

ACC

10000/146/151
(1 of 2 photos)

L.S.C. / 428 (c)

COLLECTIVE AGREEMENTS - A S T

July - Dec. 1945

COLLECTIVE AGREEMENTS - AST 1

1/2

July - Dec. 1945

BEST COPY POSSIBLE

A S T I

1	All Industries	4.7.45
2	All Industries (cero vite)	15.6.45
3	Wine	16.6.45
4	Commerce	19.7.45
5	Sand Paper	4.8.45
5	Brik Furnace (Firma Barberis)	
7	Bread-making	
8	Brik Furnace (Firma S.A. Magnani & Rondoni)	
9	Building	
10	Mechanical	
11	ALL INDUSTRIES (Office Employees)	
12	Theatres	
13	Wood & Cork Work	
14	Matches	
15	Insurance	
16	Knitting	
17	Brik Making	
18	Loam Sand for foundries (Special Firms)	
19	Printing	
20	Commerce	
21	Home Work	
22	Wine Wermouth & Liquors	
23	Chemical	
24b	All Industries (Office Employees)	
25	Brik Making (Special Firms S.C.L.E. & Bussi Bellotti)	
26	Managers of industrial Firms	
27	Clothing	

300

27 CLOTHING
ASTI

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN CLOTHING INDUSTRIES IN ASTI PROVINCE. (No. 316).

1. The agreement, which is effective from the 1st of October 1945, concedes new hourly basic pay rates scaled according to groups of industries and according to categories of workers and ranging from 16 lire per hour for the highest paid grades to 4 lire per hour for the lowest paid grades.-
2. All previous allowances and advances are absorbed by the new pay rates.-
3. A "mass indemnity" of 8 lire per day is conceded to all workers.-
4. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-



E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

31.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

31.12.45

5299

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

RCC 26/1/46

CONDIZIONI DI VITA DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI

DECRETI DEL 10 OTTOBRE 1945
E DEL 15 OTTOBRE 1945

I minimi salariali fissati valgono per le ore di effettivo lavoro -
Restano annullati ed assorbiti dalla data di entrata in vigore del nuovo
accordo, tutti i premi, sconti e pertinzioni finora concessi dalle ditte
in denaro o in natura.

Gli accordi salariali esistenti presso le singole aziende a condizioni più
favorevoli, conservano il loro valore, limitatamente nell'ambito dell'ambien-
to per la quale sono stati stipulati. -

I **folari** vengono aumentati complessivamente del 12,00% al 30,00% -
Le aziende vengono divise in due gruppi.

1. GRUPPO

Aziende industriali e artigianali in serie abiti, soprattutto per uomini giovu-
notti e bambini e di calzature e indumenti sportivi. -

2. GRUPPO

Fabbriche di beni: maglieria, calzature, calzature di cuoio e cintu-
re elastiche. -

Salario orario - Le scale orarie per gli uomini vengono fissate in L. 10,00 e
L. 12,00 in categoria, oltre i precedenti L. 13,00 - per le donne in
L. 10,00 e 9,00 contro precedenti L. 7,00 e 6,00 -

Gli apprendisti dai 14 e 16 anni percepiscono un salario orario di L. 5,00 e
L. 6,00 ai 18 anni L. 6,00, contro precedenti L. 3,00 e 4,00 -

La corrispondenza - dai 14 e 16 anni percepiscono un salario orario di L. 4,00
dal 16 ai 18 anni L. 5,00, dal 18 ai 20 anni (prima categoria) di L. 6,00 contro
precedenti L. 3,00 e 4,00 rispettivamente. -

Salario fisso - La mensilità fissa è composta da un salario orario di L. 4,00
La parte fissa viene fissata al L. 11,00 contro L. 8,00 e secondo delle
categorie contro la precedente L. 7,00 e 6,00 -

La mensilità dal 14 ai 16 anni percepiscono un salario orario di L. 4,00
dal 16 ai 18 anni e di L. 5,00; dal 18 ai 20 (prima categoria) di L. 6,00 -

5298

La salute vengono divise in due gruppi.

1. AZIENDE

Aziende industriali e officine in serie civili, soprattutto per uomini giovani e bambini e di importanza e importanza sportiva.

2. AZIENDE

Fabbriche di tessuti, maglieria, calzature, calzature, calzature o tinture elastiche.

DEL 10 GRUPPO - Le agenzie per gli uomini vengono fissate in L. 10. e L. 10.50 e 3.50 contro precedenti L. 7.50 e 6. -

DEL 11 e PRECEDENTI DEL 11 e 16 ANNI - Per i precedenti un salario orario di L. 5. -

DEL 12 GRUPPO - Le aziende di lavoro sono suddivise in 3 gruppi: 1. 2. 3. - L. 10.50 e 3.50 contro precedenti L. 7.50 e 6. -

DEL 13 GRUPPO - Le aziende di lavoro sono suddivise in 3 gruppi: 1. 2. 3. - L. 10.50 e 3.50 contro precedenti L. 7.50 e 6. -

DEL 14 GRUPPO - Le aziende di lavoro sono suddivise in 3 gruppi: 1. 2. 3. - L. 10.50 e 3.50 contro precedenti L. 7.50 e 6. -

DEL 15 GRUPPO - Le aziende di lavoro sono suddivise in 3 gruppi: 1. 2. 3. - L. 10.50 e 3.50 contro precedenti L. 7.50 e 6. -

Perino, 27 dicembre 1945

sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti, presso la

t r a

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti, rappresentata dal Dr. Gino PIACENZA, Capo Gruppo degli Industriali dell'abbigliamento, assistito dall'Avv. Aldo MUCCIA, Direttore dell'Unione stessa,

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal Sigs. Oario SAGLIETTI, Secordo AMERIO e CRISTIANI Guido, Segretari della Camera stessa,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente sperequazione dei salari esistenti,

si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1°).

A far tempo dal 1.10.1945 è istituita una ⁵²⁹⁷sperequazione salariale, con la sola esclusione dell'indennità di continuità, di cui all'accordo provinciale del 4 Luglio 1945, tale che l'importo globale orario della paga ad economia non risulti inferiore ai minimi sotto indicati:

<u>CONFEZIONI IN SERIE ABITI, SOPRABITI PER UOMINI, GIOVANNI E BAMBINI E DI IMPERMEABILI ED INDEMENTI SPORTIVI.</u>			
Uomini 1° categoria	L. 16.= or.
" 2° "	" 15.= "
Donne 1° categoria	" 10.50 "
" 2° "	" 9.50 "
Aiutanti	" 8.50 "
Apprendisti uomini:			
1° assunzione dai 14 ai 16 anni	" 5.= "
1° assunzione dai 16 ai 18 anni	" 6.= "

- 2 -

Apprendiste donne:

1° assunzione dai 14 ai 16 anni	L.	4.==	or.
1° assunzione dai 16 ai 18 anni ?	"	5.==	"
1° assunzione dai 18 ai 20 anni	"	6.==	"

La tabella sopra riportata vale anche per le fabbriche di biancheria per uomo.

FABBRICHE MUSTI, REGGIPETTI, REGGIGALLE, BRETELLE,
GIARRATTIERE E CINTURE ELASTICHE.-

Donne 1° categoria	L.	11.==	or.
" 2° "	"	10.==	"
Aiutanti 1° anno	"	8.50	"
" 2° anno	"	9.==	"
Tagliatrici bretelle	"	8.50	"
Apprendista di 1° assunzione dal 14-16 anni.	"	4.==	"
" " " " 16-18 "	"	5.==	"
" " " " 18-20 "	"	6.==	"

ARTICOLO 2°).--

I minimi salariali sopra riportati valgono per le ore di effettivo lavoro.

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso le singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

5296

00121

795021

2°	10,000	8
Aiutanti 1° anno	"	"
"	8.50	"
2° anno	"	"
"	9.00	"
Textilisti breccelle	"	"
"	8.50	"
Apprendisti di 1° assunzione dai 14-15 anni.	"	"
"	4.00	"
"	5.00	"
"	6.00	"
"	"	"
"	18-20	8

ARTICOLO 2°).

I minimi salariali sopra riportati valgono per le ore di effettivo lavoro.

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso le singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'esistenza per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

5296

ARTICOLO 3°).

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale, il giorno 1° Ottobre 1945 e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
f/ to: Carlo SAGLIETTI
Secondo SARACCO
Guido CRISTANI

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
f/ to: Gino PIACENZA
Aldo MUGLIA

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
A S T I

P. C. C. IL DIRETTORE
(G. Amadio)
[Signature]

MANAGERS
ASTI 26

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF MANAGERS OF INDUSTRIAL FIRMS IN ASTI PROVINCE. (No. 312).

1. The agreement, which is effective from the 1st October 45, concedes basic pay rates varying from 20.000 lire per month to 44.000 lire per month according to the importance of the firm and according to the professional capacity of the managers.
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

31.12.45

G. SCIGLIUSA, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

5295

Approved.
31.1.245

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

Rec. 26/1/46

ACCORDO SALARIALE PER I DIRIGENTI DI AZIENDE
INDUSTRIALI - PROVINCIA DI ASTI

(con esclusione di quelle categorie per cui
valgono leggi e contratti speciali)

Stipulato il 19 Novembre '45

Decorrenza : 1° Ottobre '45

Il periodo di prova non può superare mesi 6.-

Restano in vigore le condizioni di miglior favore e le
consuetudini aziendali più favorevoli.

In relazione all'aumento dei minimi di stipendio le even-
tuali gratifiche annuali consuetudinarie dovranno essere ~~aggiu-~~
mente aumentate.

Gli stipendi sono stati aumentati del 33,30% e del 40%.

Lo stipendio mensile iniziale viene fissato in L. 20.000 ed
in L. 14.000 - proporzionato alla natura e importanza dell'azien-
da - al livello professionale, dalle attribuzioni ed al grado che
il dirigente occupa nell'azienda. - contro precedente L. 15.000
ed 11.000.-

Per i dirigenti retribuiti in tutto od in parte con provvi-
sioni interessenze od altro questi emolumenti vengono considerati
per il computo dei minimi come parte integrante dello stipendio.

L'indennità di licenziamento viene liquidata senza limita-
zione di cifra.

Il periodo di prova non può superare mesi 6.-

Restano in vigore le condizioni di miglior favore e le consuetudini aziendali più favorevoli.

In relazione all'aumento dei minimi di stipendio le eventuali gratifiche annuali consuetudinarie dovranno essere ~~aggiu-~~ mente aumentate.

Gli stipendi sono stati aumentati del 33,30% e del 40%.

Lo stipendio mensile iniziale viene fissato in L. 20.000 ed in L. 14.000 - proporzionato alla natura e importanza dell'azienda - al livello professionale, nelle attribuzioni ed al grado che il dirigente occupa nell'azienda. - contro precedenti L. 15.000 ed 11.000.-

Per i dirigenti retribuiti in tutto o in parte con provvigioni interessenze od altro questi emolumenti vengano considerati per il computo dei minimi come parte integrante dello stipendio.

L'indennità di licenziamento viene liquidata senza limiti e in cifre.

forino, Dicembre '45

no/

Copia.

CONTRATTO COLLETTIVO DIRIGENTI AZIENDE
INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI.

Addì 18 Novembre 1945 tra l'Unione Provinciale degli Industriali di Asti - rappresentata dal suo Presidente Signor MAIHA Modesto - e l'Associazione dirigenti di aziende industriali della provincia di Asti - rappresentata dal Dottor Carlo BOTTA, si è stipulato il seguente contratto da applicarsi ai dirigenti di aziende industriali rappresentati dall'Associazione Dirigenti aziende industriali della provincia di Asti, con esclusione di quelle categorie per cui valgono leggi e contratti speciali.

ASSUNZIONI.

Articolo 1°) L'assunzione quale dirigente è la promozione verrà comunicata per iscritto all'interessato specificando:

- 1°) - la data di assunzione;
- 2°) - il trattamento economico iniziale;
- 3°) - la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4°) - le mansioni.

Non è soggetto all'esperimento della prova il dirigente assunto a tale funzione in seguito a promozione.

Il Dirigente di nuova assunzione può essere assoggettato ad un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso, ad indennità.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Articolo 2°) Il trattamento economico del Dirigente dovrà essere

di Asti, con esclusione di quelle categorie per cui valgono leggi e contratti speciali.

ASSUNZIONE.

Articolo 1°) L'assunzione quale dirigente è la promozione verrà comunicata per iscritto all'interessato specificando:

- 1°) - la data di assunzione;
- 2°) - il trattamento economico iniziale;
- 3°) - la durata dell'eventuale periodo di prova;
- 4°) - le mansioni.

Non è soggetto all'esperimento della prova il Dirigente assunto a tale funzione in seguito a promozione.

Il Dirigente di nuova assunzione può essere assoggettato ad un periodo di prova non superiore a sei mesi.

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso, né indennità.

TRATTAMENTO ECONOMICO.

Articolo 2°) Il trattamento economico del Dirigente dovrà essere convenuto tra l'azienda e il dirigente in relazione al livello professionale, alle attribuzioni ed al grado che il Dirigente occupa nella gerarchia aziendale, nonché proporzionalmente alla natura ed all'importanza dell'azienda, ed al trattamento economico vigente per il personale impiegatizio ed operaio.

Lo stipendio mensile iniziale non dovrà essere inferiore a lire 20.000. = per i dirigenti che siano:

- 1°) - Direttori generali;
- 2°) - Direttori tecnici;
- 3°) - Direttori amministrativi;
- 4°) - Direttori commerciali;

- 2 -

- 5°) - Capi di servizio con funzioni analoghe;
 6°) - Funzionari muniti di procura in quanto la procura conferisca una continua rappresentanza di tutta o parte notevole dell'azienda;
 7°) - Consiglieri ed amministratori delegati di società che a tale carica siano pervenuti dalla carriera dei dirigenti e in quanto continuino a svolgere mansioni di dirigenti;

Per tutti gli altri dirigenti, detto minimo non dovrà essere inferiore a lire quattordicimila.

Tale cifre saranno adeguatamente e proporzionatamente aumentate a seconda dei gradi della gerarchia aziendale in atto.

3°) dovuta al dirigente una tredicesima mensilità da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il Dirigente avrà il diritto a tanti dodicesimi dell'importo della tredicesima mensilità quanto sono i mesi di servizio prestati.

Le eventuali corrisposizioni in natura dovranno essere conteggiate a tutti gli effetti nella retribuzione, ed il loro valore, che comunque non potrà essere determinato in misura superiore ad un ottavo della retribuzione complessiva, dovrà essere fissato per iscritto.

Per i Dirigenti retribuiti in tutto o in parte con provvigioni, o interesse, o premi di produzione, questi esolumenti saranno considerati per il computo dei minimi sopra indicati, come parte integrante delle stipendie.

LAVORO STRAORDINARIO.

Articolo 3°) - Al dirigente non compete alcun compenso per il servizio eventualmente prestato oltre l'orario normale di lavoro.

PERLE.

Articolo 4°) - Il dirigente ha diritto ad un periodo annuo di riposo di venti giorni, se ha anzianità di servizio non

272

tate e seconda dei gradi della gerarchia aziendale in atto.

E' dovuta al dirigente una tredicesima mensilità da corrispondersi normalmente alla vigilia di Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il Dirigente avrà il diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanto sono i mesi di servizio prestati.

Le eventuali corrispondenti in natura dovranno essere corrisposte a tutti gli effetti nella retribuzione, ed il loro valore, che comunque non potrà essere determinato in misura superiore ad un ottavo della retribuzione complessiva, dovrà essere fissato per iscritto.

Per i Dirigenti retribuiti in tutto o in parte con provvigioni, o interessenze, o premi di produzione, questi emolumenti saranno considerati per il computo dei minimi sopra indicati, come parte integrante dello stipendio.

LAVORO STRAORDINARIO.-

Articolo 3°). Al dirigente non compete alcun compenso per il servizio eventualmente prestato oltre l'orario normale di lavoro.

PERIODE.-

Articolo 4°). Il dirigente ha diritto ad un periodo annuo di riposo di venti giorni, se ha anzianità di servizio non superiore ai cinque anni, di trenta giorni se ha un'anzianità di servizio superiore ai cinque anni.

TRASPORTE.-

Articolo 5°). In caso di trasferta il rimborso delle spese di vitto e di alloggio, avverrà di regola a piè di lista.-

TRASFERIMENTI.-

Articolo 6°). Al dirigente saranno rimborsate le spese inerenti al trasferimento proprio e delle persone a carico qualora esso sia disposto per i bisogni dell'azienda.-

./.

5292

- 3 -

TRATTAMENTO MALATTIA.

Articolo 7°). - In caso di interruzione del servizio dovuto ad infortunio o malattia, l'azienda conserverà il posto al Dirigente per mesi sei se esso ha un'anzianità di servizio non superiore a cinque anni, e per mesi dodici se ha un'anzianità di servizio oltre cinque anni, corrispondendogli nel primo caso l'intera retribuzione per i primi tre mesi e la metà per i successivi tre mesi, nel secondo caso l'intera retribuzione per i primi sei mesi e la metà per gli altri sei mesi. Alla scadenza dei termini sopra indicati, il Dirigente potrà essere licenziato col pagamento dell'indennità stabilita al successivo art. 10°.

INCOMPATIBILITÀ.

Articolo 8°). - È proibito al dirigente di assumere incarichi retribuiti, di esercitare direttamente o per interposta persona professioni, commerci, ed imprese in concorrenza o comunque interferenti coll'attività svolta dall'azienda, a meno che non ne abbia ricevuto esenso scritto dall'azienda stessa.

PREAVVISO.

Articolo 9°). - In caso di licenziamento, non per colpa del Dirigente, come nel caso di sue dimissioni, dovranno essere osservati dalle parti i seguenti termini di preavviso:

- fino a cinque anni di anzianità mesi 4;
- oltre i cinque anni di anzianità mesi 6;

In caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente all'altra un'indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso di preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di ulteriore indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il preavviso non potrà farsi

5291

INCOMPATIBILITA'.

Articolo 89). - E' proibito al dirigente di assumere incarichi retribuiti, di esercitare direttamente o per interposta persona professioni, commerci, ed imprese in concorrenza o comunque interferenti coll'attivita' svolta dall'azienda, a meno che non ne abbia ricevuto assenso scritto dall'azienda stessa.

PREAVVISO.

Articolo 90). - In caso di licenziamento, non per colpa del Dirigente, come nel caso di sue dimissioni, dovremo essere osservati dalle parti i seguenti termini di preavviso: 5291
- fino a cinque anni di anzianita' mesi 4;
- oltre i cinque anni di anzianita' mesi 6;

In caso di inosservanza dei termini suddetti, e' dovuta dalla parte inadempiente all'ultra un'indennita' pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di tornare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso di preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di ulteriore indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Durante il preavviso non potra' farsi obbligo al dirigente uscente, senza il suo consenso, di prestare il servizio alle dipendenze del dirigente di pari grado che lo deve sostituire. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' e negli effetti dell'indennita' di licenziamento.

INDENNITA' DI ANZIANITA'.

Articolo 100). - In caso di licenziamento non per sua colpa come pure nel caso di dimissioni spettara' al Dirigente una indennita' stabilita come segue:

./.

- 4 -

- anzianità agli effetti del calcolo;
- anni di servizio prestati dal dirigente dell'azienda ivi compresi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato qualora il passaggio a dirigente sia avvenuto senza liquidazione delle indennità afferenti al rapporto di lavoro impiegatizio;
- Le frazioni di anno in anno saranno computate per dodicesimi;
- calcolo dell'indennità;
- un mese dell'ultimi retribuzione senza limiti di cifra per ogni anno sino al decimo anno di anzianità;
- un mese e mezzo per ogni anno oltre il decimo. Si considerano retribuzione ogni compenso a carattere continuativo, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, i complementi di stipendio, le gratificazioni ed ogni altro compenso comunque denominato ed a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura fissa, o variabile, anche se non stipulato contrattualmente, ad esclusione soltanto di compensi aventi carattere di remunerazione o premio eccezionale dato una volta tanto per prestazioni o meriti speciali.

Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni ecc. questi emolumenti sono determinati sulla media degli ultimi 24 mesi.

DEDUZIONI.

Articolo 11°). - S' in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento, quanto il dirigente percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda, ma nessuna detrazione è ammessa per il trattamento di previdenza previsto dal contratto 18 ottobre 1937.

INDENNITÀ: IN CASO DI MORTE.

per ogni anno sino al decimo anno di anzianità; un mese e mezzo per ogni anno oltre il decimo. Si considererà retribuzione ogni compenso a carattere continuativo, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, i complementi di stipendio, le gratificazioni ed ogni altro compenso comunque denominato ed a qualunque epoca e con qualunque periodicità corrisposto, di misura fissa, o variabile, anche se non stipulato contrattualmente, ad esclusione soltanto di compensi aventi carattere di remunerazione o premio accordezionale dato una volta tanto per prestazioni o meriti speciali.

Se il dirigente è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, complementi di stipendio, gratificazioni ecc. questi emolumenti sono determinati sulla media degli ultimi 24 mesi.

DANZIGIONI.

Articolo 11°). - E' la facoltà dell'azienda, salvo espresso patto in contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento, quanto il dirigente percepisce in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensione, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda, ma nessuna detrazione è ammessa per il trattamento di previdenza previsto dal contratto 18 Ottobre 1937.-

INDENNITA' IN CASO DI MORTE.4

Articolo 12°). - In caso di morte del dirigente, la indennità di preavviso e di licenziamento saranno assegnate nei modi di legge.

PREVIDENZA.

Articolo 13°). - A favore del dirigente a cui si applica il presente contratto è corrisposto un trattamento di previdenza, mediante contributi mensili a carico dell'azienda nella misura dell'11 %, e di quella maggiore percentuale che dovesse essere stabilita da future norme.

L'accostamento di tale contributo verrà effettuato con le modalità prescritte dagli accordi intervenuti tra la Confederazione degli Industriali e la disociata Federazione Nazionale dei dirigenti presso l'Istituto di Previdenza dei dirigenti di Aziende Industriali.

Rimangono salvi gli speciali trattamenti eventualmente in atto presso le singole aziende (oppure categorie o gruppi di aziende) e da concedersi fra le stesse parti contraenti.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Articolo 14°). Il presente contratto non modifica le pattuizioni individuali o le consuetudini più favorevoli per i dirigenti. Per tutto ciò che non è regolato dal presente contratto valgono, in quanto applicabili, le norme contrattuali collettive, le norme legislative, e le consuetudini aziendali, in vigore per gli impiegati dipendenti dall'azienda cui appartiene il dirigente.

DURATA.

Articolo 15°). Salvo quanto disposto dal successivo art. 16, il presente contratto avrà decorrenza dal 1° Ottobre 1945 ed avrà la durata di mesi sei.

Esso si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo e così di semestre in semestre, salvo disdetta da una delle parti entro un mese prima della scadenza.

Il presente contratto si intenderà tuttavia senz'altro decaduto, qualora prima della scadenza venisse stipulato un contratto in sede nazionale, fatta eccezione per la singola clausola del presente contratto che risultassero eventualmente più favorevoli di quelle del contratto nazionale.

NOTE TRANSITORIE.

Articolo 16°). I minimi di stipendio di cui all'art. 2 del presente contratto, sono stati fissati tenendo presente la condizione economica in atto ed in rapporto alle medesime, per gli

... per tal modo che con il presente contratto
valgono, in quanto applicabili, le norme contrattuali collettive,
le norme legislative, e le consuetudini aziendali, in vigore
per gli impiegati dipendenti dall'azienda cui appartiene il
dirigente.

PURATA.

Articolo 159). - Salvo quanto disposto dal successivo art. 16,
il presente contratto avrà decorrenza dal 1° Ottobre 1945 ed
avrà la durata di mesi sei.

Esso si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo e così
di semestre in semestre, salvo disdetta da una delle parti
entro un mese prima della scadenza.

Il presente contratto si intende tuttavia con altro de-
caduto, qualora prima della scadenza venisse stipulato un con-
tratto in sede nazionale, fatta eccezione per le singole clau-
sole del presente contratto che risultassero eventualmente più
favorevoli di quelle del contratto nazionale.

NORME TRANSITORIE.

Articolo 160). - I minimi di stipendio di cui all'art. 2 del
presente contratto, sono stati fissati tenendo presente le condi-
zioni economiche in atto ed in rapporto alle medesime, per gli
operai ed impiegati dell'industria.

Qualora pertanto dovessero verificarsi delle variazioni alle
determinanti di cui sopra, le parti sin d'ora convengono che
detti minimi saranno modificati di conseguenza, mediante sepa-
rate accordi, a richiesta di una delle parti contraenti ed a
previdenza della durata del presente contratto.

In relazione al miglioramento economico introdotto dall'art. 2
del presente contratto, le eventuali gratifiche annuali, cor-

./.

- 6 -

risposte per consuetudini aziendali (esoluse perciò le gratifiche aventi carattere eccezionale), dovranno essere congruamente aumentate.-

Asti, 19 Novembre 1945

P. ASSOCIAZIONE RILGENTI
AZIENDA INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI ASTI

2/101 Dr. Carlo Botto

P. UNIONE INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI
A S T I

2/101 (Modesto Malna)

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
A S T I

P. C. C.

IL DIRETTORE

(G. P. 1945)
Carlo Botto

88233

CI/md.

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Stipendi mensili	Indenn. Conting.	Totale lordo	R I T R A T T I			
					R.A. 8.15 %	Imp. 1.02 %	Adm. 2.00 %	TOT. RID.
1	Direttori generali - Direttori tecnici - di- rettori amministrativi direttori commerciali - capi di servizio con funzioni analoghe - fun- zionari muniti di procura consiglieri ed ammini- stratori delegati a so- cietà - (capi famiglia con una persona a ca- rico).	20.000.-	2.700.-	22.700.-	1.852,52	231,54	451,67	2.535,73
2	Per tutti gli altri dirigenti (capi fami- glia con una persona a carico).	14.000.-	2.700.-	16.700.-	1.362,82	170,30	30,66	1.563,78

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

5287

2°)

AZIONE MENSILE CONTINUATIVA IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE.-

Indi li	Indenn. Conting.	Totale lordo	R I T E N U T E 1°)				Stipendio netto	OSSER.
			R.M. 8.16 %	Compl. 1.02 %	Addiz. 2.20 %	Totale ritenute		
0. =	2.700. =	22.700. =	1.852,32	231,54	41,57	2.125,43	20.574,45	Tali cifre saranno a- deguate, le te e pro- porzional- mente au- mentata a seconda dei gradi della ge- rarchia aziendale fig netto.
0. =	2.700. =	15.700. =	1.262,72	170,30	30,66	1.463,72	152136,30	



liari verranno conteggiati a parte.-

5287

ASTIO 25

*Amk-makung
(special form)*

CI/md.-

Copia.-

ACCORDO FORNACIAI DITTA S.C.E.L.

=====

L'anno 1945, il giorno 10 Settembre, in Asti

t r a

la CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti

•

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI, presenti il Sig. NOSENCO, rappresentante della Ditta S.C.E.L. di S. Damiano e il Dr. AMASIO dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Asti,

si é concluso il seguente accordo da valere per i dipendenti della Fornace stessa:

MATTONAI - L. 680.== per ogni milione mattoni
i materiali "piovuti o guastati", sull'ala, sono ²⁸⁶ per il 50% a carico dei datori di lavoro, il 50% a carico dei mattonai.

HERTOLIERI - L.1050.== giornaliero per ogni fornace (tre addetti)
più lire 100.== - giornaliero di indennità care-vita. Si considerano sette giorni per ogni settimana. Se per cause indipendenti del lavoratore, questi ne fa meno, la Ditta sarà tenuta a pagare sette forni per settimana ed i bertolieri si impegnano di prestare la loro opera in altro

t r a

la CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti

e

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI, presenti il Sig. NOSENGO, rappresentante della Ditta S.C.E.L. di S. Damiane e il Dr. AMASIO dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Asti,

si é concluso il seguente accordo da valere per i dipendenti della Fornace stessa:

MATTONAI - L. 680.== per ogni mille mattoni
i materiali "piovuti o guastati", sull'aia, sono ²⁸⁶ per il 50% a carico dei datori di lavoro, il 50% a carico dei mattonai.

BERTOLIERI - L.1050.== giornaliero per ogni fornace (tre addetti)
più lire 100.== - giornaliero di indennità caro-vita. Si considerano sette giorni per ogni settimana. Se per cause indipendenti del lavoratore, questi ne fa meno, la Ditta sarà tenuta a pagare sette forni per settimana ed i bertolieri si impegnano di prestare la loro opera in altro campo.

FUOCHISTI - L. 260.== giornaliero oltre l'indennità caro-vita in lire 100.== giornaliero.

- 2 -

MANOVALI - L. 12,50 orarie, oltre l'indennità caro-vita in lire 100.== giornaliere e lire 13,60 giornaliero per ogni persona a carico.

COPPISTI - (Tegole) . . . L.1360.== per mille

MATTONAI - (mattoni a quadri) L. 1400.== per mille

Alle paghe di cui sopra si aggiungano lire 8.== di mensa e gli assegni familiari.

Tale accordo entrerà in vigore immediatamente con decorrenza 1° Maggio 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO
CAMERA DEL LAVORO PROVINC. DI A S T I

f/to: Carlo Saggiotti

P. L'UNIONE INDUSTRIALI
DEL LA PROVINCIA DI
A S T I

f/to: Nosenigo

5285

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
A S T I

P. C. C.

IL DIRETTORE
(G. Amasio)

CI/md.-

SPECCHIO RIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)		Totale lordo	RITENUTE			
					Guerra	Messa		Totale inden.	n.m. 4,00%	Compl. 1,02%	Totale Rit.
1	Fuochisti ca- po famiglia 1 persona a carico	9,-	9½	85,50	20,--	8,--	28,--	113,50	4,53	1,15	5,75
2	Manovali dai 16 ai 21 anni	5,40	8	43,20	20,--	8,--	28,--	71,20	2,80	0,72	3,52

1°) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

5584

1°)

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Fig.	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSSERV.
	Guerra	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale - Rit.		
10	20,--	8,--	28,--	113,50	4,63	1,15	5,78	107,70	
20	20,--	8,--	28,--	71,20	2,90	0,72	3,62	67,60	

...ri verranno conteggiati a parte.-

5284

0034

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCOR

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale Lordo	R I T E N U T E		
					Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.
1	Paochisti capo fa- miglia 1 pers.car.	27,35	9½	260,--	100	8,--	108,--	368,--	15,01	3,75	18,76
2	Manovali dal 18 ai 21 anni	12,50	8	100,--	72	8,--	80,--	180,--	7,34	1,83	9,17

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte?

TRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE 2°)

Cric na-	INDENNITA' 1°)			Totale Lordo	R I T E N U T E			Totale netto	OSSERV.
	Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
100	8,--	108,--	368,--	15,01	3,75	18,76	349,25		
72	8,--	80,--	180,--	7,34	1,83	9,17	170,85		

ari verranno conteggiati a parte?

CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

N°	CATEGORIE	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale
1	Fucchisti capo famiglia con 1 persona a carico	107,70	349,25	241,55	224,28
2	manovali dai 18 ai 21 anni	67,60	170,85	103,25	152,70

782

3°)

TO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI


to 1)	Salario netto in base al nuo- vo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
	349,25	241,55	224,28	
	170,85	103,25	152,70	

5282

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS OF THE BREAK-DOWNING FIRM
"S.C.S.L." in San Demiano d'Asti. (No. 171).-

1. The agreement, which is effective from the 1st of May 1945, concedes new hourly and piecework pay rates bringing the daily "take home packets" up to 434,65 lire for skilled workers ("bertolieri") and to 170,85 lire for common laborers.-
2. The pay rates conceded by this agreement reach an unprecedented level of 40 lire per hour for the highest paid category.-
3. The employers, ^{acted} ~~represented~~ by R.I.J.A.O. as to the reasons for such high ~~and~~ rates, have pointed out that the latter have been conceded in view of the seasonal nature of the work and in view of the particular hardship of the work conditions in the firm in question, as well as because of the scarce availability of skilled manpower ~~and that however~~ this agreement will not be regarded as a precedent for future agreements.-
4. R.I.J.A.O. recommends that:
 - a) the agreement be approved as an exceptional case in order to legalize a "de-facto" situation;
 - b) the contracting parties be informed that this exceptional approval shall not be regarded as a precedent for the stipulation of future agreements;
 - c) employers and workers be informed that any further agreement to be entered into for this sort of seasonal work shall be kept within the ceiling of the inter-regional agreement.-

 5281

H. Scicluna, Major
 Regional Labour Officer

18.12.45

because of the scarce availability of skilled manpower, ~~and that several~~
This agreement will not be regarded as a precedent for future agreements.-

4. R.I.J.A.C. recommends that:
- a) the agreement be approved as an exceptional case in order to legalise a "de-facto" situation;
 - b) the contracting parties be informed that this exceptional approval shall not be regarded as a precedent for the stipulation of future agreements;
 - c) employers and workers be informed that any further agreement to be entered into for this sort of seasonal work shall be kept within the ceiling of the inter-regional agreement.-

[Handwritten signature] 5281

H. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

18.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

[Handwritten initials]

Approved.

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

SG/AM.

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA "S.C.E.L."
- FORNACE DI S.DAMIANO D'ASTI = A S T I =

DECORRENZA : 1° MAGGIO 1945

Le paghe precedenti dei fucchiisti e manovali erano
rispettivamente di L. 107,70 e L. 67,60 giornaliero al
confronto delle attuali L. 349,25 e 170,85, ^{nette} subendo così
un aumento del 224 e 152%.

I bertollieri (fornai) vengono a percepire giornal-
mente L. 450 mentre per i mattonai la paga è fissata in
base al numero dei mattoni.

Per Torino un accordo analogo è già stato approvato
dell'A.S.G.

5280

Sc. S. Damiano

Le paghe precedenti dei fuochisti e manovali erano rispettivamente di L. 107,70 e L. 67,60 giornaliero al confronto delle attuali L. 349,25 e 170,85, ^{nette} subendo così un aumento del 224 e 152%.

I bertolieri (fornai) vengono a percepire giornalmente L. 450 mentre per i mattonai la paga è fissata in base al numero dei mattoni.

Per Torino un accordo analogo è già stato approvato dall' A.M.G.

5280

Handwritten signature and scribbles

ed/
Copia.-

*Ande
Pondick-making*

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945
PER L'INDUSTRIA DEI LATIEREI

*(special
prima)*

TABELLA PAGA ORARIA

Uomini: Operai qualificati	paga oraria	L. 17.=
" comuni	"	" 16.=
Manovali oltre i 18 anni	"	" 15.=
" dai 16 ai 18 anni	"	" 12.=
" inferiori ai 16 anni	"	" 9.=
Donne: Opercie adette alle macchine	"	" 11.=
Donne manovali oltre i 18 anni	"	" 10.=
" dai 16 ai 18 an.	"	" 8.=
" infer. ai 16 an.	"	" 7.=
Focolanti: paga oraria	"	" 20.=
Bartolieri e Impignonatori: paga oraria	"	" 40.=

Alle donne che eseguiscano lavori che normalmente sono affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 20%.

LAVORI A COFFINO

Per il lavoro affidato a coffino, nelle fornaci con lavorazione a macchine, saranno stabilite dalle commissioni interne, in accordo con la Direzione della Ditta, tariffe di coffino, che dovranno contenere una maggioranza del 15%.

Alle suddette paghe orarie va aggiunta la indennità di contingenza.

LAVORO IN FORNACE CON PRODUZIONE A MANO

Mattoni per lavori eseguiti con terra scabata
cie in piombo, acque sul posto:

Mattoni 2 sabbie	
Copi	
	ai mille L. 700.=
	" " L. 160.=

5279

Donne manovali oltre i 18 anni " " 10.=
 " " dai 16 ai 18an. " " 8.=
 " " infer. ai 16an. " " 7.=
 " " " " " 20.=
 " " " " " 40.=

FACCOLANTI: paga oraria

ENTOLIERI E IPPIGNOMAFOSI: paga oraria

Alle donne che eseguiscano lavori che normalmente sono affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 20%.

LAVORI A COTTINO -

Per il lavoro affidato a cottino, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle commissioni interne, in accordo con la Direzione della Ditta, tariffe di cottino, che dovranno consentire una miglioramento del 15%.

Alle suddette paghe orarie va aggiunta la indennità di contingenza.

LAVORO IN FORMACE CON PRODUZIONE A MANO -

5279

Mattoni per lavori eseguiti con terra scavata
 ale in piano, acqua sul posto:

Mattoni 2 sabbie
 Coppi

al mille L. 700.=
 " " 1360.=

Per confezione con malta a macchina sarà fatta sui prezzi citati una riduzione del 20%.

Per i materiali piovati o quastati sull'ata il 50% è carico della Ditta.

La snervatura della terra in quelle fornaci che attualmente viene praticata a carico della Ditta, rimane inalterata.

I suddetti cottimi sono comprensivi della indennità di contingenza.

./.

- 2 -

Tanto nelle paghe quartè che nei cottimi ai mattonai non sono comprese la gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, e gli assegni familiari.

Restano invariate le attuali disposizioni riguardanti l'orario di lavoro.

Il presente accordo ha validità dal 23 luglio 1945 alla fine della campagna 1945; rimane quindi inteso che alla fine della campagna stesso gli operai, previo il regolare preavviso, risolvano il contratto di lavoro.

Il presente accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regione le.

P. LA COMMISSIONE INFERRA

f.to Truffa Umberto

P. LA ETTEA

BUSI - BELLOTTI & C.

f.to C. Buttiglino

Canelli, 30 agosto 1945

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P.C.C.

(ur. P. Masio)

[Handwritten signature]

5278

ab/

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ore ris.	Ore la- vo- ra- tive	Salario giorna- liero.	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R.N. 4,68%	Comp. ,03
					XXXXXX conting.	XXXXXX bansa	Totale indenn.			
<u>UOMINI</u>										
1	Artigiani ed impiegati maestri capo famiglia con 1 pers. a carico	40.=	8.=	320.=	100.=	8.=	108.=	428.=	17.44	4.36
2	Focolanti c.f.1 p.a.c.	20.=	8	160.=	100.=	8.=	108.=	268.=	10.93	2.73
3	Operai qualificati	17.=	8	136.=	84.=	8.=	92.=	228.=	9.30	2.38
4	Operai comuni	16.=	8	128.=	84.=	8.=	92.=	220.=	8.97	2.28
5	Manovali oltre i 18 a.	15.=	8	120.=	64.=	8.=	72.=	192.=	7.83	1.95
6	Manovali dai 16 ai 18 anni	12.=	8	96.=	44.=	8.=	52.=	148.=	6.03	1.50
7	Manovali inferiori ai 16 anni	8.=	8	72.=	44.=	8.=	52.=	124.=	5.05	1.26
<u>DONNE</u>										
8	Operai addette alle macchine c.f. con 1 persona a carico	11.=	8	88.=	100.=	8.=	108.=	196.=	7.89	1.98
9	Donne manov.oltre 18 a.	10.=	8	80.=	64.=	8.=	72.=	152.=	6.00	1.50
10	Donne manovali dai 16 ai 18 anni	8.=	8	64.=	44.=	8.=	52.=	116.=	4.73	1.17
11	Donne manovali inferio- ri ai 16 anni	7.=	8	56.=	44.=	8.=	52.=	110.=	4.31	1.08

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

PAGELLA GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

2°)

Salario giorna- liero.	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto.
	XXXXXX conting.	mensa	Totale indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale ritenute	
120.=	100.=	8.=	108.=	428.=	17.44	4.36	21.80	406.20
100.=	100.=	8.=	108.=	388.=	10.93	1.79	12.63	354.35
136.=	84.=	8.=	92.=	428.=	9.30	1.32	10.62	316.38
128.=	84.=	8.=	92.=	390.=	8.97	1.24	10.21	298.80
120.=	64.=	8.=	72.=	320.=	7.23	1.05	8.28	231.20
96.=	44.=	8.=	52.=	148.=	6.83	1.10	7.93	140.45
72.=	44.=	8.=	52.=	124.=	5.85	1.26	7.11	117.70
88.=	100.=	8.=	108.=	396.=	9.83	1.99	11.82	184.10
80.=	64.=	8.=	72.=	152.=	6.90	1.55	8.45	144.25
64.=	44.=	8.=	52.=	116.=	4.73	1.16	5.91	110.10
56.=	44.=	8.=	52.=	118.=	4.31	1.20	5.51	112.=

erranno conteggiati a parte.

nb/

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNI LUNGA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Pagha ora- ria	Ore la- vo- ra- tive	Salario giorna- liero	INDEMNITA' 1°)			Totale lordo	R. I. 2,08%	Don 1,0
					Guerra	Mensa	Totale Indennità			
UOMINI										
1)	Artiglieri ed Impigno- natori c.f. con 1 p.a.c.	10,-	8	80,-	20,-	8,-	38,-	108,-	2,40	1,1
2)	Focolanti c.f. con 1 persona a carico	9,-	8	72,-	20,-	8,-	38,-	100,-	2,36	1,0
3)	Operai qualificati	6,30	8	50,40	-	8,-	8,-	58,40	1,36	0,3
4)	Operai comuni	5,90	8	47,20	-	8,-	8,-	55,20	1,35	0,3
5)	Manovali oltre i 18 a.	5,40	8	43,20	-	8,-	8,-	51,20	1,28	0,3
6)	Manovali dai 16 ai 18	4,55	8	36,40	-	8,-	8,-	44,40	1,01	0,4
7)	Manovali inf. ai 16 a.	3,85	8	30,80	-	8,-	8,-	38,80	1,00	0,3
DONNE										
8)	Operaie addette alle macchine c.f. 1 p.a.e.	4,90	8	39,20	20,-	8,-	8,-	67,20	2,74	0,7
9)	Donne manovali oltre 18 anni	4,55	8	36,40	-	8,-	8,-	44,40	1,01	0,4
10)	Donne manovali dai 16 ai 18 anni	4,30	8	34,40	-	8,-	8,-	42,40	1,71	0,4
11)	Donne manovali inf. ai 16 anni	3,25	8	26,-	-	8,-	8,-	34,-	1,00	0,3

1°) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

47

GIORNI LIBERA CONTRATTUALE IN BASE AL VOUCHER ACCORDO SALARIALE

Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E N U T E			Totale netto
	Quarra	Mensa	Totale Indennita'		R.N. 2,38%	Comp. 1,00%	Totale ritenute	
80,-	20,-	8,-	28,-	108,-	2,40	1,10	3,50	104,50
72,-	20,-	8,-	28,-	100,-	2,38	1,00	3,38	96,62
60,40	-	8,-	8,-	68,40	1,38	0,50	1,88	66,52
47,20	-	8,-	8,-	55,20	0,75	0,30	1,05	54,15
43,20	-	8,-	8,-	51,20	0,76	0,31	1,07	50,13
38,40	-	8,-	8,-	46,40	0,81	0,45	1,26	45,14
30,80	-	8,-	8,-	38,80	0,38	0,30	0,68	38,12
59,20	20,-	8,-	8,-	87,20	2,34	0,75	3,09	84,11
36,40	-	8,-	8,-	44,40	1,31	0,45	1,76	42,64
34,40	-	8,-	8,-	42,40	0,92	0,43	1,35	41,05
26,-	-	8,-	8,-	34,-	0,56	0,24	0,80	33,20

verranno conteggiati a parte.

ab/

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LA CATEGORIA

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchie n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchie n° 2)	Differenza paga
<u>UOMINI</u>				
1	Bertolieri ed impignatori capo fam. con 1 persona a carico	102.50	406.10	303.70
2	Escolanti c.f. con 1 persona a carico	54.90	254.35	199.45
3	Operai qualificati	30.45	215.30	184.85
4	Operai comuni	27.45	206.80	179.35
5	Manovali oltre i 18 anni	43.55	182.10	138.55
6	Manovali dai 18 ai 16 anni	40.15	140.45	98.30
7	Manovali inferiori ai 16 an.	36.85	137.90	80.05
<u>DOINE</u>				
8	Operai addette alle macch. capo famiglia con 1 persona a carico	63.80	184.10	120.30
9	Donne manovali oltre i 18 an.	42.15	144.35	102.20
10	Donne manovali dai 16 ai 18 anni	40.15	110.10	69.95
11	Donne manovali inferiori ai 16 anni	38.35	110.-	71.70

PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

Salario netto attuale (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
302.50	406.20	303.70	256.08	
294.95	254.35	159.45	169.-	
253.45	216.35	140.3	290.35	
252.40	208.80	156.40	298.45	
243.60	182.20	133.60	274.93	
242.15	140.45	98.30	233.16	
238.85	117.70	80.85	219.37	
233.60	154.10	120.30	139.54	
222.15	140.25	108.1	247.33	
217.25	110.10	69.35	178.56	
200.80	112.-	79.70	247.30	

5273

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS OF THE BREAK-
MAKING FIRM "BUSSI, BILLOTTI & C" IN ASTI (N° 152)

1. The agreement, which is effective for the whole duration of the season 1945, concedes new hourly and piecework pay rates bringing the daily "take home packets" up to 406.20 lire for skilled workers ("bertolieri") and to 112. lire for female juveniles under 16 years of age.
2. The pay rates conceded by this agreement reach an unprecedented level of 40 lire per hour for the highest paid category.
3. The employers, ~~represented~~^{asked} by R.I.J.A.C. as to the reason for such high ~~pay~~ rates, have pointed out that the latter have been conceded in view of the seasonal nature of the work and in view of the particular hardship of the work conditions in the firm in question, as well as because of the scarce availability of skilled manpower, ~~and that however~~ this agreement will not be regarded as a precedent for future agreements.
4. R.I.J.A.C. recommends that :
 - a) the agreement be approved as an exceptional case in order to legalise a "de-facto" situation;
 - b) the contracting parties be informed that this exceptional approval shall not be regarded as a precedent for the stipulation of future agreements;
 - c) employers and employees be informed that any further agreement to be entered into for this sort of seasonal work shall be kept within the ceiling of the inter-regional agreement.

R. SC. CIUOVA, Major
Regional Labour Officer

16/12/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER

been conceded in view of the seasonal nature of the work and in view of the particular hardship of the work conditions in the firm in question, as well as because of the scarce availability of skilled manpower, ~~and that~~ this agreement will not be regarded as a precedent for future agreements.

527A

4. R.I.L.A.C. recommends that :

- a) the agreement be approved as an exceptional case in order to legalise a "de-facto" situation;
- b) the contracting parties be informed that this exceptional approval shall not be regarded as a precedent for the stipulation of future agreements;
- c) employers and employees be informed that any further agreement to be entered into for this sort of seasonal work shall be kept within the ceiling of the inter-regional agreement.

EB

IC/12/1945

L. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER

W.J.C.

Approved

W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

DATI E NOTE DESUMTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI
DELLA FOMACE "BUSSI, BELLOTTI E C." DI ASTI."

VALIDITA' : CAMPAGNA 1945

.....

Le peggiorate fissate nell'accordo in esame sono superiori
(circa 2.3 orarie) a quelle contemplate negli altri accordi
di Asti e Torino già approvati dall'A.S.C.: la paga massima,
quella per i focolanti, è di L. 20 orarie contro L.17 (e-
gli altri accordi.

Molto elevata invece risulta la paga per i bertol-
lieri che raggiunge L.40 orarie contro L.20 e L.26 degli
altri contratti.

L'aumento varia da un massimo del 298,45% ad un mini-
mo del 168% cioè che la paga massima esclusa quella di
L.406,20 per i bertollieri contro 102,50 senza contingenza
precedente) è di L. 254,35 per i fucchiisti e minima di
L.112 per donne inferiori ai 16 anni contro rispettivamen-
te e L. 94,90 e 32,30, escluse le contingenze, pagata
in precedenza.

Per il cottimo viene consentita una maggiorazio-
ne del 15%.

Risale invariato l'orario di lavoro precedente.

5273

(circa L. 3 orario) a quello contemplato in gli altri accordi di Asti e Torino già approvati dall'A.S.C.: la paga massima, quella per i fuochisti, è di L. 20 orario contro L. 17 degli altri accordi.

Molto elevata invece risulta la paga per i bertolieri che raggiunge L. 40 orario contro L. 28 e L. 26 degli altri contratti.

L'aumento varia da un massimo del 298,45% ad un minimo del 168% cioè che le pague massima escluse quella di L. 406,20 per i bertolieri contro 102,50 senza contingenza precedente) è di L. 254,35 per i fuochisti e minima di L. 112 per donne inferiori ai 16 anni contro rispettivamente L. 94,90 e 32,30, esclusa la contingenza, pagata in precedenza.

Per il cottimo viene consentita una miglioramento del 15%.

Rimane invariato l'orario di lavoro precedente.

L'accordo ha validità per la campagna 1965.

Alla fine della campagna gli operai risolvono il loro rapporto di lavoro.

5273

Cats
Brick-making
(thermal furn)

CI/md.-

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945, PER L'INDUSTRIA
LATERIZI E MATTONI DELLA DITTA CRECCHIA LUIGI

L'anno 1945, il giorno 27 Agosto, in Asti

t r a

La CAMERA DEL LAVORO, per la Commissione Interna della For-
nace "Creccia Luigi & Figli" di Castello di Annone

e

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, per il Datore di lavoro,

si è concluso il seguente accordo da valere per i
dipendenti della Fornace stessa:

UOMINI

Manovali oltre i 18 anni	paga oraria	L. 12.-
Manovali dai 16 ai 18 anni	" "	L. 9.-
Manovali inferiori ai 16 anni	" "	L. 7.-

DONNE

Manovali oltre i 18 anni	paga oraria	L. 8.50
Manovali dai 16 ai 18 anni	" "	L. 6.50

5272

Alle paghe di cui sopra si aggiungono l'indennità di con-
tingenza, lire 6.- di mensa e gli assegni familiari.

Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945.

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI

Camera del Lavoro
Creccia Luigi & Figli, Asti

nace "Cremonia Luigi & Figli" di Castello di Annone

e

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, per il Datore di lavoro,

si é concluso il seguente accordo da valere per i dipendenti della Fornace stessa:

UOMINI

Manovali oltre i 18 anni	paga oraria	L. 12.-
Manovali dai 16 ai 18 anni	" "	L. 9.-
Manovali inferiori ai 16 anni	" "	L. 7.-

DONNE

Manovali oltre i 18 anni	paga oraria	L. 8.50
Manovali dai 16 ai 18 anni	" "	L. 6.50

3272

Alle paghe di cui sopra si aggiungono l'indennità di con-tingenze, lire 8.- di mensa e gli assegni familiari.

Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945.

L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI

CONFERMAZIONE
CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE ASTI

Carlo Spicchi



0057

785021

5271

nd/

SPACCHIO RETRIBUZIONI GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale netto	R I T E N	
					Quotidiana	Penale	Totale Indenn.		R.W. 4.03%	Compil. 1.02%
<u>UOMINI</u>										
1	Manovali oltre i 18 anni	5.40	8	43.20	-	8.0	8.00	51.20	2.06	0.52
2	Manovali dai 16 ai 18 anni	4.55	8	36.40	-	8.0	8.00	44.40	1.81	0.45
3	Manovali infer. ai 16 anni	3.85	8	30.80	-	8.=	8.00	38.80	1.58	0.39
<u>DONNE</u>										
4	Manovali oltre i 18 anni	4.30	8	34.40	-	8.=	8.00	42.40	1.72	0.43
5	Manovali dai 16 ai 18 anni	3.85	8	26.00	-	8.=	8.00	34.00	1.38	0.34

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

0058

785021

5271

1°)

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Salario giornaliero	INDEBITTA' 1°)			Totale netto	R I T E N U T E			Totale netto	L. 65.
	Quarta	Quinta	Totale Indenn.		R. S. 4,00%	Doupl. 1,00%	Totale Riten.		
43.20	-	8.0	8.00	51.20	2.05	0.52	2.57	48.63	
36.40	-	8.0	8.00	44.40	1.81	0.45	2.26	42.14	
30.80	-	8.0	8.00	38.80	1.58	0.39	1.97	36.83	
34.40	-	8.0	8.00	42.40	1.72	0.43	2.15	40.25	
26.80	-	8.0	8.00	34.80	1.38	0.34	1.72	33.08	

ari verranno conteggiati a parte.-

ed/

SPECIO REPRINUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO S

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I P E N		
					Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Comp.L. 1,02%	Ca Ri
	<u>UOMINI</u>										
1	Manovali ol- tre i 18 an.	12.=	8	96.=	64.=	8.=	72.=	168.=	6,85	1,71	
2	Manovali dai 16 ai 18 an.	9.=	8	72.=	44.=	8.=	52.=	124.=	5,25	1,26	
3	Manovali in- feriori ai 16 anni	7.=	8.	56.=	44.=	8.=	52.=	108.=	4,40	1,10	
	<u>DOSSIERI</u>										
4	Manovali ol- tre i 18 an.	8.50	8	68.=	54.=	8.=	72.=	140.=	5,71	1,42	
5	Manovali dai 16 ai 18 an.	6.50	8	52.=	44.=	8.=	52.=	104.=	4,24	1,06	

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

270

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

2°)

Mese	INDEMNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSS.
	Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
16.	64.	8.	72.	168.	6.85	1.71	8.56	159.45	
12.	41.	8.	52.	134.	5.05	1.26	6.31	117.70	
6.	41.	8.	52.	138.	4.40	1.10	5.50	102.50	
8.	64.	8.	72.	140.	5.71	1.42	7.13	132.85	
2.	41.	8.	52.	104.	4.24	1.06	5.30	98.70	

liari verranno conteggiati a parte.-

5269

md/

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILI

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent
	<u>UOMINI</u>				
1	Manovali oltre i 18 anni	48.60	159.45	110.85	228.
2	Manovali dai 16 ai 18 anni	42.15	117.70	75.55	179.
3	Manovali inferiori ai 16 anni	36.85	102.50	65.65	178.
	<u>DONNE</u>				
4	Manovali oltre i 18 anni	40.25	132.85	92.60	230.
5	Manovali dai 16 ai 18 anni	32.30	98.70	66.40	205.

5269

3°)

PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto attuale (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo con- tratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
13.60	159.45	110.85	228.08	
2.15	117.70	75.55	179.24	
6.85	102.50	65.65	178.15	
1.25	132.85	92.60	230.08	
1.30	98.70	66.40	205.57	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF COMMON LABORERS ENGAGED BY THE BREAK-
M KING FIRM "GRECCHIA LUIGI" CASTELLO D'ANNONE (ASTI PROVINCE)
N° 155

1. This agreement concerns common laborers only, no other categories having been engaged by this firm for the season 1945.
2. The new hourly pay rates vary according to the sex and according to the age of the workers, bringing the daily "take home packets" up to 159.45 lire for males over 18 years of age and to 98.70 lire for females between 16 and 18 years of age.
3. R.I.J.A.C. is in favour of approval of the agreement.

18/12/45

E. Scicluna
 E. SCICLUNA, Major
 Regional Labour Officer

5268

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PILLONTE

Approved

WJ.C

W. Turner Coles
 Lt. Col.
 Acting Regional Commissioner

DATI E NOTE DESUMTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER
LE FABBRICHE DELLA FORNACE "ORECCHIA LUIGI E FIGLIO" DI
CASTELLO D'ANNOHE DI ASTI. =

VALIDITA' : CAMPAGNA 1945

Le paghe fissate nell'accordo in esame sono u-
guali a quelle degli accordi stipulati per altre forna-
ci di Asti e dall'accordo salariale per i laterizi del-
la provincia di Torino, già approvati dall'A.M.G.

5267

L'accordo in esame però riguarda solo i manova-
li e non prevede condizioni particolari essendo quanto
mai succinto.

L'aumento varia da un minimo del 178,15% ad un
massimo del 230,06% cosicchè la paga massima è di £.159,45
giornaliera compresa l'indennità di contingenza per i ma-
novali oltre i 18 anni contro £. 48,60 precedenti esclu-
sa la contingenza.

L'accordo ha validità per tutta la campagna 1945.

CI/md.-

Copia.-

Asti
Brick-making
(special firm)

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945, PER L'INDUSTRIA
LATERIZI E MATTONI DELLA DITTA "CELLINO GUGLIELMO"

=====

L'anno 1945, il giorno 4 Settembre, in Asti

t r a

LA CAMERA DEL LAVORO, per la Commissione Interna della
Porosce "Cellino Guglielmo", di Chiasso

e

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, per il datore di lavoro
si é concluso il seguente accordo da valere
per i dipendenti della Porosce stessa:

Uomini:

Manovali oltre i 18 anni	para oraria L.	14.==
Manovali dai 16 ai 18 anni	"	" 12.==
Manovali inferiori ai 16 anni.	"	" 10.==
Scalari	"	" 17.==
Vertiglieri e impignatori.	"	" 20.==

- 1°) - Per i materiali "piovuti e scattati" sull'ala, il 50% é a carico della ditta.
- 2°) - Nelle pacche e nei cottini non sono comprese:
- gratifica natalizia, ferie, festività retribuite
come da contratto. 5266
- 3°) - Alle paghe di cui sopra si aggiungono l'indennità di contingenza, lire 3.== di mensa e gli oneri familiari.
- 4°) - L'orario di lavoro resta fissato in ore 9 giornaliere.
- 5°) - Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945. Viene quindi inteso che gli operai, previo regolare preavviso, risolveranno il rapporto di lavoro.

LA COMMISSIONE DEL LAVORO, per la Commissione Interna della
Fornace "Gellino Guglielmo", di Cairano

e

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI, per il datore di lavoro
si è concluso il seguente accordo da valere
per i dipendenti della Fornace stessa:

UOMINI:

Manovali oltre i 18 anni . . .	paga oraria L.	14.==
Manovali dai 16 ai 18 anni . . .	"	12.==
Manovali inferiori ai 16 anni.	"	10.==
Focolanti	"	17.==
Bertolieri e impiombatori . . .	"	20.==

- 1°) - Per i materiali "piovuti e gustati" sull'ala, il
50% è a carico della Ditta.
- 2°) - Nelle paghe e nei cottimi non sono compresi:
- Gratifica natalizia, ferie, festività retribuite
come da contratto. **5266**
- 3°) - Alle paghe di cui sopra si aggiungono l'indennità
di contingenza, lire 3.== di mensa e gli assegni
familiari.
- 4°) - L'orario di lavoro resta fissato in ore e giornaliere.
- 5°) - Il presente accordo ha validità per tutta la campagna
1945. Rimane quindi inteso che gli operai, previo re-
golare preavviso, risolveranno il rapporto di lavoro.

C. FEDERAZIONE GENERALI
ITALIANA DEL LAVORO

CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE
A S T I

È/to: Carlo Saggiatti

L'UNIONE PROVINCIALE INDUSTRIALI
È/co: Dr. Mesango

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I
IL DIRETTORE

(C. Masio)



nd/

5265

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIA

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE		
					Cont.	Mense	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.
1	Manovali ol tre 18 an.	14,00	9	126,00	64,-	8,-	72,00	198,00	8,07	2,01	10,08
2	Manovali dal 16 ai 18 anni	12,00	9	108,00	44,-	8,-	52,00	160,00	6,52	1,63	8,15
3	Manovali in feriori ai 16 anni	10,00	9	90,00	44,-	8,-	52,00	142,00	5,79	1,44	7,23
4	Faccolanti capo famig. con 1 pers. a carico	17,00	9	153,00	100,-	8,-	108,00	261,00	10,54	2,66	13,30
5	Bertolieri ed impigna- tori capo famiglia e pers. caric	20,00	9	180,00	100,-	8,-	108,00	288,00	11,75	2,93	14,68

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

09231

795021

5265

2°)

LIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSSER.
Cont.	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
64,-	8,-	72,00	198,00	8,07	2,01	10,08	187,90	
44,-	8,-	52,00	160,00	6,52	1,63	8,15	151,85	
44,-	8,-	52,00	142,00	5,79	1,44	7,23	134,75	
100,-	8,-	108,00	261,00	10,64	2,66	13,30	247,70	
100,-	8,-	108,00	288,00	11,75	2,93	14,68	273,30	

arranno conteggiati a parte.-

md/

26A

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga oraria	Ore di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E N U	
					Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 1,08%	Compl. 1,02%
1	Manovali oltre i 18 anni	5,40	9	48,60	-	8	8,00	56,60	2,30	0,57
2	Manovali dai 16 ai 18 anni	4,55	9	40,95	-	8	8,00	48,95	1,99	0,49
3	Manovali inferiori ai 16 anni	3,85	9	34,65	-	8	8,00	42,65	1,74	0,43
4	Focolanti capo famiglia con 1 persona a carico	9,--	9	81,00	20,00	8	28,00	109,00	4,44	1,11
5	Bertolieri ed impigninatori capo famiglia 1 pers. a carico	10,00	9	90,00	20,00	8	28,00	118,00	4,81	1,20

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

264

GORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

1°)

Mese	INDENNITA' 1°)			Totale Lardo	R I T E N U T E			Totale netto	OSS.
	Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
60	-	8	8,00	56,50	2,30	0,57	2,87	53,75	
95	-	8	8,00	48,95	1,99	0,49	2,48	45,45	
65	-	8	8,00	42,65	1,74	0,43	2,17	40,50	
0	20,00	8	28,00	109,00	4,44	1,11	5,55	103,45	
0	20,00	8	28,00	118,00	4,81	1,20	6,01	112,00	

verranno conteggiati a parte.-

263

CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SE

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale
1	Manovali oltre i 18 anni	53,75	187,90	134,15	249,58
2	Manovali dai 16 ai 18 anni	45,45	151,85	106,40	234,15
3	Manovali inferiori ai 16 anni	40,50	134,75	94,25	232,71
4	Focolanti capo famiglia con una persona a carico	103,45	247,70	144,25	139,43
	Bertolieri ed impi- gnatori con una per- sona a carico	112,00	273,30	161,30	144,01

632
263

3°

CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
13,75	187,90	134,15	249,58	
13,45	151,85	106,40	234,15	
10,50	134,75	94,25	232,71	
13,45	247,70	144,25	139,43	
12,00	273,30	161,30	144,01	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS OF THE BREAD-MAKING FIRM
"CELLINO GUGLIELMO" IN CHIUSANO (ASTI PROVINCE). (No. 152).-

1. This agreement, which is effective for the whole duration of the season 1945, concedes new hourly pay rates bringing the daily "take home packets" up to 273,30 lire for skilled workers and to 134,75 lire for common laborers under 16 years of age.-
2. The pay rates conceded by this agreement are in line with agreements approved by A.M.G. for similar trades in Asti and Torino Provinces, with exception of those fixed for common laborers, which are somewhat higher.-
3. R.L.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.-

E. Scicluna

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

18.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

Approved.

W.T.C.
5262
W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

DETI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER I
LAVORATORI DELLA FORNACE "CELLINO GUGLIELMO" DI CHIUSANO IN
PROVINCIA DI ASTI. =

VALIDITA' : CAMPAGNA 1945

Le paghe fissate nell'accordo in esame sono legger-
mente superiori (circa L.2 orarie) a quelle contemplati in
altri accordi del genere per la provincia di Asti e di To-
rino, già approvati dall'I.N.L.G., per i manovali, mentre so-
no uguali per i fucchiisti e bertolieri.

L'aumento, compresa la contingenza, varia da un mi-
nimo del 144 ad un massimo del 249,58, cosicchè la paga
massima è di L. 273,30 giornaliero per i bertolieri e mini-
ma di L. 134,75 per i manovali inferiori ai 16 anni contro
rispettivamente a L. 112 e L. 40,50, esclusa la contingenza
pagata in precedenza.

L'orario di lavoro è di 9 ore giornaliero.

L'accordo ha validità per la campagna stagionale 1945:
alle fine della campagna gli operai risolvono il loro rap-
porto di lavoro.

5261

Abel
Brick-making (special)
Asti, 27 agosto 1945 (firm)

CONTRATTO SALARIALE 1945 per INDUSTRIA LAFERRIZI

Tra la Ditta sottoscritta e la Commissione interna della Ditta stessa, si sono convenuti i sottonotati salari a far tempo del 27 agosto 1945.

UCCHINI

Operai qualificati (Maschisti)	...	paga oraria	L. 14.=
Manovali comuni	...	"	" 13.=
di 2 ^a categoria	...	"	" 12.=
dal 16 ai 18 anni compiuti	...	"	" 9.=
sino ai 16 anni	...	"	" 7.=

ZONNE

Operai addette al e macchine (infiores trici)	...	"	" 13.=
donne manovali oltre i 16 anni compiuti	...	"	" 10.70
" dal 16 ai 18 anni compiuti	...	"	" 8.=
" inferiori ai 16 anni	...	"	" 7.=

BERTOLIERI

sempre quando la squadra bertoliereri mantenga un ritmo continuativo di almeno 10 forni sot- tirabili vuoti e riempiti

52600

IMPIGNONATORI

od altri lavori a cottimo (escluso i bertoliereri) maggioranza del 15% sulla paga oraria manovali comuni.

MATECONI

per confezione a mano su sia mattoni comuni. . . 41 mille " 450.=
coppi, pavonari battuti, quadri battuti . . . " " 900.=
per i materiali piovuti o questati sull'ala il 50% è a carico della

di 2 ^a categoria	"	"	"	13.=-
dal 15 al 16 anni compiuti	"	"	"	12.=-
dal 14 al 15 anni compiuti	"	"	"	9.=-
dal 13 al 14 anni compiuti	"	"	"	7.=-

Spese addette al e macchine (infare triot)	"	"	"	13.=-
oggetti personali oltre i 16 anni compiuti	"	"	"	10.70
" " dai 16 al 18 anni compiuti	"	"	"	8.=-
" " inferiori ai 16 anni	"	"	"	7.=-

BRANGLIERI

sempre quando lo squadra bertolletti maneggia
 un ritmo continuativo di almeno 10 forni set-
 timanali vuotati e riempiti

5.260

IMPIONATORI

ed altri lavori a cottimo (escluso i bertolletti)
 maggiorazione del 15% sulla paga oraria monopoli
 comuni.

MATTONI

per confezione a mano su via mattoni comuni. 41 mille " 450.=-
 coppi, paramani buttuti, quadri battuti " " 500.=-
 per i materiali pionati o guastati sull'ata il 50% è a carico della
 ditta.

OPARIO

secondo le norme consuetudinarie della ditta e stagione.

CONTRIBUZIONI

Nella paga e nei cottimi non sono comprese; la gratifica natal-
 zia, la ferie, le festività attribuite, gli assegni familiari e la
 indennità di contingenza come dalla seguente tabella:

./.

- 2 -

uomini capi famiglia con una persona a carico	L.	VIII. =
donne	"	92. =
uomini non capi famiglia di età superiore agli 14 anni 21 comp.	"	92. =
uomini " " di età compresa fra i 18 e 21 anni "	"	72. =
donne " " " superiore ai 27 anni compiuti.	"	64. =
donne " " " compresa fra i 18 e 21 anni "	"	56. =
uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni	"	50. =

I dipendenti uomini e donne (trattandosi di industria e carattere stagionale) non sono ammessi al trattamento di integrazione salariale.

È abolita l'indennità di guerra.

Resta inteso che per i mattonai la fine compagna lavorativa è stabilita per l'8 settembre 1945, per i manovali uomini e donne per il 29 settembre 1945, per i fuochisti e bertolieri (competibilmente alla possibilità di appronzionamento di combustibile) fino al 20 ottobre 1945; perciò le parti firmatarie del presente contratto, previa regolare previsione, riscuotono il loro rapporto di lavoro.

Il presente contratto od accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.N.C. regionale.

Asti, il 27 agosto 1945

P. IL DATORE DI LAVORO
 DITTA ORLORA E IGARDI
 Succ. Carlo Vottini & C.
 f.to Beloria
 D. Icardi

P. LA COMMISSIONE
 f.to Mario Buraini
 Giuseppina Galli
 Emilio Gentile

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P. C. C.

(O. P. C. C.)
O. P. C. C.

donne " " " " " "	superiore ai 21 anni compiuti.	72. =
donne " " " " " "	compresa fra i 18 e 21 anni "	64. =
uomini e donne non capi famiglia di età inferiore ai 18 anni		56. =
		50. =

I dipendenti uomini e donne (trattandosi di industria a carattere stagionale) non sono ammessi al trattamento di integrazione salariale.

È abolita l'indennità di guerra.

Resta inteso che per i mattonai la fine campagna lavorativa è stabilita per l'8 settembre 1945, per i manovali uomini e donne per il 29 settembre 1945, per i fuochisti e bertolieri (compattamente alla possibilità di approntamento di combustibile) fino al 20 ottobre 1945; perciò le parti firmatarie del presente contratto, previa regolare prescrizione, risolvono il loro rapporto di lavoro.

Il presente contratto od accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale.

Asti, il 27 agosto 1945

P. IL DATORE DI LAVORO

DITTA CIGLOR A B ICARDI

Succ. Carlo Votini & C.

f. to Geloria

D. Icardi

P. LA COMMISSIONE SINDACALE

f. to Mario Durini

Giuseppina Galli

Millo Gentile

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

p. c. c.

(G. Gastig) *G. Gastig*

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

858

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Cre di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E	
					Guerra	Recesso	Totale Indenn.		R.M. 4,08	Comp 1,02
UCMINI										
1	Bertolieri capo famig. 1 pers. na a carico	10.==	8	80.==	20.==	8.==	28.==	108.==	4.40	1.10
2	Impigionatori capo famiglia 1 pers. carico	8.50	8	68.==	20.==	8.==	28.==	96.==	3.91	0.90
3	Operai qualificati (Fuochisti) capo famigl. 1 p. carico	9.==	8	72.==	20.==	8.==	28.==	100.==	4.06	1.00
4	Manovali comuni	5.90	8	47.20	-	8.==	8.==	55.20	2.25	0.50
5	Manovali di 2° cat.	5.40	8	43.20	-	8.==	8.==	51.20	2.06	0.50
6	Manovali dai 16 ai 18 an. compresi	4.55	8	36.40	-	8.==	8.==	44.40	1.81	0.45
7	Manovali inferiori ai 16 anni	3.85	8	30.80	-	8.==	8.==	38.80	1.58	0.38
DONNE										
8	Operai addette alle macchine (inforeatrici) c.f. 1 pers. car.	4.90	8	39.20	20.==	8.==	28.==	67.20	2.74	0.68
9	Donne manovali oltre i 18 anni	4.55	8	36.40	-	8.==	8.==	44.40	1.81	0.45
10	Donne manovali dai 16-18 anni	4.30	8	34.40	-	8.==	8.==	42.40	1.72	0.43
	Donne manovali inferiori ai	3.25	8	26.==	-	8.==	8.==	34.==	1.38	0.34

82

1°)

INDENNITÀ CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Mese	INDENNITÀ 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	Oss.
	Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.A. 4,08	Compl. 1,02	Totale Riten.		
...	20,00	8,00	28,00	108,00	4,40	1,10	5,50	102,50	
...	20,00	8,00	28,00	96,00	3,91	0,97	4,88	91,12	
...	20,00	8,00	28,00	100,00	4,08	1,02	5,10	94,90	
20	-	8,00	8,00	55,20	2,25	0,56	2,81	52,40	
20	-	8,00	8,00	51,20	2,08	0,52	2,60	48,60	
40	-	8,00	8,00	44,40	1,81	0,45	2,26	42,15	
80	-	8,00	8,00	38,80	1,58	0,39	1,97	36,85	
...	20,00	8,00	28,00	67,90	2,74	0,68	3,42	64,48	
40	-	8,00	8,00	44,40	1,81	0,45	2,26	42,15	
40	-	8,00	8,00	42,40	1,72	0,43	2,15	40,25	
...	-	8,00	8,00	34,00	1,38	0,34	1,72	32,30	

CI/ad.-

SPECCHIO RETRIBUZIONI GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liere	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I S E R V E	
					Cont.	Alloggio	Totale Indenn.		R.M.	Templ.
	<u>UOMINI</u>								4,086	1,026
1	Bertolieri capo fam. 1 pers. car.	26.60	8	212.80	110.00	8.00	118.00	330.80	13.49	3.37
2	Impugnatori capo famiglia 1 pers. carico	14.95	8	119.60	110.00	8.00	118.00	237.60	9.69	2.42
3	Operai qualific. (Fucchiisti) capo fam. 1 pers. car.	14.00	8	112.00	110.00	8.00	118.00	230.00	9.38	2.34
4	Manovali comuni	13.00	8	104.00	92.00	8.00	100.00	204.00	8.32	2.08
5	Manovali di 2° cat.	12.00	8	96.00	72.00	8.00	80.00	176.00	7.18	1.79
6	Manov. 16-18 an.	9.00	8	72.00	50.00	8.00	58.00	130.00	5.30	1.32
7	Manov. sino 16 a.	7.00	8	56.00	50.00	8.00	58.00	114.00	4.65	1.16
	<u>DONNE</u>									
8	Operai addette alle macchine (inferatrici) c.f. 1 pers. car.	13.00	8	104.00	92.00	8.00	100.00	204.00	8.32	2.08
9	Donne manovali oltre 18 anni	10.70	8	85.60	58.00	8.00	66.00	149.60	6.10	1.52
10	Donne manovali 16-18 anni	8.00	8	64.00	50.00	8.00	58.00	122.00	4.97	1.24
11	Donne manovali inferiori ai 16 anni	7.00	8	56.00	50.00	8.00	58.00	114.00	4.65	1.16

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

257

2*)

ONDE GICRVALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario giorna- liero	INDEMNITA' 1°)			Totale lordo	R I P E S U T T E			Totale netto	OBS.
	Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
212.80	110.00	8.00	118.00	330.80	13.49	3.37	16.86	313.94	
119.60	110.00	8.00	118.00	237.60	9.69	2.42	12.11	225.49	
112.00	110.00	8.00	118.00	230.00	9.38	2.34	11.72	218.28	
104.00	92.00	8.00	100.00	204.00	8.32	2.08	10.40	193.60	
96.00	72.00	8.00	80.00	176.00	7.18	1.79	8.97	167.03	
72.00	50.00	8.00	58.00	130.00	5.30	1.32	6.62	123.38	
56.00	50.00	8.00	58.00	114.00	4.65	1.16	5.81	108.19	
104.00	92.00	8.00	100.00	204.00	8.32	2.08	10.40	193.60	
85.60	56.00	8.00	64.00	149.60	6.10	1.52	7.62	141.98	
64.00	50.00	8.00	58.00	122.00	4.97	1.24	6.21	115.79	
56.00	50.00	8.00	58.00	114.00	4.65	1.16	5.81	108.19	

familiari verranno conteggiati a parte.-

CI/md.-

2236

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILI

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percento
<u>UOMINI</u>					
1	Bertolieri capo famigl. con una pers. carico	102.50	313.94	211.44	206.3
2	Impignonateri capo fam. 1 persona a carico	91.12	225.49	134.37	147.4
3	Operai qualificati (fuc-chisti) 1 pers. carico	94.90	218.28	123.38	130.0
4	Manovali comuni	52.40	193.60	141.20	269.4
5	Manovali di 2ª Categoria	48.60	157.03	108.43	248.2
6	Manovali dai 16-18 anni compresi	42.15	123.38	81.23	192.7
7	Manovali fino 16 anni compresi	36.85	108.19	71.34	193.5
<u>DONNE</u>					
8	Operai addette alle macchine (inforatrici) capo fam. 1 pers. carico	63.80	193.60	129.80	200.3
9	Donne manovali oltre 18 an.	42.15	141.98	99.83	234.4
10	Donne manovali dai 16 ai 18 anni	40.25	115.79	75.50	187.3
11	Donne manovali inferiori ai 16 anni	32.30	108.19	75.89	234.9

5236

3°)

LIGNE INDUSTRIE METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI


Salario netto n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
	313.94	211.44	206.28	
	225.49	134.37	147.46	
	218.28	123.38	130.01	
	193.60	141.20	269.46	
	167.03	118.43	248.21	
	123.38	81.23	192.71	
	108.19	71.34	193.59	
	193.60	129.80	200.34	
	141.98	99.83	234.47	
	115.79	75.50	187.57	
	108.19	75.89	234.95	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND WORKERS OF THE BREAK-
MAKING FIRM "CELOHIA & ICARDI" IN ASTI (No 168)

1. The agreement, which is effective for the whole duration of the season 1945; concedes new hourly and piecework pay rates bringing the daily "take home packets" up to 313.94 lire for skilled workers and to 108.19 lire for common laborers under 16 years of age.
2. The new pay rates for the highest paid category exceed the pay rates prevailing in all other industries, but have been conceded in view of the seasonal nature and of the particular hardship of the work. Generally they are in line with those approved by IAG for similar trades in Torino Province.
3. R.I.J.A.C. is in favour of approval of the agreement.

16/12/45


S. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER

Approved.



W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

ceded in view of the seasonal nature and of the particular hard-
ship of the work. Generally they are in line with those approved
by AMG for similar trades in Torino Province.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval of the agreement.

18/12/45


E. SC. CLUNA, Major
Regional Labour Officer

5253

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER

Approved.



W. Turner Coles
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner

DATI E NOTE SEGUITE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI
DELLA DITTA LATERIA "ORICIA & IGARDI" DI ASTI.

DECISIONE : GARIBOLDI 1947.

Le paghe fissate nell'accordo in esame sono uguali
in generale e quelle di altri accordi di fornaci di Asti
e del contratto salariale per i laterizi di Torino, già
approvato dall'A.M.G.

La percentuale d'aumento varia con la contingenza, ²³⁴
da un minimo del 110% ad un massimo del 209,46% cioè che
la paga massima per i bertolieri con la contingenza è di
L. 313,94 e minima di L. 100,19 per i manovali fino a 16
anni contro rispettivamente a L. 100,50 e a L. 36,85 pre-
cedenti.

Nell'accordo poi viene anche fissata la indenni-
tà di contingenza che è in pratica quella per i lavora-
tori dell'industria di Asti, esclusa la maggioranza
per i famigliari a carico.

I dipendenti, dato il carattere stagionale dell'
industria non vengono ammessi al trattamento di inte-
grazione salariale.

CI/md.-

Copia.-

Castell'Alfero 16.8.1945

CONTRATTO LATERIZI ANNO 1945 PER QUESTO STABILIMENTO
TABELLA PAGA ORARIA (Oltre l'indennità di contingenza)

1°) - U O M I N I:

a) - Operai 1 ^a categoria	paga oraria lire	14.==
" 2 ^a	"	13.==
" 3 ^a	"	12.==
Manovali dai 16 ai 18 anni	"	9.==
" sotto i 16 anni	"	7.==

D O M M E:

b) - Operai addette alle macchine	"	10.20
Donne manovali oltre i 16 anni	"	9.50
" " sotto i 16 anni	"	8.==

Alle donne che eseguiscano lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con riduzione del 20%.

FUCCHISTI:

c) -	paga oraria lire	17.== 5253
----------------	------------------	------------

2°) - LAVORI A COTTIMO.-

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite delle Commissioni interne in accordo con la Direzione della Ditta, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione del 15%.

a) - Operai 1 ^a categoria	paga oraria lire	14.==
" 2 ^a	"	13.==
" 3 ^a	"	12.==
Manovali dai 16 ai 18 anni	"	9.==
" sotto i 16 anni	"	7.==

DOMINE:

b) - Operai addette alle macchine	"	10.20
Donne manovali oltre i 16 anni	"	9.50
" " sotto i 16 anni	"	8.==

Alle donne che eseguono lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con riduzione del 20%.

FUCCHISTI:

c) -	paga oraria lire	17.== 5253
----------------	------------------	------------

2°) - LAVORI A COTTIMO.-

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazioni a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni interne in accordo con la Direzione della Ditta, tariffe di cottimo che dovranno consentire una miglioramento del 15%.

3°) - Nelle paghe orarie e nei cottimi non sono comprese:
- la gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, gli assegni familiari e la indennità di contingenza, come da contratto.

4°) - Restano invariate le attuali disposizioni riguardanti l'orario di lavoro.

./.

- 2 -

- 5°) - Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945.
Rimane quindi inteso che alla fine della campagna stessa gli operai e la Ditta, previo regolare preavviso, risolvono il rapporto di lavoro.
- 6°) - Il presente accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale.

P. IL DATORE DI LAVORO
FORNACE LATERILI DI CASTELL'ALFERO
SOCIETA' PER AZIONI
IL PRESIDENTE
f/col Itale Botto

P. LA COMMISSIONE INTERNA

f/col: AMERIO ALESSANDRE
f/col: PEFFORE L.
f/col: DEGRANDI G.

5252

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

P. C. O.

IL DIRETTORE
(G. Masio)

Guaraldi

U.M.D.-

SPECCHIO RIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I P E N U T I	
					Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%
<u>UOMINI</u>										
1	Fuochisti capo famiglia 1 pers. a carico	9.==	8	72.==	20.==	8.==	28.==	100.==	4.08	1.02
2	Operai 1° categ. capo faag. 1 pers. a carico	6.30	8	50.40	20.==	8.==	28.==	78.40	3.19	0.79
3	Operai 2° categ.	5.90	8	47.20	-	8.==	8.==	55.20	2.25	0.56
4	Operai 3° categ.	5.40	8	43.20	-	8.==	8.==	51.20	2.08	0.52
5	Manovali dai 16 ai 18 anni	4.55	8	36.40	-	8.==	8.==	44.40	1.81	0.45
6	Manovali sotto i 16 anni	3.85	8	30.80	-	8.==	8.==	38.80	1.58	0.39
<u>DONNE</u>										
7	Operai addette alle macchine capo famiglia 1 pers. carico	4.90	8	39.20	20.==	8.==	28.==	67.20	2.74	0.68
8	Donne manovali oltre 16 anni	4.30	8	34.40	-	8.==	8.==	42.40	1.72	0.43
9	Donne manovali sotto 16 anni	3.25	8	26.==	-	8.==	8.==	34.==	1.38	0.34

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1
12
13

1°)

RE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Mese	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E N U T E			Totale netto	C.S.S.
	Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale riten.		
...	20.00	8.00	28.00	100.00	4.08	1.02	5.10	94.90	
...	20.00	8.00	28.00	78.40	3.19	0.79	3.98	74.40	
...	-	8.00	8.00	55.20	2.25	0.56	2.81	52.40	
...	-	8.00	8.00	51.20	2.08	0.52	2.60	48.60	
...	-	8.00	8.00	44.40	1.81	0.45	2.26	42.15	
...	-	8.00	8.00	38.80	1.58	0.39	1.97	36.85	
...	20.00	8.00	28.00	67.20	2.74	0.68	3.42	63.80	
...	-	8.00	8.00	42.40	1.72	0.43	2.15	40.25	
...	-	8.00	8.00	34.00	1.38	0.34	1.72	32.30	

...liari verranno conteggiati a parte.-

5250

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALA

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- re	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)		Totale Lordo	R I T R A S S U M			
					Cont.	senza Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 2,02%	Totale Rit.	
<u>UOMINI</u>											
1	Pucchiisti capo famiglia 1 pers. carico	17.00	8	136.00	00.00	8.00	108.00	244.00	8.95	2.48	11.43
2	Operai 1° cat. capo famiglia 1 pers. carico	14.00	8	112.00	00.00	8.00	108.00	220.00	8.97	2.24	11.21
3	Operai 2° cat.	13.00	8	104.00	34.00	8.00	92.00	196.00	7.99	1.59	9.58
4	Operai 3° cat.	12.00	8	96.00	64.00	8.00	72.00	168.00	6.85	1.71	8.56
5	Manovali dai 16 ai 18 anni	9.00	8	72.00	44.00	8.00	52.00	124.00	5.05	1.26	6.31
6	Manovali sotto i 16 anni	7.00	8	56.00	44.00	8.00	52.00	104.00	4.40	1.10	5.50
<u>DONNE</u>											
7	Operai addette alle macchine capo famiglia 1 pers. carico	10.20	8	81.60	00.00	8.00	108.00	189.60	7.73	1.93	9.66
8	Donne manovali oltre 16 anni	8.50	8	76.00	64.00	8.00	72.00	148.00	6.03	1.50	7.53
9	Donne manovali sotto 16 anni	8.00	8	64.00	44.00	8.00	52.00	116.00	4.73	1.18	5.91

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

5250

2°)

INDICAZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Re di a- co- o	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)		Totale lordo	E I T E N U T E			Totale netto	O.S.
		Cont.	senza Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 2,02%	Totale Riten.		
	135.==	80.==	8.==	108.==	244.==	9.95	2.48	12.43	231.55
	112.==	80.==	8.==	108.==	220.==	8.97	2.24	11.21	208.80
	104.==	64.==	8.==	92.==	196.==	7.99	1.99	9.98	186.00
	96?==	64.==	8.==	72.==	168.==	6.85	1.71	8.56	159.45
	72.==	44.==	8.==	52.==	124.==	5.05	1.26	6.31	117.70
	56.==	44.==	8.==	52.==	108.==	4.40	1.10	5.50	102.50
	81.50	60.==	8.==	108.==	189.50	7.73	1.93	9.66	179.95
	76.00	64.==	8.==	72.==	148.==	6.03	1.50	7.53	140.45
	64.==	44.==	8.==	52.==	116.==	4.73	1.18	5.91	110.10

familiari verranno conteggiati a parte.-

CI/md.-

5249

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent
	<u>UOMINI</u>				
1	Fucchiati capo famg. 1 pers. a carico	94.90	231.55	136.65	143.
2	Operai 1° cat. capo famigli. 1 pers. car.	74.40	208.80	134.40	180.
3	Operai 2° categoria	52.40	186.00	133.60	212.
4	Operai 3° categoria	48.60	159.45	110.85	228.
5	Manovali dai 16 ai 18 anni	42.15	117.70	75.55	179.
6	Manovali sotto i 16 anni	36.85	102.50	65.65	178.
	<u>DONNE</u>				
7	Operai addette alle macchine capo famig. 1 persona a carico	63.80	179.95	116.15	186.
8	Donne manovali oltre i 16 anni	40.25	140.45	100.20	251.
9	Donne manovali sotto i 16 anni	32.30	110.10	77.80	240.

5219

3°)

VO COM PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto attuale (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
90	231.35	136.65	143.99	
40	208.80	134.40	180.64	
40	186.00	111.60	212.97	
60	159.45	110.85	228.08	
15	117.70	75.55	179.24	
85	102.50	65.65	178.15	
80	179.95	115.15	185.22	
25	140.45	100.20	251.04	
30	110.10	77.80	240.08	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BREAK-MAKING FIRMS " FORNACE
LATERIZI DI CASTELL' ALFERO" IN ASTI. (No. 154).-

1. This agreement, which is effective for the whole duration of the season 1945, concedes new pay rates equal to those of the agreement approved by A.M.G. for similar trades in Torino Province.-
2. The new daily "take home packets" vary from a maximum of 231,55 lire for the highest paid category to a minimum of 102,50 lire for common laborers under 16 years of age.-
3. R.I.J.A.C. recommends approval.-

E. Scicluna

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

18.12.45

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5248

Approved.

~~W.T.C.~~ W.T.C.

W. Turner Colas
Lt. Col.
Acting Regional Commissioner.

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER I LAVORATORI DELLA "FORNACE LATERIZI DI CASTELL'ALFERO" IN PROVINCIA DI ASTI. =

VALIDITA' : CAMPAGNA 1945

Le paghe fissate nell'accordo in esame sono uguali a quelle degli accordi delle "Fornace MACHONI RONDONI e CASTONI" e "Fornace BARBERIS di Asti" e dall'accordo salariale per i laterizi della provincia di Torino approvati già dall'A.M.G.

L'aumento varia da un minimo del 65,65% ad un massimo del 136,65% cioè la paga massima è di L. 231,55 per fuochisti minimo di L. 102,50 per manovali sotto i 16 anni compresa indennità di contingenza contro rispettivamente L. 94,90 e L. 36,85 precedente.

Per il cottimo viene consentita una maggiorazione 5217
ne del 15% /

L'accordo ha validità per la campagna stagionale 1945: alla fine della campagna gli operai risolvono il loro rapporto di lavoro.

Le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro rimangono invariate in base al vecchio contratto collettivo di lavoro.

Don DA
all industries
(office employees)

Copia.-

PEREQUAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PER
GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DELLA
PROVINCIA DI ASTI

=====

Addì diciannove del mese di Ottobre 1945 in
Asti, presso la Sede dell'Unione degli Industriali del-
la Provincia di Asti,

t r a

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Asti rap-
presentata dal Sig. MAIHA Modesto, Presidente, dal Sig.
CENDICIA Francesco, v. Presidente, assistiti dall'Avv.
Aldo MUCCIA, Direttore dell'Unione stessa,

e

la CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti, rappre-
senta dal Sigg.: SAGLIETTI Carlo, CRESTANI Guido e Se-
condo SARACCO, Segretari della Camera stessa, assisti-
ti dai Sigg. STHBIMINGER, POLLI, CASSIOLI, rappresen-
tanti della Commissione Impiegati,

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni de-
gli impiegati delle varie categorie di industria con
quelle degli operai secondo i recenti accordi perequa-
tivi per i medesimi concordati;

si è convenuto di fissare la seguente tabella dei mi-
nimi di stipendio:

1 ^a categoria	L. 6.500.== mensile
2 ^a categoria:	
- uomini sopra 21 anni.	" 5.300.==
- donne sopra 21 anni .	" 4.300.==
- uomini sotto 21 anni.	" 4.000.==
- donne sotto 21 anni .	" 3.200.==

3^a categoria:

tra
L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Asti rappresentata dal Sig. MAINA Modesto, Presidente, dal Sig. CENDOLA Francesco, V. Presidente, assistiti dall'Avv. Aldo MUOGIA, Direttore dell'Unione stessa,

e

5246
La CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti, rappresentata dai Sigg.: SAGLIETTI Carlo, CRESTANI Carlo e Secondo SAPACCO, Segretari della Camera stessa, assistiti dai Sigg. STREININGER, POLLI, CASSICLI, rappresentanti della Commissione Impiegati,

ritenuta l'opportunità di perequare le retribuzioni degli impiegati delle varie categorie di industria con quelle degli operai secondo i recenti accordi perequativi per i medesimi concordati;

si è convenuto di fissare la seguente tabella dei minimi di stipendio:

1 ^a categoria	I. 5.500.==	mensile
2 ^a categoria:		
- uomini sopra 21 anni.	5.300.==	"
- donne sopra 21 anni . "	4.300.==	"
- uomini sotto 21 anni. "	4.000.==	"
- donne sotto 21 anni . "	3.200.==	"
3 ^a categoria:		
- uomini sopra 21 anni. "	3.800.==	"
- uomini dai 20-21 anni "	3.450.==	"
- uomini dai 19-20 anni "	3.100.==	"
- uomini dai 18-19 anni "	2.750.==	"
- uomini dai 17-18 anni "	2.400.==	"
- uomini dai 16-17 anni "	2.000.==	"
- uomini sotto 16 anni. "	1.550.==	"

./.

- 2 -

- Donne sopra 21 anni . . .	L. 3.100.== mensili
- donne dai 20-21 anni. . .	" 2.850.== "
- donne dai 19-20 anni. . .	" 2.600.== "
- donne dai 18-19 anni. . .	" 2.350.== "
- donne dai 17-18 anni. . .	" 2.100.== "
- donne dai 16-17 anni. . .	" 1.800.== "
- donne sotto 16 anni . . .	" 1.450.== "

Le eccedenze di fatto (assegni di merito) sui vecchi minimi (stipendio base maggiorato dello scotto di anzianità) rimarranno invariate nel loro valore in cifra ed aggiunte ai nuovi minimi. Tutti gli scatti di anzianità - sia quelli già concessi che quelli che verranno a maturare - ferme restando le percentuali in atto, saranno, a partire dal 1° Settembre 1945, calcolati sui nuovi minimi di stipendio.

Con l'applicazione dei nuovi minimi sopra indicati restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed annullati per il futuro, tutti gli eventuali premi ed elargizioni finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Tutti gli accounti e le perenzioni già concessi dal 1° Settembre 1945 in poi saranno decessi.

Il presente accordo, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.C. Regionale, avrà decorrenza dal 1° Settembre 1945 e varrà sino a tutto il 31.10.1945, salva restando la sua proroga sino all'entrata in vigore del nuovo accordo sostitutivo del presente.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

r/to: SAGLIERI Carlo
f/to: SERRAJO Seconda
f/to: CRESTANI Guido

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

r/to: MALFA Roberto
f/to: GENDELA Francesco
f/to: MUGLIA Aldo

5245

è partire del 1° Settembre 1945, calcolati sui nuovi mi-
nimi di stipendio.

Con l'emplicazione dei nuovi minimi sopra indicati
restano, a partire dalla data di entrata in vigore del
presente contratto, annullati ed esserbiti per il futu-
ro, tutti gli eventuali premi ed elargizioni finora
concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

5245

Tutti gli acconti e le perequazioni già concessi dal
1° Settembre 1945 in poi saranno dedotti.

Il presente accordo, subordinatamente all'approvazio-
ne dell'A.M.C. Regionale, avrà decorrenza dal 1° Settem-
bre 1945 e verrà sino a tutto il 31.10.1945, salva re-
stando la sua proroga sino all'entrata in vigore del
nuovo accordo costitutivo del presente.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

r/ro: SAGLIETTI Carlo
r/ro: SARACCO Secondo
r/ro: CRESTANI Guido

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

r/ro: BALMA Roberto
r/ro: GENOCIA Francesco
r/ro: LUIGIA Aldo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

P. S. C. IL DIRIGENTE

(C. Passio)



CI/ab

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE IN BASE AL DECIMO ACCORDO SALARI

N°	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. cont.	Totale lordo	RITENUTE		
					I.R.P. 6.86%	Comp. 1.25%	Ad. 2.00%
<u>IMPREGATI</u>							
1	Uomini 1 ^a cat. capo famiglia con una persona a carico	4500.=	2700.=	7200.=	580.30	71.40	13.07
2	Uomini 2 ^a cat. sopra i 21 anni	3500.=	2250.=	5500.=	447.33	50.51	10.07
3	Uomini 2 ^a cat. sotto i 21 anni	2500.=	1500.=	4000.=	318.58	43.86	7.80
4	Uomini 3 ^a cat. sopra i 21 anni	2200.=	1350.=	4450.=	358.57	45.39	8.08
5	Uomini 3 ^a cat. dai 20 ai 21 an.	2000.=	1200.=	3800.=	306.28	36.76	5.90
6	Uomini 3 ^a cat. dai 19 ai 20 an.	1800.=	1100.=	3500.=	290.15	36.72	5.53
7	Uomini 3 ^a cat. dai 18 ai 20 an.	1600.=	1000.=	3400.=	274.04	34.58	6.17
8	Uomini 3 ^a cat. dai 17 ai 18 an.	1400.=	920.=	2650.=	214.39	27.23	4.83
9	Uomini 3 ^a cat. dai 16 ai 17 an.	1150.=	760.=	2410.=	194.24	24.58	4.37
10	Uomini 3 ^a cat. sotto i 16 anni	1200.=	860.=	2160.=	174.09	22.03	3.96
<u>IMPREGATE</u>							
11	Donne 2 ^a cat. sopra i 21 anni c.f. con 1 pers. a carico	2700.=	2250.=	4950.=	398.97	50.49	8.98
12	Donne 2 ^a cat. sotto i 21 anni	2000.=	1440.=	3440.=	275.26	35.08	6.28
13	Donne 3 ^a cat. sopra i 21 anni	1800.=	1200.=	3000.=	235.23	24.58	5.25
14	Donne 3 ^a cat. dai 20 ai 21 an.	1650.=	1440.=	3090.=	249.05	27.21	5.51
15	Donne 3 ^a cat. dai 19 ai 20 anni	1500.=	1440.=	2940.=	234.46	29.98	5.29
16	Donne 3 ^a cat. dai 18 ai 20 anni	1350.=	1440.=	2790.=	224.37	28.45	5.06
17	Donne 3 ^a cat. dai 18 ai 19 anni	1200.=	1280.=	2480.=	198.27	25.09	4.46
18	Donne 3 ^a cat. dai 16 ai 17 anni	1050.=	1280.=	2310.=	186.18	23.56	4.19
19	Donne 3 ^a cat. sotto i 16 anni	850.=	1280.=	2110.=	170.06	21.52	3.83

(1) Gli assegni familiari saranno conteggiati a parte.

ESIBILI CONTRATTUALI IN BASE AL TECNICO ACCORDO SALARIALE

Stipendio mensile	Indenn. cont.	Totale lordo	RITENUTE			Totale riten.	Totale netto
			R.N. 8.86%	Compl. 1.02%	Adf. 2.00%		
4500.=	2700.=	7200.=	580.30	73.40	13.67	666.77	6533.23
3300.=	2250.=	5550.=	447.33	57.61	10.07	514.01	5035.99
2500.=	1800.=	4300.=	346.58	43.86	7.80	398.24	3901.75
2200.=	2150.=	4350.=	358.67	45.39	8.28	412.34	4037.65
2000.=	1800.=	3800.=	306.28	38.76	6.90	351.94	3448.05
1800.=	1800.=	3600.=	290.16	36.72	6.53	333.41	3266.59
1600.=	1500.=	3100.=	274.04	34.58	6.17	314.89	3085.11
1400.=	1260.=	2660.=	214.39	27.13	4.83	246.34	2413.65
1150.=	1160.=	2310.=	194.24	24.58	4.37	223.19	2086.80
1250.B	1260.=	2510.=	174.9	22.03	1.96	198.68	1961.50
2700.=	2250.=	4950.=	398.87	50.49	8.98	458.45	4491.55
2000.=	1440.=	3440.=	279.26	35.08	6.28	320.62	3119.38
1800.=	1610.=	3410.=	275.45	34.88	6.25	316.74	3093.25
1650.=	1440.=	3090.=	249.05	31.51	5.61	286.17	2803.83
1500.=	1440.=	2940.=	234.95	29.98	5.29	268.23	2671.77
1350.=	1440.=	2790.=	224.87	28.45	5.06	258.38	2531.60
1200.=	1360.=	2560.=	198.27	25.09	4.46	227.82	2332.18
1150.=	1360.=	2510.=	186.18	23.56	4.19	213.93	2096.07
1150.=	1260.=	2410.=	170.06	21.52	3.83	195.41	1913.59

irraggiato conteggiati a parte.

CI/ab

PECCHIO RETRIBUZIONE CONCILE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N°	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. cont.	Totale lordo	RITENUTA			
					I.R.P.	Compl.	Admiz.	T. I.
	<u>IMPIEGATI</u>				5.06%	1.03%	3.00%	
1	Uomini 1° cat. capo famiglia con 1 persona a carico	6500.-	2700.-	9.200.-	741.52	93.24	18.70	85
2	Uomini 2° cat. sopra i 21 anni	5100.-	2250.-	7350.-	608.53	77.01	13.71	69
3	Uomini 2° cat. sotto i 21 anni	4800.-	1800.-	6600.-	487.48	59.16	10.33	53
4	Uomini 3° cat. sopra i 21 anni	3800.-	2250.-	6050.-	487.63	61.71	10.98	56
5	Uomini 3° cat. dai 20-21 anni	3450.-	1800.-	5250.-	423.15	53.55	9.53	48
6	Uomini 3° cat. dai 19-20 anni	3100.-	1800.-	4900.-	394.80	49.98	8.89	39
7	Uomini 3° cat. dai 18-19 anni	2750.-	1300.-	4050.-	356.73	46.41	8.26	42
8	Uomini 3° cat. dai 17-18 anni	2400.-	1260.-	3660.-	294.99	37.33	6.64	33
9	Uomini 3° cat. dai 16-17 anni	2000.-	1260.-	3260.-	262.75	33.25	5.91	30
10	Uomini 3° cat. sotto i 16 anni	1550.-	1260.-	2810.-	226.43	28.66	5.10	26
	<u>IMPIEGATE</u>							
11	Donne 2° cat. sopra 21 anni capo famig. 1 pers. carico	5300.-	2250.-	7550.-	608.53	77.01	13.71	69
12	Donne 2° cat. sotto i 21 anni	3200.-	1440.-	4640.-	373.93	67.32	8.42	42
13	Donne 3° cat. sopra i 21 anni	3100.-	1620.-	4720.-	380.45	48.14	8.57	43
14	Donne 3° cat. dai 20-21 anni	2850.-	1440.-	4290.-	345.77	43.75	7.75	39
15	Donne 3° cat. dai 19-20 anni	2600.-	1400.-	4000.-	322.40	40.80	7.26	37
16	Donne 3° cat. dai 18-19 anni	2350.-	1440.-	3790.-	305.47	38.55	6.88	35
17	Donne 3° cat. dai 17-18 anni	2100.-	1260.-	3360.-	270.81	34.27	6.10	31
18	Donne 3° cat. dai 16-17 anni	1800.-	1260.-	3060.-	246.63	31.62	5.66	28
19	Donne 3° cat. sotto i 16 anni	1450.-	1260.-	2710.-	218.42	27.64	4.92	25

- Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

RETRIBUZIONE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Stipendio mensile	Indenn. cont.	Totale lordo	RITENUTE			Totale riten.	Totale netto
			R.N. 5.05%	Compl. 1.00%	Adiz. 2.00%		
5500.=	2700.=	8200.=	741.52	53.24	16.70	851.06	7347.95
5200.=	2250.=	7950.=	608.53	77.01	13.71	699.25	6850.75
4000.=	1800.=	5800.=	467.48	59.16	10.53	537.17	5262.85
3300.=	2250.=	6050.=	487.63	61.71	10.98	560.32	5489.70
3450.=	1800.=	5250.=	423.15	53.55	9.53	486.23	4763.77
3700.=	1800.=	4900.=	394.90	49.98	8.89	353.77	4546.25
2750.=	1300.=	4550.=	356.73	46.41	8.26	421.40	4128.60
2400.=	1260.=	3660.=	294.99	37.33	6.64	338.96	3321.04
2000.=	1260.=	3260.=	262.75	33.25	5.91	301.91	2958.10
1550.=	1260.=	2810.=	226.48	28.56	5.10	260.14	2549.75
5300.=	2250.=	7550.=	608.53	77.01	13.71	699.25	6850.75
3200.=	1440.=	4640.=	373.98	67.32	8.42	429.72	4210.28
3100.=	1620.=	4720.=	380.45	48.14	8.57	437.11	4282.90
2850.=	1440.=	4290.=	345.77	43.75	7.79	397.31	3892.70
2600.=	1400.=	4000.=	322.40	40.80	7.26	370.46	3629.59
2350.=	1440.=	3790.=	305.47	38.65	6.88	351.00	3449.00
2100.=	1260.=	3360.=	270.81	34.27	6.10	311.18	3048.80
1800.=	1260.=	3060.=	246.63	36.62	5.56	288.91	2771.10
1450.=	1260.=	2710.=	218.42	27.64	4.92	251.08	2458.90

si verranno conteggiati a parte.-

C I/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga
<u>IMPIEGATI</u>				
1	Uomini 1 ^a cat. capo famiglia con una persona a carico	5.533.25	3.718.55	1.814.70
2	Uomini 2 ^a cat. sopra i 21 anni	5.036.==	3.850.75	1.185.25
3	Uomini 2 ^a cat. sotto i 21 anni	3.901.75	5.262.85	1.361.10
4	Uomini 3 ^a cat. sopra i 21 anni	4037.85	5.489.70	1.451.85
5	Uomini 3 ^a cat. dai 20-21 anni	3.448.05	4.753.75	1.305.70
6	Uomini 3 ^a cat. dai 19-20 anni	3.266.60	4.546.25	1.279.65
7	Uomini 3 ^a cat. dai 18-19 anni	3.085.11	4.128.50	1.043.49
8	Uomini 3 ^a cat. dai 17-18 anni	2.413.55	3.321.04	907.39
9	Uomini 3 ^a cat. dai 16-17 anni	2.166.80	2.958.10	791.30
10	Uomini 3 ^a cat. sotto i 16 anni	1.961.90	2.549.75	587.85
<u>IMPIEGATE</u>				
11	Donne 2 ^a cat. sopra i 21 anni capo famg. 1 pers. a carico	4.491.50	6.850.75	2.359.25
12	Donne 2 ^a cat. sotto i 21 anni	3.119.40	4.210.30	1.090.90
13	Donne 3 ^a cat. sopra i 21 anni	3.103.20	4.282.90	1.179.70
14	Donne 3 ^a cat. dai 20-21 anni	2.803.85	3.892.70	1.088.85
15	Donne 3 ^a cat. dai 19-20 anni	2.671.70	3.629.55	957.85
16	Donne 3 ^a cat. dai 18-19 anni	2.531.60	3.449.==	917.40
17	Donne 3 ^a cat. dai 17-18 anni	2.232.20	3.048.80	816.60
18	Donne 3 ^a cat. dai 16-17 anni	2.096.07	2.771.10	675.03
19	Donne 3 ^a cat. sotto i 16 anni	1.918.60	2.458.90	540.30

2425

SPECCHIO COMPARATIVO

3

Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSER.
6.533.25	3.347.95	1.814.70	27.77	
5.036.==	5.850.75	1.814.75	36.23	
3.901.75	5.252.85	1.361.10	34.88	
4037.85	5.489.70	1.451.85	35.95	
3.448.05	4.753.75	1.325.70	38.15	
3.256.60	4.546.25	1.279.65	39.17	
3.085.11	4.128.50	1.043.49	33.82	
2.413.65	3.321.04	907.39	37.59	
2.166.80	2.958.10	771.30	35.27	
1.961.90	2.549.75	587.85	29.86	
4.491.50	6.850.75	2.359.25	52.52	
3.119.40	4.210.30	1.090.90	35.==	
3.103.20	4.282.90	1.179.70	38.01	
2.803.85	3.892.70	1.088.85	38.33	
2.671.70	3.629.55	957.85	35.85	
2.531.60	3.449.==	917.40	36.23	
2.232.20	3.048.50	816.60	36.58	
2.096.07	2.771.10	675.03	32.20	
1.918.60	2.458.90	540.30	28.16	


5242

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF INDUSTRIAL EMPLOYEES IN ASTI PROVINCE (N° 217)

1. The agreement, which is effective from the 1st of Sept. 1945, concedes new monthly basic wages equal to those approved by AMG for Torino Province.
2. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.


13/12/1945


E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5241


Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER GLI IMPIEGATI DELL'INDUSTRIA DI

A S T I

-- STIPULATO 12/10/1945 -- DECORRENZA 12/27/045

- I nuovi stipendi sono eguali a quelli fissati per Torino e già approvati dall'A.N.G.--
- Le scesdense di fatto sui vecchi minimi rimarranno invariate nel loro valore in cifra ed a giunta di nuovi minimi.--
- Gli eventuali premi ed elargizioni si considerano assorbiti dai nuovi minimi.--

5210



Torino, 12 Novembre 1945

at/
Copia.-

Asti 23
Chemical

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE PER LE MANIFATTURE
DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI CHIMICHE DELLA PROVINCIA
DI ASTI

Adattato 12 del mese di Ottobre 1945 in Asti, presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti

TRA

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata dal Sigg. dr. Alao Pronzato e Giuseppe Bologno, assistiti dall'Avv. Aldo Murgia, Direttore dell'Unione stessa

e

La Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal Sigg. Carlo Sgallotti, Guido Crestani e Secondo Saracco, Segretario della Camera del Lavoro stessa,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente speranza di un miglioramento quanto segue:

si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I°

A far tempo dal 1.10.1945 è istituita una perequazione salariale con la sola esclusione dell'indennità di contingenza, di cui all'accordo provinciale del 4 luglio 1945, tale che l'importo globale orario della paga ad economia non risulti inferiore al minimo sotto indicati:

perai specializzati	16. = orario
" qualificati	" 15. = "
" comuni sopra i 18 anni	" 14. = "
" " dal 16 al 18 anni	" 12. = "
" " sotto i 16 anni	" 10. = "
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 13. = "
" " dal 16 al 18 anni	" 11. = "
" " sotto i 16 anni	" 10. = "

5239

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata dal Sigg. dr. Aldo Pronzato e Giuseppe Bologna, assistiti dall'adv. Aldo Nuggia, Direttore dell'Unione stessa

La Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dai sigg. Carlo Saglietti, Guido Crestani e Secondo Saracco, Segretari della Camera del Lavoro stessa, considerata l'attuale situazione economica e la conseguente sperequazione dei salari esistenti, si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO 10

A far tempo dal 1.10.1945 è istituita una perequazione salariale con la sola esclusione dell'indennità di cortigenza, di cui all'accordo provinciale del 4 luglio 1945, tale che l'importo globale orario della paga ed economia non risulti inferiore ai minimi sotto indicati:

persi specializzati	16.=	orarie
" qualificanti	15.=	"
" comuni sopra i 18 anni	14.=	"
" " dai 16 ai 18 anni	12.=	"
" " sotto i 16 anni	10.=	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	13.=	"
" " del 16 ai 18 anni	11.=	"
" " sotto i 16 anni	10.=	"

3239

LORNE

1 ^a categoria	11.=	"
2 ^a "	10.50	"
2 ^a " dai 16 ai 18 anni	10.=	"
2 ^a " sotto i 16 anni	9.=	"

Apprendisti uomini

1 ^a assunzione tra i 16 e i 18 anni	9.=	"
" " sotto i 16 anni	8.=	"

Attrendate Donne -

1^a riunione L. S. - orario
Le tabelle sopra indicate valgono per le ore di effettivo lavoro. -

ARTICOLI 20

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, assorbibili ed annullati per il futuro tutti gli eventuali premi, maggiorazioni ed accessori per anzianità ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalla singola Ditta.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rinegoziazioni al carattere collettivo.

ARTICOLI 20

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale, il 1.10.1945 e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nel modo e nei termini previsti dalla legge.

5238

P. LA CAMERA DEL LAVORO

T. DE CARLO Baccilati
SERAFINO Riccardo
VICO Crestani

P. L'UNIONE DELLE INDUSTRIALI

J. LO 4. Prozano
G. BOLOGNA
A. MUGNA

...di amministrati per il futuro tutti gli eventuali premi, ...

...di finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte. ...

ARTICOLO 19

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'appro-
vazione dell'A.M.G. Regionale, il 1.10.1948 e potrà essere disdet-
tato da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti
dalla legge.

5228

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.10 Carlo Gallietti
Banco Secondo
Banco Crestani

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
F.10 A. Franzosi
G. Bologna
A. Maggini

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P.S.S.
IL DIRIGENTE
(G. Gualtiero)
Gualtiero

01/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARI

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E	
					Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.2. 4,03%	Cont. 1,0%
UOMINI										
1	Operai specializz. o.f. 1 pers. carico	9,20	8	73,60	110	8,00	118,00	191,60	7,81	1,0
2	Operai qualif. o.f. 1 pers. carico	8,20	8	65,60	110	8,00	118,00	183,50	7,49	1,0
3	Operai comuni so- pra 18 anni	7,60	8	60,80	92	8,00	100,00	160,80	6,56	1,0
4	Operai dai 16-18 an.	5,30	8	42,40	50	8,00	58,00	100,40	4,09	1,0
5	Operai sotto 16 anni	3,85	8	30,80	50	8,00	58,00	88,80	3,62	0,9
6	Manovali comuni so- pra 18 anni	7,20	8	57,60	72	8,00	80,00	137,60	5,61	1,0
7	Manov. com. 16-18 anni	4,70	8	37,60	50	8,00	58,00	95,60	3,90	0,9
8	Manovali comuni sotto 16 anni	3,55	8	29,20	50	8,00	58,00	87,20	3,55	0,6
9	Apprendisti 1° ass. tra 16-18 anni	4,70	8	37,60	50	8,00	58,00	95,60	3,90	0,9
10	Apprendisti 1° ass. sotto 16 anni	3,55	8	29,20	50	8,00	58,00	87,20	3,55	0,6
DONNE										
11	Operai 1° cat. o.f. 1 pers. carico	5,90	8	47,20	92	8,00	100,00	147,20	5,87	1,0
12	Operai 2° cat. ol- tre 31 anni	5,00	8	40,00	64	8,00	72,00	112,00	4,56	1,0
13	Operai 2° cat. dai 16-18 anni	4,50	8	36,00	50	8,00	58,00	94,00	3,91	0,9
14	Operai 2° cat. sotto 16 anni	3,75	8	30,00	50	8,00	58,00	88,00	3,59	0,6
15	Apprendisti 1° assunzione	3,45	8	27,60	50	8,00	58,00	85,60	3,49	0,6

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

ALIERA IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Genit.	Mensa	Totale Indenn.	Totale lordo	RITENUTE			Totale Netto
				R.R. 4,03%	Compl. 1,02%	Totale Riten.	
		118,00	191,60	7,81	1,95	9,75	181,85
110	8,00	118,00	183,50	7,49	1,87	9,35	174,25
110	6,00	118,00	160,80	6,56	1,64	8,20	152,60
92	8,00	100,00	100,40	4,09	1,02	5,10	95,30
50	0,00	58,00	86,80	3,62	0,90	4,50	84,30
50	8,00	58,00	137,60	5,61	1,40	7,00	130,60
72	8,00	80,00	95,60	3,90	0,97	4,85	90,75
50	8,00	58,00	87,20	3,55	0,86	4,45	82,75
50	8,00	58,00	95,60	3,90	0,97	4,85	90,75
50	8,00	58,00	87,20	3,55	0,86	4,45	82,75
50	8,00	58,00	144,00	5,37	1,46	7,35	136,65
92	8,00	100,00	112,00	4,56	1,14	5,70	106,30
64	8,00	72,00	96,00	3,91	0,97	4,90	91,10
50	8,00	58,00	88,00	3,59	0,89	4,50	83,50
50	8,00	58,00	85,60	3,49	0,87	4,35	81,25
50	8,00	58,00	85,60	3,49	0,87	4,35	81,25

familiari verranno conteggiati a parte.-

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Cres di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto
		Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.R. 4,03%	Compl. 1,02%	Totale Riten.	
8	73,60	110	8,==	118,==	191,60	7,81	1,95	9,75	181,85
8	65,50	110	8,==	118,==	183,50	7,49	1,87	9,35	174,25
8	60,80	92	8,==	100,==	160,80	6,56	1,64	8,20	152,60
8	42,40	50	8,==	58,==	100,40	4,09	1,02	5,10	95,30
8	30,80	50	8,==	58,==	86,80	3,62	0,90	4,50	84,30
8	57,50	72	8,==	80,==	137,50	5,61	1,40	7,00	130,60
8	37,50	50	8,==	58,==	95,60	3,90	0,97	4,85	90,75
8	29,20	50	8,==	58,==	87,20	3,55	0,88	4,45	82,75
8	37,60	50	8,==	58,==	95,60	3,90	0,97	4,85	90,75
8	29,20	50	8,==	58,==	87,20	3,55	0,88	4,45	82,75
8	44,==	92	8,==	100,==	144,==	5,87	1,46	7,35	136,65
8	40,==	64	8,==	72,==	112,==	4,36	1,14	5,70	106,30
8	38,==	50	8,==	58,==	96,==	3,91	0,97	4,90	91,10
8	30,==	50	8,==	58,==	88,==	3,59	0,89	4,50	83,50
8	27,60	50	8,==	58,==	85,60	3,49	0,87	4,35	81,25

assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

CI/nd.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARI

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E	
					Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.m. 4,08%	Com 1,0
UOMINI										
1	Operai spec. c.f. con 1 pers. carico	16.==	8	128.==	110.==	8	118.==	246.==	10.03	2.
2	Operai qual. c.f. 1 pers. carico	15.==	8	120.==	110.==	8	118.==	238.==	9.71	2.
3	Operai com. sop. 18 an.	14.==	8	112.==	92.==	8	100.==	212.==	8.64	2.
4	Operai 16-18 anni	12.==	8	96.==	50.==	8	58.==	154.==	6.28	1.
5	Operai sotto 16 anni	10.==	8	80.==	50.==	8	58.==	138.==	5.63	1.
6	Manovali comuni sopra 18 anni	13.==	8	104.==	72.==	8	80.==	184.==	7.50	1.
7	Manovali com. dai 16-18 anni	11.==	8	88.==	50.==	8	58.==	146.==	5.95	1.
8	Manovali comuni sotto 16 anni	10.==	8	80.==	50.==	8	58.==	138.==	5.63	1.
9	Apprendisti 1° as- sunzione tra 16 e 18 anni	9.==	8	72.==	50.==	8	58.==	130.==	5.30	1.
10	Apprendisti 1° as- sunzione sotto 16a.	8.==	8	64.==	50.==	8	58.==	122.==	4.97	1.
DONNE										
11	Operai 1° cat. c.f. 1 pers. carico	11.==	8	88.==	92.==	8	100.==	188.==	7.67	1.
12	Operai 2° cat. ol- tre 18 anni	10.50	8	92.==	64.==	8	72.==	164.==	6.69	1.
13	Operai 2° cat. 16-18 anni	10.==	8	80.==	50.==	8	58.==	138.==	5.63	1.
14	Operai 2° cat. sotto 16 anni	9.==	8	72.==	50.==	8	58.==	130.==	5.30	1.
15	Apprendiste 1° assunzione	8.==	8	64.==	50.==	8	58.==	122.==	4.97	1.

1°-) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

SALARIA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

2°)

Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E N U T E			Totale netto
	Cont.	Mensa	Totale Indenn.		R.n. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.	
128.==	110.==	8	118.==	246.==	10.03	2.50	12.55	233.45
120.==	110.==	8	118.==	238.==	9.71	2.42	3.15	234.85
112.==	92.==	8	100.==	212.==	8.64	2.16	10.80	201.20
96.==	50.==	8	58.==	154.==	6.28	1.57	7.85	146.15
80.==	50.==	8	58.==	138.==	5.63	1.40	7.05	130.95
104.==	72.==	8	80.==	184.==	7.50	1.87	9.35	174.65
88.==	50.==	8	58.==	146.==	5.95	1.48	7.45	138.55
80.==	50.==	6	58.==	138.==	5.63	1.40	7.05	130.95
72.==	50.==	8	58.==	130.==	5.30	1.32	6.60	123.40
64.==	50.==	8	58.==	122.==	4.97	1.24	6.20	115.80
88.==	92.==	8	100.==	188.==	7.67	1.91	9.60	178.40
92.==	64.==	8	72.==	164.==	6.69	1.57	8.35	155.65
80.==	50.==	8	58.==	138.==	5.63	1.40	7.05	130.95
72.==	50.==	8	58.==	130.==	5.30	1.32	6.60	123.40
64.==	50.==	8	58.==	122.==	4.97	1.24	6.20	115.80

i familiari verranno conteggiati a parte.-

CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Specchio netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga
	<u>UOMINI</u>			
1	Operai specializz. o.f. con 1 pers. carico	181,85	233,45	51,60
2	Operai qualif. capo famg. 1 persona a carico	174,25	234,85	60,60
3	Operai comun. sopra 18 anni	152,60	201,20	48,60
4	Operai dai 16-18 anni	95,30	146,15	50,85
5	Operai sotto 16 anni	84,30	130,95	46,65
6	Manovali com. sopra 18 anni	130,60	174,65	44,05
7	Manovali com. 16-18 anni	90,75	138,55	47,80
8	Manovali com. sotto 16 anni	82,75	130,95	48,20
9	Apprendisti 1° assunzione tra 16-18 anni	90,75	123,40	32,65
10	Apprendisti 1° assunzione sotto 16 anni	82,75	115,80	33,05
	<u>DONNE</u>			
11	Operai 1° cat. o.f. 1 pers. o.	136,65	178,40	41,75
12	Operie 2° cat. oltre 21 anni	105,30	155,65	49,35
13	Operie 2° cat. dai 16-18 an.	91,10	130,95	39,85
14	Operie 2° cat. sotto 16 anni	83,50	123,40	39,90
15	Apprendiste 1° assunzione	81,25	115,80	34,55

233

3°)

SPECCHIO COMPARATIVO

Salario netto precedente (specchio n° 1)	Specchio netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERV.
181,85	233,45	51,60	28,37	
174,25	234,85	60,60	34,77	
152,60	201,20	48,60	31,84	
95,30	146,15	50,85	53,35	
84,30	130,95	46,65	55,34	
130,60	174,65	44,05	33,72	
90,75	138,55	47,80	52,67	
82,75	130,95	48,20	58,24	
90,75	123,40	32,65	35,97	
82,75	115,80	33,05	39,93	
136,65	178,40	41,75	30,55	
106,30	155,65	49,35	46,42	
91,10	130,95	39,85	43,74	
83,50	123,40	39,90	47,78	
81,25	115,80	34,55	42,52	


520
23

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE CHEMICAL INDUSTRIES
OF ASTI PROVINCE (N 221)


1. This agreement, which is effective from the 1st of Oct. '45, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 233.45 lire for skilled workers and to 119.80 lire for apprentices under 16 years of age.
2. All previous allowances and indemnities are absorbed by the new pay rates.
3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.

12/12/1945


E. SCIOLUNAT Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIZMONTE

Approved

5234

Eugene H. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA INDUSTRIE CHIMICHE

- di A S T I -

- STIPULATO IL 12/10/945 - DECORRENZA 1/10/1945 -

- Tutti gli eventuali premi ed elargizioni si considerano assorbiti nei nuovi minimi, mentre mantengono piena validità eventuali accordi salariali esistenti presso singole aziende e ⁵²³³ ridà favorevoli agli operai.-
- Le paghe giornaliero aumentano del 28,57 al 58,24 % esicohè, inclusa ogni indennità, la mercede giornaliera massima per gli operai specializzati è di L.233,45 e minima per gli apprendisti sotto i 16 anni di L. 115,80 contro precedenti rispettivamente L.131,81 e L. 82,75.-
- Per le donne massimo, operaie I° categ., L.178,40, contro precedenti L. 136,65; minimi, apprendiate I° assunzione, L.119,80 contro precedenti L.81,25.-

- Tutti gli eventuali premi ed alargioni si considerano assorbiti nei nuovi minimi, mentre mantengono piena validità eventuali accordi salariali esistenti presso singole aziende e ⁱⁿ favorevoli agli operai.

- Le paghe giornaliero aumentano del 28,57 al 55,24 % cioè, inclusa ogni indennità, la mercede giornaliera massima per gli operai specializzati è di L. 233,45 e minima per gli apprendisti sotto i 16 anni di L. 115,30 contro precedenti rispettivamente L. 101,85 e L. 82,75.

- Per le donne massimo, operaie I° categ., L. 178,40, contro precedenti L. 136,65; minimi, apprendiste 1° assunzione, L. 115,80 contro precedenti L. 91,25.

Torino, 12 Novembre 1945



Q. D. Anti
W. A. - V. ...

ob/
Copia.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE
PER LE ATTIVITA' DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEI VINI,
VERACOUTH, APERITIVI, LIQUORI, ACQUAVITE, AGENTI DELLA PROVIN-
CIA DI ASTI

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

addi cinque del mese di Ottobre 1945 LA ASTI presso la Sede
dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti

T R O

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti, rappresen-
ta dal sigg. Michele Pistone e Federico Cecchi, in rappresen-
za del Gruppo Rini, Liquori ed Affini, costituiti dall'ing. Aldo
Muggia, Direttore dell'Unione stessa,

6

La Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal
sigg. Carlo Sugglietti, Secondo Sorocco e Guido Crestani, Segre-
tari della Camera del Lavoro stessa,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente spe-
reggiatura dei salari esistenti,

si è convenuto quanto segue:

3237

ARTICOLO 1°

Per tempo dal 1° Ottobre 1945 è istituito una perequazione
salariale, con la sola esclusione dell'indennità di contingenza,
ai cui all'accordo provinciale del 4 Luglio 1945, tale che l'la-
porio globale orario dalla paga ad economia non risulti inferio-
re ai minimi sotto indicati:

Comune di Asti Altri Com.
e Comuni Provincia

orario orario

ta dal sigg. Michele Pistone e Federico Cocchi, in rappresentanza del Gruppo Mini, Liquori ed Affini, assistiti dall'avn. Aldo Nuggie, Direttore dell'Unions stessa,

6

la Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal sigg. Carlo Guglielmi, Secondo Barocco e Guido Cristiani, Segretari della Camera del Lavoro stesso,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente sperequazione dei salari esistenti,

si è convenuto quanto segue:

5232

ARTICOLO 1°

A far tempo dal 1° Ottobre 1945 è istituita una perequazione salariale, con la sola esclusione dell'indennità di contingenza, di cui all'accordo provinciale del 4 Luglio 1945, tassa che l'importo globale orario della paga ad economia non risulta inserito ai minimi sotto indicati:

UOIERI

L. categoria. - operai specializzati L. 17.00 L. 16.00

S'intendono gli operai capaci di eseguire a regola d'arte tutti i lavori loro commessi inerenti alla loro categoria.

Conduttori di caldaie, distillatori - sboccatori e autoclavisti per spumante - bottai - meccanici elettricisti - fabbri - muratori falegnami - conduttori di impianti frigoriferi e di pastorizzazione - cuochi con patente di 3° grado.

Comune di Asti Altri Com.
e Cuneo Provinciale

oraria oraria

Comune di Asti altri Comuni
e Caselli
frontale

Operai

L. 16.0 L. 15.0

2^a Categoria - operai qualificati

Montai - meccanici - elettricisti
fabbri - muratori - falegnami non
rientranti nella 1^a categoria deg-
tinieri (addetti alle cantine ed
alle varie operazioni inerenti op-
era filtrazione, post-ossigenazione,
refrigerazione, concentrazione,
tagli, concia e aromatizzazione,
brantatori, ceattori, torchiatori
assostatori, ecc.)
addetti alla lavorazione liquori,
sciroppi e cognacche,
addetti alle macchine
addetti alla essiccazione pinac-
ole e vinocolli,
riempitori di fusti - imbottigita-
tori - tappatori - etichettatori -
addetti alla estrazione del cre-
more - cavallanti/.

1^a categoria - operai comuni

L. 14.50 L. 13.50

studenti alle precedenti lavora-
zioni e ai lavori di manutenzione
fattorini

5231

Apprendisti di 1^a assunzione

dal 1^o al 15 anni
dal 16 al 18 anni

L. 10.0 L. 9.0
L. 8.50 L. 7.50

D.S.T.H. 2

1^a categoria -

L. 11.50 L. 10.50

Opere prestate che effettuano im-
piegati presso tutte le opere di

addetti alla lavorazione liquori,
 scioppi e coqueante,
 addetti alle macchine
 addetti alla essiccazione birac-
 cie e biraccioni,
 riempitori di fusti - imbottiglia-
 tori - tappatori - imballatori -
 addetti alla estrazione del crs-
 zore - cavallanti.

1ª categoria - operai comuni L. 14.50 L. 13.50

aiutanti alle precedenti lavora-
 zioni e ai lavori di manovalenza
 fattorini

13.50

Apprendisti di 1ª assunzione

dal 1º al 16 anni
 sotto i 16 anni

L. 10.50 L. 9.50
 L. 8.50 L. 7.50

P.O.N.E.

1ª categoria -

Operai provette che effettuano in-
 differentemente tutte le operazio-
 ni di condizionamento, imbottiglia-
 mento, imballo senza bisogno di
 guida.

L. 11.50 L. 10.50

2ª categoria -

addette ai lavori di cui sopra

L. 11.50 L. 10.50

3ª categoria -

addette alla pulizia, alla mano-
 valenza

L. 10.50 L. 9.50

Apprendiste di 1ª assunzione

dal 16 al 18 anni
 sotto al 16 anni

L. 8.50 L. 7.50
 L. 7.50 L. 6.50

Le tabelle sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro.

./.

- 3 -

ARTICOLO 28)

Con l'applicazione dei detti minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, assorbiti ed annullati per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ARTICOLO 19)

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione da l'A.M.C. Regionale, il 1/10/1945 e potrà essere modificato da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Carlo Soglietti
G. Crestani

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

f.to Pistone Michele
Federico Cocchi
A. BugnoP.C.C. UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
di ASTI

IL DIRETTORE

(G. Pissio)

Pissio

0230

ARTICOLO 29)

Con l'applicazione dei detti minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, assorbiti ed annullati per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ARTICOLO 30)

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione da I.A.R.G. Regionale, il 1/10/1945 e potrà essere dismesso da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
J.to Carlo Sigiletti
G. Crestani

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
J.to Pistone Michèle
Federico Cocchi
A. Muggia

P.C.C. UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
di A S T I
IL DIRETTORE
(G. Misio)
G. Misio

92230

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N° d'ord.	C A T E G O R I E	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liere	I N D E N N I T A' 1°)			Totale lordo
					Mensa	Cont.	Totale Indenn.	
	<u>UOMINI</u>							
1	Operai specializz. capo fam. 1 pers. a carico	10.00	8	80.00	8.00	110	118.00	198.00
2	Operai qualif. capo fam/ 1 pers. carico	8.80	8	70.40	8.00	110	118.00	128.40
3	Operai comuni di età sup. 21 an. compresi	8.00	8	64.00	8.00	92	100.00	154.00
4	Apprendisti di 1° ass. dai 16-18 anni	4.70	8	37.60	8.00	50	58.00	95.60
5	Apprendisti di 1° ass. sotto i 16 anni	3.55	8	28.40	8.00	50	58.00	87.20
	<u>DONNE</u>							
6	Operai di 1° cat. capo famgl. 1 pers. a carico	6.00	8	48.00	8.00	92	100.00	148.00
7	Operai di 2° cat. di età superiore ai 21 anni	5.40	8	43.20	8.00	64	72.00	115.20
8	Operai di 3° cat. di età fra 18-21 anni	4.50	8	36.00	8.00	56	64.00	100.00
9	Apprendiste di 1° ass. dai 16-18 anni	4.00	8	32.00	8.00	50	58.00	90.00
10	Apprendiste di 1° ass. sotto ai 16 anni	3.45	8	27.60	8.00	50	58.00	85.60

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1°)

LORNAIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liere	I N D E N N I T A' 1°)			Totale lordo	R I T E N U T E			Totale netto
		Mensa	Cont.	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Tot. Riten.	
8	80.00	8.00	110	118.00	198.00	8.07	2.01	10.08	87.90
8	70.40	8.00	110	118.00	128.40	7.68	1.92	9.60	78.80
8	64.00	8.00	92	100.00	164.00	6.69	1.67	8.36	55.65
8	37.60	8.00	50	58.00	95.60	3.90	0.97	4.87	90.75
8	29.20	8.00	50	58.00	87.20	3.55	0.88	4.43	82.75
8	48.00	8.00	92	100.00	148.00	6.03	1.50	7.53	40.45
8	43.20	8.00	64	72.00	115.20	4.70	1.17	5.87	69.35
8	36.00	8.00	56	64.00	100.00	4.03	1.02	5.10	94.90
8	32.00	8.00	50	58.00	90.00	4.32	0.91	5.23	84.75
8	27.60	8.00	50	58.00	85.60	3.49	0.87	4.36	81.20

si verranno conteggiati a parte.-

CI/ab

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N° d'ord.	CATEGORIE	Paga oraria	ore di lavo- ro	Salario gior- naliero	INDENNITA' 1)			Totale lordo
					Mensa	Cont.	Totale indean.	
<u>UOMINI</u>								
1	Operai specializzati capo famiglia 1 pers. a carico	17.=	8	136.=	8.=	110.=	118.=	254.=
2	Operai qualificati capi famiglia 1 pers. a carico	16.=	8	128.=	8.=	110.=	118.=	246.=
3	Operai comuni di età su- per. 21 anni compresi	14.50	8	116.=	8.=	92.=	100.=	216.=
4	Apprendisti di 1° assunz. dai 16 ai 18 anni	10.=	8	80 . =	8.=	50.=	58.=	138.=
5	Apprendisti di 1° assunz. sotto i 16 anni	8.50	8	68 . =	8.=	50.=	58.=	126.=
6	<u>DONNE</u>							
6	Operaie di 1° cat. capi fam. 1 pers. a carico	16.50	8	92.=	8.=	102.=	100.=	192.=
7	Operai di 2° cat. di età superiore ai 21 anni	11.=	8	88.=	8.=	64.=	72.=	160.=
8	Operaie di 3° cat. di età fra i 18 e 21 anni	10.50	8	84.=	8.=	56.=	64.=	148.=
9	Apprendiste di 1° assunz. dai 16 ai 18 anni	8.50	8	68.=	8.=	50.=	58.=	126.=
10	Apprendisti di 1° assunz. sotto ai 16 anni	7.=	8	56.=	8.=	50.=	58.=	114.=

1) - Gli assegni familiari saranno conteggiati a parte

228

2*)

TABELLA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Ore di lavo ro	Salario gior naliero	INDENNITA' 1)			Totale lordo	RITENUTE			TOTALE NETTO
		Mensa	Cont.	Totale indenn.		R.M. 4.88%	Compl. 1.02%	Totale riten.	
8	136.=	8.=	110.=	118.=	254.=	10.36	2.59	12.95	241.05
8	128.=	8.=	110.=	118.=	246.=	10.03	2.50	12.53	233.45
8	116.=	8.=	92.=	100.=	216.=	8.81	2.20	11.01	205.=
8	80.=	8.=	50.=	58.=	138.=	5.63	1.40	7.03	130.95
8	68.=	8.=	50.=	58.=	126.=	5.14	1.28	6.42	119.60
8	92.=	8.=	192.=	100.=	192.=	7.83	1.95	9.78	182.20
8	88.=	8.=	64.=	72.=	160.=	6.52	1.63	8.15	151.=
8	84.=	8.=	56.=	64.=	148.=	6.03	1.50	7.53	140.45
8	68.=	8.=	50.=	58.=	126.=	5.14	1.28	6.42	119.60
8	56.=	8.=	50.=	58.=	114.=	4.65	1.16	5.81	108.20

i saranno conteggiati a parte

27/5/88

SPECCHIO COMPARATIVO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE PAGHE

N. d'ordine	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza
<u>UOMINI</u>				
1	Operai specializ. capi fam. 1 pers. a carico	187,90	241,25	53,35
2	Operai qualific. capi fam. 1 pers. a carico	178,80	232,45	53,65
3	Operai comuni di età sup. 21 an. compresi	153,75	205,00	51,25
4	Apprendisti di 2° ass. dai 16 ai 18 anni	90,75	130,35	39,60
5	Apprendisti di 1° ass. sotto i 16 anni	80,75	119,60	38,85
<u>DONNE</u>				
6	Operai di 1° cat. capi fam. 1 persona a car.	148,45	192,20	43,75
7	Operai di 2° cat. di età sup. ai 21 anni	109,35	151,85	42,50
8	Operai di 3° cat. di età fra 18-21 anni	94,90	140,45	45,55
9	Apprendiste di 1° ass. da 16-18 anni	84,75	129,60	44,85
10	Apprendiste di 1° ass. sotto ai 16 anni	81,25	128,60	47,35

5727

TRA LA VECCHIA E LA NUOVA PAGHE

Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale	ass.
187,50	241,25	53,75	28,62	
178,80	235,45	56,65	31,71	
155,75	206,00	50,25	32,27	
90,75	130,95	40,20	44,20	
82,75	115,60	32,85	39,70	
140,45	182,20	41,75	29,72	
139,25	151,85	12,60	9,04	
94,90	140,45	45,55	47,99	
84,75	119,60	34,85	41,12	
81,25	108,20	27,00	33,23	

5227

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN WINE, VERMUT AND LIQUEUR PRODUCING INDUSTRIES IN ASTI PROVINCE (N° 211)

1. This agreement, which is effective from the 1st of Oct. 45, concedes increases bringing the daily "take home packets" up to 241.05 lire for skilled male workers and to 108.20 lire for female apprentices under 16 years of age.
2. For the 1st and 2nd category the conceded wages are slightly higher than those in force for mechanical workers in Torino.
3. R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement.




E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

13/12/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved

5226



Eugene R. McPherson
Colonel Ord.
Regional Commissioner

SGV

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI DA INDUSTRIE DEI VINI,
VERMICELLI, AZZARIEVI, LIQUORI, ECC.

— A S T I —

STIPULATO : 5.10.1945
DECORRENZA : 1.10.1945

=====

Gli aumenti oscillano dal 29 al 47% cosicché la paga massima giornaliera per gli operai specializzati è di L. 241,05 e la minima per gli apprendisti sotto i 15 anni L. 119,60 contro precedenti L. 187,90 e L. 82,75.

Per le donne, operaie di 1^a categoria - giornaliera L. 182,20 per le apprendiste sotto i 16 anni L. 108,20 contro precedenti L. 140,45 e L. 87,20.

5225

Nelle prime due categorie le concedi "orario" saranno lievemente quello dei metalmeccanici di Torino.

Gli aumenti oscillano dal 29 al 47% coniochè la paga massima giornaliera per gli operai specializzati è di L. 241,05 o la minima per gli apprendisti sotto i 16 anni L. 119,50 contro precedenti L. 187,90 e L. 82,75.

Per le donne, operaie di 1^a categoria - giornaliera L. 182,20 per le apprendiste sotto i 16 anni L. 108,20 contro precedenti L. 140,45 e L. 81,20.

Nelle prime due categorie le mercedi ⁵²²⁵ giornaliere erano lievemente quelle dei metalmeccanici di Torino.

Torino, 14.11.1945

.....

21 Asti
Home-work

ria.-

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA
DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE
ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI
A S T I

Addì 12 del mese di ottobre 1945, in Asti, presso la sede della
Associazione Provinciale Artigiani

t r a

l'Associazione Provinciale Artigiani rappresentata dal signor
GALLO Albino, Presidente dell'Associazione stessa, assistito
dall'avv. Aldo MUGLIA, segretario dell'Associazione

e

la Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal
signor SACCHIETTI Carlo, CRESTANI Guido e SARACCO Secondo, Segretari
della Camera stessa,

si è stipulato il seguente accordo per la concessione di una inden-
nità di contingenza al personale occupato nelle aziende artigiane
della Provincia di Asti, escluse le categorie dell'abbigliamento,
e dei barbieri, parrucchiere ed affini.

ARTICOLO 1°)-

5224

A far tempo dal 1° settembre 1945 è istituita una indennità di
contingenza giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi
per le sole ore di effettiva prestazione di lavoro.

Detta indennità è stabilita nella seguente misura :

	Comune di Asti		Altri Com. Prov.	
	giorn.	oraria	Giorn.	Oraria
Uomini e donne capi famiglia con una persona a carico	L. 100	12.50	90	11.25
Uomini e donne non capi famiglia superiori ai 21 anni	L. 82	10.25	74	9.25
Uomini e donne non capi famiglia fra i 18 ed i 20 anni	L. 50	6.25	42	5.25

- 2 -

	Comune di Asti		Altri Com.Prov.	
	giorn.	oraria	giorn.	oraria
Uomini e donne non capi famiglia dai 17 ai 18 anniL.	40	5.=	34	4.25
Uomini e donne non capi famiglia dai 16 ai 17 anniL.	30	3.75	24	3.=
Uomini e donne non capi famiglia dai 14 ai 16 anniL.	16	2.=	12	1.50
Apprendisti assunti dopo il 16° anno di etàL.	26	3.25	20	2.50
Apprendisti assunti dopo il 18° anno di etàL.	32	4.=	28	3.50

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico ³²³verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 13.50 giornaliero (11.70 orarie) per gli operai, ragguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima e limitatamente alle prime tre persone a carico oltre la prima.

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato che fruiscia di assegno per i familiari effettivamente a carico, comprendendo in detta categoria anche le lavoratrici aventi il marito o inabile permanentemente o deportato in Germania o prigioniero, con uno o più figli a carico.

ARTICOLO 2°) -

A far tempo dal 1° settembre 1945 è abolita l'indennità di guerra essendo i relativi importi assorbiti dalla nuova indennità di contingenza.

ARTICOLO 3°) -

L'indennità di contingenza non è istituzione parte integrante della riproduzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale delle ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

Pertanto l'indennità di contingenza è soggetta alla sola trattenuta fiscale d'imposta di R.M. cat. C.2

- 3 -

ARTICOLO 4°

Sono assorbiti dalla nuova indennità di contingenza quelle erogazioni, percentuali e-a aumenti salariali concessi singolarmente o per accordo sindacale dal 16 Aprile in poi.

ARTICOLO 5°

Nel caso di interruzione normale consuetudinaria di lavoro (stagione morta) la durata della stessa dovrà essere stabilita di comune accordo tra il datore di lavoro e la sua maestranza.

Per il periodo di sospensione, accettate dalle maestranze, non decoreranno né salari né indennità di contingenza. Questa particolare convenzione è accettata dalla Organizzazione operaia fino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, ne può costituire comunque deroghe ad eventuali disposizioni più favorevoli ai lavoratori, sancite da precedenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 6°

Col 1° Settembre 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto al di sotto delle 48 ore settimanali ed il cui orario venisse ridotto al di sotto di tale limite successivamente verrà riservato il seguente trattamento economico:-

a) - Per le ore di effettiva prestazione lavorativa:

- corresponsione del normale trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro e dai decreti disciplinari il trattamento salariale delle maestranze a suo tempo emanate dal Commissario Nazionale del Lavoro e dal ministro del lavoro della cosiddetta repubblica sociale italiana e della totale indennità di contingenza.

b) - Per le ore comprese fra le 0 e le 48 settimanali non lavorate a causa di riduzione dell'orario di lavoro:

- corresponsione del 50% della retribuzione globale e 50% della indennità di contingenza ragguagliata ad ora a carico della Cassa Integrazione Salari degli operai dell'industria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.-

- 4 -

Corresponsione del 25% dell'anzidetta retribuzione globale e 25% della indennità di contingenza raggagliata ad ora a carico dell'azienda.

Le presenti disposizioni modificano le norme contrattuali regolanti le integrazioni dei salari agli operai lavoranti ad orario ridotto ed abrogano e si sostituiscono a quelle contenute nei vari decreti disciplinanti il trattamento salariale delle maestranze dipendenti da aziende industriali ed artigiane relativamente alla garanzia del minimo settimanale di retribuzione, ferme restando, come già stabilito, nei decreti, sopraccitati, che nei casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore (permesso, malattia, infortuni) non si farà luogo ad alcuna integrazione salariale, si opererà naturalmente la predetta garanzia del minimo.

5221

ARTICOLO 7°

Al fine di facilitare la ripresa produttiva tutte le nuove assunzioni di personale, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo, non sono soggette ad alcun blocco di licenziamento. Sono autorizzati i licenziamenti di tutti gli spurati.

Per la sistemazione dei lavoratori, impiegati ed operai, già alle armi nel R.S. - D.V.L., prigionieri, soggetti al lavoro obbligatorio, deportati, esuli ed assunti per cause politiche, provvederà come da disposizioni di carattere generale.

ARTICOLO 8°

Il presente accordo, subordinatamente all'approvazione dell'A.R.C. Regionale, entra in vigore a partire dal 1° Settembre 1945 e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.-

p. LA CAMERA DEL LAVORO
f/to: Carlo SAGLIETTI
f/to: Secondo SARACCO
f/to: Guido GRETTANI

p. L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE
DEGLI ARTIGIANI
f/to: GALLO Albino
f/to: Aldo NUGGIA

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

p. c. o.
IL DIRETTORE


(G. Agasio)

Agasio

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.AGREEMENT FOR CONTINGENCY INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS IN ARTISAN FIRMS IN ASTI PROVINCE. (No. 209).-

1. The agreement, which is effective from the 1st of September 1945, concedes contingency indemnities equal for men and women and varying from 100 lire a day for heads of family with one dependent to 16 lire a day for juveniles between 14 and 16 years of age.-
2. The rates of integration of salaries (clause 6) for unworked hours being inconsistent with the recently concluded inter-confederational agreement enforced for Industry on the 15th October 1945, R.I.J.A.C. recommends approval with exception of clause 6.-


14.12.45



E. Scicluna, Major
Regional Labor Officer

DECISION OF THE REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.



Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

5220

SC/mm.

ACCORDO DI CONTINGENZA PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA
AZIENDE ARTIGIANE = A S T I =

STIPULATO : 12.10.1945
DECORRENZA : 1.9.1945

E' da rilevarsi la pacifica delle cose agli uomini.

L'indennità fissata non supera quella riveduta nell'accordo dell'agosto per Milano.

Per Torino l'approvazione di analogo accordo è stata concessa limitatamente per gli uomini.

L'integrazione dei salari (art.6) per il lavoro ridotto è in contrasto con il recente patto interconfederale entrato in vigore del 15.10.1945 nel settore industriale.

5219

Torino, 14.11.1945

ad/
Copia.-

DD - Asti
Commercio

ACCORDO ECONOMICO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE
AZIENDE COMMERCIALI DI ASTI E PROVINCIA IN VIGORE DAL 15 SETTEMBRE 1965.-

ARTICCOLO 1°) - Tabella minima di stipendi.

Ingegneri dipendenti di aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari - (drogherie, colonie, alimentari misti)	Ingegneri dipendenti di aziende esercenti commercio prodotti e servizi, esclusa rivendita prodotti e piccoli stabil.
---	--

Uomini	Donne	Uomini	Donne
--------	-------	--------	-------

1° Categoria.-

a) - Dirigenti, Direttori di filiali	L. 6750	6750	6000	6000
b) - Capo Ufficio, Capi contabili, Ispettori, gestori o gerenti di negozio, Capi reparto, impiegati tecnici, altro personale con mansioni analoghe, Cassieri principali con responsabilità e firma.....	L. 5000	5000	4700	4600

5218

2° Categoria.-

Corrispondente, contabile con o senza cassa, gestori e gerenti con non più di due dipendenti a responsabilità limitata, magazziniere, consegnatario, interprete, traduttore, nottiniere, impiegato addetto ad acquisti, tecnico vendita e propagandista scientifico, stenografo, stenografo conoscenza lingue straniere, altro personale con mansioni analoghe.....

L. 4300	3850	4100	3700
---------	------	------	------

Uomini	Donne	Uomini	Donne
--------	-------	--------	-------

3^a Categoria.-

a) - Contabili d'ordine, Cassiere di aziende all'ingrosso, Commesso di 1 ^a categoria di vendita di negozio e di magazzino, steno dattilografo.....	L.	3550	3100	3500	3150
b) - Aiuto contabile, fatturista, non prezzista, commesso di 2 ^a categoria di vendita di negozio e di magazzino, archivistista, compionarista, esattore, cassiere di negozio al dettaglio.....	L.	3250	2925	3100	2800
c) - Dattilografo, telefonista, aiuto commesso	L.	3000	2700	2850	2550
Impiegati con età inferiore ai 18 anni	L.	1350	1220	1300	1170
Impiegati con età dai 18 ai 21 anni	L.	1600	1520	1710	1560
d) - Apprendisti con mansioni impiegati.					
1 ^o anno	L.	660	660	630	570
2 ^o anno	L.	940	850	860	800
3 ^o anno	L.	1200	1100	1100	1050

MINIMO DEI SALARI PER OPERAI

Settimanali

Operai specializzati	L.	650	765	800	720
Operai comuni	L.	700	630	660	595
Conduttori veicoli a propulsione animale.....	L.	750	675	700	630
Pattorini, uscieri, custodi, igballatori	L.	680	670	650	585
Autisti ex motocarristi con patente	L.	830	750	700	700

APPRENDISTI

1 ^o anno	L.	200	180	180	165
2 ^o anno	L.	275	250	250	235
3 ^o anno	L.	350	315	310	270

- 3 -

ARTICOLO 2°) -

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro un mese dalla pubblicazione del presente contratto ai singoli lavoratori la categoria alla quale vengono assegnati (che non potrà essere inferiore a quella già attribuita) con le indicazioni delle mansioni affidate e della denominazione corrispondente a tali mansioni. Trascorso un mese da tale comunicazione, le qualifiche rimarranno definitive, qualora il prestatore adopera non faccia opposizioni.

ARTICOLO 3°) -

Detti minimi assorbono l'indennità di presenza.

A parte continua ad essere corrisposta l'indennità giornaliera di contingenza di cui all'accordo 19 luglio 1945 concluso tra l'Unione dei Commercianti della Provincia di Asti e la Camera del Lavoro di Asti e Provincia.

ARTICOLO 4°) -

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'indennità di licenziamento verrà liquidata sulla base della retribuzione percepita alla data del 14 settembre 1945 per l'anzianità maturata fino a tale data e sulla nuova retribuzione per il periodo di anzianità maturata a decorrere dal 14 settembre 1945 in poi.

ARTICOLO 5°) -

Le somme eventualmente corrisposte dalle aziende, precedentemente al presente accordo, quali anticipi sul nuovo contratto di lavoro vanno considerate a fondo perduto.

ARTICOLO 6°) -

Il personale che oltre allo stipendio godeva del beneficio dell'interessenza sulla vendita conserverà tale beneficio.

ARTICOLO 7°) -

In caso di malattia il lavoratore avrà diritto anche al pagamento della indennità di contingenza.

Asti, 5 Novembre 1945

L'UNIONE DEI COMMERCianti/

f.to Agostino Accomazzi

LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Attilio Stocardi
Secondo Segretario.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

di ASTI

p.c.c.

IL DIRETTORE
(S. Masia)

5216




BEST COPY POSSIBLE

1000000000

1000000000

MAPS AND CHARTS TOO LARGE TO FILM
ON ONE EXPOSURE ARE FILMED CLOCKWISE
BEGINNING IN THE UPPER LEFT CORNER,
LEFT TO RIGHT, AND TOP TO BOTTOM.

SEE DIAGRAMS BELOW.



	ai 18 anni	3.20	8	25.50	46.00	10.00	81.50	3.32	0.83
	<u>DOHNE</u>								
9	Operate specializza- te capi famiglia 1 persona a carico	5.60	8	45.00	90.00	10.00	145.00	5.91	1.47
10	Operate comune, con età sup. 21 anni	3.85	8	30.85	62.00	10.00	102.85	4.19	1.04
11	Conducenti veicoli a trazione animale età sup. 21 anni	4.25	8	34.15	62.00	10.00	106.15	4.33	1.08
12	Fattorine, custodi, imballatrici, uscie ri, età sup. 21 anni	3.70	8	29.65	62.00	10.00	101.65	4.14	1.03
13	Autiste e motecarri ste con patente con età super. 21 anni	5.30	8	42.50	62.00	10.00	114.50	4.67	1.16
14	Apprendiste, 1° anno con età inferiore ai 18 anni	1.41	8	11.35	46.00	10.00	67.35	2.74	0.68
15	Apprendiste, 2° anno, con età inferiore ai 18 anni	1.75	8	14.15	46.00	10.00	70.15	2.85	0.72
16	Apprendiste, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	2.50	8	20.00	46.00	10.00	76.00	3.10	0.77

Gli assegni familiari verranno conteggiati a p

8100

25.50	46.00	10.00	81.50	3.32	0.83	4.15	77.30	rivendite
								pane e
45.00	90.00	10.00	145.00	5.91	1.47	7.38	137.60	piccoli
30.85	62.00	10.00	102.85	4.19	1.04	5.23	97.60	pastai
34.15	62.00	10.00	106.15	4.33	1.08	5.41	100.75	
29.65	62.00	10.00	101.65	4.14	1.03	5.17	96.50	
42.50	62.00	10.00	114.50	4.67	1.16	5.83	108.65	
11.35	46.00	10.00	67.35	2.74	0.68	3.42	63.95	
14.15	46.00	10.00	70.15	2.86	0.71	3.57	66.60	
20.00	46.00	10.00	76.00	3.10	0.77	3.87	72.15	

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-



0155

5213

DATE	TIME	LOCATION	ACTIVITY	REMARKS	INITIALS	STATUS
01.02	08.00
01.02	09.00
01.02	10.00
01.02	11.00
01.02	12.00
01.02	13.00
01.02	14.00
01.02	15.00
01.02	16.00
01.02	17.00
01.02	18.00
01.02	19.00
01.02	20.00
01.02	21.00
01.02	22.00
01.02	23.00
01.02	00.00

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARI

N.	CATEGORIA	Paga oraria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	Inden. Cont.	Totale lordo	RITENUTE	
							R.N. 4.08%	Compl. 1.02%
	<u>UOMINI</u>							
1	Operai specializzati capi famiglia, con 1 persona a carico	16.65	8	133.30	95.00	228.30	9.31	2.32
2	Operai comuni con età superiore agli anni 21	13.75	8	110.00	78.00	188.00	7.67	1.91
3	Conducenti veicoli a trazione animale di età sup. 21 anni	14.60	8	116.85	78.00	194.65	7.94	1.98
4	Fattorini, uscieri, custodi, imballato- ri con età superio- re ai 21 anni	13.55	8	108.30	78.00	186.30	7.60	1.90
5	Autisti e motocarri- sti con patente con età superiore 21 anni	16.25	8	130.00	78.00	208.00	8.48	2.12
6	Apprendisti, 1° anno, con età inferiore ai 18 anni	3.75	8	30.00	46.00	76.00	3.10	0.77
7	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore ai 18 anni	5.20	8	41.65	48.00	87.65	3.57	0.89
8	Apprendisti, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	6.25	8	50.00	46.00	96.00	3.91	0.97

5211
1729

29)

RE GIORNALIERA IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Cre di la- vo- ro	Salario giorna- liero	Inden. Cont.	Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSSERVAZIONI
				R.M. 4.08%	Compl. 1.00%	Totale ritenute		
			5211					
8	133.30	85.00	238.30	9.31	2.32	11.63	216.67	Operai dipen- denti da a- ziende eser-
8	110.00	78.00	188.00	7.67	1.91	9.58	178.42	centi comer- cio prodotti
8	116.65	78.00	194.65	7.94	1.96	9.90	184.75	alimentari, escluse ri-
8	108.30	78.00	186.30	7.60	1.90	9.50	176.80	vendite pe-
8	130.00	78.00	208.00	8.48	2.12	10.60	197.40	ne e picco-
8	30.00	46.00	76.00	3.10	0.77	3.87	72.13	li pastai
8	41.25	46.00	87.25	3.57	0.89	4.46	82.79	
8	50.00	46.00	96.00	3.91	0.97	4.88	91.12	

8	ai 18 anni Apprendisti, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	6.25	8	50.00	46.00	96.00	3.91	0.97	4.
9	Operai specializzate capi famiglia, con 1 persona a carico	15.00	8	120.00	90.00	210.00	8.56	2.14	10.
10	Operai comune, con età superiore ai 21 anni	12.39	8	99.15	62.00	137.15	6.41	1.90	8.
11	Conducenti veicoli a trazione animale con età superiore 21 anni	13.12	8	105.00	62.00	167.00	6.81	1.70	8.
12	Fattorine, custodi, imballatrici, uscieri con età superiore 21 anni	12.18	8	97.50	62.00	159.50	6.50	1.62	8.
13	Artiste e motocarri- ste con patente, su- periore 21 anni	14.58	8	116.65	62.00	178.65	7.26	1.82	9.
14	Apprendiste, 1° anno, con età inferiore ai 18 anni	3.43	8	27.50	46.00	73.50	2.99	0.74	3.
15	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore ai 18 anni	4.68	8	37.50	46.00	83.50	3.40	0.85	4.
16	Apprendiste, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	5.62	8	45.00	46.00	91.00	3.71	0.92	4.

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

15/11

0159

50.00	46.00	96.00	3.91	0.97	4.88	91.10
120.00	90.00	210.00	8.58	2.14	10.70	199.30
99.15	62.00	157.15	6.41	1.60	8.01	149.15
109.00	62.00	167.00	6.81	1.70	8.51	158.50
97.50	62.00	159.50	6.50	1.62	8.12	151.40
116.65	62.00	178.65	7.28	1.82	9.10	169.55
27.50	46.00	73.50	2.99	0.74	3.73	69.75
37.50	46.00	83.50	3.40	0.85	4.25	79.25
45.00	46.00	91.00	3.71	0.92	4.63	86.35

terrano conteggiati a parte.-

4122



CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE PAGHE GIORNALIERE

N.	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1).	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2).	Differenza
	<u>UOMINI</u>			
1	Operai specializzati capo famiglia, con 1 persona a carico	155.65	216.65	61
2	Operai comuni con età superiore agli anni 21	122.90	178.40	55
3	Conducenti veicoli a trazione animale con età superiore agli anni 21	126.55	184.75	58
4	Fattorini, uscieri, custodi, imballatori, con età superiore agli anni 21	119.90	176.80	56
5	Autisti e motocarriisti con patente con età superiore agli anni 21	136.30	197.40	61
6	Apprendisti, 1° anno, con età inferiore agli anni 18	66.90	72.15	5
7	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore 18 anni	71.35	83.20	11
8	Apprendisti, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	77.35	91.10	13
	<u>DONNE</u>			
9	Operai specializzate capi famiglia con 1 persona a carico	137.60	199.30	61
10	Operai comuni, con età superiore ai 21 anni	97.60	149.15	51
11	Conducenti veicoli a trazione animale con età superiore agli anni 21	100.75	158.50	57
12	Fattorine, custodi, imballatrici, uscieri con età superiore agli anni 21	96.50	151.40	54
13	Autiste e motocarriiste con patente con età superiore agli anni 21	108.65	169.55	60
14	Apprendiste, 1° anno, con età inferiore agli anni 18	63.95	69.75	5
15	Apprendiste, 2° anno, con età inferiore agli anni 18	66.60	79.25	12
16	Apprendiste, 3° anno, con età inferiore agli anni 18	72.15	86.35	14

3°)

COMPARATIVO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE PAGHE GIORNALIERE

	Salario netto precedente (specchio n° 1).	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2).	Differenza paga	Percentuale	OSSERV.
	155.65	216.65	61.00	39.19	Operai
	122.90	178.40	55.50	45.15	dipenden
	126.55	184.75	58.20	45.98	ti da a-
	119.90	176.80	56.90	47.45	ziende c
	136.30	197.40	61.10	44.82	sercenti
	66.90	72.15	5.25	7.84	commercio
	71.35	83.20	11.85	16.60	prodotti
	77.35	91.10	13.75	17.77	alimenta
	137.60	199.30	61.70	44.84	ri esclu
	97.60	149.15	51.55	52.81	se riven
	100.75	158.50	57.75	57.32	dite pa-
	96.50	151.40	54.90	56.89	ne e pic
	108.65	169.55	60.90	56.05	coli pa-
	63.95	69.75	5.80	9.06	staf.-
	66.60	79.25	12.65	18.99	
	72.15	86.35	14.20	19.68	

5215

100.00	100.00	100.00	100.00
98.00	98.00	98.00	98.00
96.00	96.00	96.00	96.00
94.00	94.00	94.00	94.00
92.00	92.00	92.00	92.00
90.00	90.00	90.00	90.00
88.00	88.00	88.00	88.00
86.00	86.00	86.00	86.00
84.00	84.00	84.00	84.00
82.00	82.00	82.00	82.00
80.00	80.00	80.00	80.00
78.00	78.00	78.00	78.00
76.00	76.00	76.00	76.00
74.00	74.00	74.00	74.00
72.00	72.00	72.00	72.00
70.00	70.00	70.00	70.00
68.00	68.00	68.00	68.00
66.00	66.00	66.00	66.00
64.00	64.00	64.00	64.00
62.00	62.00	62.00	62.00
60.00	60.00	60.00	60.00
58.00	58.00	58.00	58.00
56.00	56.00	56.00	56.00
54.00	54.00	54.00	54.00
52.00	52.00	52.00	52.00
50.00	50.00	50.00	50.00
48.00	48.00	48.00	48.00
46.00	46.00	46.00	46.00
44.00	44.00	44.00	44.00
42.00	42.00	42.00	42.00
40.00	40.00	40.00	40.00
38.00	38.00	38.00	38.00
36.00	36.00	36.00	36.00
34.00	34.00	34.00	34.00
32.00	32.00	32.00	32.00
30.00	30.00	30.00	30.00
28.00	28.00	28.00	28.00
26.00	26.00	26.00	26.00
24.00	24.00	24.00	24.00
22.00	22.00	22.00	22.00
20.00	20.00	20.00	20.00
18.00	18.00	18.00	18.00
16.00	16.00	16.00	16.00
14.00	14.00	14.00	14.00
12.00	12.00	12.00	12.00
10.00	10.00	10.00	10.00
8.00	8.00	8.00	8.00
6.00	6.00	6.00	6.00
4.00	4.00	4.00	4.00
2.00	2.00	2.00	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARI

N.	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. Contin.	Indenn. Pres.	Totale lordo	R I T R A T T I		
						R.M. 8,56%	Compl. 1,02%	Add. 3,0%
<u>IMPIEGATI</u>								
1	Uomini 1°cat.(dirigenti, direttori)capi famiglia con 1 persona a carico	2050.00	2375.00	450.00	4875.00	392.92	49.72	8.8
2	Uomini 1°cat.(capi uff. contabili, ecc.)capi famiglia 1 pers. a carico	1795.00	2375.00	450.00	4620.00	372.37	47.12	8.3
3	Uomini 2°cat.(corrispondenti, gestori, ecc.)capi famigl. 1 pers. a carico	1315.00	2375.00	450.00	4140.00	333.68	42.22	7.5
4	Uomini 3°cat.(contabili d'ord., cassieri d'az.) età super. 21 anni	1090.00	1950.00	450.00	3490.00	281.59	35.59	6.3
5	Uomini 3°cat.(aiuto contabili, fatturisti, ecc.) età superiore 21 anni	895.00	1950.00	450.00	3295.00	265.57	33.60	5.9
6	Uomini 3°cat.(dattilogr. telefonisti, ecc.)con età super. 21 anni	710.00	1950.00	450.00	3110.00	250.66	31.72	5.6
7	Uomini 3°cat. con età inferiore 18 anni	400.00	1150.00	250.00	1800.00	145.08	18.36	3.2
8	Uomini 3°cat. con età dai 18-21 anni	545.00	1475.00	450.00	2470.00	199.08	25.19	4.4
9	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inf. 18 anni	190.00	1150.00	250.00	1590.00	128.15	16.21	2.8
10	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età infer. 18 anni	285.00	1150.00	250.00	1735.00	139.84	17.69	3.1
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni	405.00	1150.00	250.00	1805.00	145.48	18.45	3.
<u>IMPIEGATE</u>								

1°)

DISTRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Mendic sile	Indenn. Contin.	Indenn. Fres.	Totale lordo	R I T E N U T E				Totale netto	OSSERVAZ.
				R.M. 8,66%	Compl. 1,02%	Add. 2,0%	Totale Riten.		
0.00	2375.00	450.00	4875.00	392.92	49.72	8.85	451.49	4423.51	Impiegati
5.00	2375.00	450.00	4620.00	372.37	47.12	5.38	427.87	4192.13	dipenden- ti da a-
5.00	2375.00	450.00	4140.00	333.68	42.22	7.51	383.41	3756.59	ziende e-
0.00	1950.00	450.00	3490.00	281.29	35.59	6.33	323.21	3166.79	sercenti
5.00	1950.00	450.00	3295.00	265.57	33.60	5.98	305.15	2989.85	commercio
0.00	1350.00	450.00	3110.00	250.66	31.72	5.64	288.02	2821.98	prodotti
0.00	1150.00	250.00	1800.00	145.08	18.36	3.26	166.70	1633.30	alimentari
5.00	1475.00	450.00	2470.00	199.08	25.19	4.48	228.75	2241.25	escluse ri
0.00	1150.00	250.00	1890.00	138.15	16.21	2.88	147.24	1442.75	vendite
5.00	1150.00	250.00	1735.00	139.84	17.69	3.15	160.68	1574.90	pane e
5.00	1150.00	250.00	1805.00	143.48	18.45	3.27	165.20	1637.85	piccoli

	impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni <u>impiegatizie</u>	405.00	1150.00	250.00	1805.00	145.48	18.45	3.
12	Donne 1° cat. (dirigenti, direttrici) capi famig. 1 persona a carico	1890.00	2250.00	250.00	4390.00	353.83	44.77	7.
13	Donne 1° cat. (capi Off. capi contabili, ecc.) ca pi famig. 1 pers. carico	1400.00	2250.00	250.00	3900.00	314.34	39.78	7.
14	Donne 2° cat. (corrispen denti, gestirici) capi famig. 1 persona carico	995.00	2250.00	250.00	3495.00	281.69	35.64	6.
15	Donne 3° cat. (contabili d'ord., cassieri d'az.) età super. 21 anni	950.00	1550.00	250.00	2750.00	221.65	28.05	4.
16	Donne 3° cat. (aiuto con tabili, fatturista, ecc.) età super. 21 anni	685.00	1550.00	250.00	2485.00	201.69	25.44	4.
17	Donne 3° cat. (dattilogr. telefoniste, ecc.) con età super. 21 anni	540.00	1550.00	250.00	2340.00	188.80	23.66	4.
18	Donne 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	380.00	1150.00	250.00	1780.00	143.46	18.16	3.
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	470.00	1350.00	250.00	2070.00	166.84	21.11	3.
20	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età infer. 18 anni	175.00	1150.00	250.00	1575.00	126.94	16.06	2.
21	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età infer. 18 anni	285.00	1150.00	250.00	1685.00	135.81	17.18	3.
22	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni	340.00	1150.00	250.00	1740.00	140.24	17.74	3.

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

2501

0.00	1150.00	250.00	1805.00	145.48	18.45	3.27	167.16	637.85	piccoli
0.00	2250.00	250.00	4390.00	353.83	44.77	7.97	406.57	3983.45	pastai.
0.00	2250.00	250.00	3900.00	314.34	39.78	7.98	361.20	3538.80	
5.00	2250.00	250.00	3495.00	281.69	35.64	6.40	326.74	3168.25	
0.00	1550.00	250.00	2750.00	221.65	28.05	4.98	254.13	2435.85	
5.00	1550.00	250.00	2495.00	201.09	25.44	4.53	231.11	2173.90	
0.00	1550.00	250.00	2340.00	188.60	23.86	4.24	216.60	1933.50	
0.00	1150.00	350.00	1780.00	143.46	18.10	3.23	164.64	615.13	
70.00	1350.00	250.00	1670.00	166.84	21.11	3.75	191.70	878.30	
75.00	1150.00	250.00	1575.00	126.94	16.06	2.86	145.86	429.15	
85.00	1150.00	250.00	1625.00	135.81	17.18	3.05	156.04	528.86	
40.00	1150.00	350.00	1740.00	140.24	17.74	3.15	161.13	578.87	

assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

1050



.1/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONI MENSILE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N.	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indennità conting.	Totale lordo	ritenute		
					I.R.P.	Imp. Sost.	IRPEF
	<u>IMPIEGATI</u>						
1	Uomini 1° cat. (dirigenti, direttori) capi famiglia con una persona a carico	6000.00	2375.00	8375.00	675.02	85.42	15.20
2	Uomini 1° cat. (capi ufficio, contabili, ecc.) capi fam. con 1 persona a carico	5100.00	2375.00	7475.00	602.46	76.24	3.57
3	Uomini 2° cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi fam. 1 persona carico	4100.00	2375.00	6475.00	521.38	66.04	11.75
4	Uomini 3° cat. (contabili d'ordine, cassiere d'azienda, ecc.) con età superiore ai 21 anni	3500.00	1950.00	5450.00	439.27	56.69	9.89
5	Uomini 3° cat. (aiuto contabile, fatturista, ecc.) con età superiore 21 anni	3100.00	1950.00	5050.00	407.36	51.51	9.17
6	Uomini 3° cat. (dattilografo, telefonista, ecc.) superiore ai 21 anni di età	2850.00	1950.00	4800.00	386.58	48.96	8.71
7	Uomini 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1300.00	1150.00	2450.00	197.47	24.59	4.44
8	Uomini 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	1740.00	1475.00	3215.00	259.12	32.79	5.83
9	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inferiore 18 anni	630.00	1150.00	1780.00	143.46	18.15	3.23
10	Apprendisti con mansioni						

RENDITE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Indicatore	Indennità conting.	Totale lordo	ritenute			Totale riten.	Totale netto	OSSERVAZIONI
			n.p. 8.0%	Compl. 1.0%	Adis. 2.0%			
1.00	2375.00	8375.00	675.00	83.42	15.20	775.65	7599.35	Impiegati dipendenti da aziende esercenti commercio prodotti alimentari, esclusi rivenditori pane e piccoli pastai.
2.00	2375.00	7475.00	602.48	76.34	3.57	692.30	6782.70	
3.00	2375.00	6475.00	521.88	66.04	11.75	599.65	5875.35	
4.00	1950.00	5450.00	439.27	55.59	9.89	504.75	4945.25	
5.00	1950.00	5050.00	407.03	51.51	9.17	467.70	4582.30	
6.00	1950.00	4800.00	385.88	48.36	8.71	444.55	4355.45	
7.00	1150.00	2450.00	197.47	24.99	4.44	226.90	2223.10	
8.00	1475.00	3215.00	259.12	32.79	5.83	297.75	2917.25	
9.00	1150.00	1780.00	143.46	18.13	3.23	164.85	1615.15	

10	impiegatizie, 1° anno, con età inferiore 18 anni Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inferiore 18 anni	830.00	1150.00	1780.00	143.46	18.15	3.23
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 anni Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni	900.00	1150.00	2050.00	105.23	20.91	3.72
	IMPIEGATE						
12	Donne 1° cat. (dirigenti, direttori) capi famiglia con 1 persona a carico	6000.00	2250.00	8250.00	664.95	84.13	14.98
13	Donne 1° cat. (capi Ufficio capi contabili, ecc.) capi fam. 1 persona a carico	4600.00	2250.00	6850.00	552.11	69.87	12.45
14	Donne 2° cat. (corrispondente gestori) capi fam. 1 persona a carico	3700.00	2250.00	5950.00	479.57	60.69	10.80
15	Donne 3° cat. (contabili d'ordine, cassiere d'azienda, ecc.) con età superiore ai 21 anni	3150.00	1550.00	4700.00	372.82	47.94	8.753
16	Donne 3° cat. (aiuto contabili, fatturista) con età super. 21 anni	2800.00	1550.00	4350.00	350.61	44.37	7.89
17	Donne 3° cat. (dattilografe, telefoniste) con età superiore ai 21 anni	2550.00	1550.00	4100.00	330.45	41.82	7.44
18	Donne 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1170.00	1150.00	2320.00	186.99	23.66	4.21
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	1560.00	1350.00	2910.00	234.54	29.68	5.28
20	Apprend. con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inferiore 18a.	570.00	1150.00	1720.00	138.63	17.54	3.12
21	Apprend. con mansioni impiegatizie, 2° anno, inferiore 18 anni	800.00	1150.00	1950.00	157.17	19.89	3.54
22	Apprend. con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età inf. 18 anni	1050.00	1150.00	2200.00	177.32	22.44	3.99

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

0172

795021

mi	630.00	1150.00	1780.00	143.46	18.15	3.23	164.85	1615.15
mi	900.00	1150.00	2150.00	165.23	20.71	3.72	189.05	1860.15
	1160.00	1150.00	2310.00	186.18	23.56	4.19	213.95	2096.05
	6000.00	3250.00	9250.00	664.95	84.15	14.98	764.10	7485.90
	4600.00	2450.00	6850.00	553.11	69.87	12.45	634.40	6215.60
	3700.00	2250.00	5950.00	479.37	60.69	10.80	551.05	5398.95
	3150.00	1560.00	4700.00	378.82	47.94	8.25	435.30	4264.70
	2800.00	1550.00	4350.00	350.51	44.37	7.89	402.85	3947.15
	2550.00	1550.00	4100.00	330.46	41.82	7.44	379.70	3720.30
	1170.00	1150.00	2320.00	186.99	23.66	4.21	214.85	2105.15
	1560.00	1350.00	2910.00	234.54	29.68	5.28	269.50	2640.50
	570.00	1150.00	1720.00	138.63	17.54	3.12	159.29	1560.70
	800.00	1150.00	1950.00	157.17	19.89	3.54	180.60	1769.40
	1050.00	1150.00	2200.00	177.32	22.44	3.99	203.75	1996.25

familiari verranno conteggiati a parte.



CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO TRA I VECCHI E I NUOVI STIPENDI

N.	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n°2)	Differenza paga	Per
	<u>IMPIEGATI</u>				
1	Uomini 1° cat. (dirigenti, direttori, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	4423.50	7599.35	2175.85	
2	Uomini 1° cat. (capi Ufficio, contabili, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	4192.15	6782.70	2590.55	
3	Uomini 2° cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	3756.60	5875.35	2118.75	
4	Uomini 3° cat. (contabili d'ord., cassieri d'az., ecc.) con età super. 21 anni	3166.80	4945.35	1778.45	
5	Uomini 3° cat. (aiuto contabili, fatturisti, ecc.) con età superiore 21 anni	2989.85	4582.30	1592.45	
6	Uomini 3° cat. (dattilograf., telefonisti, ecc.) con età superiore 21 anni	2821.35	4355.45	1533.45	
7	Uomini 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1633.30	2223.10	589.80	
8	Uomini 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	2241.25	2917.25	667.00	
9	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inferiore ai 18 a.	1442.75	1615.15	172.40	
10	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 an.	1574.90	1860.15	285.25	
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età inferiore 18 an.	1637.85	2096.05	458.20	

30)

CONFRONTO COMPARATIVO TRA I VECCHI E I NUOVI STIPENDI

Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n°2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
4423.50	7599.35	2175.85	49.18	Impiegati dipendenti da aziende eserciti commercio prodotti alimentari escluse rivendite pane e piccoli pastai.
4192.15	6782.70	2590.55	61.79	
3756.60	5875.35	2118.75	56.40	
3166.80	4945.25	1778.45	56.15	
2989.85	4582.30	1592.45	53.26	
2821.35	4355.40	1533.45	54.34	
1633.30	2223.10	589.80	36.11	
2341.25	2917.25	667.00	30.16	
1442.75	1615.15	172.40	11.94	
1574.90	1860.15	285.25	18.11	
1637.85	2096.05	458.20	27.97	

1025

11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età inferiore 18 anni	1637.85	2096.65	458.80
12	<u>IMPIEGATE</u>			
12	Donne 1° cat. (dirigenti, direttrici, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	3983.45	7485.90	3502.45
13	Donne 1° cat. (capi Ufficio, capi contabili, ecc.) capi famiglia 1 pers. a carico	3538.80	6215.60	2676.80
14	Donne 2° cat. (corrispondenti, gestitrici, ecc.) capi famiglia 1 persona a car.	3168.25	5398.95	2230.60
15	Donne 3° cat. (contabile d'or. cassieri d'az.) con età superiore 21 anni	2495.85	4264.70	1768.85
16	Donne 3° cat. (aiuto contabili, fatturisti, ecc.) con età superiore ai 21 anni	3263.90	5947.15	2683.25
17	Donne 3° cat. (dattilografe, telefoniste, con età superiore ai 21 anni)	2123.50	3720.30	1596.80
18	Donne 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1615.15	2105.15	490.00
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	1878.30	2540.50	762.20
20	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età infer. 18 anni	1429.15	1560.70	131.55
21	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 anni	1523.95	1769.80	245.85
22	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni	1578.85	1996.25	417.40

6059

1637.85	2096.05	408.20	27.97
3983.45	7485.90	3502.45	87.92
3038.80	6215.60	2876.80	75.64
3168.25	5398.95	2230.60	70.40
2495.85	4264.70	1758.85	70.85
2263.90	3347.15	1683.25	74.35
8123.50	3720.30	1538.60	73.19
1615.15	3105.15	490.00	30.33
1878.30	2640.50	782.20	40.57
1429.15	1560.70	131.55	5.27
1528.95	1769.30	247.45	15.72
1578.85	1996.25	417.40	26.43

copy



5209

12/10/50	12/10/50	12/10/50	12/10/50	12/10/50
12/11/50	12/11/50	12/11/50	12/11/50	12/11/50
12/12/50	12/12/50	12/12/50	12/12/50	12/12/50
12/13/50	12/13/50	12/13/50	12/13/50	12/13/50
12/14/50	12/14/50	12/14/50	12/14/50	12/14/50
12/15/50	12/15/50	12/15/50	12/15/50	12/15/50
12/16/50	12/16/50	12/16/50	12/16/50	12/16/50
12/17/50	12/17/50	12/17/50	12/17/50	12/17/50
12/18/50	12/18/50	12/18/50	12/18/50	12/18/50
12/19/50	12/19/50	12/19/50	12/19/50	12/19/50
12/20/50	12/20/50	12/20/50	12/20/50	12/20/50
12/21/50	12/21/50	12/21/50	12/21/50	12/21/50
12/22/50	12/22/50	12/22/50	12/22/50	12/22/50
12/23/50	12/23/50	12/23/50	12/23/50	12/23/50
12/24/50	12/24/50	12/24/50	12/24/50	12/24/50
12/25/50	12/25/50	12/25/50	12/25/50	12/25/50
12/26/50	12/26/50	12/26/50	12/26/50	12/26/50
12/27/50	12/27/50	12/27/50	12/27/50	12/27/50
12/28/50	12/28/50	12/28/50	12/28/50	12/28/50
12/29/50	12/29/50	12/29/50	12/29/50	12/29/50
12/30/50	12/30/50	12/30/50	12/30/50	12/30/50
12/31/50	12/31/50	12/31/50	12/31/50	12/31/50

GI/nd.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

N.	CATEGORIA	Paga ore- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	Indenn. Contin.	Indenn. Pres.	Totale lordo	R I T E N	
								H.M. 4.08%	Com 1.3
	<u>UOMINI</u>								
1	Operai specializzati capi famiglia con 1 persona a carico	7.50	8	60.85	95.00	14.00	169.85	6.92	1.3
2	Operai comuni con età super. 21 anni	5.20	8	41.65	78.00	14.00	133.65	5.45	1.3
3	Conducenti veicoli a trazione animale età super. 21 anni	5.83	8	46.65	78.00	14.00	138.65	5.65	1.3
4	Fattorini, uscieri, custodi, imballato- ri supr. 21 anni	4.89	8	39.15	78.00	14.00	131.15	5.35	1.3
5	Autisti, motocarri- sti con patente età super. 21 anni	7.30	8	58.35	78.00	14.00	150.35	6.12	1.3
6	Apprendisti 1° anno, con età inferiore ai 18 anni	2.05	8	16.65	46.00	10.00	72.65	2.93	0.7
7	Apprendisti 2° anno, con età inferiore ai 18 anni	2.85	8	21.65	46.00	10.00	77.65	3.14	0.7
8	Apprendisti 3° anno con età inferiore ai 18 anni	3.55	8	28.65	46.00	10.00	84.65	3.42	0.8
9	<u>DONNE</u>								
9	Operai specializza- ti capi famiglia con	6.15	8	49.15	90.00	10.00	149.15	6.07	1.3

9	<u>MANE</u> Operai specializz. capi famiglia con età superiore a 21 anni	6.15	8	49.15	90.00	10.00	149.15	6.07	1.
10	Operai comune con età superiore agli anni 21	4.25	8	34.15	62.00	10.00	106.15	4.32	1.
11	Conducenti veicoli a trazione animale età super. 21 anni	4.80	8	38.35	62.00	10.00	110.35	4.48	1.
12	Fattorine, custodi, imballatrici, uscie ri, età super. 21 a.	4.05	8	32.50	62.00	10.00	104.50	4.24	1.
13	Autiste e motocar- riste con patente età super. 21 anni	6.00	8	48.00	62.00	10.00	120.00	4.89	1.
14	Apprendiste 1° anno, inferiore agli an- ni 18	1.75	8	14.00	46.00	10.00	70.00	2.85	0.
15	Apprendiste 2° anno, inferiore agli an- ni 18	2.30	8	17.50	46.00	10.00	73.50	2.99	0.
16	Apprendiste 3° anno, con età inferiore agli anni 18	3.10	8	24.65	46.00	10.00	80.65	3.25	0.

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1002

0-7-3-2

785021

8	49.15	90.00	10.00	149.15	6.07	1.26	7.33	141.80	il commer
8	34.15	62.00	10.00	106.15	4.32	1.08	5.40	175.00	sto di pro
8	38.35	62.00	10.00	110.35	4.48	1.12	5.60	104.75	dotti ali-
8	32.50	62.00	10.00	104.50	4.24	1.06	4.30	120.00	mentari (
8	48.00	62.00	10.00	120.00	4.89	1.22	6.11	113.90	drogherie,
8	14.00	46.00	10.00	70.00	2.85	0.71	3.56	66.45	coloniali,
8	17.50	46.00	10.00	73.50	2.99	0.74	3.73	69.75	alimentari
8	24.65	46.00	10.00	80.65	3.26	0.80	4.06	75.60	misti.)

assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

1056



102,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00	18.00	19.00	20.00
21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	26.00	27.00	28.00	29.00	30.00
31.00	32.00	33.00	34.00	35.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00
41.00	42.00	43.00	44.00	45.00	46.00	47.00	48.00	49.00	50.00
51.00	52.00	53.00	54.00	55.00	56.00	57.00	58.00	59.00	60.00
61.00	62.00	63.00	64.00	65.00	66.00	67.00	68.00	69.00	70.00
71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00
81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00
91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	99.00	100.00

0184

785021

CI/nd.-

6619

SPECIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARI

N.	CATEGORIA	Paga oraria	Cre di la- vo- ro	Salario giorna- liero	Indenn. Contin.	Totale lordo	RITENUTE		
							R.M. 4.08%	Compl. 1.02%	Tota Rite
<u>UOMINI</u>									
1	Operai specializzati capi famiglia con 1 persona a carico	17.70	8	141.65	95.00	236.65	9.65	2.41	12.
2	Operai comuni con età superiore agli anni 21	14.60	8	116.65	78.00	194.65	7.94	1.98	9.
3	Conducenti veicoli a trazione animale di età superiore 21 an.	15.60	8	125.00	78.00	203.00	8.28	2.07	10.
4	Fattorini, uscieri, custodi, imballatori età super. 21 anni	14.15	8	113.30	78.00	191.30	7.60	1.95	9.
5	Autisti e motocarri- sti con patente con età super. 21 anni	17.30	8	138.30	78.00	216.30	8.82	2.20	11.
6	Apprendisti, 1° anno, con età inferiore agli anni 18	4.15	8	33.30	46.00	79.30	3.23	0.80	4.
7	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore ai 18 anni	5.70	8	45.80	46.00	91.80	3.74	0.93	4.
8	Apprendisti, 3° anno, con età inferiore ai 18 anni	7.30	8	58.30	46.00	104.30	4.25	1.06	5.
<u>DONNE</u>									
9	Operai specializza- te, capi famiglia	15.95	8	127.50	90.00	217.50	8.87	2.21	11.

0185

661c

2°)

RIBUZIONE GIORNALIERA IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Ore di lavoro	Salario giornaliero	Indenn. Contin.	Totale lordo	R I P E N U T E			Totale netto	OSSERVAZIONI
				R.M. 4.08%	Compl. 1.02%	Totale Riten.		
8	141.65	95.00	236.65	9.65	2.41	12.06	224.60	Operai dipendenti da aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari.
8	116.65	78.00	194.65	7.94	1.98	9.92	194.75	
8	125.00	78.00	203.00	8.28	2.07	10.35	192.65	
8	113.30	78.00	191.30	7.80	1.95	9.75	181.55	
8	138.30	78.00	216.30	8.82	2.20	11.02	205.30	
8	33.30	46.00	79.30	3.23	0.80	4.03	75.25	
8	45.80	46.00	91.80	3.74	0.95	4.67	87.15	
8	58.30	46.00	104.30	4.25	1.06	5.31	99.00	
8	127.50	90.00	217.50	8.87	2.21	11.08	206.40	

DONNE								
9	Operai specializzate, capi famiglia con 4 persone a carico	15.90	8	127.50	90.00	217.50	6.87	2.21
10	Operai comuni con età superiore agli anni 21	13.15	8	105.00	62.00	167.00	6.81	1.70
11	Conducenti veicoli a trazione animale superiore 21 anni	14.05	8	112.50	62.00	174.50	7.11	1.77
12	Fattorini, custodi, imballatrici, usciere super. 21 anni	12.70	8	101.60	62.00	163.60	6.67	1.56
13	Autiste e motacarriste con patente con età sup. 21 anni	15.50	8	125.00	62.00	187.00	7.32	1.90
14	Apprendisti: 1° anno, con età inferiore agli anni 18	3.80	8	30.50	46.00	76.50	3.11	0.77
15	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore agli anni 18	5.20	8	41.60	46.00	87.60	3.57	0.89
16	Apprendiste, 3° anno, con età inferiore agli anni 18	6.50	8	52.00	46.00	98.00	4.01	1.00

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

2805

	8	127.50	90.00	217.50	8.87	2.81	11.08	206.49	alimentiari.
15	8	105.00	62.00	167.00	6.81	1.70	8.51	158.59	coloniali,
05	8	112.50	62.00	174.50	7.11	1.77	8.88	165.60	alimentiari
70	8	101.65	62.00	163.65	6.67	1.66	8.33	156.30	misti).-
80	8	125.00	62.00	187.00	7.60	1.90	9.52	177.50	
80	8	30.50	46.00	76.50	3.11	0.77	3.88	72.40	
20	8	41.65	46.00	87.65	3.57	0.89	4.45	83.80	
60	8	51.60	46.00	98.50	4.01	1.00	5.01	98.50	

Ogni famiglia verranno conteggiati a parte.-

5452



01/md.--

SPECCHIO COMPARATIVO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE PAGHE GIORNALIERE

N.	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo accordo (specchio n°2)	Differenza paga
<u>UOMINI</u>				
1	Operai specializzati capi famiglia con 1 persona a carico	161.20	224.60	63.40
2	Operai comuni con età agli anni 21	125.85	194.75	68.90
3	Conducenti veicoli a trazione animale di età superiore agli anni 21	131.75	192.65	61.00
4	Fattorini, uscieri, custodi imballatori, con età superiore agli anni 21	124.45	181.55	57.10
5	Autisti e motocarriisti con patente con età superiore agli anni 21	142.70	205.30	62.60
6	Apprendisti 1° anno con età inferiore agli anni 18	68.70	75.25	6.55
7	Apprendisti, 2° anno, con età inferiore agli anni 18	73.75	87.15	13.40
8	Apprendisti, 3° anno, con età inferiore agli anni 18	79.25	99.00	19.75
<u>DONNE</u>				
9	Operai specializzate capi famiglia con 1 persona a carico	141.80	206.40	64.60
10	Operai comuni con età superiore agli anni 21	100.75	158.50	57.75
11	Conducenti veicoli a trazione animale con età superiore ai 21 anni	104.75	165.60	60.85
12	Fattorine, custodi, fattorini, uscieri con età superiore ai 21 anni	100.20	155.30	55.10
13	Autiste e motocarriiste con patente con età superiore agli anni 21	113.90	177.50	63.60
14	Apprendiste, 1° anno, con età inferiore agli anni 18	68.45	72.40	3.95
15	Apprendiste, 2° anno, con età inferiore agli anni 18	69.85	83.30	13.45
16	Apprendiste, 3° anno, con età inferiore agli anni 18	76.50	93.50	16.90

8619

30)

PARATIVO TRA LE VECCHIE E LE NUOVE PAGHE GIORNALIERE

8619

	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo accordo (specchio n°2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
capo	161.20	224.60	63.40	39.33	Operai dipendenti da aziende commerciali in genere escluse le aziende esercenti il commercio di prodotti alimentari (drogherie, coloniali, alimentari misti.-
magli	125.85	194.75	68.90	54.74	
trazip berio	131.75	192.65	61.00	46.33	
stodi supe	124.45	181.55	57.10	45.88	
con fiore	142.70	205.30	62.60	43.86	
ni mi 18	68.70	75.25	6.55	9.53	
con ni 18	73.75	87.15	13.40	18.16	
con ni 18	79.25	99.00	19.75	24.92	
capo a a	141.80	206.40	64.60	45.55	
a su-	100.75	158.50	57.75	57.32	
re- si-	104.75	165.60	60.85	58.09	
ori pe-	100.20	155.30	55.10	54.99	
con fiore	113.90	177.50	63.60	55.83	
con ni 18	66.45	72.40	5.95	8.95	
con ni 18	69.85	83.20	13.45	19.26	
con ni 18	76.60	93.50	15.90	20.75	

O E 2 A

3075



1	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
2	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
3	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
4	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
5	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
6	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
7	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
8	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
9	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00
10	10:00	10:00	10:00	10:00	10:00

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

N.	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. Conting.	Indenn. Pres.	Totale lordo	RITENUTE		
						R.M. 8.06%	Compl. 1.02%	Add. 2.0%
	IMPIEGATI							
1	Uomini 1 ^a cat. (dirigenti direttori) capi famig. con 1 persona a carico	2345.00	2375.00	450.00	5170.00	416.70	52.73	9.3
2	Uomini 1 ^a cat. (capi ufficio, contabili, ecc.) capo fam. 1 pers. carico	1890.00	2375.00	450.00	4715.00	380.02	48.06	8.3
3	Uomini 2 ^a cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi famig. 1 pers. carico	1488.00	2375.00	450.00	4313.00	347.62	43.99	7.3
4	Uomini 3 ^a cat. (contabili d'ordine, cassieri d'az.) con età super. 21 anni	1110.00	1950.00	450.00	3510.00	282.90	35.80	6.3
5	Uomini 3 ^a cat. (aiuto contabile, fatturista, ecc.) età super. 21 anni	995.00	1950.00	450.00	3395.00	273.53	34.62	6.3
6	Uomini 3 ^a cat. (dattilografi, telefonisti, ecc.) superiore 21 anni	785.00	1950.00	450.00	3185.00	256.71	32.48	5.3
7	Uomini 3 ^a cat. con età inferiore 18 anni	440.00	1350.00	250.00	1840.00	148.30	18.76	3.3
8	Uomini 3 ^a cat. con età dai 18 ai 21 anni	610.00	1475.00	450.00	2535.00	204.32	25.85	4.3
9	Apprendisti con mansioni impiegate, 1 ^o anno inferiore ai 18 anni	215.00	1150.00	250.00	1615.00	130.76	16.47	2.3
10	Apprendisti con mansioni impiegate, 2 ^o anno; con età inf. 18 anni	330.00	1150.00	250.00	1730.00	139.43	17.64	3.3
11	Apprendisti con mansioni impiegate, 3 ^o anno con età inferior. 18 an;	450.00	1150.00	250.00	1850.00	149.11	18.37	3.3

0393

785021

DISTRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

1°)

Stipendio mensile	Indenn. Conting.	Indenn. Pres.	Totale lordo	RITENUTE				Totale netto	OSSERVAZ.
				R.M. 8.06%	Compl. 1.02%	Addiz. 2.0%	Totale Riten.		
25.00	2375.00	450.00	5170.00	416.70	52.73	9.38	478.81	4691.20	Impiegati
30.00	2375.00	450.00	4715.00	380.02	48.06	8.56	436.64	4278.35	dipenden-
38.00	2375.00	450.00	4313.00	347.62	43.99	7.83	399.44	3913.55	ti da a-
40.00	1950.00	450.00	3510.00	282.90	35.80	6.37	325.05	3184.95	ziende
45.00	1950.00	450.00	3395.00	273.63	34.62	6.15	314.41	3080.59	commercia
55.00	1950.00	450.00	3185.00	256.71	32.48	5.78	294.97	2890.03	li in ge-
60.00	1550.00	250.00	1840.00	148.30	18.76	3.34	170.40	1669.60	nere es
70.00	1475.00	450.00	2535.00	204.32	25.85	4.60	234.67	2300.25	se le a-
80.00	1150.00	250.00	1615.00	130.76	16.47	2.93	149.56	1465.45	ziende e-
90.00	1150.00	250.00	1730.00	139.43	17.64	3.14	160.21	1569.80	sercenti
100.00	1150.00	250.00	1850.00	149.11	18.87	3.35	171.33	1678.65	il commer
110.00	1150.00	250.00	1850.00	149.11	18.87	3.35	171.33	1678.65	cio di pre

	impiegatizie, 5° anno, con età inf. 18 anni	330.00	1150.00	250.00	1730.00	139.43	17.64	3.16
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno con età inferior. 18 an;	450.00	1150.00	250.00	1850.00	149.11	18.87	3.35
	<u>IMPIEGATE</u>							
12	Donne 1° cat. (dirigenti, direttrici) capi fam. 1 persona a carico	2085.00	2250.00	250.00	4585.00	369.55	46.76	8.31
13	Donne 1° cat. (capi uffi cio, capi contabili) ca pi famig. 1 pers. carico	1690.00	2250.00	250.00	4190.00	337.61	42.73	7.60
14	Donne 3° cat. (corrispon denti, gestitrici, ecc.) capi fam. 1 pers. carico	1110.00	2250.00	250.00	3610.00	290.95	36.82	6.35
15	Donne 3° cat. (contabili d'ordine, cassiere d'az.) con età super. 21 anni	925.00	1550.00	250.00	2725.00	219.63	27.79	4.94
16	Donne 3° cat. (aiuto con tabili, fatturiste) con età super. 21 anni	765.00	1550.00	250.00	2575.00	207.54	26.26	4.61
17	Donne 3° cat. (dattilogra fe, telefon.) con età su periore ai 21 anni	630.00	1550.00	250.00	2430.00	195.85	24.78	4.41
18	Donne 3° cat. con età in feriore agli anni 18	495.00	1150.00	250.00	1895.00	152.73	19.32	3.41
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	530.00	1330.00	250.00	2130.00	171.67	21.72	3.81
20	Apprendiste con mansio ni impiegatizie, 1° anno, con età infer. 18 anni	185.00	1150.00	250.00	1585.00	127.75	16.16	2.81
21	Apprendiste con mansio ni impiegatizie, 2° anno, con età infer. 18 anni	300.00	1150.00	250.00	1700.00	137.02	17.34	3.01
22	Apprendiste con mansio ni impiegatizie, 3° anno, con età infer. 18 anni	360.00	1150.00	250.00	1760.00	141.85	17.95	3.11

Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.

0195

785021

30.00	1150.00	250.00	1730.00	139.43	17.64	3.14	160.21	1569.80	il commer
50.00	1150.00	250.00	1850.00	149.11	18.87	3.35	171.33	1678.65	cio di pro
									dott' alt
85.00	2250.00	250.00	4585.00	369.55	46.76	8.32	424.65	4160.35	mentari (
90.00	2250.00	250.00	4190.00	337.61	42.73	7.60	388.04	3801.95	drogherie,
10.00	2250.00	250.00	3610.00	290.95	36.82	6.35	324.13	3285.85	coloniali,
25.00	1550.00	250.00	2725.00	219.63	27.79	4.94	252.36	2472.65	alimenta
65.00	1550.00	250.00	2575.00	207.54	26.26	4.67	238.47	2336.55	ri misti).
30.00	1550.00	250.00	2430.00	195.85	24.78	4.41	225.04	2204.95	
95.00	1150.00	250.00	1895.00	152.73	19.32	3.44	175.49	1719.50	
30.00	1350.00	250.00	2130.00	171.67	21.72	3.86	197.25	1932.75	
85.00	1150.00	250.00	1585.00	127.75	16.16	2.87	146.78	1433.20	
00.00	1150.00	250.00	1700.00	137.02	17.34	3.08	157.64	1542.55	
60.00	1150.00	250.00	1760.00	141.85	17.95	3.19	162.99	1597.00	

ogni famigliari verranno conteggiati a parte.

5194



R.I. 100		R.I. 100		R.I. 100		R.I. 100		R.I. 100	
Year	Month	Year	Month	Year	Month	Year	Month	Year	Month
1970	12	1970	12	1970	12	1970	12	1970	12
1971	1	1971	1	1971	1	1971	1	1971	1
1971	2	1971	2	1971	2	1971	2	1971	2
1971	3	1971	3	1971	3	1971	3	1971	3
1971	4	1971	4	1971	4	1971	4	1971	4
1971	5	1971	5	1971	5	1971	5	1971	5
1971	6	1971	6	1971	6	1971	6	1971	6
1971	7	1971	7	1971	7	1971	7	1971	7
1971	8	1971	8	1971	8	1971	8	1971	8
1971	9	1971	9	1971	9	1971	9	1971	9
1971	10	1971	10	1971	10	1971	10	1971	10
1971	11	1971	11	1971	11	1971	11	1971	11
1971	12	1971	12	1971	12	1971	12	1971	12

2195

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N.	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. Conting.	Totale lordo	RITENUTE		
					H.M. 8.06%	Compl. 1.02%	Addiz. 2.00%
IMPIEGATI							
1	Uomini 1 ^a cat. (dirigenti, direttori) capi famiglia con 1 persona a carico	6750.00	2375.00	9125.00	735.47	93.07	16.57
2	Uomini 1 ^a cat. (capi uff., contabili ecc.) capi fam. con 1 persona a carico	5400.00	2375.00	7775.00	626.66	79.30	14.11
3	Uomini 2 ^a cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi fam. 1 pers. carico	4300.00	2375.00	6675.00	538.00	68.08	12.12
4	Uomini 3 ^a cat. (contabili d'ord., cassieri d'azienda, ecc.) sup. ai 21 anni	3550.00	1950.00	5500.00	443.30	56.10	9.98
5	Uomini 3 ^a cat. (aiuto contabile, fatturista, ecc.) con età superiore 21 a.	3250.00	1950.00	5200.00	419.12	53.04	9.44
6	Uomini 3 ^a cat. (dattilografo, telefonista, ecc.) superiore ai 21 anni	3000.00	1950.00	4950.00	398.97	50.49	8.98
7	Uomini 3 ^a cat. con età inferiore agli anni 18	1350.00	1150.00	2500.00	201.50	25.50	4.54
8	Uomini 3 ^a cat. con età tra i 18 e 21 anni	1800.00	1475.00	3275.00	263.95	33.40	5.94
9	Apprendisti con mansioni impiegate, 1 ^o anno con età infer. 18 anni	660.00	1150.00	1810.00	145.88	18.46	3.28
10	Apprendisti con mansioni impiegate, 2 ^o anno con età infer. 18 anni	940.00	1150.00	2090.00	168.45	21.31	3.79
11	Apprendisti con mansioni impiegate, 3 ^o anno con età infer. 18 anni	1220.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.30
IMPIEGATE							

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

N.	CATEGORIA	Stipendio mensile	Indenn. Conting.	Totale lordo	RITENUTE		
					M.H. 8.06%	Compl. 1.02%	Addiz. 2.00%
IMPIEGATI							
1	Uomini 1 ^a cat. (dirigenti, direttori) capi famiglia con 1 persona a carico	6750.00	2375.00	9125.00	735.47	93.07	16.57
2	Uomini 1 ^a cat. (capi uff., contabili ecc.) capi fam. con 1 persona a carico	5400.00	2375.00	7775.00	626.66	79.30	14.11
3	Uomini 2 ^a cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi fam. 1 pers. carico	4300.00	2375.00	6675.00	538.00	68.08	12.12
4	Uomini 3 ^a cat. (contabili d'ord., cassieri d'azienda, ecc.) sup. ai 21 anni	3550.00	1950.00	5500.00	443.30	56.10	9.98
5	Uomini 3 ^a cat. (aiuto contabile, fatturista, ecc.) con età superiore 21 a.	3250.00	1950.00	5200.00	419.12	53.04	9.44
6	Uomini 3 ^a cat. (dattilografo, telefonista, ecc.) superiore ai 21 anni	3000.00	1950.00	4950.00	398.97	50.49	8.98
7	Uomini 3 ^a cat. con età inferiore agli anni 18	1350.00	1150.00	2500.00	201.50	25.50	4.54
8	Uomini 3 ^a cat. con età tra i 18 e 21 anni	1800.00	1475.00	3275.00	263.96	33.40	5.94
9	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1 ^o anno con età infer. 18 anni	660.00	1150.00	1810.00	145.88	18.46	3.28
10	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2 ^o anno con età infer. 18 anni	940.00	1150.00	2090.00	168.45	21.31	3.79
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3 ^o anno con età infer. 18 anni	1220.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.50
IMPIEGATE							

	ni impiegatizie, 3° anno con età infer. 18 anni	1220.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.30
	IMPIEGATE						
12	Donne 1° cat. (dirigenti, direttori di filiali) capi fam. 1 pers. carico	6750.00	2250.00	9000.00	725.40	91.80	16.34
13	Donne 1° cat. (capi Ufficio, capi contabili, ecc.) capi fam. 1 persona carico	5000.00	2250.00	7250.00	584.35	73.95	13.16
14	Donne 2° cat. (corrispondente gestori) capi famiglia 1 persona carico	3850.00	2250.00	6100.00	491.66	62.22	11.07
15	Donne 3° cat. (contabili d'ordine, cassiere d'azienda, ecc.) sup. 21 an.	3100.00	1550.00	4650.00	374.79	47.43	8.44
16	Donne 3° cat. (aiuto contabili, fatturista) con età superiore 21 anni	2925.00	1550.00	4475.00	360.68	45.64	8.12
17	Donne 3° cat. (dattilofrafe, telefoniste) con età superiore ai 21 anni	2700.00	1550.00	4250.00	342.55	43.35	7.71
18	Donne 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1220.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.30
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	1620.00	1350.00	2970.00	239.38	30.29	5.39
20	Apprendiste, con mansioni impiegatizie, 1° anno con età inf. 18 anni	660.00	1150.00	1810.00	145.88	18.48	3.28
21	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2° anno, inferiore 18 anni	850.00	1150.00	2000.00	161.20	20.40	3.63
22	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3° anno, inferiore 18 anni	1100.00	1150.00	2250.00	181.35	22.95	4.08

Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

36193

0201

785021

0.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.30	219.49	2150.50	mentari
								(droghe e
								coloniali).
0.00	2250.00	9000.00	725.40	91.80	16.34	833.54	8166.45	
0.00	2250.00	7250.00	584.35	73.95	13.16	671.46	6578.55	
0.00	2250.00	6100.00	491.66	62.22	11.07	564.95	5535.05	
0.00	1550.00	4650.00	374.79	47.43	8.44	430.66	4219.35	
5.00	1550.00	4475.00	360.68	45.64	8.12	414.44	4060.55	
0.00	1550.00	4250.00	342.55	43.35	7.71	393.67	3856.35	
0.00	1150.00	2370.00	191.02	24.17	4.30	219.49	2150.50	
0.00	1350.00	2970.00	239.38	30.29	5.39	275.04	2694.95	
0.00	1150.00	1810.00	145.88	18.45	3.28	167.62	1642.40	
0.00	1150.00	2000.00	161.20	20.40	3.63	185.23	1814.75	
0.00	1150.00	2250.00	181.35	22.95	4.08	206.38	2041.60	

li famigliari verranno conteggiati a parte.-

33151



DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C. 20315

CLASS.

H I T T E R	DATE	AMOUNT	TOTAL	BALANCE	DESCRIPTION	ACCT
1	10.00	11.50	11.50	11.50
2	11.00	12.50	24.00	24.00
3	12.00	13.50	37.50	37.50
4	13.00	14.50	52.00	52.00
5	14.00	15.50	67.50	67.50
6	15.00	16.50	84.00	84.00
7	16.00	17.50	101.50	101.50
8	17.00	18.50	120.00	120.00
9	18.00	19.50	139.50	139.50
10	19.00	20.50	160.00	160.00
11	20.00	21.50	181.50	181.50
12	21.00	22.50	204.00	204.00

6196

Gi/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO TRA I VECCHI E I NUOVI STIPENDI

N. d'ord.	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo accordo (specchio n°2)	Differenza paga	Per
	<u>IMPIEGATI</u>				
1	Uomini 1 ^a cat. (direttori, dirigenti, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	4691.20	8279.90	3588.70	
2	Uomini 1 ^a cat. (capi Ufficio contabili, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	4278.35	7064.95	2786.60	
3	Uomini 2 ^a cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi famiglia 1 persona a carico	3913.55	6055.80	2142.25	
4	Uomini 3 ^a cat. (contabili d'ord.; cassieri d'az. ecc.) con età superiore ai 21 anni	3184.95	4990.60	1805.65	
5	Uomini 3 ^a cat. (aiuto contabili, fatturisti, ecc.) con età superiore ai 21 anni	3080.50	4718.40	1637.90	
6	Uomini 3 ^a cat. (dattilografi telefonisti, ecc.) con età superiore agli anni 21	2890.05	4491.55	1601.50	
7	Uomini 3 ^a cat. con età inferiore agli anni 18	1669.00	2268.45	598.00	
8	Uomini 3 ^a cat. con età dai 15 ai 21 anni	2300.00	2971.70	671.45	
9	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 1 ^o anno, con età inferiore 18 an.	1475.00	1642.40	176.95	
10	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2 ^o anno, con età inferiore 18 an.	1569.80	1836.45	326.65	
11	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 3 ^o anno,	1669.00	1930.45	326.65	

3°)

COMPARATIVO TRA I VECCHI E I NUOVI STIPENDI

	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo accordo (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
co cio	4691.20	8279.90	3588.70	76.50	Impiegati di
co ler	4278.35	7054.95	2776.60	64.89	pendenti da
co	3913.55	6055.80	2143.25	54.77	aziende in ge
co.)	3184.95	4990.60	1805.65	56.71	nere escluse
ni	3080.60	4718.40	1637.80	56.42	le aziende e-
ni	2890.05	4491.55	1601.50	55.41	sercenti in
ni	1669.00	2268.45	598.00	38.46	commercio di
ni	2300.00	2971.70	671.45	29.19	prodotti ali
ni	1475.00	1642.40	176.95	13.07	mentari (dro-
ni	1569.80	1896.85	326.65	20.81	gherie, colo-
					niali, alimen

11	impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 an.	1569.80	1836.45	326.65
12	Apprendisti con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 an.	1673.65	2150.50	471.85
IMPIEGATE				
12	Donne 1° cat. (dirigenti di rettrici) capi famiglia 1 persona a carico	4160.35	8156.45	4006.10
13	Donne 1° cat. (capi Ufficio capi contabili, ecc.) capi famiglia 1 persona carico	3801.95	6572.55	2766.60
14	Donne 2° cat. (corrispondenti, gestori, ecc.) capi famiglia 1 persona carico	3285.85	5335.05	2049.20
15	Donne 3° cat. (contabili d'azienda, cassieri d'az., ecc.) con età superiore ai 21 anni	2472.65	4219.35	1746.70
16	Donne 3° cat. (aiuto contabili, fatturiste) con età superiore agli anni 21	2336.55	4060.55	1724.00
17	Donne 3° cat. (dattilografe, telefoniste, ecc.) con età superiore 21 anni	2204.95	3958.35	1651.40
18	Donne 3° cat. con età inferiore ai 18 anni	1719.50	3150.50	431.00
19	Donne 3° cat. con età dai 18 ai 21 anni	1932.75	2694.95	762.20
20	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 1° anno, con età inferiore 18 an.	1433.20	1842.40	204.20
21	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 2° anno, con età inferiore 18 an.	1542.55	1914.75	272.20
22	Apprendiste con mansioni impiegatizie, 3° anno con età inferiore 18 an.	1597.00	2041.60	444.60

5192

1569.80	1896.45	326.65	20.81
1678.65	3150.50	471.95	38.12
4160.35	8156.45	4006.10	96.90
3861.95	6576.55	2716.60	72.78
3285.85	5535.65	2249.20	68.46
2472.65	4219.35	1746.70	70.65
2336.55	4660.55	1724.00	73.80
2204.95	3886.35	1681.40	74.92
1719.50	2150.50	431.00	25.07
1932.75	2684.95	752.20	32.45
1438.20	1842.40	204.20	14.19
1542.55	1814.75	272.20	17.65
1597.00	2041.60	444.60	27.83

GAORIO, GORIO

niali, alimen

tari misti.

2192



MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF EMPLOYEES AND WORKERS IN COMMERCIAL FIRMS IN ASLI PROV. (E°223)

1. The agreement, which is effective from the 15th of Sept. 1945, provides for increases varying from 12% to 96% and bringing the maximum "take home packets" (inclusive of all indemnities) up to 8279.90 lire per month for 1st category employees and to 224.60 daily for skilled workers.


2. Proportionate rates are provided for all other grades.

3. Lower pay rates are fixed for employees and workers in firms engaged in the commerce of foodstuffs.

4. Clause 4 of the agreement provides that in case of absence from work because of illness the worker will receive both illness and contingency indemnity. R.I.J.A.C. points out that this clause can be approved only if the contingency indemnity in case of illness is paid by the employer and not by the "Istituto Assistenza Malattia", the social insurance contributions paid to the latter being calculated only on the basic wages.


5. R.I.J.A.C. recommends acceptance of the agreement, provided that the contingency indemnity as per para 4 is paid by the employer.

12/12/1945


E. SCIOLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved


Eugene R. Mc Phee
Colonel Ord.
Regional Commissioner

SG/mm.

223

ACCORDO SALARIALE DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI " ASTI "

STIPULATO : 5.11.1945
DECORRENZA : 15.9.1945

" All'art. 4 è convenuto che in caso di licenziamento, l'indennità relativa verrà computata sulla base della retribuzione percepita alla data del 14.9.1945 per l'anzianità maturata sino a tale data e sulla nuova retribuzione per l'anzianità maturata dal 15 settembre in poi.

" In caso di malattia il lavoratore percepirà anche l'indennità di contingenza.

DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI ESCIUTE QUORUM DELL'ALIMENTAZIONE

" Le paghe aumentano, per la categoria impiegatizia del 12 al 96% così che il massimo mensile compresa l'indennità di contingenza per gli uomini di 1° categ. è di L. 8279,90 e il minimo di L. 1642,40 per gli apprendisti inferiori agli anni 18 compreso precedenti L. 4691,20 e L. 1475.

Per l'eguale categoria delle donne sono stabilite cifre 8166,45 e L. 1642,40 contro precedenti L. 4160,35 e L. 1432,20

Categoria operai

Attuale massimo giornaliero, operai specializzati Lire 224,60 minimo apprendisti inferiori anni 18 L. 75,25 contro precedenti L. 161,20 e L. 68,70.

Donne stessa categoria: L. 206,40 e L. 72,40 contro L. 141,80 e L. 66,45

DIPENDENTI AZIENDE ALIMENTAZIONE

Impiegati

Uomini - Massimo mensile impiegati 1° cat. L. 7599,35; minimo apprendisti inferiore anni 18 L. 1615,15 contro L. 4423,50

190

DIFFERENZIALI DA AZIENDE COMERCIALI ESCLUSE QUELLE DELL'ALIMENTAZIONE.

= Le paghe aumentano, per la categoria impiegatizia dal 12 al 96% così che il massimo mensile compresa l'indennità di contingenza per gli uomini di 1° categ. è di L. 8279,90 e il minimo di L. 1642,40 per gli apprendisti inferiori agli anni 18 contro precedenti L. 4691,20 e L. 1475.

Per l'eguale categoria delle donne sono stabilite Lire 8166,45 e L. 1642,40 contro precedenti L. 4160,35 e L. 1438,20

Categoria operai

Attuale massimo giornaliero, operai specializzati Lire 224,60 minimo apprendisti inferiori anni 18 L. 75,25 contro precedenti L. 161,20 e L. 68,70.

Donne stessa categoria: L. 206,40 e L. 72,40 contro L. 141,60 e L. 66,45

190

DIFFERENZIALI AZIENDE ALIMENTAZIONEImpiegati

Uomini - Massimo mensile: Impiegati 1° cat. L. 7599,35 e minimo apprendisti inferiore anni 18 L. 1615,15 contro L. 4423,50 e L. 1442,75.

Donne - stessa categoria L. 7485,90 e L. 1560,70 contro L. 3653,45 e L. 1429,15.

Operai

Uomini - Massimo giornaliero, specializzati, L. 216,65 contro L. 153,65, minimo apprendisti sotto i 18 anni L. 83,20 contro L. 71,35.

Donne - L. 199,30 e L. 69,75 contro L. 137,60 e L. 63,95.

Torino, novembre 1945

PROVINCE (& REGION)..... ASTI

WAGE AGREEMENT N^o. FILE..... 19

INDUSTRY OF GROUP..... PRINTING

DATE OF AGREEMENT.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	318	270	
B)	255.20	247.80	

5189

Asti AG
Remding

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERS
PER LE MANSTRANZE DIPENDENTI DA AZIENDE
INDUSTRIALI GRAFICHE DELLA PROVINCIA DI

--- A --- S --- T --- I ---

Addi ventiquattro del mese di settembre 1945, in Asti,
presso la sede dell'Unione degli Industriali della Pro-
vincia di Asti

t r a

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI, rap-
presentata dai Sigg. Pietro CHIUMINATTI, Capo Gruppo de-
gli Industriali Grafici, BASPI Michele, della Ditta PA-
GLIERI & BASPI, CAPUZZO Mario della Tipografia Vinassa,
assistiti dall'avv. Aldo MUGGIA, Direttore dell'Unione
stessa

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dai Sigg. Carlo SA-
GLIETTI, Guido CRESTANI e Secondo AMERIO, Segretari del-
la Camera del Lavoro stessa, assistiti dai Sigg. IVALDI
e GAMBACOTTA Ettore, rappresentanti della Lega dei Poli-
grafici;

considerata l'attuale situazione economica e la conse-
guente sperequazione dei salari,

si é convenuto quanto segue:

ed/

Copia.

0 2 1 3
Addì ventiquattro del mese di settembre 1945, in Asti, presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti

t r a

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI, rappresentata dai Sigg. Pietro CHIUMINATTI, Capo Gruppo degli Industriali Grafici, RASPI Michele, della Ditta PAGLIERI & RASPI, CAPUZZO Mario della Tipografia Vinassa, assistiti dall'Avv. Aldo MUGGIA, Direttore dell'Unione stessa

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dai Sigg. Carlo SAGLIETTI, Guido CRESTANI e Secondo AMERIO, Segretari della Camera del Lavoro stessa, assistiti dai Sigg. IVALDI e GAMBASOTTA Ettore, rappresentanti della Lega dei Poligrafici;

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente sperequazione dei salari,

si é convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1°

- Operai 1ª categoria L.	17.50	Grarie
- " 2ª "	16.==	"
- " 3ª "	13.==	"
<u>DONNE</u>			
- 1ª categoria "	9.==	"
- 2ª "	8.==	"
- 3ª "	7.==	"

5189

1/1.

APPRENDISTI UOMINI	dai 16 ai 18 anni	4	6.50	Orarie
"	sotto i 16 anni	"	5.50	"
APPRENDISTE DONNE	dai 16 ai 18 anni	"	5.50	"
"	sotto i 16 anni	"	4.50	"

Le tabelle sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro, intendendosi l'orario normale di 8 ore giornaliere (48 settimanali).

ARTICOLO 2°

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed acconti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ARTICOLO 3°

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale, il 17 Settembre 1945, e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CAMERA DEL LA VORO
 f/to: CRESTANI Guido
 f/to: AMERIO Secondo
 f/to: SAGLIETTI Carlo

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
 f/to: CHIUMINANTI Pietro
 f/to: RASPI Michele
 f/to: CAPUZZO Mario

5187

effettivo lavoro, intendendosi l'orario normale di 8 ore giornaliere (48 settimanali).

ARTICOLO 2°

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ARTICOLO 3°

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.G. Regionale, il 17 Settembre 1945, e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
f/to: CRESTANI Guido
f/to: AMERIO Secondo
f/to: SAGLIETTI Carlo

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
f/to: CHIUMINATTI Pietro
f/to: RASPI Michele
f/to: CAPUZZO Mario
f/to: MUGLIA Aldo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

P.C.C.

IL DIRETTORE

(G. Masio)

Quello

5187

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALORE PER LE
MATERIE DIPENDENTI DA ALENTE INDUSTRIALI GRAFICHE
NELLA PROVINCIA DI A S I I.

Addì venticinque del mese di Settembre 1955, in Lodi, presso
la Sede dell' Unione degli Industriali della Provincia di A S I I,
tro

L'Unione degli Industriali della Provincia di A S I I, rappresentata
dal vice-Piatro Chiaramatti, Capo Gruppo degli Industriali Gra-
fici, Ruspi Michele della Ditta Fogliari & Ruspi, Cesare Mario
della tipografia Vianesi, assistiti dall'Avv. Aldo Suggia, Diret-
tore dell' Unione stesso.

e

La Camera del Lavoro rappresentata dal sigg. Carlo Magliotti,
Guido Crestani e secondo Amario, Segretari della Camera del La-
voro stesso, assistiti dal sigg. Ivuldi & Gambaretto Dottore, rep-
presentanti della Lega dei Poligrafici

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente ne-
cessità del saleri,

si è convenute quanto segue:

Art. IV

Operai 1° categoria	8. 17,50	orelle
" 2° "	15,00	"
" 3° "	13,00	"

5186

del sigg. Pietro Chiurini, Capo Gruppo degli Industriali Or-
fici; Naupl Michele della Ditta Paoliani & Rappi, Capomastro Mario
della Tipografia Timmer, assistiti dall'Avv. Aldo Fuggia, Diret-
tore dell'Unione stessa

●

In Camera del lavoro rappresentata dal sigg. Carlo Maglietta,
Luigi Crestani e Pasquale Amario, Segretari della Camera del La-
voro stesso, assistiti dal sigg. Ivano di Garbarotta Ittore, rap-
presentanti della Lega dei Poligrafici

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente espe-
rienza del salario

si è convenuto quanto segue:

ART. I°

5186

Operaia 1° categoria	17,70	orarie
" 2° "	16,00	"
" 3° "	13,00	"

D O M E N I

1° categoria	5,00	"
2° "	4,00	"
3° "	3,00	"

APPRENDISTI UOMINI del 15 ed 18 anni	6,50	"
" " sotto i 15 anni	5,00	"

APPRENDISTI DONNE del 15 ed 18 anni	5,00	"
" " sotto i 15 anni	4,50	"

./.

Le tabelle sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro, intendendosi l'orario normale di 8 ore giornaliero (48 settimanali).

ART. 20

Con l'operatività dei dotti nuovi edimi, materiali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed annullati per il futuro tutti gli eventuali premi, maggiorazioni ed agguanci per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali servizi materiali già esistenti presso singole Ditte e condizioni già favorevoli del presente contratto, considerano il loro valore nell'ambito dell'adempimento per lo quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ART. 16

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.S.G. Regionale, il 17 settembre 1955, e potrà essere disastato da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

5185

P. LA CAMERA DEL LAVORO

Antonio Cappuccini
Onorio Suardo

Luigi Scuderi

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

Chiaminatti Pietro
Prappi Michele

Stano Capponi

annullati ed annullati per il futuro tutti gli eventuali permessi, delegazioni ed accordi per peregrinazioni ed addeguamenti materiali finora contrattati in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Sei eventuali accordi materiali già esistenti presso singole Ditte a condizioni già favorevoli del presente contratto, concernente il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

Art. 16

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'I.L.O.C. Regionale, il 17 settembre 1945, e potrà essere modificato da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

5183

Dr. LA GAMBIA SIND. LAVORO

Ignazio Pastore
Onore Spumato
Paolo Foglietti

Dr. L'UNIONE SIND. INDUSTRIALI

Chiusinatti Pietro
Paolo Michele
Onore Spumato

Cl. ind. -

SPECCHIO COMPARATIVO

V. 812

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Per
	<u>BOMINI</u>				
1	Operai 1° cat. capo famiglia 1 pers. carico	187.90	244.85	56.95	
2	Operai 2° cat. con età superiore 21 anni	168.20	215.40	48.20	
3	Operai 3° cat. di età compresa tra 18-21 anni	137.43	174.65	37.20	
4	Apprendisti dai 15-18 anni	87.70	104.40	16.70	
5	Apprendisti sotto i 16 anni	82.40	93.--	10.60	
	<u>DOMSE</u>				
6	Operai capi famiglia 1 persona a carico	151.10	180.30	29.20	
7	Operai 2° cat. di età superiori 21 anni	129.95	158.65	28.70	
8	Operai 3° cat. di età compresa tra 18-21 anni	109.35	129.10	19.75	
9	Apprendiste dai 16-18 anni	83.50	93.--	9.50	
10	Apprendiste sotto i 16 anni	76.30	89.30	12.80	

SPECCHIO COMPARATIVO

3°)

Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
187.90	244.85	56.95	30.30	
168.20	216.40	48.20	28.65	
137.45	174.65	37.20	27.06	
87.70	104.40	16.70	19.04	
82.40	93.==	10.60	12.86	
151.10	160.30	29.20	12.70	
129.95	155.65	25.70	12.15	
109.35	129.10	19.75	18.06	
83.50	93.==	9.50	11.37	
76.50	89.30	12.80	16.64	

CI/md.-

SPECIMIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)		Totale lordo	R I T R A T T I			
					Cont. mens.	Totale Indenn.		R. M. 4,08%	Compl. 1,02%	Vo RI	
	<u>UOMINI</u>										
1	Operai 1° cat. capo famigl. 1 pers. carico	10.00	8	80.00	110.00	8.00	118.00	198.00	8.07	2.01	1
2	Operai 2° cat. sup. 21 anni	9.65	8	77.20	92.00	8.00	100.00	177.20	7.22	1.80	
3	Operai 3° cat. si età compre sa 18-21 anni	8.10	8	64.80	72.00	8.00	80.00	144.80	6.90	1.47	
4	Apprendisti dal 16-18 anni	4.30	8	34.40	50.00	8.00	58.00	92.40	6.76	0.94	
5	Apprendisti sotto 16 anni	3.60	8	28.80	50.00	8.00	58.00	86.80	6.54	0.88	
	<u>DONNE</u>										
6	Operai 1° cat. c.f.1 pers. car.	5.15	8	41.20	110.00	6.00	116.00	159.20	6.49	1.63	
7	Donne 2° cat. super. 21 anni	4.75	8	38.00	92.00	8.00	100.00	138.00	6.63	1.40	
8	Donne 3° cat. tra 18-21 anni	4.40	8	35.20	72.00	8.00	80.00	115.20	4.90	1.17	
9	Apprendiste dal 16-18 anni	3.75	8	30.00	50.00	8.00	58.00	88.00	3.59	0.89	
10	Apprendista sotto 16 anni	3.35	8	26.80	50.00	8.00	58.00	84.80	3.45	0.86	

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

0.2.2.31

785021

1°)

300

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Mese	INDENNITA' 1°)		Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSS.	
	Cont.	mensa Totale Indenn.		R. M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.			
	110.---	8.---	118.---	198.---	8.07	2.01	10.08	187.90	
	92.---	8.---	100.---	177.20	7.22	1.80	9.02	168.20	
	72.---	8.---	80.---	144.80	6.90	1.47	7.37	137.45	
	50.---	8.---	58.---	92.40	3.76	0.94	4.70	87.70	
	50.---	8.---	58.---	86.80	3.54	0.88	4.42	82.40	
	110.---	6.---	118.---	159.20	6.49	1.63	8.11	151.10	
	92.---	8.---	100.---	138.---	6.63	1.40	8.03	129.95	
	72.---	8.---	80.---	115.20	4.70	1.17	5.87	109.35	
	50.---	8.---	58.---	66.---	3.59	0.89	4.48	83.50	
	50.---	8.---	58.---	84.80	3.45	0.86	4.31	76.80	

Altri verranno conteggiati a parte.-

0223

785021

vi/md.-

SPACCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO S

N°	CATEGORIA	Paga oraria	Cre di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITEN	
					Conting.	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%
UOMINI										
1	Operai 1° cat. capo famigl. 1 pers. carico	17.50	8	140.---	110.---	8.---	118.---	258.---	10.52	2.52
2	Operai 2° cat. sup. 21 anni	16.---	8	128.---	92.---	8.---	100.---	228.---	9.30	2.32
3	Operai 3° cat. tra 18-21 anni	13.---	8	104.---	72.---	8.---	80.---	184.---	7.50	1.87
4	Apprendisti tra 16-18 anni	6.50	8	52.---	50.---	8.---	58.---	110.---	4.48	1.12
5	Apprendisti sotto 16 anni	5.---	8	40.---	50.---	8.---	58.---	98.---	3.99	0.99
DONNE										
6	Operai 1° cat. capo famiglia 1 pers. carico	9.---	8	72.---	110.---	8.---	118.---	190.---	7.75	1.93
7	Operai 2° cat. sup. 21 anni	8.---	8	64.---	92.---	8.---	100.---	164.---	6.69	1.67
8	Operai 3° cat. tra 18-21 anni	7.---	8	56.---	72.---	8.---	80.---	136.---	5.54	1.38
9	Apprendisti tra 16-18 anni	5.---	8	40.---	50.---	8.---	58.---	98.---	3.99	0.99
10	Apprendisti sotto 16 anni	4.50	8	36.---	50.---	8.---	58.---	94.---	3.79	0.99

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

2°)

MUNICIPALISTA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSS.
	Conting.	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
0.000	110.000	8.000	118.000	258.000	10.52	2.63	13.15	244.85	
2.000	92.000	8.000	100.000	228.000	9.30	2.32	11.62	216.40	
4.000	72.000	8.000	80.000	184.000	7.50	1.87	9.37	174.65	
6.000	58.000	8.000	58.000	110.000	4.46	1.12	5.60	104.40	
8.000	50.000	8.000	58.000	98.000	3.99	0.99	4.98	93.00	
10.000	110.000	8.000	118.000	190.000	7.75	1.93	9.68	180.30	
12.000	92.000	8.000	100.000	164.000	6.69	1.67	8.36	155.65	
14.000	72.000	8.000	80.000	136.000	5.54	1.38	6.92	129.10	
16.000	50.000	8.000	58.000	98.000	3.99	0.99	4.98	93.00	
18.000	50.000	8.000	58.000	94.000	3.79	0.93	4.72	89.30	

Lari verranno conteggiati a parte.-

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE PRINTING TRADE
OF ASTI PROVINCE (N° 155)

1. This agreement, which is effective from the 17th of Sept. 45, concedes increases bringing the "take home wages" up to 244.85 lire and 180.30 for 1st category male and female workers respectively.
2. If any higher rates are already in force in any firm they are to be continued.
3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

26 Nov. 1945

*R. Scott*R. Scott
Regional Labour OfficerDECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PLENARIO

Approved

Eugène R. Mo Phee
1871
Eugène R. Mo Phee
Col. Order
Regional Commissioner

ACCORDO SALARIALE CASHAI RIFORMISTI DA INDUSTRIA
GRAFICA PROVINCIA DI AVELL.

DECORRENZA : 17 SETTEMBRE 1945

--3--

Condizioni più favorevoli agli operai restano
in vigore.

I salari giornalieri per gli uomini saranno
del 12,86 al 30,30% o quelli delle donne dall'11,37
al 16,06% eccetto la paga giornaliera, comprensiva
di ogni indennità, rateo fissato per gli uomini da un
massimo di L. 244,85 per gli operai di 1° categoria
ad un minimo di L. 203 per gli apprendisti sotto L. 16
anni contro rispettive L. 187,90 e L. 82,40 prece-
denti e per le donne da un massimo di L. 180,30 per
le operai di 1° categoria ad un minimo di L. 85,30
per le apprendiste sotto L. 16 anni contro L. 151,10
e L. 76,30.

0813

--3--

18
dam-tand for families

Copia.-

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE PER LE
MAESTRANZE DIPENDENTI DALLA DITTA ACCORNERO LUIGI
& FIGLIO ESERCENTE L'INDUSTRIA DI ESTRAZIONE
TERRA DA FOSFERICA SITA NEL COMUNE DI FIARIGI.-

Addì 1° Ottobre 1945, in Asti, presso la Sede
dell'Unione Industriali della Provincia di Asti

t r a

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI rap-
presentata dal Sig. ACCORNERO Antonio, titolare della
Ditta ACCORNERO Luigi & Figlio, assistito dall'avv. Aldo
MUGGIA, Direttore dell'Unione stessa, e dal Sig. Luigi
MOSENGO,

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal Sigg. SAGLIETTI
Carlo, AMERIO Secondo e CRESTANI Guido, assistiti dal
Sigg. RUSSA Alessandro, MORELLATO Ettore, PENNA Alessan-
dro componenti la Commissione Interna della Ditta ACCOR-
NERO Luigi & Figlio,

considerata l'attuale situazione economica e la conse-
guente sperequazione dei salari,
si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1°

- Operai cavatori e badianti L. 12,== orario
 - Capi squadra L. 15,== "
- Detta paga viene corrisposta per le ore effettive di
lavoro.

51-19

t r a

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ASTI rap-
presentata dal Sig. ACCORNERO ANTONIO, titolare della
Ditta ACCORNERO Luigi & Figlio, assistito dall'avv. Aldo
MUGGIA, Direttore dell'Unione stessa, e dal Sig. Luigi
ROBERTO,

e

la CAMERA DEL LAVORO rappresentata dal SIG. SACCIETTI
Carlo, AMERIO Secondo e CRESTANI Guido, assistiti dal
SIG. FUSCA Alessandro, MORILLATO Dottore, PENNA Alessan-
dro componenti la Commissione Interna della Ditta ACCOR-
NERO Luigi & Figlio,

considerata l'attuale situazione economica e la conse-
guente sperequazione dei salari,

si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1°

- Operai cavatori e badilianti . . . L. 12,00 orario
- Capi squadra L. 15,00 "

Detta paga viene corrisposta per le ore effettive di
lavoro.

ARTICOLO 2°

Il presente accordo entra in vigore, subordinatamen-
te all'approvazione dell'A. S. G. Regionale, oggi 1° Ottobre

./.

51219

1945 e potrà essere disdetto da una delle parti
contrattanti, nei modi e nei termini previsti dalla
legge.

- 2 -

P. LA CAMERA DEL LAVORO	P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
f/to: AMERIO Secondo	f/to: ACCORNERO Antonio
f/to: CREZZANI Guido	f/to: MUGGIA Aldo
f/to: MAGLIARELLI Carlo	f/to: ROSENBERG Luigi

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

P. O. O.

IL DIRETTORE

(G. MARINO)

Quadrini

11/11/45

0231

785021

CI/b

SPESCHIO RENNIBU IONA DI RE LIRA CONIN STUAM IN BAKA AL VECCHIO CONVI

N°	CATEGORIA	Fuga gra- ria.	re di vo- to.	Salario giorn- liero	INDENNITA' 1)			Totale lorde	P. S. 4.064	Compl. 1.004
					Cont.	lensa	Trasle Indem.			
1	Operai scavatori e badilanti, capo di figlia con una per- sona a carico	7.50	8	57.60	0.00	0.00	16.00	155.60	4.75	1.68
2	Capo squadra, capo di figlia con una persona a carico	8.50	7	59.50	0.00	0.00	15.00	174.00	7.13	1.79

5177

1) - ai bisogni familiari verranno conteggiati a parte.

1P)

LIQNE CICHE LIBR. C. STR. PTU. LE IN BASK AL VNCONIO CC RDG ML BL LE

re di g- co- co.	Salario giorno- liero	INDENNITA' 1)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OBSERV.
		Cont.	enza	Totale inden.		% M. 4.08%	Compl. 1.02%	Totale riten.		
8	57.60	100.-	8.-	8.-	165.60	6.75	1.68	8.43	157.15	
8	68.-	100.-	8.-	108.-	176.-	7.18	1.79	8.97	157.05	

assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

CI/b

SPECCHIO RIBUZIONE GAGEE LIRA CONTRATTUALI IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paghe pre- ris. tive	re le- vo- tive	Salario di re- liero	Cont.	RIBUZIONE 1)		Totale Lordo	RIBUZIONE	
						Senza	Totale Lordo		S.N.	Compl.
1	Operai covatori e badilanti, co- po famiglia con una pers. a car.	80.-	8.-	96.-	100.-	8.-	106.-	104.-	8.33	1.08
2	Capo squadra capo famiglia con una persona a carico.	105.-	8.-	113.-	100.-	8.-	121.-	120.-	8.33	1.32

1176

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

20)

RETRIBUZIONE LIGRA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Categorie di - grado	Cont.	INDENNITA' 1)		Totale Lordo	RITRAVUTE		Totale ritenute	Totale netto	CISEW.
		Mense	Totale Indenn.		R.N. 4.08%	Compl. 1.00%			
5.	100.	8.	108.	204.	8.32	1.68	10.00	193.60	
0.	100.	8.	108.	200.	8.32	1.68	10.00	189.60	

Familiari verranno conteggiati a parte.-

61/ab

SPERCHIO COMPARATIVO

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1°)	Salario netto in base di nuove contr. (specchio 2°)	Differenza paga
1	Operai scavatori o badilanti, capo famiglia con una persona a carico	157.15	193.60	36.45
2	Capi squadra, capo famiglia con una persona a carico	167.95	215.40	48.35

5175

30)

EFFETTIVO

Salario netto precedente (specchio 1°)	Salario netto in base al nuovo contr. (specchio 2°)	Differenza paga	Percentuale	DISTRIB.
157.15	193.60	36.45	23.20	
167.05	216.40	49.35	29.58	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE FIRM "ACCORNERO L. E. FIGLIO"
OF VIARIGI (ASTI) PRODUCING LOAM-SAND FOR FOUNDRIES. (No. 151).

1. The agreement, which is effective from 1st October 1945, provides for increases of 6,50 lire and 5 lire to the foremen and "quarry men" of the above mentioned firm, thus bringing the "take home wages" of these workers up to 216,40 lire and 193,60 lire.--
2. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.--

R. Scott.

R. SCOTT

Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phoo

Eugene R. Mc. Phoo

Colonel, Ord.

Regional Commissioner - Piemonte

5174

DATI E NOTE DESUMITE DALL'ACCORDO SALARIALE PER I LAVORATORI
DELLA DITTA "ACCONIHERO L. & FIGLIO" DI VIA RIGI - (ASTI) -

DECOMUNTA : 1° OTTOBRE 1945

L'accordo in esame è stato stipulato per pere-
quare le paghe dei capi squadra e operai cavatori e ba-
danti della ditta ACCONIHERO esercitata l'Industria di
estrazione terra da fonderia.

Le paghe precedenti vengono elevate di circa 5.5
centesime.

L'aumento compresa la contingenza è del 23,20% per
gli operai e del 25,25% per i capi squadra: lo paga è di
L. 193,60 giornaliera per operai e rispettivamente Lire
157,15 e 167,05 precedente.

La paga viene corrisposta per le ore di effettivo
lavoro.

L'accordo non contiene disposizione particolare
o normative.

5173

8 2 3 9 |
DICOMENZA ; 1° OTTOBRE 1945

L'accordo in esame è stato stipulato per pere-
quare le paghe del capi squadra e operai cavatori e ba-
dianti delle ditte ACCORDIAO esercente l'industria di
estrazione terre da fonderia.

Le paghe precedenti vengono elevate di circa L.5
orarie.

L'aumento compresa la contingenza è del 23,20% per
gli operai e del 25,85% per i capi squadra: la paga è di
L. 193,60 giornaliera per operai e rispettivamente lire
157,15 e 167,65 precedente.

La paga viene corrisposta per le ore di effettivo
lavoro.

L'accordo non contiene disposizione particolare
o normative.

81719

785021

VERBALE D'ACCORDO

L'anno 1945, addì 24 del mese di agosto, in Vercelli presso la Sede dell'Unione Industriali,

tra l'Unione Industriali di Vercelli, in persona del suo Segretario Dr. Carlo Dacò, assistito dalla rappresentanza degli Industriali Fornaciari della Provincia di Vercelli

e la Camera del Lavoro di Vercelli, in persona del Sig. Enrico Casolaro, assistito dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti da fornaci;

Dopo esauriente discussione si sono stabiliti i seguenti prezzi per la mano d'opera dipendente dai fornaciari della Provincia di Vercelli per la stagione estiva 1945

mattonieri.....L.	475,==	al mille(nelle paghe di cui contro
bartolieri....."	38,==	orarie (è compresa l'indennità di
focolanti	28,==	orarie (contingenza di cui all'acc
		(do del 2/7/45

capo-macchina	L.	10,==	oraria(
addetti macchine	"	9,==	orarie) esclusa l'indennità di conti
manovali....."	"	8,==	orarie (genza di cui all'accordo del
ragazzi da 16 a 18 anni..."	"	6,==	orarie) 2 luglio 1945.
ragazzi fino a 16 " ..."	"	4,==	orarie(

Si è convenuto in oltre di corrispondere L. 8,== per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa a quegli operai per i quali le Ditte non provvedono alla somministrazione della mensa.

GRATIFICA NATALIZIA - Verranno corrisposte n. 16 ore per ogni mese intero di prestazione lavorativa (senza indennità di contingenza) a titolo di gratifica natalizia.

FERIE - Verranno corrisposte n. 4 ore per ogni mese intero di prestazione lavorativa (compresa indennità di contingenza) a titolo di ferie.

Gli importi di cui sopra (gratifica e ferie) sono stati concordati in forma forfettaria (per i solimattonieri) in: L. 500, per ogni mese di servizio agli uomini e in L. 350,= per ogni mese di servizio, alle donne.

Per le altre categorie di lavoratori la gratifica e le ferie verranno corrisposte sempre nella misura delle ore di cui sopra, in base alla paga oraria, fissata per ciascuna lavorazione.

Rimane confermato che nelle paghe di cui sopra sono compresi anche eventuali aumenti di carattere generale che dovessero essere concessi per tutte le altre categorie industriali.

Letto, confermato e sottoscritto come appresso:

p. L'UNIONE INDUSTRIALI

p. LA CAMERA DEL LAVORO

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF SEASONAL WORKERS IN THE BRICKMAKING INDUSTRY IN THE PROVINCE OF ASTI (No 172).-

- 1.- The agreement only applies to the summer season 1945 which has already expired and there is every reason to believe that the wages have in fact been paid without awaiting the approval of AMG.-
- 2.- The hourly wages conceded (including contingency indemnity) reach an unprecedented ceiling of 38 lire per hour for the highest paid categories. While it is normal for seasonal workers to receive higher wages, in this particular case the "differential" is considerably higher than is generally granted to other seasonal workers.-
- 3.- R.I.J.A.C. are in favour of accepting the "de-facto" position for the ensuing period but do not consider it advisable to recommend approval in principle as this might create a precedent for the future agreements which it is hoped will be kept within the limitations of the North Italy agreement recently stipulated.-
- 4.- I concur with the advice tendered by R.I.J.A.C. and suggest that the decision given to contracting parties should clearly state that future wage agreements should fall within the framework of agreements on a Regional and Inter-regional basis.-

29.11.45.-



E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

5171

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - MEMPHIS

APPROVED AS PER PARA 4.-



Colonel Ord.

Regional Commissioner Piemonte

3.- R.I.J.A.C. are in favour of accepting the "de-facto" position for the ensuing period but do not consider it advisable to recommend approval in principle as this might create a precedent for the future agreements which it is hoped will be kept within the limitations of the North Italy agreement recently stipulated.-

4.- I concur with the advice tendered by R.I.J.A.C. and suggest that the decision given to contracting parties should clearly state that future wage agreements should fall within the framework of agreements on a Regional and Inter-regional basis.-

E. Scicluna Maj

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

29.11.45.-

5171

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PISMONTE

APPROVED AS PER PARA 4.-

Eugene P. De Pise Phc.

Colonel Grd.
Regional Commissioner Pismonte

50/100

ACCORDO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DA FORNACI - VERCELLI

L'accordo ha vigore per la sola stagione estiva 1945.

--:--

La nuova paga oraria, comprensiva dell'Inidennità di contingenza, risulta per i bertolieri in £.38 e per i focolanti in £.28 - mentre la paga minima, esclusa l'Inidennità di contingenza, per i manovali sotto i 16 anni è di £.4 orarie.

A titolo di gratifico natalizio verranno corrisposte per ogni mese intero di lavoro n.16 ore.

Quali ferie saranno riconosciute n.4 ore ogni mese intero di prestazione lavorativa.

5170
L. Bertolieri
L. Focolanti
L. Manovali

--:--

La nuova paga oraria, comprensiva dell'indennità di contingenza, risulta per i bertolieri in £.38 e per i focclenti in £.28 - mentre la paga minima, esclusa l'indennità di contingenza, per i menovali sotto i 16 anni è di £.4 orarie.

A titolo di gratifiche natalizie verranno corrisposte per ogni mese intero di lavoro n.16 ore.

Quali ferie saranno riconosciute n.4 ore ogni mese intero di prestazione lavorativa.

5170

W. Chapman
W. Chapman

Conti 16
Knightly Industry

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO LA VALERE
PER LE MANIFATTURE DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEI
MAGLIFICI DELLA PROVINCIA DI

A S T I

Adi dicisette del mese di settembre 1945, in Asti, presso la
Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti,

t r a

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata
dal sig. Luigi Florio della Ditta Vincenzo Omene di Mario Ricciar-
di, assistito dall'avv. Aldo Muggia, Direttore dell'Unione stessa,
e dal sig. Luigi Nosengo,

e

la Camera del lavoro della Provincia di Asti rappresentata dai
sigg. Soglietti Carlo, Amerio Secondo e Crestani Guido, Segretari
della Camera del lavoro stessa,

considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eliminare
le sperequazioni salariali esistenti,
si è convenuto quanto segue:

LAVORO		ATTICIOLO 10
Operai di 1 ^a categoria	L. 14,50 omnie
" " 2 ^a	" " " " " "
" " 3 ^a	" " " " " "
Apprentiste di 16 ai 18 anni	L. 8,50
" " tra i 14 e i 16 anni	L. 6,50
	L. 5,50
		5169

Le tariffe sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro.

TRA
l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata dal sig. Luigi Florio della Ditta Vincenzo Omedè di Mario Picciar- di, assistito dall'avv. Aldo Ruggia, Direttore dell'Unione stessa, e dal sig. Luigi Nosengo,

e
la Camera del Lavoro della Provincia di Asti rappresentata dai sigg. Saglietti Carlo, Amario Secondo e Crestani Guido, Segretari della Camera del Lavoro stessa,

considerata l'attuale situazione economica, allo scopo di eliminare le sperequazioni salariali esistenti, si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I°

Operai di I° categoria L. 14.50 oraria
" " 2° " L. 13.=

DONNE

I° Categoria L. 9.50
2° " L. 9.=
3° " L. 8.50
Apprendiste dai 16 ai 18 anni L. 6.50
" tra i 14 e i 16 anni L. 5.50

Le tariffe sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro.

ARTICOLO II°

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargiti concessi in natura ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

4 Gli eventuali accordi salariali esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali ritenuti di carattere collettivo.

ARTICOLO III°

Il presente secondo entra in vigore, subordinatamente all'approvazione dell'A.M.C., oggi 17 Settembre 1945 e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti, nei modi e nei termini previsti dalla legge. -

P. LA CANTIERA DEL LAVORO

f.to Amerio Secondo
Guido Crestanti
Carlo Seglietti

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI


f.to Florio Luigi
A. Muggia
L. Mosengo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P.C.O.

IL DIRETTORE

(G. Fiasio)



5168

CI/md.-

1915

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T	
					Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	C
	<u>UOMINI</u>									
1	Operai 1 ^a categ. caps famiglia 1 pers. carico	9.70	8	77.60	20.==	8	28.==	105.60	4.30	1
2	Operai 2 ^a cate- goria	8.50	8	68.==	-	8	8.==	76.==	3.10	0
	<u>DONNE</u>									
3	Operaie 1 ^a categ. c.fam.1 pers.car.	6.==	8	48.==	20.==	8	28.==	76.==	3.10	0
4	Operaie 2 ^a categ.	5.50	8	44.==	-	8	8.==	52.==	2.12	0
5	Operaie 3 ^a categ.	5.==	8	40.==	-	8	8.==	48.==	1.95	0
6	Apprendiste dai 16 ai 18 anni	3.85	8	30.80	-	8	8.==	38.80	2.78	0
7	Apprendiste dai 14 ai 16 anni	3.45	8	27.60	-	8	8.==	35.60	1.45	0

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

5167

1°)

AZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL VECCHIO ACCORDO SALARIALE

Ore di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA* 1°)			Totale lordo	R I T E N U T E			Totale netto
		Guerra	Mensa	Totale Indenn.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.	
8	77.60	20.==	8	28.==	105.60	4.30	1.07	5.37	100.13
8	66.==	-	8	8.==	76.==	3.10	0.77	3.87	72.13
8	48.==	20.==	8	28.==	76.==	3.10	0.77	3.87	72.13
8	44.==	-	8	8.==	52.==	2.12	0.53	2.65	49.35
8	40.==	-	8	8.==	48.==	1.95	0.48	2.43	45.57
8	30.80	-	8	8.==	38.80	2.78	0.39	3.17	35.65
8	27.60	-	8	8.==	35.60	1.45	0.36	1.81	33.79

...iliari verranno conteggiati a parte.-

CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	R I T E N	
					Cont.	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4.08%	Compl. 1.02%
	<u>UOMINI</u>									
1	Operai 1 ^a categ. capo famiglia 1 pers. carico	14.50	8	116.==	110	8	118.==	234.==	9.54	2.38
2	Operai 2 ^a categ.	13.==	8	104.==	92	8	100.==	204.==	8.32	2.08
	<u>DONNE</u>									
3	Operai di 1 ^a cat. capo famiglia 1 persona carico	9.50	8	76.==	110	8	118.==	194.==	7.91	1.97
4	Operai 2 ^a categ.	9.==	8	72.==	92	8	100.==	172.==	7.01	1.75
5	Operai 3 ^a categ.	8.50	8	68.==	72	8	80.==	148.==	6.03	1.50
6	Apprendista dai 16 ai 18 anni	6.50	8	52.==	50	8	58.==	110.==	4.48	1.12
7	Apprendiste tra 14 e 16 anni	5.50	8	44.==	50	8	58.==	102.==	4.16	1.04

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1966

2°)

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Cognome e Nome	Ore di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto	OSS.
			Cont.	Mensa	Totale Inden.		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Totale Riten.		
	8	116.==	110	8	118.==	234.==	9.54	2.38	11.92	222.08	
	8	104.==	92	8	100.==	204.==	8.32	2.08	10.40	193.60	
	8	76.==	110	8	118.==	194.==	7.91	1.97	9.88	184.12	
	8	72.==	92	8	100.==	172.==	7.01	1.75	8.76	163.24	
	8	68.==	72	8	80.==	148.==	6.03	1.50	7.53	140.47	
	8	52.==	50	8	58.==	110.==	4.48	1.12	5.60	104.40	
	8	44.==	50	8	58.==	102.==	4.16	1.04	5.20	96.80	

...liari verranno conteggiati a parte.-

5165

CI/md.-

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent
	<u>UCMINI</u>				
1	Operai di 1 ^a categoria capi famiglia 1 persona a carico	100.13	222.08	121.95	121
2	Operai di 2 ^a categ.	72.13	193.60	121.47	168
	<u>DONNE</u>				
3	Operai di 1 ^a categ. capi famiglia con 1 persona a carico	72.13	184.12	111.99	155
4	Operai di 2 ^a categ.	49.35	163.24	113.89	231
5	Operai di 3 ^a categ.	45.57	140.47	94.90	208
6	Apprendiste dai 16 ai 18 anni	35.65	104.40	68.77	193
7	Apprendiste dai 14 ai 16 anni	33.79	96.80	63.01	186

5165

3°)

TIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
100.13	222.08	121.95	121.80	
72.13	193.60	121.47	168.40	
72.13	184.12	111.99	155.25	
49.35	163.24	113.89	230.80	
45.57	140.47	94.90	208.25	
35.65	104.40	68.77	193.44	
33.79	96.80	63.01	186.45	

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE KNITTING INDUSTRY IN ASTI PROVINCE. (No. 156).

1. This agreement, which is effective from 17th September 45, provides for hourly basic rates varying between 14.50 lire for the 1st category workers and 5.50 for apprentices under 16 years of age.-
2. The resulting "take home wages" vary from 222.08 lire for 1st category workers to 96.80 for a female apprentice under 16 years of age.-
3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

R. Scott

R. SCOTT
Regional Labour Officer

24.11.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. McPherson

Eugene R. Mc. Phes

Colonel, Ord

Regional Commissioner - Piemonte

5164

DATI E NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE PER LE MAESTRANZE
DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEI MAGLIFICI DELLA PROVIN-
CIA DI ASTI.

Si rinvia a pag. 108

DECORRENZA: 17 SETTEMBRE 1945

==

L'accordo in esame eleva i minimi salariali prece-
denti di circa 5 lire orarie.

Il salario massimo risulta in tal modo di £.14,50
orarie per operai di 1^a categoria e minimo di £.5,50 per
apprendisti dai 16 ai 16 anni.

L'aumento varia da un minimo del 63,01% ad un mas-
simo del 121,95% cosicché la paga massima è di £. 222,08 com-
presa l'indennità di contingenza per operaio 1^a categoria
contro £. 100,13 precedente.

Le nuove tariffe assorbono gli eventuali premi od
alergizioni già concessi per perequazioni ed adeguamenti
salariali. 5163

Rimangono comunque in vigore eventuali accordi
più favorevoli stipulati da singole ditte.

I minimi salariali fissati dall'accordo in esame
sono inferiori a quelli dell'industria metallurgica di
Torino.

L'accordo in esame eleva i minimi salariali precedenti di circa 5 lire orarie.

Il salario massimo risulta in tal modo di £.14,50 orarie per operai di 1^a categoria e minimo di £.5,50 per apprendisti dai 16 ai 16 anni.

L'aumento varia da un minimo del 63,01% ad un massimo del 121,95% cosicchè la paga massima è di £. 222,08 compresa l'indennità di contingenza per operaio 1^a categoria contro £. 100,13 precedente.

Le nuove tariffe assorbono gli eventuali premi ed elargizioni già concessi per perequazioni ed adeguamenti salariali. 5163

Rimangono comunque in vigore eventuali accordi più favorevoli stipulati da singole ditte.

I minimi salariali fissati dall'accordo in esame sono inferiori a quelli dell'industria metallurgica di Torino.



Asti
Indirizzo 15

Copia.-

ACCORDO PER LA CORRESPENSIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA E DI UN ASSEGNO DI CARO-VITA AGLI IMPIEGATI DELL'AGENZIA GENERALE DELLO ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI - PROVINCIA DI ASTI.-

VISTA l'eccezionale situazione momentanea ed il conseguente costo della vita;

VISTO il mancato accordo tra l'Associazione Agenti di Assicurazione - Comitato Direttivo Provinciale di Asti e la Camera del Lavoro presente il rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro circa la concessione agli impiegati di una speciale indennità di contingenza;

VISTE le agitazioni in corso - con sospensione di lavoro da parte dei dipendenti dalle Agenzie di Assicurazione - nei principali centri del Piemonte e della Lombardia, per ottenere la concessione di un assegno di caro-vita in aggiunta alla indennità di contingenza, quasi ovunque già concertata in base a particolari accordi;

CONSIDERATE le richieste avanzate dai dipendenti impiegati tramite la Commissione Interna assistita dalla Camera del Lavoro e dal rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;

CONSIDERATA l'opportunità di non prolungare oltre il sistema delle "anticipazioni in conto adeguamenti da stabilirsi" procedimento che provoca grave incertezza nella situazione economica dei dipendenti impiegati;

0 2 5 8
Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NNDC NO. 785021

VISTA l'eccezionale situazione momentanea ed il conseguente costo della vita;

VISTO il mancato accordo tra l'Associazione Agenti di Assicurazione - Comitato Direttivo Provinciale di Asti e la Camera del Lavoro presente il rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro circa la correzione agli impiegati di una speciale indennità di contingenza;

VISTE le agitazioni in corso - con sospensione di lavoro da parte dei dipendenti dalle Agenzie di Assicurazione - nei principali centri del Piemonte e della Lombardia, per ottenere la concessione di un assegno di caro-vita in aggiunta alla indennità di contingenza, quasi ovunque già concordata in base a particolari accordi;

CONSIDERATE le richieste avanzate dai dipendenti impiegati tramite la Commissione Intertra assistita dalla Camera del Lavoro e dal rappresentante dell'Ufficio Provinciale del Lavoro;

CONSIDERATA l'opportunità di non prolungare oltre il sistema delle "anticipazioni in conto adeguamenti da stabilirsi" procedimento che provoca grave incertezza nella situazione economica dei dipendenti impiegati;

CONSIDERATO URGENTE addiventare ad un accordo diretto tra il Titolare dell'Agenzia Generale dell'I.N.A. per la Provincia di Asti, Rag. Cesare BOSSO e la Commissione Interna dell'Agenzia stessa, al fine di stabilire equie concessioni che valgano ad assicurare la migliore regolarità nello svolgimento del lavoro e la dovuta serenità in chi lo sviluppa;

./.

- 2 -

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1°) - A tutti i dipendenti impiegati, che abbiano superato il periodo di prova, verrà corrisposto con effetto 1° Gennaio 1945 una "indennità temporanea di contingenza" pari a:
- L. 1.800.000 per gli impiegati di età superiore agli anni 18, sia uomini che donne;
 - L. 1.250.000 per gli impiegati di età inferiore agli anni 18, sia uomini che donne;

A complemento di quanto precede si precisa:

- a) - L'indennità temporanea di contingenza, data il suo carattere di transitorietà, non sarà computabile come facente parte dello stipendio, pur restando tuttavia convenuto che, qualora essi di scioglimento di rapporti con corrispondenza di liquidazione dovessero verificarsi prima che tale indennità transitoria divenga definitiva, l'Agenzia Generale dell'I.N.A. di Asti, la comprenderà in aggiunta allo stipendio nel computo delle indennità di anzianità;
- b) - detta indennità verrà pure compresa nella 13° mensilità;
- c) - ne sarà infine tenuto calcolo nel pagamento delle ore straordinarie;
- d) - dello stipendio fa parte anche l'indennità di presenza calcolata in base a 25 giornate lavorative.
- 2°) - Verrà inoltre corrisposto, con decorrenza 31 Giugno 1945, uno speciale assegno di caro-vita pagabile in 10 mensilità partecipate, del seguente ammontare:

5161

- L. 1.250.000 per gli impiegati di età inferiore agli anni 18, sia uomini che donne;

A complemento di quanto precede si precisa:

a) - L'indennità temporanea di contingenza, dato il suo carattere di transitorietà, non sarà computabile come facente parte dello stipendio, pur restando tuttavia convenuto che, qualora casi di scioglimento di rapporti con corrispondenti di liquidazione dovessero verificarsi prima che tale indennità transitoria divenisse definitiva, l'Agenzia Generale dell'I.N.A. di Asti, la comprenderà in aggiunta allo stipendio nel computo delle indennità di anzianità;

b) - detta indennità verrà pure compresa nella 13^a mensilità;

c) - ne sarà infine tenuto calcolo nel pagamento delle ore straordinarie;

d) - dello stipendio fa parte anche l'indennità di presenza calcolata in base a 25 giornate lavorative.

2^c) - Verrà inoltre corrisposto, con decorrenza 21 giugno 1945, uno speciale assegno di care-vita pagabile in 12 mensilità posticipate, del seguente ammontare:

a) - L. 2.750.000 all'impiegato (uomo o donna) che percepisce assegni familiari e che per questo solo fatto è considerato capo famiglia tenuto presente che in uno stesso nucleo familiare una sola persona fisica può avere tale qualifica;

5161

./.

- 3 -

- b) - L. 2.100.== all'impiegato superiore ai 21 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a);
- c) - L. 1.575.== all'impiegato di età compresa fra i 18 e 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a);
- d) - L. 1.300.== all'impiegato di età inferiore ai 18 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a);
- 3°) - A far tempo dalla stessa data del 21 Giugno 1945 l'indennità di guerra si intende compresa nell'im-
porto corrisposto come assegno di care-vita di cui al numero precedente:-
- 4°) - L'indennità di cui all'art. 2°) è comprensiva del-
l'indennità care-pene, anche se fino ad ora non ufficialmente corrisposta e con compensazione
con quanto a tale titolo venisse in seguito cor-
risposto attraverso la Cassa Mutua Assegni Fami-
liari o altro simile Ente, fino alla concorrenza 5160
di lire 55.== per persona a carico, limitatamen-
te alle tre prime persone.
- 5°) - A tutti gli impiegati che hanno la qualifica di
capo-famiglia agli effetti della corrispondenza
degli assegni familiari verrà corrisposta una in-
dennità di care-vita di lire 300.== mensili per
12 mesi per ogni persona a carico fino a tre.
Detta corrispondenza verrà compensata sino alla
concorrenza della indennità di famiglia mensile
contrattuale attualmente dovuta e limitatamente
alle prime tre persone a carico.

- c) - L. 1.575.000 all'impiegato di età compresa fra i 18 e 21 anni che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a);
- d) - L. 1.300.000 all'impiegato di età inferiore ai 18 anni compiuti che non si trovi nelle condizioni di cui al comma a);
- 3°) - A far tempo dalla stessa data del 21 giugno 1943 l'indennità di guerra si intende compresa nell'im-
porto corrisposto come assegno di care-vita di cui al numero precedente);
- 4°) - L'indennità di cui all'art. 2°) è comprensiva dell'indennità care-pene, anche se fino ad ora non ufficialmente corrisposta e con compensazione con quento a tale titolo venisse in seguito corrisposto attraverso la Cassa Italiana Assegni Familiari o altro simile ente, fino alla concorrenza di lire 55.000 per persona a carico, limitatamente alle tre prime persone.
- 5°) - A tutti gli impiegati che hanno la qualifica di capo-famiglia agli effetti della corrispondenza degli Assegni Familiari verrà corrisposta una indennità di care-vita di lire 100.000 mensili per 12 mesi per ogni persona a carico fino a tre.
- Detta corrispondenza verrà compensata sino alla concorrenza della indennità di famiglia mensile contrattuale attualmente dovuta e limitatamente alle prime tre persone a carico.
- La maggior indennità di care-vita per periodo di guerra familiare di cui al presente articolo sarà corrisposta in aggiunta alle indennità di famiglia contrattualmente in atto ove considerarsi pagate in conto delle eventuali maggiorazioni che

5160

- 4 -

avesse a corrispendere la Cassa Assegni Famigliari da esse erogati e sino a compensazione dei contributi pagati dall'Agenzia, fermo quanto altro pattuito in merito nei vari contratti Aziendali.

6°) - Gli assegni di caro-vita e le maggiorazioni sull'indennità di famiglia non costituiscono parte integrante dello stipendio ad ogni effetto, ma devono essere conteggiati nel compenso base esattante per ferie, festività infrasettimanali, e natalizie.

7°) - Gli assegni di caro-vita di cui all'art. 2°), e le maggiorazioni di cui all'art. 5°) sono esclusi da ogni contribuzione e scopi previdenziali, sociali ed assicurativi, al pari della indennità temporanea di contingenza prevista all'art. 1°).

8°) - Gli anticipi corrisposti allo stesso scopo saranno compensati con quanto dovuto in base al presente accordo.

5159

9°) - Il personale non più in servizio alla data del 1° Ottobre 1945 viene escluso dai benefici del presente accordo e lo si considera tacitato con le anticipazioni e suo tempo liquidate.

10°) - Resta pur convenuto che, qualora in dipendenza della eccezionale situazione monetaria attuale intervenissero disposizioni legislative o altre di applicazione generale che stabilissero maggiorazioni delle retribuzioni in qualunque forma, di contingenza e stabile, sarà effettuabile il colloquio tra queste ultime e le provvidenze di cui al presente accordo.

integrante dello stipendio ad ogni effetto, ma devono essere conteggiati nel compenso base spettante per ferie, festività infrasettimanali, e solstie.

7°) - Gli assegni di carenza di cui all'art. 2°), e le maggiorazioni di cui all'art. 5°) sono escluse da ogni contribuzione o copri previdenziali, sociali ed assicurativi, al pari della inidoneità temporanea di contingenza prevista all'art. 1°).

8°) - Gli anticipi corrisposti allo stesso scopo saranno compensati con quanto dovuto in base al presente accordo.

9°) - Il personale non più in servizio alla data del 1° Ottobre 1945 viene escluso dai benefici del presente accordo e lo si considera tacitato con le anticipazioni a cui tempo liquidava.

10°) - Resta per convenuto che, qualora in dipendenza della eccezionale situazione monetaria attuale intervenissero disposizioni legislative o altre di applicazione generale che stabilissero variazioni delle retrocessioni in qualunque forma, di contingenza e stabile, sarà effettuabile il conguaglio tra questo ultimo e le provvidenze di cui al presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Asti, 5 Ottobre 1945

IL DATORE DI LAVORO
ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI
ASSEMBLEA GENERALE DI

A. S. T. E.

f/vo: Cesare Bossio

IL DIRIGENTE GENERALE DELLA IMPRESA, IL SEGRETARIO SIND. PROC.

f/vo: Olga Russo

f/vo: Romano Rocco

f/vo: Gilio Ciano

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A. S. T. E.

P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO P. G. O.

f/vo: G. Amadio

II. DIRETTORE

(G. Amadio)

5159

CI/sb

RIPARTIZIONE CONTRIBUTI FAMILIARI CONTRO TUMULTI DI BARRA AL VECCHIO

N°	CATEGORIA	Stipendio mensile	INDEMNITÀ			Totale Indennità	Totale lordo	R.N. Compl.	
			guerra	senza presenza	1)			2.04%	1.02%
<u>UOMINI</u>									
1	Contabile capo fam. con 1 pers. a caric.	1183	600	360	450	1410.-	2593.-	208.99	26.44
2	Aiuto contabile sup. ai 21 anni	835	-	360	450	810.-	1645.-	132.58	16.77
3	Commesso esattore capo fam. con 1 persona a carico	817.	500	360	450	1410.-	2220.-	178.93	22.64
<u>DONNE</u>									
4	Contabile capo f.a. con 1 pers. a caric.	1183.	600	360	450	1410.-	2343.-	192.87	24.40
5	Aiuto contabile tra i 18 e 21 anni	715	-	360	450	810.-	1625.-	126.73	16.37
6	Dattilografa tra i 18 e 21 anni	570	-	350	250	610.-	1160.-	95.10	12.03
7	Dattilografa di età inferiore ai 18 anni	570	-	350	250	610.-	1180.-	95.10	12.03

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

1°)

RETRIBUZIONE MENSILE CONTRIBUZIONE IN CASO AL VECCHIO REGIME

INDENNITÀ		1) Totale indennità	TOTALE lordo	RITENUTE			TOTALE ritenute	TOTALE LORDO
assenza	presenza			R.N. 8.06%	Compl. 1.02%	Adiz. 2%		
300	450	1410.=	2593.=	208.99	26.44	4.70	240.13	2352.85
300	450	810.=	1645.=	132.58	16.77	2.98	152.33	1492.65
360	450	1410.=	2220.=	178.93	21.64	4.03	204.60	2014.40
360	250	1210.=	2395.=	192.87	24.49	4.34	221.51	2171.40
360	250	510.=	1335.=	106.79	13.51	2.40	122.70	1212.30
360	250	610.=	1180.=	95.10	12.03	2.14	109.27	1070.75
360	250	610.=	1180.=	95.10	12.03	2.14	109.27	1070.75

5158

ari verranno conteggiati a parte.

CI/md.-

5157

SPECCHIO RETRIBUZIONE MENSILE CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Stipendio mensile	INDENNITÀ 1°)				Totale lordo	Riten. di R. 8.00%	Co. 1.
			Contin.	Caro-vita	caro vita capo fam.	Totale Inden.			
1	<u>UOMINI</u> Contabili capo fam. 1 persona carico	(+) 1633	1800	2.750	300	4.850	6.483	522.52	66
2	Aiuto contabili superiori 21a.	(+) 1285	1800	2.100	-	3.900	5.185	417.91	52
3	Commissi esattori c.f. 1 pers. car.	(+) 1260	1800	2.750	300	4.850	6.110	492.46	62
	<u>DONNE</u>								
4	Contabili c.f. 1 pers. carico	(+) 1433	1800	2.750	300	4.850	6.283	506.40	64
5	Aiuti contabili 18-21 anni	(+) 965	1800	1.575	-	3.375	4.340	349.80	44
6	Dattilografe 18-21 anni	(+) 820	1800	1.575	-	3.375	4.195	338.11	40
7	Dattilografe di età inferiore 18 anni	(+) 820	1250	1.300	-	2.550	3.370	271.62	34

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

(+) - Dello stipendio fa parte l'indennità calcolata in base a 25 giorni.

5157

2°)

INDENNITA' 1°) INDENNITA' CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

Cin.	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	Riten.	Riten.	Riten.	Totale Riten.	Totale NETTO
	Care-vita	care vita capo fam.	Totale Inden.		N.R. 8.00%	Compl. 1.02%	Add. 2.00%		
00	2.750	300	4.050	6.483	522.52	65.12	11.77	600.41	5882.60
00	2.100	-	3.900	5.185	417.91	52.38	9.41	480.20	4708.80
00	2.750	300	4.050	6.110	492.46	62.32	11.09	565.87	5544.15
00	2.750	300	4.050	5.283	506.40	64.08	11.40	581.88	5701.10
00	1.575	-	3.375	4.340	349.80	44.26	7.83	401.94	3938.05
00	1.575	-	3.375	4.195	338.11	42.78	7.61	388.50	3806.50
50	1.300	-	2.550	3.370	271.62	34.37	6.11	312.10	3057.90

anno

(+) - Dello stipendio fa parte l'indennità di presenza calcolata in base a 25 giornate lavorative.-

01/ab

SPECCHIO COMPARATIVO

051

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza pagata
	<u>UOMINI</u>			
1	Contabile capo famiglia con 1 pers. a carico	4352.85	5882.60	3529.75
2	Aiuto contabile super. di 21 anni	1402.65	4704.80	3302.15
3	Commesso esattore capo famigl. con 1 pers. a car.	1204.40	5544.15	4339.75
	<u>DONNE</u>			
4	Contabile capo famiglia con 1 pers. a carico	3171.40	5701.10	3529.70
5	Aiuto contabile tra i 18 e 21 anni	1204.30	3938.05	2733.75
6	Dattilografa tra i 18 e 21 anni	1070.75	3806.50	2735.75
7	Dattilografa di età inferiore ai 18 anni	1070.75	3057.90	1987.15

0273

3°)

156

Salario netto precedente (specchio n° 1)

Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n° 2)

Differenza paga

Percentuale Cassav.

2352.85	5882.60	3529.75	150.05
1492.65	4704.80	3211.15	215.30
1804.40	5544.15	4339.75	360.30
2171.40	5701.10	3529.70	162.55
1238.30	3938.05	2735.75	227.55
1070.75	3806.80	2735.75	255.50
1070.75	3057.50	1987.15	185.60

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.AGREEMENT FOR "CONTINGENCY INDEMNITY" AND "COST OF LIVING BONUS" IN RESPECT OF EMPLOYEES OF THE "AGENZIA GENERALE ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI OF ASTI. (No. 159).

1. This agreement concedes a "contingency indemnity" and a "cost of living bonus" varying between 1250 lire to 1800 and between 1300 to 2750 lire per month respectively.-
2. The monthly rates thus obtained vary from 5544,15 lire to 5882,60 lire for male employees and from 3057,90 lire to 5701,10 lire for females.-
3. Furthermore, an extra "cost of living bonus" of 300 lire a month for each dependent (up to three) is conceded to heads of family.-
4. Retroactivity from 1st January 45 proposed by the contracting parties has been rejected by R.I.J.A.C. and amended to the 1st of May 45 in accordance with A.M.G. decision that wage adjustment prior to date of liberation are not their concern.-
5. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved, *with effect as from 1st May 1945.*

24.11.1945

R. Scott.
R. SCOTT
Regional Labour Officer

5155

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO INDENNITÀ • COMPAGNIA D'ASSICURAZIONE PER GLI ITALIANI
GATI DELLA SOCIETÀ GENERALI ITALIANO DI SICURTÀ ASSICURAZIONE.

• A B I I •

affidante 1-5-45

DOCUMENTAZIONE 1° GIUGNO 1945

4446

L'indennità di congedo non è cumulabile con lo stipendio, tuttavia in caso di collegamento del rapporto d'impiego, ne sarà tenuto conto agli effetti della liquidazione, così come verrà computato nel calcolo per il pagamento di eventuali ore straordinarie, e della 13^a mensilità. L'indennità varia da L. 18.000 a L. 12.950 a seconda dell'età.

515A

Con decorrenza al giugno 1945 viene inoltre corrisposto un mensile a titolo di caro-vita variabile da un importo di L. 1.770 mensili ad un minimo di L. 1.300 in rapporto all'età.

Agli impiegati capo-famiglia viene inoltre riconosciuto un'indennità speciale di caro-vita di L. 300 mensili per ogni persona a carico fino a 3.

Gli esenti totali vanno da un minimo del 150 ad un massimo del 360 per gli uomini, mentre per le donne vanno da un minimo del 160 ad un massimo del 250. Gli esenti totali restano terminati per il congedo con un importo di L. 554,15

515A

stipendio, tuttavia in caso di soldo di guerra, gli effetti della liquidazione, non sarà tenuto conto agli effetti del calcolo per la pensione, così come verrà computata nel calcolo per la pensione di ventuali ore straordinarie, e della 13^a mensilità. L'indennità varia da L. 18000 a L. 1250 a seconda dell'età.

Con decorrenza 28 giugno 1945 viene inoltre corrisposta una speciale assegno di carenza variabile da un mese di L. 2750 mensili ad un minimo di L. 1300 in rapporto all'età.

Gli impiegati capo-famiglia viene inoltre riconosciuto un'indennità speciale di carenza di L. 300 mensili per ogni persona a carico fino a 3.

Gli aumenti totali vanno da un minimo del 150 ad un massimo del 360 per gli uomini, mentre per le donne vanno da un minimo del 160 ad un massimo del 255. Gli esecutivi mensili festivi terminati per il comando ammontano in L. 5544,15 e per il convulso capo-famiglia in L. 5862,50 contro rispettivamente L. 1204,40 e L. 2352,85 - precedenti -.

Per le donne L. 3057,90, per le dattilografe di età inferiore ai 18 anni e L. 5701,10 per la contabile capo-famiglia contro L. 1070,75 e L. 2171,40 precedenti.

Il personale non più in servizio al 1^o ottobre 1945 viene escluso dal godimento dell'accordo in esame.

Niente altro di speciale da osservare.

Prodotto in Italia

ACCORDO TRA I DATORI DI LAVORO E GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE

PIEMONTE da valere per gli operai del Piemonte e precisamente per gli stabilimenti di Mocalieri, Trofarello, Casale Asti. Tra le rappresentanze dei datori di lavoro aderenti all'Associazione Piemontese Industriale Chimici e gli operai rappresentati dallo loro Commissioni Interne, presenti l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro allo scopo di addiv enire ad una maggior regolamentazione delle paghe per tutti gli operai addetti alle fabbriche di fiamiferi del Piemonte, in attesa della definizione del nuovo contratto si conviene quanto segue: Gli operai sono suddivisi nelle categorie qui sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle delle seguente tabella:

Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i soprassoldi concessi della Azienda, come pure sono compresi quelli di indennità di presenza di cui al contratto interconfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente; nonchè della maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

5153

TABELLA PAGHE E DELLE CATEGORIE

UOMINI

Operai specializzati.....	l. f.	16,50
Operai qualificati.....	l. f.	15,50
Operai comuni sopra i 18 anni.....	l. f.	14,50
" " dai 16 ai 18 anni.....	l. f.	11,50
" " sotto ai 16 anni.....	l. f.	10,==
Novelli comuni sopra i 18 anni.....	l. f.	13,50
" " dai 16 ai 18 anni.....	l. f.	11,==

le della seguente tabella:

Nelle paghe qui sotto elencate sono compresi tutti i soprassoldi concessi dalla Azienda, come pure sono compresi ~~del~~ indennità di presenza di cui al contratto inteconfederale 31/7/44 che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente; nonchè della maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 ore settimanali non eccedenti le 48 ore settimanali, maggiorazione conteggiata nella misura del 2%.

5153

TABELLA PAGHE E DELLE CATEGORIE

<u>UOMINI</u>		
Operai specializzati.....	£.	16,50
Operai qualificati.....	£.	15,50
Operai comuni sopra i 18 anni.....	£.	14,50
" " dai 16 ai 18 anni.....	£.	11,50
" " sotto ai 16 anni.....	£.	10,==
Manovali comuni sopra i 18 anni.....	£.	13,50
" " dai 16 ai 18 anni.....	£.	11,==
" " sotto ai 16 anni.....	£.	9,70
<u>DONNE</u>		
Operarie di 1ª categoria.....	£.	11,==
Operarie di 2ª categoria, sopra ai 18 anni.....	£.	10,50
Operarie di 3ª categoria dai 16 ai 18 anni.....	£.	10,==
Operarie di 3ª categoria sotto ai 16 anni.....	£.	9,==
Manovali comuni sopra i 18 anni.....	£.	10,==
" " dai 16 ai 18 anni.....	£.	9,50
" " sotto ai 16 anni.....	£.	8,75

./.

= 2 =

APPRENDISTI (Uomini)

di prima assunzione tra i 16 a i 13 anni.....L. 9,50
" " " sotto ai 16 anni.....L. 8,==

DONNE APPRENDISTE

di prima assunzione sotto ai 16 anni.....L. 8,==
" " " sopra ai 16 anni.....
per i primi 3 mesi.....L. 8,==
per i successivi tre mesi.....L. 8,==

La durata dell'aprendistato nelle mansioni di operaio qualificato viene fissato come segue:

Per gli assunti in età dai 14 ai 15 anni -	anni 4
" " " " 15 ai 16 anni -	" 3
" " " " 16 ai 17 anni -	" 2
" " " " 17 ai 18 anni -	" 1

Le tariffe di cottimo verranno calcolate sulla base delle paghe ed economia e maggiorate del 20%. Nel caso in cui una operaia addetta alle lavorazioni a cottimo dopo aver superato il periodo di apprendistato non riesca a produrre il minimo previsto giornaliero, verrà retribuita in rapporto alla produzione che eseguirà.

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo verranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria chimica stipulato il 19 Dicembre 1939 in Roma.

Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 Agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 7 Settembre 1945

" " " sotto ai 16 anni.....£. 8.==
DONNE APPRENDISTE
 di prima assunzione sotto ai 16 anni.....£. 8.==
 " " " sopra ai 16 anni.....
 per i primi 3 mesi.....
 per i successivi tre mesi.....£. 8.==

La durata dell'apprendistato nelle mansioni di operaio qualificato viene fissato come segue:
 Per gli assunti in età dai 14 ai 15 anni - anni 4
 " " " " 15 ai 16 anni - " 3
 " " " " 16 ai 17 anni - " 2
 " " " " 17 ai 18 anni - " 1

Le tariffe di cottimo verranno calcolate sulla base delle paghe ed economia e migliorate del 20%. Nel caso in cui una operaia addetta alla lavorazione a cottimo dopo aver superato il periodo di apprendistato non riesca a produrre il minimo previsto giornaliero, verrà retribuita in rapporto alla produzione che eseguirà.

Per tutte le norme regolamentari non previste nel presente accordo verranno quelle previste dal contratto collettivo nazionale per gli operai dell'industria chimica stipulato il 19 Dicembre 1939 in Roma.
 Il presente accordo avrà decorrenza dal giorno 9 Agosto 1945 e durerà sino a stipulazione del contratto generale.

Torino, 7 Settembre 1945

P

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE MATCHES FACTORIES OF PIEMONTE. (No. 163).

1. This agreement, which is effective from 9th of August 1945 concedes increases bringing the take home wages up to 241.50 lire and 186. for skilled male and 1st class female workers respectively.
2. The new rates are inclusive of "presence indemnity" and of 10% increase for time worked over 40 hours and up to 48 hours weekly.
3. The R.I.J.A.C. is in favour of acceptance of the agreement and I recommend that it be approved.

24.11.1945

R. Scott
R. SCOTT
Regional Labour Officer

5152

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Approved.

Eugene R. Mc. Phee
Eugene R. Mc. Phee
Colonel, Ord.
Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE FIAMMIFERE
DEL PIEMONTE

Regolamento 2 sett. 1945

DECORRENZA : 9 AGOSTO 1945

Nelle paghe sono compresi tutti i soprassoldi e l'indennità di presenza, nonché la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro compreso fra le 40 e le 48 settimanali, riconosciute nel vecchio contratto.

5151

Le mercedi hanno subito un aumento percentuale del 29 al 55% e risultano così fissate: uomini, massimo L. 241,15 per operai specializzati, minimo di L. 117,70 per apprendisti sotto 15 anni, contro L. 181,85 e L. 93,80 precedenti; donne, massimo L. 186 per operaie di 1ª categoria, contro L. 144,25 minimo L. 117,70 per le apprendiste. Questa categoria è stata prevista nel presente contratto, mentre non vigeva nel vecchio.

Le tariffe di cottimo saranno calcolate sulla base delle paghe ad economia o maggiorate del 20%.

Tutte le altre norme contemplate nel c.c.l. stipulato

il 19.12.1939 mantengono piena validità.

Asti

Went to work

MARK 13

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE IN IN
RISPARMIO LE PERMANENTI DA AUMENTO INDUSTRIALI DEL LAVORO,
SUSPENSO ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI ASTI

Add 5 del mese di settembre 1945 in Asti presso la sede
dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti

tra
L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata
dal sig. Geo. Primo Aronchi, Capo Gruppo della categoria Industriali
del Legno, Eugenio ed Affini, e dai sigg. Vanda Amedeo e Sebbione
Giovanni, Vice Capo Gruppo, assistiti dall'avv. Aldo Muglia, Diret-
tore dell'Unione stessa

e
La Camera del Lavoro della Provincia di Asti rappresentata dal sigg.
Boglietti Carlo e Mario Deacono e Crentani Guido, Segretari della
Camera del Lavoro stessa, 5150

considerato l'atto quale attuazione economica, allo scopo di eliminare
le esistenze sproporzionate esistenti tra ditte e ditte della stessa
categoria e la diversa categoria di lavoratori del vari rami di ind
ustria,
si è convenuto quanto segue:

ART. I°
A partire dal 2° settembre 1945 è approvato la seguente tabe-
la dei minimi paga cruda ed economia:

Per le fabbriche di mobili, calzature, saponi, per la fab-
briche di tessuti, tramezzati e occupanti e dello stesso affini;

del legno, Sughero ed Affini, e Sai s.l.g. Vede Anedeo e Mabbione
Giovanni, Vice Capil Gruppo, residenti dall'Avv. Aldo Muggia, Direc-
tore dell'Unione stessa

La Camera del Lavoro della Provincia di Asti rappresentata dal sig. S.
Saglietta Carlo e Americo Seccato e Crastani Guido, Segretari della
Camera del Lavoro stessa, 5150

conclusa l'attuale situazione economica, alle scopo si eliminare
le esistenze superflue salariali tra ditta e ditta della stessa
categoria e le diverse categorie di lavoratori del vari rami di ind
ustria,

si è convenuto quanto segue

art. I°

A partire dal 1° Settembre 1945 è approvato la seguente tabe-
la del minima paga oraria ed economica:

Per le fabbriche di mobili, serramenti, calzature, per la fab-
brica di legnami troncati e compensati e dello esendo affini:

	Comune di Asti	Altri Comuni Provincia
Operai addetti/valenti specializzati	6.16.000	2. 14.50
Operai specializzati e qualificati 1° cat.	" 14.000	" 13.000
Operai qualificati di 2° categoria	" 23.000	" 12.000
Operai comuni ed ausiliari	" 11.500	" 10.500
Apprendisti dal 18 al 20 anni	" 7.000	" 6.000
" dal 16 al 18 anni	" 6.000	" 5.000
" dal 14 al 16 anni	" 4.500	" 4.000
Per un numero di 4 anni (Vedi Contratto Provinciale del 12 Marzo 1942)		

	Comune di Asti	Altri Comuni Prov. cia
Mazovelli sopra i 18 anni	L. 11,=	10,= orario
" dai 16 ai 18 anni	" 8,=	7,= "
<u>D O N N E</u>		
1° categoria	" 8,=	7,= "
2° " sopra i 16 anni	" 7,50	6,50 "
2° " sotto i 16 anni	" 6,=	5,50 "
3° " sopra i 16 anni	" 6,50	6,= "
3° " sotto i 16 anni	" 5,50	5,= "

Per la fabbricazione di etichette ed affini, per le industrie del settore, e per la fabbricazione dei mobili in giunco ecc., i minimi di cui sopra sono da ridursi del 12%.

ART. 2°

5149

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

Oltre le paghe orarie predette dovrà essere unicamente aggiunta l'indennità di contingenza, di cui all'accordo provinciale del 4 Luglio 1945.

ART. 3°

Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze fra le paghe di fatto

3° "	sopra i 16 anni	"	6,50	"
3° "	sotto i 16 anni	"	5,50	"

Per la fabbricazione imballaggi ed affini, per le industrie del sughero, e per la fabbricazione dei mobili in giunco ecc., i minimi di cui sopra sono da ridursi del 15%:-

3149

ART. 2°

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di premio, che pertanto cessa di essere corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese fra le 40 e le 48 settimanali.

Oltre le paghe orarie predette dovrà essere unicamente aggiunta l'indennità di contingenza, di cui all'accordo provinciale del 4 Luglio 1945.

ART. 3°

Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto e quindi si intende che le differenze fra le paghe di fatto ed i minimi precedenti sono attribuiti ad aumenti di contingenza e non devono venire portati in aggiunta ai nuovi minimi.

ART. 4°

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, annullati ed assorbiti tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in denaro ed in natura dalle singole Ditte.

./.

- 3 -

ART. 5°

Gli eventuali accordi salariali già esistenti presso singole Ditte e condizioni più favorevoli del presente accordo, conserveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere irrisi in considerazione per qualsiasi rivendicazione di carattere collettivo.

ART. 6°

Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti è in facoltà delle Ditte di mettere a disposizione i propri lavoratori esuberanti presso altre Ditte che li richiedono, purché i dipendenti stessi abbiano la medesima qualifica ed il medesimo trattamento salariale.

In casi di divergenza giudicheranno le Organizzazioni sindacali stipulanti.

ART. 7°

Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita dovranno porre esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

ART. 8°

Per quanto non è previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni finora vigenti, in quanto legalmente riconosciute e non in contrasto con le norme dell'accordo stesso.

5148

ART. 6°

Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti è in facoltà delle Ditte di mettere a disposizione i propri lavoratori ouberanti presso altre Ditte che li richiedono, purchè i dipendenti stessi abbiano la medesima qualifica ed il medesimo trattamento salariale.

In casi di divergenza giudicheranno le Organizzazioni sindacali stipulanti.

ART. 7°

Le retribuzioni erarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, tutte le eventuali oscillazioni di costo delle viti dovranno portare esclusivamente a variazioni delle indennità di contingenza da stabilirsi in sede competente.

5148

ART. 8°

Per quanto non è previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni finora vigenti, in quanto legalmente riconosciute e non in contrasto con le norme dell'accordo stesso.

Considerato che questi nuovi adeguamenti salariali comportano una effettiva sensibile miglioramento rispetto ai salari di fatto corrisposti all'epoca nella quale sono stati fissati i contributi assicurazioni sociali e che gli istituti assicuratori quindi vengono ad introitare somme di molto superiori, e peraltro non hanno adellora aumentato l'entità delle loro erogazioni ai lavoratori, l'Unione Industriale e la Camera del lavoro appoggeranno ogni iniziativa tendente a creare una equa ripartizione in questo campo.

ART. 9°

Il presente accordo, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea Regionale, entra in vigore il 1° Settembre 1945 e potrà es-

./.

- 4 -

essere disatteso da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

P. LA CARERA DEL LAVORO

Paolo Spalchetti

Giulio Costanzi

P. L'UNICHE DEGLI INDUSTRIALI

Giuseppe Mauri

A. Pignati

5117

no/ SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRIBUZIONI E DI FATTO IN BASE AL PRECED

CATEGORIA	Paga ora- ria	Ure di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)					Totale Lordo
				Quer.	Men.	Pres.	Caro vita	Tot. Ind.	
Operai eccezion. specializz. capo fam. 1 pers. carico	3,90	8	31,20	20	8	18	16	62	93,20
Operai specializz. e qualif. 1° cat., c.f. 1 pers. carico	3,55	8	28,40	20	8	18	16	62	90,40
Operai qualif. 2° categ. ca- po famigl. 1 pers. carico	3,20	8	25,60	20	8	18	16	62	87,60
Operai comuni ed ausiliari oltre i 21 anni	2,75	8	22,00	-	8	18	18	44	66,00
Apprendisti dai 18-20 anni	2,30	8	18,40	-	8	18	18	44	62,40
Apprendisti dai 16-18 anni	1,80	8	14,40	-	8	10	10	28	42,40
Apprendisti dai 14-16 anni	0,90	8	7,20	-	8	10	10	28	35,20
Manovali sopra i 18 anni	2,60	8	20,80	-	8	18	18	44	64,80
Manovali dai 16-18 anni	1,50	8	12,00	-	8	10	10	28	40,00
Donne 1° cat. capo famiglia 1 persona a carico	1,70	8	13,60	20	8	10	11	29	42,60
Donne 2° cat. sopra 16 anni	1,55	8	12,40	-	8	10	11	29	41,40
Donne 2° cat. sotto 16 anni	1,20	8	9,60	-	8	10	10	28	37,60
Donne 3° cat. sopra 16 anni	1,40	8	11,20	-	8	10	11	29	40,20
Donne 3° cat. sotto 16 anni	0,90	8	7,20	-	8	10	10	28	35,20

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1°)

LISTA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)					Totale Lordo	RITENUTE			Totale Netto
	Guerr.	Men.	Pres.	Caro vita	Tot. Ind.		I.R. 4,08%	Compl. 1,02%	Tot. Rit.	
31,20	20	8	18	16	62	98,20	3,89	0,95	4,75	88,45
38,40	20	8	18	16	62	90,40	3,68	0,92	4,60	85,80
25,60	20	8	18	16	62	87,60	3,57	0,89	4,46	83,15
22,00	-	8	18	18	44	66,00	2,63	0,67	3,36	62,65
18,40	-	8	18	18	44	62,40	2,54	0,63	3,17	59,25
14,40	-	6	10	10	28	42,40	1,72	0,43	2,15	40,25
7,20	-	8	10	10	28	35,20	1,43	0,35	1,78	33,40
20,80	-	8	18	18	44	64,80	2,64	0,66	3,30	61,50
12,00	-	8	10	10	28	40,00	1,63	0,40	2,03	37,95
13,60	20	8	10	11	29	42,60	1,73	0,43	2,16	44,45
12,40	-	8	10	11	29	41,40	1,68	0,42	2,10	39,30
9,60	-	8	10	10	28	37,60	1,53	0,38	1,91	35,70
11,20	-	8	10	11	29	40,20	1,64	0,41	2,05	38,15
7,20	-	8	10	10	28	35,20	1,43	0,35	1,78	33,40

Iari verranno conteggiati a parte.-

BND

LINE NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	TOTAL	STATUS	REMARKS	INITIALS	DATE	CHECK NO.	BANK	AMOUNT	TOTAL	STATUS	REMARKS
01	01/01	BANK OF AMERICA	100.00	100.00	PAY									
02	01/15	AMERICAN SAVINGS	50.00	150.00	PAY									
03	02/01	WELLS FARGO	75.00	225.00	PAY									
04	02/15	CITIBANK	120.00	345.00	PAY									
05	03/01	CHASE	90.00	435.00	PAY									
06	03/15	PNC	60.00	495.00	PAY									
07	04/01	TD BANK	80.00	575.00	PAY									
08	04/15	U.S. BANK	110.00	685.00	PAY									
09	05/01	ROYAL BANK	130.00	815.00	PAY									
10	05/15	PRUDENTIAL	150.00	965.00	PAY									
11	06/01	AMERICAN EXPRESS	180.00	1145.00	PAY									
12	06/15	WELLS FARGO	120.00	1265.00	PAY									
13	07/01	CITIBANK	100.00	1365.00	PAY									
14	07/15	CHASE	80.00	1445.00	PAY									
15	08/01	PNC	60.00	1505.00	PAY									
16	08/15	TD BANK	40.00	1545.00	PAY									
17	09/01	U.S. BANK	20.00	1565.00	PAY									
18	09/15	ROYAL BANK	10.00	1575.00	PAY									

5144

SALARIO MINORILEGGI CONTRATTUALI IN BASE AL NUOVO ACCORDO

CATEGORIA	Paga ora- ria	ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDEMNITA' 1°)	Totale Lordo	RITENUTE	
				Contingenza		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%
Operai eccezionalmente spec. capo fam. 1 pers. carico	16,--	8	128,--	110,--	238,--	9,71	2,42
Operai special. e qualific. 1°cat. c.f. 1 pers. carico	14,--	8	112,--	110,--	222,--	9,05	2,25
Operai qualif. di 2°categ. capo famigl. 1 pers. carico	13,--	8	104,--	110,--	214,--	8,73	2,18
Operai comuni ed ausiliari oltre i 21 anni	11,50	8	92,--	92,--	184,--	7,50	1,87
Apprendisti dai 18-20 anni	7,--	8	56,--	72,--	128,--	5,22	1,30
Apprendisti dai 16-18 anni	6,--	8	48,--	50,--	98,--	3,99	0,99
Apprendisti dai 14-16 anni	4,50	8	36,--	50,--	86,--	3,50	0,87
Manovali sopra 18 anni	11,--	8	88,--	92,--	180,--	7,34	1,83
Manovali dai 16-18 anni	8,--	8	64,--	50,--	114,--	4,65	1,16
Donne 1° categoria capi famigliai pers. carico	8,--	8	64,--	110,--	174,--	7,09	1,77
Donne 2° cat. sopra i 16 anni	7,50	8	60,--	72,--	132,--	5,38	1,34
Donne 2° cat. sotto i 16 anni	6,--	8	48,--	50,--	98,--	3,99	0,99
Donne 3° cat. sopra i 16 an.	6,50	8	52,--	72,--	124,--	5,05	1,26
Donne 3°cat. sotto i 16 anni	5,50	8	44,--	50,--	94,--	3,83	0,95

1°) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

No di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)	Totale Lordo	RITENUTE			Totale Netto	Osser.
		Condizigenza		R.M. 4,08%	Compl. 1,02%	Fet. Rit.		
8	128,--	110,--	238,--	9,71	2,42	12,13	225,85	
8	112,--	110,--	222,--	9,03	2,26	11,31	210,70	
8	104,--	110,--	214,--	8,73	2,18	10,91	203,10	
8	92,--	92,--	184,--	7,50	1,87	9,37	174,65	
8	56,--	72,--	128,--	5,22	1,50	6,52	121,50	
8	48,--	50,--	98,--	3,99	0,99	4,98	93,--	
8	56,--	50,--	86,--	3,50	0,87	4,37	81,65	
8	88,--	92,--	180,--	7,34	1,83	9,17	170,85	
8	64,--	50,--	114,--	4,65	1,16	5,81	108,20	
8	64,--	110,--	174,--	7,09	1,77	8,86	165,15	
8	60,--	72,--	132,--	5,38	1,34	6,72	125,30	
8	48,--	50,--	98,--	3,99	0,99	4,98	93,--	
8	52,--	72,--	124,--	5,05	1,26	6,31	117,70	
8	44,--	50,--	94,--	3,83	0,95	4,78	89,20	

si verranno conteggiati a parte.--

5115

C.I./md.-

SPECCHIO COMPARATIVO CON TNGKS INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Perce
Operai eccezionalmente spec. capo fam. 1 pers. carico	88,45	225,85	137,40	155
Operai specializz. e qualif. 1° cat. capo fam. 1 pers. car.	85,80	210,70	124,90	143
Operai qualif. 2° categoria capo fam. 1 pers. carico	83,15	203,10	119,95	144
Operai comuni ed ausiliari oltre 21 anni	62,65	174,65	112,00	178
Apprendisti dai 18-21 anni	59,25	121,50	62,25	105
Apprendisti dai 16-18 anni	40,25	93,00	52,75	132
Apprendisti dai 14 ai 16 anni	33,40	81,65	48,25	144
Manovali sopra i 18 anni	61,50	170,85	109,35	177
Manovali dai 16-18 anni	37,95	108,20	70,25	185
Donne 1° categoria capo famiglia 1 persona a carico	44,45	165,15	120,70	271
Donne 2° cat. sopra 16 anni	39,30	125,80	86,50	218
Donne 2° cat. sotto 16 anni	35,70	93,00	57,30	161
Donne 3° cat. sopra 16 anni	38,15	117,70	79,55	208
Donne 3° cat. sotto 16 anni	33,40	89,20	55,80	167

ATTIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
68,45	225,65	157,40	155,34	
85,80	210,70	124,90	145,57	
83,15	203,10	119,95	144,25	
62,65	174,65	112,00	178,76	
59,25	121,50	62,25	105,06	
40,25	93,00	52,75	131,05	
33,40	81,65	48,25	144,46	
61,50	170,85	109,35	177,80	
37,95	108,20	70,25	185,11	
44,45	165,15	120,70	271,76	
39,30	125,30	86,00	218,82	
35,70	93,00	57,30	160,50	
38,15	117,70	79,55	208,51	
33,40	89,20	55,80	167,06	

5119

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS EMPLOYED IN THE FURNITURE AND CABINET MAKING TRADES OF ASTI PROVINCE (No 111)

1. The agreement concedes increases varying from 105% to 217% on basic wages which were very low. The resulting "take home packets" do not go beyond the ceiling fixed by metallurgical agreements, the highest daily wage reaching the 225.85 lire.
2. Slightly lower basic rates are paid to workers outside the city of Asti.
3. Agreements within this Province which concede more favorable conditions in individual firms are recognized.
4. R.I.J.A.O. recommends approval.

12.10.45

Scicuna Major
 E. SCICUNA, Major
 Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEDMONT

cap

5143

12/10/1945

F. E. J.

Floyd E. Thomas
 Colonel Inf.
 Regional Commissioner - Piemonte

- 2. Slightly lower basic rates are paid to workers outside the city of Asti.
- 3. Agreements within this Province which concede more favorable conditions in individual firms are recognized.
- 4. R.I.J.A.O. recommends approval.

12.10.45

Ediclauna Major
 E. SOICIBINA, Major
 Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER at PIEMONTE

5143

App

13/10/1945

[Signature]
 Floyd E. Thomas
 Colonel Inf.

Regional Commissioner - Piemonte

DESA E VOCA UNIVITA' DALL'ASTORIO SABOTAGE
PER I RIFORMISTI DI ALCANTARA INCONTRO ALI DEL
VALLE, NOME IN APPLICAZIONE DELLA PROV. DI ALI

Decorrenza : 1 settembre '45

L'accordo in corso rivede i minimi salariali del com-
itato precedente, che erano eccezionalmente bassi, lasciando
da avvertire tutte le disposizioni normative.

La paga cubisce un aumento che varia da un massimo del
217,76% ed un minimo del 103% eccetto la paga massima pri-
mario di L. 215,57, compresa la indennità di contingenza
per gli operai occasionalmente specializzati e minimo di L.
51,69 per gli apprendisti dai 14 ai 16 anni, contro rispet-
tivamente L. 38,53 e L. 31,40 precedenti esclusa la indennità
di contingenza.

L'accordo prevede una retribuzione come sopra per il
comune di Albi, ed una retribuzione inferiore di L. 1 oraria
per gli altri comuni della provincia.

Inoltre per la fabbricazione imballaggi ed affini, per
le industrie del sughero e per le fabbriche del mobilio in
siluro, i minimi fissati sono da ritenersi del 10%.

Gli accordi esistenti presso singola ditta e condicio-
ni più favorevoli conservano il loro valore nell'ambito del-
l'accordo.

51A2

Corino, 5 ottobre '45

cb/

102

RECCHIO COMPARATIVO TRA LE TARIFFE
 PER IL VECCHIO ACCORDO SALARIALE E LE NUOVE STABILITE
 OGNI SERVIZIO PRESERATO IN UN NOME I DIPENDENTI DELLO SPETTACOLO

Acta
 Theatrus

- TRATTO -

CATEGORIA	VECCHIE TARIFFE	NUOVE TARIFFE	PERCENTUALE
6			
Elettricista	30. =	60. =	100. =
Autante	20. =	35. =	75. =
Mechinista	20. =	50. =	150. =
Addetti soffitta	20. =	50. =	150. =
Servi di scena	20. =	35. =	75. =
Manchere	20. =	30. =	50. =
Biglietteria 1°	25. =	40. =	60. =
Biglietteria 2°	20. =	30. =	50. =
Portacarto	25. =	30. =	60. =

5111

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT FOR DEPENDENTS OF THEATERS IN ASTI PROVINCE. (No.109)

- 1. This agreement concedes increases in the minimum wage rates for dependents of theaters. These workers are paid per part-time service on an average of three hours.
- 2. The increases vary between 20% to 150% so that a waste-basket carrier now receives 30 lire and an electrician 60 lire per period of service.
- 3. R.I.J.A.C. is in favour of approval.

12.10.1945

E. Scicluna

E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER PIEMONTE.

5110

Approved

13/10/1945

F. Thomas

Floyd E. Thomas
Colonel Inf.
Regional Commissioner Piemonte

DATI E NOTE DESUMTI DALL'ACCORDO
SALARIALE PER DIPENDENTI DA TEATRI
DI ASTI

Decorrenza : 18 settembre '45

L'accordo in esame aumenta i minimi di paga dei dipendenti da teatri, che però vengono retribuiti per servizio.- La durata di ogni servizio è in media di tre ore per ogni dipendente.-

L'aumento varia dal 150% al 20% cosicchè si ha una retribuzione di L. 60 per l'elettricista e di L. 30 per la portacoste contro rispettivamente a L. 30 e L. 25 precedenti.-

L'accordo non fa alcun accenno per l'indegnità di contingenza.-

5139

Torino, 3 Ottobre '45

ab/

ACCORDO SALARIALE PER I DIPENDENTI
DELLO SPETTACOLO - TEATRO -

=====

Addì 18 Settembre 1945 in questa Camera del Lavoro, presenti il Signor Quaglia, Amministratore del locale Teatro Alfieri, i Sigg. Maccagno e Accomasso, in rappresentanza dei lavoratori e il Sig. Saggiotti in rappresentanza della Camera del Lavoro, si è concluso il seguente accordo da valere per le categorie dei dipendenti di teatro.

Le tariffe ivi stabilite sono le seguenti:

ELETTRICISTA	L. 60.= per servizio	
AIUTANTE	" 35.= "	
MACCHINISTA	" 50.= "	
ADETTI SOFFITTA	" 50.= "	
SERVI DI SCENA	" 35.= "	
MASCHERE	" 30.= "	
BIGLIETTARIA 1°	" 40.= "	5138
BIGLIETTARIA 2°	" 30.= "	
PORTACESTE	" 30.= "	

Il contratto entra in vigore dal 18 Settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL SINDACATO SPETTACOLO

J.to Accomasso Giuseppe

per LA CAMERA DEL LAVORO

J.to Carlo Saggiotti

Le tariffe ivi stabilite sono le seguenti:

ELETTRICISTA	L. 60.= per servizio	
AIUTANTE	" 35.= "	
MACCHINISTA	" 50.= "	
ADDETTI SOFFITTA	" 50.= "	
SERVI DI SERENA	" 35.= "	
MASCHERE	" 30.= "	
BIGLIETTARIA 1~	" 40.= "	5138
BIGLIETTARIA 2~	" 30.= "	
PORTACESTE	" 30.= "	

Il contratto entra in vigore dal 18 Settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL SINDACATO SPETTACOLO

f.to Accomasso Giuseppe
Maccagno Pietro

per LA CAMERA DEL LAVORO

f.to Carlo Soglietti

per IL DATORE DI LAVORO

f.to L. Quaglia

Per copia conforme

IL DIRETTORE

(G. Pissio)

Quaglia

Verbale di Accordo Office employees Anti 11

Il giorno domenica del mese di settembre 1945, in sedi, preg
so la sede dell'Unione degli Industriali

22

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata
dal suo Presidente Sig. Modesto Vidone, dal V. Presidente Francesco
Cecchiola, assistita dall'Avv. Aldo Fugada, Direttore dell'Unione stessa

*

In corso del lavoro della Provincia di Asti rappresentata dai suoi
Segretari M. G. Soglietti Carlo, Costanti Guido ed Enrico Romano,
considerata l'attuale situazione economica e la speranzosa de-
cisa ripresa, e merito degli obblighi salariali convenuti per
gli stessi.

Constatato che non si può addensare immediatamente alla definitio-
ne del contratto per gli obblighi degli stipendi, anche perchè
le parti contrattanti insistono sulle parti con le rispettive Contade-
ratori,

5137

ed è convenuto quanto segue:

ART. 1° - La ditta Industriale della Provincia di Asti, Versura-
no e tutti gli impianti L. 1.000.000 (lire mille) entro il corrente
mese, a valore in conto sul nuovo contratto (temporaneamente in
aspetta alla indennità di contingenza di cui all'accordo provvi-
ciale in data 4 Luglio 1945 tra l'Unione Industriali e la Camera
del lavoro).

ART. 2° - Il costo dell'accordo provinciale 10 Luglio corrente an-
no, tutto il resto dell'accordo provinciale, di quanto...

complete l'attuale situazione...
 gli stipendi, e perché leggi disegnatte e ufficiali convenuti per
 gli stessi
 constatato che non si può addirente immediatamente alle delimita-
 no del contratto per gli esigenti degli stipendi, anche perché
 la parti contrastanti insieme collocherà con le rispettive condi-
 zioni;

5137

si è corrisposto quanto segue:
 Art. 79 - Le ditte industriali della Provincia di Asolo, verosimili-
 me a tutti gli industriali Co. 1.000.000 (lire mille) entro il corrente
 mese, a valere in merito sul nuovo contratto (temporaneamente in
 attesa della indagine di conciliazione di cui all'accordo provi-
 soria in data 4 luglio 1965 tra l'Unione Industriale e la Camera
 del Lavoro).

Art. 80 - Al mese dell'uscendo provinciale 10 luglio corrente per
 la parte 2°, e della successivo dispense sul amministrativi, il
 trattamento economico previsto per gli operai lavoratori impiegati
 ed il 1° agosto del lavoro, il costo anche di personale impiega-
 to nelle aziende industriali con la convenzione del 77% del-
 la stipendio e delle indennità di scattatura per la ora non la-
 vorata a essere di dimissione di costo e di responsabilità 14.000
 000/50% a carico della interazione, 20% a carico della, con der-
 razione dal 2° luglio 1965.

Carlo Invernizzi
 Guido C. Basso
 Agente

D. J. VERRI DELLA PROVINCIA
 Aldo Lombardi
 N. Nipoti

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT FOR 1000 LIRE ADVANCE TO EMPLOYEES IN THE INDUSTRIES OF ASTI PROVINCE, PENDING CONCLUSION OF WAGE AGREEMENT. (No 110).-

- 1.- Representatives of Industry and Labour in Asti Province are conducting joint negotiations for a wage agreement affecting all employees on the books of industrial firms throughout Asti Province.-
- 2.- Pending final understanding and formal signing of agreement, an advance of 1000 Lire to all employees has been conceded - such advanced sum to be absorbed by any increase in wages deriving from the eventual wage agreement.-
- 3.- R.I.J.A.O. recommends approval.-

12.10.1945

Edilma Maj
 E. SCICLUNA, MAJOR
 Regional Labour Officer

5136

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

12/10/1945

Floyd H. Thomas
 Floyd H. Thomas
 Col - Inf.

Regional Commissioner - Piemonte

Such advanced sum to be absorbed by any increase in wages deriving from the eventual wage agreement.--

3.- H.I.J.A.C. recommends approval.--

12.10.1945

Edicilina May
E. SOICLUNA, Major
Regional Labour Officer

5136

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Copy -

13/10/1945

[Signature]

Floyd S. Thomas
Col - Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

by

UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOR
OFFICE OF THE GENERAL INVESTIGATOR
WASHINGTON, D. C.

Per porremane gli stipendi degli impiegati dell'In-
dustria - dati gli aumenti salariali già ottenuti per
gli operai - ed in attesa di un nuovo contratto salariale
vengono versate 8 vacati gli impiegati 2. 1000 per il corso
di settembre 1945, da valere quale anticipo sul nuovo ac-
cordo.

Analogo viene esteso anche agli impiegati il contro-
conto previsto per gli operai lavoratori ad orario ridotto
e sospesi dal lavoro con decorrenza dal 1° luglio 1945.

Firenze, 3 Ottobre 1945

5135

0307

ACC

10000/146/151

L.S.C. /428 (c)

COLLECTIVE AGREEMENTS

(2 of 2 folders)

July - Dec. 1945

COLLECTIVE AGREEMENTS - ASTI

2/2

July - Dec. 1945

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

PROVINCE (& REGION)..... ASTI

WAGE AGREEMENT N° FILE..... 10

INDUSTRY OR GROUP..... MECHANICAL

DATE OF AGREEMENT..... 3 SEPTEMBER 1945

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	269	254.60	
B)	233	222.60	

5134

ab/
Copto.

Asti 10
Metal-Mechanical

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA
VALERE PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI
MECCANICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA
DI ASTI

=====

Adel tre del mese di Settembre 1945, in Asti, presso
la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di
Asti,

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappre-
sentata dal sig. Modesto Molino, Capo Gruppo degli Industria-
li Meccanici, Metallurgici ed Affini, assistito dall'Avv.
Aldo Muggia, Direttore dell'Unione stesso,

e

la Sezione di Asti della Federazione Italiana Operai Metal-
lurgici (F.I.O.M.) rappresentata dal suo Segretario Sig. Gio-
vanni Ballarò,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente
sperequazione dei salari esistenti,
si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I°

a) - Si stabilisce che qualunque accordo sindacale e spe-
cialmente salariale non possa avere per le categorie metal-
meccaniche se non attraverso le rispettive Organizzazioni -
Unione Industriali e F.I.O.M. - con discussioni paritetiche.
Qualunque accordo diretto tra Industriali ed Operai nel pre-
detto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come
base di partenza per eventuali trattative.

ab/
Copta.

*Asti 10
Metal-Mechanical*

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA
VALERE PER LE MANIFATTURE DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI
METALMECCANICHE ED AFFINI DELLA PROVINCIA
DI ASTI

=====

Addi tre del mese di settembre 1945, in Asti, presso
la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di
Asti,

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappre-
sentata dal sig. Modesto Malina, Capo Gruppo degli Industria-
li Meccanici, Metallurgici ed Affini, assistito dall'Avv.
Aldo Muggia, Direttore dell'Unione stessa,

e

la Sezione di Asti della Federazione Italiana Operai Metal-
lurgici (F.I.O.M.) rappresentata dal suo Segretario Sig. Gio-
vanni Ballarò,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente
sperequazione dei salari esistenti,
si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO I°

a) - Si stabilisce che qualunque accordo sindacale e spe-
cialmente salariale non possa avere per le categorie metal-
meccaniche se non attraverso la rispettiva Organizzazione -
Unione Industriali e F.I.O.M. - con discussioni paritetiche.
Qualunque accordo diretto tra Industriali ed Operai nel pre-
detto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come
quello di riferimento per eventuali elab.

tra
l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti rappresentata dal sig. Modesto Maina, Capo Gruppo degli Industriali Meccanici, Metallurgici ed Affini, assistito dall'Avv. Aldo Nuggia, Direttore dell'Unione stessa,

e

la Sezione di Asti della Federazione Italiana Operai Metallurgici (F.I.O.M.) rappresentata dal suo Segretario Sig. Giovanni Ballarò,

considerata l'attuale situazione economica e la conseguente sperequazione dei salari esistenti, si è convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1°

a) - si stabilisce che qualunque accordo sindacale e specialmente salariale non possa connire per le categorie metalmeccaniche se non attraverso le rispettive organizzazioni - Unione Industriali e F.I.O.M. - con discussioni paritetiche. Qualunque accordo diretto tra Industriali ed Operai nel predetto campo non avrà valore, e non potrà essere preso come punto di partenza per eventuali richieste. A. V. 5133

b) - La F.I.O.M. si impegna a non mai proporre richieste dirette da parte delle Commissioni interne agli Industriali ed a svolgere azioni disciplinari verso le Commissioni che prenderanno tali iniziative.

ARTICOLO 2°

A par tempo dal 20 agosto 1945 è istituita una perequazione salariale, con la sola esclusione dell'indennità di continuità di cui all'accordo provinciale del 4 luglio 1945, tale che l'importo globale orario della paga ad economia non risultasse inferiore ai minimi sotto indicati:

./.

- 2 -

	Comune di Asti	Altri Comuni Provincia	orari.
Operai specializzati e qualificati prezetti	L. 14.=	13.=	
Operai qualificati	" 13.=	12.=	
Apprendisti 1 ^a assunzione dal 16 ai 18 anni	" 7.50	6.80	
Apprendisti 1 ^a assunzione sotto ai 16 anni	" 6.80	6.20	
Manovali specializzati sopra i 18 anni	" 12.=	11.=	
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	" 9.30	8.60	
Manovali specializzati sotto i 16 anni	" 8.=	7.30	
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11.30	10.30	824
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	" 8.50	8.20	712
Manovali comuni sotto i 16 anni	" 7.70	7.10	
<u>D O N N E</u>			
1 ^a Categoria	" 8.20	8.20	
2 ^a Categoria sopra i 16 anni	" 8.40	7.80	
2 ^a categoria sotto i 16 anni	" 7.=	6.20	
3 ^a Categoria sopra i 16 anni	" 7.50	6.80	
3 ^a categoria sotto i 16 anni	" 6.50	6.=	

La tabella sopra riportata valgono per le ore di effettivo
 lavoro e non per il tempo trascorso di notte o nei giorni festivi

16 ai 16 anni	"	6.60	6.20
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	12.=	11.=
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	"	9.30	8.60
Manovali specializzati sotto i 16 anni	"	8.=	7.30
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	11.20	10.30
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	"	8.90	8.20
Manovali comuni sotto i 16 anni	"	7.70	7.10
<u>D. C. N. M. E.</u>			
1 ^a Categoria	"	8.90	8.20
2 ^a Categoria sopra i 16 anni	"	8.40	7.80
2 ^a categoria sotto i 16 anni	"	7.=	6.20
3 ^a Categoria sopra i 16 anni	"	7.50	6.80
3 ^a categoria sotto i 16 anni	"	6.50	6.=

Le tabelle sopra riportate valgono per le ore di effettivo lavoro, intendendosi l'orario normale di otto ore giornaliere (48 settimanali).

Le aziende, presi accordi con le Commissioni Interne, possono partecipare l'orario di lavoro di un'ora al giorno senza maggiorazioni di straordinario, per il recupero delle ore eventualmente non lavorate nella giornata del sabato.

Le Commissioni Interne hanno diritto di riunirsi per discutere i problemi riguardanti le masse lavoratrici per tre ore alla settimana con la retribuzione da parte dell' datore di lavoro delle suddette ore.

/.

- 3 -

Le aziende che non provvedono a fornire la mensa agli operai devono corrispondere la somma di L. M. 2 (lire una) per ogni ora di lavoro.

ARTICOLO 3°

Con l'applicazione dei detti nuovi minimi salariali, restano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto, annullati ed assorbiti per il futuro tutti gli eventuali premi, elargizioni ed accenti per perequazioni ed adeguamenti salariali finora concessi in natura ed in denaro dalle singole Ditte.

Gli eventuali accordi salariale già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, conterranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni di carattere collettivo.

ARTICOLO 4°

Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti, è in facoltà delle Ditte di mettere a disposizione i propri lavoratori esuberanti presso altre Ditte purchè i dipendenti stessi abbiano la medesima qualifica ed il medesimo trattamento salariale. In casi di divergenza studieranno le Organizzazioni stipulanti.

ARTICOLO 5°

5132

Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto esistente per tutti i congruati salariali precedenti e resta quindi annullata qualsiasi disposizione modificante la detta situazione di fatto, soprattutto per quelle modifiche apportate all'art. 5° sull'equo adeguamento della disciplina del trattamento salariale per le maestranze meccaniche, metallurgiche, siderurgiche ed affini, in vigore dal 1° novembre 1944, con circolare del 3 gennaio, n° 25, e del 17 marzo 1945, n° 30.

ARTICOLO 6°

Resta abolito l'articolo 3° del trattamento salariale entra-

Gli eventuali accordi salariale già esistenti presso singole Ditte a condizioni più favorevoli del presente contratto, con serveranno il loro valore nell'ambito dell'azienda per la quale sono stati stipulati, e non potranno essere presi in considerazione per eventuali rivendicazioni al carattere collettivo.

ARTICOLO 48

Fino a quando curerà il blocco dei licenziamenti, è in facoltà delle Ditte di mettere a disposizione i propri lavoratori esuberanti presso altre Ditte purchè i dipendenti stessi abbiano la medesima qualifica ed il medesimo trattamento salariale. In casi di divergenza giudicheranno le Organizzazioni stipulanti.

ARTICOLO 50

5132

Con questo accordo viene ad essere convalidata la situazione di fatto esistente per tutti i congruati salariali precedenti e resta quindi annullata qualsiasi disposizione modificante la detta situazione di fatto, soprattutto per quelle modifiche apportate all'art. 5° sull'equo adeguamento della disciplina del trattamento salariale per le maestranze meccaniche, metallurgiche, siderurgiche ed affini, in vigore dal 1° novembre 1944, con articolo del 3 Gennaio, n° 25, e del 17 marzo 1945, n° 30.

ARTICOLO 60

Resta abilitato l'articolo 3° del trattamento salariale entrato in vigore l'1.11.1944 ed in sua sostituzione vengono ripristinati gli art. 9 e 10 del Contratto collettivo nazionale entrato in vigore nell'agosto 1936, qui di seguito riportati:

..... "ART. 9° - ogni tariffa ai cottimo dovrà venire determinata in modo che all'operato laborioso e di normale capacità lavorativa sia garantito un guadagno minimo, oltre la paga base da determinarsi nei conti tti integrativi provinciali, e che in ogni caso non dovrà essere inferiore all'8 %."

La retribuzione risultante da tale determinazione di tariffe dovrà essere stabilita in modo che il lavoratore abbia la possibilità di conoscere con chiarezza e semplicità gli elementi della retribuzione stessa.

./.

- 4 -

A tal fine le tariffe di cottimo dovranno essere comunicate per iscritto, o per affissione, all'operaio od agli operai interessati, in modo che attraverso le indicazioni del rispettivo lavoro da eseguire, del compenso corrispondente e della quantità prodotta in un dato tempo, essi abbiano la possibilità di computare con facilità ed esattezza la propria retribuzione.

Le tariffe così stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate qualora non interverranno mutamenti nelle condizioni di lavoro.

Il periodo di assestamento di cui sopra è, per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese.

Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento da concordarsi fra le organizzazioni sindacali potrà essere la durata massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantito agli operai un salario non inferiore al 90% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.

Per i cottimi di breve durata, si intende per periodo di assestamento, quel lasso di tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi.

Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento è solo quello iniziale della prima introduzione.

Qualora le norme contenute nei precedenti comma dessero luogo a contestazioni e non si riuscisse a giungere ad una composizione in seno alle Organizzazioni Provinciali interessate, questa, su richiesta di una delle parti dovrà essere tentata localmente tra i due rappresentanti delle parti stesse, da persona designata dall'Ispettorato del Lavoro.

Se dopo constatazione e valutazione delle cause che, a giudizio delle parti, abbiano contribuito a dar luogo alla vertenza (condizioni di lavoro, tariffe di cottimo, tempi di lavorazione, laboriosità e capacità degli operai, ecc.), non si riesca giungere alla composizione, la vertenza stessa seguirà il suo regolare corso, secondo le disposizioni vigenti.

io autorizzato massima di quattro mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantito agli operai un salario non inferiore al 90 % del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie.

Per i cottimi di breve durata, si intende per periodo di assessment, quel lasso di tempo strettamente necessario perchè il costo si normalizzi.

Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assessment è solo quello iniziale della prima introduzione.

Qualora le norme contenute nei precedenti comma dessero luogo a contestazioni e non si riuscisse a giungere ad una composizione in seno alle Organizzazioni Provinciali interessate, questa, su richiesta di una delle parti dovrà essere tentata localmente tra i due rappresentanti delle parti stesse, da persona designata dall'Ispettorato del Lavoro.

Se dopo constatazione e valutazione delle cause che, a giudizio delle parti, abbiano contribuito a dar luogo alla vertenza (condizioni di lavoro, tariffe di cottimo, tempi di lavorazione, laboratori e capacità degli operai, ecc.), non si riesca giungere alla composizione, la vertenza stessa seguirà il suo regolare corso, secondo le disposizioni vigenti.

Il presente articolo avrà applicazione negli Stabilimenti meccanici e nei riguardi del personale degli Stabilimenti Siderurgici, soggetto alla regolamentazione dei meccanici. Avrà anche applicazione per il personale di Stabilimenti di altre metallurgie, a seconda degli accordi da prendersi fra le Organizzazioni competenti."

..... "ART. 10°) - Stabilimenti meccanici. -

Qualora nell'ambito di una lavorazione si verifici una diminuzione nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine, di operai retribuiti a cottimo, nei confronti del guadagno medio orario verificatosi nel quadrimestre precedente, la Organizzazione dei lavoratori ha facoltà di intervenire presso la corrispondente

Organizzazione dei datori di lavoro per accertare le cause, contenendo l'esame nell'ambito delle lavorazioni nelle quali la diminuzione si è verificata.

Se risulterà che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto od in parte da cause non imputabili agli operai, nè da cause da forza maggiore, le Organizzazioni determineranno la quota di guadagno che donrà venire reintegrata, e la Ditta donrà attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi.

Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe corrispondenti al disposto del precedente art. 9, durante il periodo del loro assestamento.

Per guadagno medio orario complessivo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo, compiuto nello stesso periodo.

Qualora le norme di cui sopra dessero luogo a contestazioni e non si riuscisse a trovare l'accordo fra le Organizzazioni Provinciali interessate, questo, su richiesta di una delle parti, donrà essere tentato localmente fra i due rappresentanti delle Organizzazioni stesse, da persona designata dall'ispettorato del lavoro.

Se, dopo constatazione e valutazione delle cause che, a giudizio delle parti abbiano contribuite a dar luogo alla vertenza (condizioni di lavoro, tariffe di cottimo, tempi di lavorazione, laboriosità e capacità dell'operaio) non si riesca a giungere ad una composizione, la vertenza stessa seguirà il regolare corso secondo le disposizioni vigenti.

= Art. 7 = 5130

Le retribuzioni orarie stabilite nel presente accordo sono entità statiche, tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita, donranno portare esclusivamente a variazioni dell'indennità di contingenza da determinarsi in sede competente.

= Art. 8 =

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le disposizioni finora vigenti ed in quanto legalmente riconosciute e non in deroga con le norme del presente accordo.

non si riuscisse a trovare i mezzi necessari, dovrà essere
 ciali interessate, questo, su richiesta di una delle parti, dovrà essere
 tentato localmente fra i due rappresentanti delle Organizzazioni
 stesse, da persona designata dall'ispettorato del lavoro.

Se, dopo constatazione e valutazione delle cause che, a giudizio
 delle parti abbiano contribuito a dar luogo alla vertenza (condi-
 zioni di lavoro, tariffe di cottimo, tempi di lavorazione, laboriosi-
 tà e capacità dell'operaio) non si riesca a giungere ad una composi-
 zione, la vertenza stessa seguirà il regolare corso secondo le dispo-
 sizioni vigenti.

= Art. 7 *

- - - 5130

Le retribuzioni erarie stabilite nel presente accordo sono entità
 statiche, tutte le eventuali oscillazioni di costo della vita, dovranno
 no portare esclusivamente a variazioni dell'indennità di contingenza
 da determinarsi in sede competente.

= Art. 8 =

Per quanto non è previsto nel presente accordo valgono le dispo-
 sizioni finora vigenti ed in quanto legalmente riconosciute e non
 in deroga con le norme del presente accordo.

= Art. 9 =

Il presente accordo, entra in vigore, subordinatamente all'approva-
 zione dell'A.M.G. Regionale, il 20 Agosto 1945 e potrà essere disdet-
 tato da una delle parti contraenti nei modi e nei termini previsti
 dalla Legge.

Per la F.I.O.M. - Sezione di Asti
 F/ro Pallario

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
 F/ro Modesto Maina
 Ann. Aldo Muggia

Ufficio Provinciale del Lavoro

P. C. C.
 Il Direttore
 (G. Spasiano)

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE COL

CATEGORIA	Pagheraria	ore di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA' (1)			Totale lordo
				Conting.	Mensa	Totale indenn.	
Operai specializ. e qualif. provetti capo fam. I p.c.	9,50	8	75,00	110,==	8,==	118,==	194,==
Operai qualif. capo fam. con I persona a carico	8,50	8	68,==	110,==	8,==	118,==	186,==
Apprendisti prime assunzione dai 16 ai 18 anni	4,30	8	34,40	50,==	8,==	58,==	92,40
Apprendisti prima assunzione sotto i 16 anni	3,60	8	28,80	50,==	8,==	58,==	86,80
Manov. Specializ. sopra i 16 anni	7,60	8	60,80	72,==	8,==	80,==	140,80
Manov. Specializ. dai 16 ai 18 anni	5,30	8	42,40	50,==	8,==	58,==	100,40
manov. Specializ. sotto i 16 anni	3,85	8	30,80	50,==	8,==	58,==	88,80
Manov. comuni sopra i 18 anni	7,20	8	57,60	72,==	8,==	80,==	137,60
Manov. comuni tra 16 e i 18 anni	4,70	8	37,60	50,==	8,==	58,==	95,60
Manov. comuni sotto i 16 anni	3,65	8	29,20	50,==	8,==	58,==	87,20
Donne 1^ categ. capo fam. con una persona a carico	5,50	8	44,==	110,==	8,==	118,==	162,==
Donne 2^ categ. sopra i 16 anni	5,80	8	46,==	72,==	8,==	80,==	120,==
Donne 2^ categ. sotto i 16 anni	3,75	8	30,==	50,==	8,==	58,==	88,==
Donne 3^ Categ. sopra i 16 anni	4,50	8	36,==	72,==	8,==	80,==	116,==
Donne 3^ Categ. sotto i 16 anni	3,45	8	27,60	50,==	8,==	58,==	85,60

1) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

CONTRATTOLE E DI PATTI IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

I)

ore di la- vo- ro	Sala- rio giorna- liero	INDENNITA' 1 ^a)			Totale lordo	RIPENDE			Totale netto
		Conting.	Mensa	Totale inden.		R.S. 1,08%	Compl. 1,02%	Tot. rit.	
8	76,00	110,==	8,==	118,==	194,==	7,91	1,97	9,88	184,10
8	68,==	110,==	8,==	118,==	186,==	7,58	1,89	9,47	176,55
8	34,40	50,==	8,==	58,==	92,40	3,76	0,94	4,70	87,70
8	28,80	50,==	8,==	58,==	86,80	3,54	0,88	4,42	82,40
8	60,80	72,==	8,==	80,==	140,80	5,74	1,43	7,17	133,65
8	42,40	50,==	8,==	58,==	100,40	4,09	1,02	5,11	95,30
8	30,80	50,==	8,==	58,==	88,80	3,62	0,90	4,52	84,30
8	57,60	72,==	8,==	80,==	137,60	5,61	1,40	7,01	130,60
8	37,60	50,==	6,==	58,==	95,60	3,90	0,97	4,87	90,75
8	29,20	50,==	8,==	58,==	87,20	3,55	0,88	4,43	82,75
8	44,==	110,==	8,==	118,==	162,==	6,60	1,69	8,25	153,75
8	40,==	72,==	8,==	80,==	120,==	4,89	1,22	6,11	113,90
8,	30,==	50,==	8,==	58,==	88,==	3,59	0,89	4,48	83,50
8	36,==	72,==	8,==	80,==	116,==	4,73	1,18	5,91	110,10
8	27,60	50,==	8,==	58,==	85,60	3,49	0,87	4,36	81,25

conteggiati a parte.

1218

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE E IN FATTO IN BASE AL NUOVO ACCORDO S

C A T E G O R I A	Paga ora- ria	ore di la- voro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			Totale lordo
				Conting.	Messa	Totale indenn.	
Operai specializ.e qualif. provetti capo fam. I p.c.	14,00	8	112,00	110,00	8	118,00	230,00
Operai qualif.capo fam.com I persona a carico	13,00	8	104,00	100,00	8	108,00	222,00
Apprendisti prima assunz. dai 16 anni ai 18 anni	7,50	8	60,00	50,00	8	58,00	118,00
Apprendisti prima assunz. sotto i 16 anni	6,80	8	54,40	50,00	8	58,00	112,40
Manovali specializzati sopra i 18 anni	12,00	8	96,00	72,00	8	80,00	176,00
Manovali specializzati dai 16 ai 18,anni	9,50	8	76,00	60,00	8	58,00	134,00
Manovali specializzati sotto i 16 anni	8,00	8	64,00	50,00	8	58,00	122,00
Manov.com.sopra i 18 an.	11,20	8	89,60	72,00	8	80,00	169,60
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	8,90	8	71,20	50,00	8	58,00	129,20
Manov.com.sotto i 16 an.	7,70	8	61,60	50,00	8	58,00	119,60
Donne 1^catg.capo fam. con I persona a carico	8,90	8	71,20	110,00	8	118,00	189,20
Donne 2^catg.sopra i 16 anni	8,40	8	67,20	72,00	8	80,00	147,20
Donne 2^catg.sotto i 16 anni	7,00	8	56,00	50,00	8	58,00	114,00
Donne 3^catg.sopra i 16 anni	7,50	8	60,00	72,00	8	80,00	140,00
Donne 3^catg.sotto i 16 anni	6,50	8	52,00	50,00	8	58,00	110,00

I) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.

CONTRATTUALE E DI FATTO IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

2)

Salario giorna- liero	INDENNITA' I°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale netto
	Conting.	Mensa	Totale inden.		R.M. 4,03%	CONPL. 1,02%	Totale riten.	
112,00	110,00	8	118,00	230,00	9,38	2,34	11,72	218,30
104,00	110,00	8	118,00	222,00	9,05	2,26	11,31	210,70
60,00	50,00	8	58,00	118,00	4,81	1,20	6,01	112,00
54,40	50,00	8	58,00	112,40	4,58	1,14	5,72	106,70
95,00	72,00	8	80,00	175,00	7,18	1,79	8,97	167,05
74,40	50,00	8	58,00	132,40	5,40	1,35	6,75	125,65
64,00	50,00	8	58,00	122,00	4,97	1,24	6,21	115,80
88,60	72,00	8	80,00	169,60	6,91	1,72	8,63	160,95
71,20	50,00	8	58,00	129,20	5,27	1,31	6,58	122,60
61,60	50,00	8	58,00	119,60	4,87	1,21	6,08	113,50
71,20	110,00	8	118,00	189,20	7,71	1,92	9,63	179,55
67,40	72,00	8	80,00	147,20	6,00	1,50	7,50	139,70
56,00	58,00	8	58,00	114,00	4,60	1,16	5,81	108,20
60,00	72,00	8	80,00	140,00	5,71	1,42	7,13	132,85
52,00	50,00	8	58,00	110,00	4,48	1,12	5,50	104,40

conteggiati a parte.

5128

0327

785021

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIE METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio 2)	Differenza pag	Perce
Operai specializzati e qualificati provetti capo famiglia con 1 p.c.	184,10	215,30	31,20	1
Operai qualificati capo famiglia con Una persona a carico	176,55	210,70	34,15	1
Apprendisti prima assunzione dai 16 ai 18 anni	87,70	112,00	24,30	2
Apprendisti prima assunzione sotto i 16 anni	82,40	106,70	24,30	2
Manovali specializzati sopra i 18 anni	113,65	147,05	33,40	2
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	95,30	125,65	30,35	2
Manovali specializzato sotto i 16 anni	84,30	115,80	31,50	2
Manovali comuni sopra i 18 anni	130,60	160,95	30,35	2
Manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	90,75	122,60	31,85	2
Manovali comuni sotto i 16 anni	82,75	113,50	30,75	2
Donne 1^categ. capo famiglia con una persona a carico	153,75	178,55	24,80	2
Donne 2^categ. sopra i 16 anni	113,70	139,70	26,00	2
Donne 2^categ. sotto i 16 anni	81,50	106,20	24,70	2
Donne 3^categ. sopra i 16 anni	110,10	132,85	22,75	2
Donne 3^categ. sotto i 16 anni	81,25	104,40	23,15	2

INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

3)

Salario netto precedente (spacchio 1)	Salario netto in base nuovo contratto (spacchio 2)	Differenza pagata	Percentuale	OSSERVAZIONI
181,10	218,30	37,20	18,57	
176,55	210,70	34,15	19,36	
87,70	112,=	24,30	27,70	
82,40	106,70	24,30	29,49	
133,65	167,05	33,40	24,99	
95,30	125,65	30,35	31,84	
84,30	115,80	31,50	37,36	
130,60	160,95	30,35	23,23	
90,75	122,60	31,85	35,09	
82,75	113,50	30,75	37,16	
153,75	179,55	25,80	16,77	
113,90	139,70	25,80	22,65	
83,50	108,20	24,70	29,58	
110,10	132,85	22,75	20,66	
81,25	104,40	23,15	28,49	

5129

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

RATES AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE METALLURGICAL
INDUSTRY IN ASTI PROVINCE (N° 112)

- 1. This agreement follows the lines and wage levels of the "de facto" agreement for similar workers in Torino Province.
- 2. As in the case of the Alessandria Province agreement, the Province is divided into two zones; in the higher wage group the specialised worker get 15 lire per hour and in the lower wage group the same worker would get 13 lire.
- 3. The wage ceilings set by this agreement are within the limitations of the agreement in Alessandria and Torino Provinces as well as in "Cogne" at Aosta.
- 4. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.45

Scicluna Major
S. SOLLOTTA, Major
Regional Labour Officer

5126

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Copy

F. B. Thomas
Floyd B. Thomas
Colonel - Inf.

13/10/1945

Regional Commissioner - Piemonte

the province is divided into two zones) in the higher wage group the specialised worker get 15 lire per hour and in the lower wage group the same worker would get 13 lire.

3. The wage ceilings set by this agreement are within the limitations of the agreement in Alessandria and Torino Provinces as well as in "Cogne" at Aosta.

4. R.I.J.A.C. recommends approval.

12.10.45

Edilma Major
M. SCIALUNA, Major
Regional Labour Officer

5126

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

Copy -

13/10/1945

F. B. Thomas

Floyd B. Thomas
Colonel -Inf.

Regional Commissioner - Piemonte

ob/ DATI E NOTE DESUMTI DALL'ACCORDO SALARIALE
PER I DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA METALLURGICA

CA. DI A. S. F. I.

Decorrenza : 20 Agosto 1945

Il nuovo accordo porta un aumento ai minimi salariali precedenti e nel contempo prevede alcune disposizioni normative specie per quanto riguarda il cottimo, per cui ripristina gli art. 9 e 10 del contratto collettivo dell'agosto 1936.-

Gli aumenti variano da un minimo del 16,77% ad un massimo del 37,16% cosicchè le paghe comprensive della indennità di contingenza variano da £.218,30 per operai specializzati a £.104,40 per donne sotto i 16 anni, contro rispettivamente a £.184,10 e £.81,25 precedenti.-

Le paghe orarie sono inferiori di £.1 a quelle in vigore a Torino, per l'industria metallurgica.-

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere.-

5123

Le paghe di cui sopra si intendono per il comune di Asti, mentre per gli altri Comuni della provincia vi è per ogni categoria una diminuzione di £.1 oraria circa, cosicchè nei confronti dell'accordo di Torino, vi è una differenza in meno di circa due lire orarie.-

Per quanto non previsto nel nuovo accordo valgono le disposizioni in vigore precedentemente.-

sto 1936.-

Gli aumenti variano da un minimo del 16,77% ad un massimo del 37,16% cosicchè le paghe comprensive della indennità di contingenza variano da £. 218,30 per operai specializzati a £. 104,40 per donne sotto i 16 anni, contro rispettivamente a £. 184,10 e £. 81,25 precedenti.-

Le paghe orarie sono inferiori di £. 1 a quelle in vigore a Torino, per l'industria metallurgica.-

L'orario di lavoro è di 8 ore giornaliere.-

Le paghe di cui sopra si intendono per il comune di Asti, mentre per gli altri Comuni della provincia vi è per ogni categoria una diminuzione di £. 1 oraria circa, cosicchè nei confronti dell'accordo di Torino, vi è una differenza in meno di circa due lire orarie.-

Per quanto non previsto nel nuovo accordo valgono le disposizioni in vigore precedentemente.-

Torino, 3 Ottobre '45

PROVINCE (& REGION).....ASTI.....

WAGE AGREEMENT N° FILE.....9.....

INDUSTRY OR GROUP.....BUILDING.....

DATE OF AGREEMENT 17 ~~SEPTEMBER~~ 1945.....

COMPARISON WITH PREVIOUS RATES			
A) AFTER CHANGE B) BEFORE CHANGE	GROSS TOTAL DAILY WAGE RATES FOR WORKERS WITH THREE DEPENDANTS		REMARKS
	SKILLED	UNSKILLED	
A)	277	261	
B)	233	222,60	

5124

Asti
Basilidary

ab/
Copta.-

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALERE
PER LE MAESTRANZE DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEI
CONSTRUTTORI EDILI, IMPRENDITORI DI OPERE ED I INDUSTRIALI
AFFINI ALLA PROVINCIA DI A S T I

=====

Adi, diciassette del mese di settembre 1945, in Asti presso la sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Asti,

t r a

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti, rappresentata dal sig. Gabriele MASINO, Capo Gruppo degli Industriali edili, imprenditore di opere ed industriali affini, assistito dall'abb. ADO MUGLIA, Direttore dell'Unione stessa,

5123

La Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dal sigg. SAGLIETTI Carlo, AMERIO Secondo e CRESFANI Guido, Segretari della Camera stessa,

considerata l'attuale situazione economica e la seguente spreguazione dei salari esistenti, si è convenuto quanto segue:

ART. I° - OPERAI ADDETTI AI CANTIERI DEL COMUNE DI ASTI -

Operai specializzati	L. 15.-	orarie
Operai qualificati	" 14.-	"
Operai comuni e manovali di età superiore ai 18 anni	" 12.-	"
Manovali di età dai 16 ai 18 anni	" 10.-	"
Manovali di età inferiore ai 16 anni	" 9.-	"

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categorie, forme

t r a

L'Unione degli Industriali della Provincia di Asti, rappresentata dal sig. Gabriele MASINO, Capo Gruppo degli Industriali edili, imprenditore di opere ed industriali affini, assistito dall'avv. ALDO MUGGIA, Direttore dell'Unione stessa,

e 5123

la Camera del Lavoro della Provincia di Asti, rappresentata dai sigg. SAGLIETTI Carlo, AMERIO Secondo e CRESTANI Guido, Segretori della Camera stessa,

considerata l'attuale situazione economica e la seguente situazione dei salari esistenti, si è convenuto quanto segue:

ART. 1° - OPERAI ADDETTI AI CANTIERI DEL COMUNE DI ASTI -

Operai specializzati	L. 15.=	orarie
Operai qualificati	" 14.=	"
Operai comuni e manovali di età superiore ai 18 anni	" 12.=	"
Manovali di età dal 16 ai 18 anni	" 10.=	"
Manovali di età inferiore ai 16 anni	" 9.=	"

Gli operai addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia avranno per le rispettive categorie, ferme restando le deroghe di cui alle vigenti leggi riguardanti la limitazione dell'orario di lavoro, una paga oraria ridotta del 5% rispetto a quella della tabella sopra riportata.

Per gli operai addetti a cantieri situati in altre località della provincia saranno applicate le paghe di cui sopra con la riduzione del 10%.

Le paghe orarie di cui al presente articolo sono comprensive

./.

- 2 -

di ogni emolumento, sia principale che accessorio, in natura od in contanti per qualsiasi titolo precedentemente in vigore, esclusa si intende quello relativo alla "indennità di continuità" la cui corresponsione resta disciplinata dall'accordo stipulato in data 4 luglio 1945 tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti e la Camera del Lavoro della stessa provincia e successive modifiche del giorno 30 luglio u.s. Continuerà ad essere corrisposta l'indennità e la indennità di L. 8. = giornaliera.

Le paghe stabilite nel presente articolo resteranno invariate a tutto dicembre 1945.

Le paghe di cui sopra sono per le ore effettivamente lavorate; per le ore dalle 0 alle 48 non lavorate si applicherà la corresponsione prevista al punto terzo comma b), dell'accordo provinciale 18 luglio 1945.

ART. 2° - LAVORO A COTTIMO.

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per i lavori ad economia maggiorato del 15%.

5122

Nel caso, in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda, per ogni singola tariffa, al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

ART. 3° - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO.

L'orario normale di lavoro è quello attualmente in vigore in base ai contratti collettivi e ai decreti precedenti e cioè è - per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali (quarantotto);

Le paghe stabilite nel presente articolo resteranno invariate a tutto dicembre 1945.

Le paghe di cui sopra sono per le ore effettivamente lavorate; per le ore dalle 0 alle 48 non lavorate si applicherà la correzione prevista al punto terzo comma b), dell'accordo provinciale 18 luglio 1945.

ART. 2° - LAVORO A COPPIO.

5122

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga dallo stesso percepita per i lavori ad economia maggiorato del 15%.

Nel caso, in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe base, l'utile di cottimo discenda, per ogni singola tariffa, al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.

ART. 3° - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO.

L'orario normale di lavoro è quello attualmente in vigore in base ai contratti collettivi e ai decreti precedenti e cioè:

- per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, settembre, ottobre, novembre e dicembre 48 ore settimanali (quarantotto);
- per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto di 50 ore (cinquanta).

Restano ferme le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti leggi sulla durata dell'orario di lavoro.

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni, da applicarsi sulla paga effettiva di ciascun operato:

- a) - lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:

	25 %
--	------

maggiorazione del

./.

- 3 -

- b) - lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al lavoro compensativo:
 miglioramento del 50 %
- c) - lavoro notturno compreso in turni avvicendati;
 miglioramento del 15 %
- d) - lavoro notturno non compreso in turni avvicendati;
 miglioramento del 25 %

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore copiate oltre le ore 10 giornaliere quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

ART. 4° - INDENNITA' DI TRASFERITA;

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 90. = giornaliero.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, marcatano e se tale.

Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

ART. 5° -

Con la data di entrata in vigore del presente accordo cesserà il versamento a mezzo marchette, sui libretti personali ferie e gruffa natalizia operai edili, del 2% dell'ammontare paga per festività nazionali, di cui al contratto 1° luglio 1939 e successivi contratti.

La percentuale di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde tanto per le ore compiute oltre le ore 10 giornaliere quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.

ART. 4° - INDENNITA' DI TRASFERITA;

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a L. 50. = giornaliera.

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, meridiano e serale.

Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.

ART. 5° -

Con la data di entrata in vigore del presente accordo cesserà il versamento a mezzo marchette, sui libretti personali ferie e gratifica natalizia operai edili, del 2% dell'ammontare paga per festività nazionali, di cui al contratto 1° luglio 1939 e successivi contratti aggiuntivi stipulati tra le disciolte due federazioni nazionali dell'edilizia.

Il residuo 10% (otto per cento per gratifica natalizia e due per cento per ferie) continuerà ad essere versato agli operai dipendenti da aziende edili col sistema delle marchette e ciò fino al 24 dicembre 1945.

./.

- 4 -

L'8 % per gratifica natalizia, cui si accenna nella parentesi, continuerà ad essere calcolato sull'ammontare della paga oraria percepita da ciascun operario per ogni singolo periodo di paga, mentre il 2% per ferie, con riferimento a quanto disposto dall'accordo provinciale riguardante la "indennità di contingenza" (caro-vita) sarà calcolata sulla paga aumentata della indennità caro vita percepita dall'operario per ogni periodo di paga, con conguaglio a partire dal 15 Giugno 1945.

ART. 6° -

Le due organizzazioni stipulanti si impegnano di svolgere congiuntamente azioni presso le Autorità e l'Istituto di Credito comunitari per accertare e recuperare l'ammontare del contributo del 2 % versato agli industriali edili della provincia di Asti a tutt'oggi, in base alle disposizioni dei contratti nazionali stipulati fra le due discipline federazioni, Federazione Nazionale Costruttori Edili, Imprenditori di opere ed industriali affini e Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia, rispettivamente alle date 1° marzo 1943 e 15 maggio 1943 per costituire ed amministrare un fondo per l'istruzione dell'apprendistato: le somme così recuperate saranno devolute all'istruzione professionale degli operai edili della provincia di Asti.

Con l'entrata in vigore del presente accordo resta sospeso il versamento da parte degli industriali edili, di detto contributo.

ART. 7° -

5120

Le stesse due organizzazioni intendono di stabilire in correlazione alla garanzia dei minimi di paga settimanali come previsto dal presente accordo, ed in occasione della stipulazione del prossimo contratto collettivo di lavoro per gli edili della Provincia di Asti, i minimi di produzione per ogni categoria di operai.

Dette due organizzazioni si impegnano inoltre di svolgere congiuntamente azioni presso il governo per la riduzione della sola

ART. 6° -

Le due organizzazioni stipulanti si impegnano di svolgere congiuntamente azioni presso le Autorità e l'Istituto di Credito competenti per accertare e recuperare l'ammontare del contributo del 2% versato agli industriali edili della provincia di Asti a tutt'oggi, in base alle disposizioni dei contratti nazionali stipulati fra le due discipline federazioni, Federazione Nazionale Costruttori Edili, Imprenditori di opere ed industriali affini e Federazione Nazionale Lavoratori dell'Edilizia, rispettivamente alle date 1° marzo 1943 e 15 maggio 1943 per costituire ed amministrare un fondo per l'istruzione del l'apprendistato; le somme così recuperate saranno devolute all'istruzione professionale degli operai edili della provincia di Asti.

Con l'entrata in vigore del presente accordo resta sospeso il versamento da parte degli industriali edili, di detto contributo.

ART. 7° - 5120

Le stesse due organizzazioni intendono di stabilire in correlazione alla garanzia dei minimi di paga settimanali come previsto dal presente accordo, ed in occasione della stipulata del prossimo contratto collettivo di lavoro per gli edili della Provincia di Asti, i minimi di produzione per ogni categoria di operai.

Dette due organizzazioni si impegnano inoltre di svolgere congiuntamente azione presso il governo per la riduzione della sola misura indispensabile degli oneri gravanti sulla mano d'opera, e posto a carico dei datori di lavoro sotto forma dei contributi.

Nell'attesa degli opportuni provvedimenti al riguardo da parte del Governo, l'Ufficio Provinciale del Lavoro, l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro consiglieranno agli Uffici competenti governativi i provvedimenti da adottarsi per eliminare la dannosa concorrenza derivante alle imprese edili che applicano regolamentate ed integralmente le disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro da parte degli operai e di datore d'opera che

./.

rinunciando alla tutela delle previdenze sociali e delle assicurazioni di legge, rendono i costi del lavoro inferiori a quelli normali come previsti dai contributi pagati per tali previdenze e assicurazioni.

ART. 8° -

Rimangono in vigore, per quanto non in contrasto con le disposizioni del presente accordo, le clausole normative del contratto collettivo nazionale edito del 24 luglio 1936.

Il presente accordo entra in vigore oggi, 17 settembre 1945, data della firma, e subordinatamente alla approvazione dell'A.M.G. Regionale.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
f.to CARLO SAGLIETTI
Secondo AMERIO
Guido CRESPIANI

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
f.to GABRIELE MASINO
Aldo RUGGIA

67

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

p.c.c.

IL DIRETTORE

(G. Gaston) *[Signature]*

5119

G.I/MS.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CA

N°	CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			TOTALE LORDO	RITENUTE	
					Inden. Cont.	Ronza	Totale Indenn.		R.N. 4,00%	Compl. 1,00%
1	Operai specializ- zati, capo famig. 1 pers. carico	9,20	8	73,60	110,—	8,—	118,—	191,60	7,61	1,96
2	Operai qualificati capo famigl. 1 per sone a carico	8,50	8	68,00	110,—	8,—	118,—	186,—	7,58	1,89
3	Operai comuni ma- novali di età su- periore ai 18 an.	7,40	8	59,20	72,—	8,—	80,—	139,20	5,67	1,41
4	Manovali di età tra i 16 ed i 18 anni	4,70	8	37,60	50,—	8,—	58,—	95,60	3,90	0,97
5	Manovali di età inferiore ai 16 anni	3,65	8	29,20	50,—	8,—	58,—	87,20	3,55	0,88

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1°)

RE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Mese	INDEMNITA' 1°)			TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO
	Inden. Cont.	Messa	Totale Indenn.		H.N. 4,00%	Compl. 1,00%	Totale riten.	
13,60	110,—	8,—	118,—	191,60	7,81	1,95	9,76	181,85
18,00	110,—	8,—	118,—	186,—	7,58	1,89	9,47	176,55
19,20	72,—	8,—	80,—	139,20	5,67	1,41	7,08	132,10
17,60	50,—	8,—	58,—	95,60	3,90	0,97	4,87	90,75
19,20	50,—	8,—	58,—	87,20	3,55	0,88	4,43	82,75

ri verranno conteggiati a parte.-

9119

Cl/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO

N°	CATEGORIA	Paga oraria	Ore di lavoro	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)			Totale Lordo	RITENUTE		
					Cont.	Ren.	Totale Indenn.		R.N. 4,03%	Cont. 1,02%	Tot. Ret.
1	Operai specializzati, capo famiglia 1 pers. carico	16,-	8	128,-	110	8	118,-	238,-	9,71	2,42	12,13
2	Operai qualificati, capo famiglia 1 pers. carico	14,-	8	112,-	110	8	118,-	230,-	9,38	2,34	11,72
3	Operai comuni e manovali di età superiore ai 18 anni	12,-	8	96,-	72	8	80,-	176,-	7,18	1,79	8,97
4	Manovali di età tra i 16 ed i 18 anni	10,-	8	80,-	50	8	58,-	138,-	5,83	1,40	7,23
5	Manovali di età inferiore ai 16 anni	9,-	8	72,-	50	8	58,-	130,-	5,50	1,32	6,82

1°) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

INDENNITA' GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Metric Cognome N.°	INDENNITA' 1°)			Totale lordo	RITENUTE			Totale Netto	Osserz.
	Cont.	nea.	Totale Indenn.		A.M. 4,08%	Cent. 1,02%	Totale- Riten.		
20,--	110	6	118,--	238,--	9,71	2,42	12,13	225,85	
22,--	110	8	118,--	230,--	9,38	2,34	11,72	218,30	
16,--	72	8	80,--	176,--	7,18	1,79	8,97	167,05	
20,--	50	8	58,--	138,--	5,63	1,40	7,03	130,95	
2,--	50	6	58,--	130,--	5,30	1,32	6,62	123,40	

verranno conteggiati a parte.-

5117

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

N°	CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n°2)	Differenza paga	Percentuale
1	Operai specializzati capo famiglia 1 persona a carico	181,85	225,85	44,—	24,14
2	Operai qualificati capo famiglia 1 persona a carico	176,55	218,30	41,75	23,64
3	Operai comuni e manovali di età superiore ai 18 anni	132,10	167,05	34,95	26,45
4	Manovali di età tra i 16 ed i 18 anni	90,75	130,95	40,20	44,29
5	manovali di età inferiore ai 16 anni	82,75	123,40	40,65	49,12

3°)

CON PACHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Punto n°1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n°2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
	225,85	44,—	24,14	
	218,30	41,75	25,34	
	187,05	34,95	26,45	
	130,95	40,20	44,29	
	123,40	40,65	49,11	

5118

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BUILDING TRADES OF
ASTI PROVINCE (No 126)

1. This agreement concedes a maximum increase of approximately 5 lire hourly, the increases vary from a minimum 24.15% to a maximum of 49.12%. The maximum pay plus contingency indemnity for a specialised worker is 225.85 lire per day as compared to 181.85 lire previously.
2. The new wages do not exceed any of the minimum rates fixed in the "de facto" rates for the metallurgical industries of Turin Province.
3. The "messing" indemnity continues to be paid.
4. The agreement also establishes (a) rules for overtime work, (b) traveling expenses fixed at 90 lire per day, (c) deductions for payment of national holidays annual vacation and Christmas bonus.
5. R.I.-J.A.C. recommends approval.

5115

12.10.45

Sciduna Major
 E. SCIDUNA, Major
 Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL GOVERNOR - PIRENTE

Handwritten initials

- 2. The new wages do not exceed any of the minimum rates fixed in the "de facto" rates for the metallurgical industries of Turin Province.
- 3. The "messing" indemnity continues to be paid.
- 4. The agreement also establishes (a) rules for overtime work, (b) traveling expenses fixed at 90 lire per day, (c) deductions for payment of national holidays annual vacation and Christmas bonus.

5. R.I.J.A.O. recommends approval.

5115

Edilma Major
 E. SCIOLUHA, Major
 Regional Labour Officer

12.10.45

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

app

F. E. T.

FLOYD E. THOMAS
 Colonel - Inf.
 Regional Commissioner - Piemonte

13/10/1945

DATI E NOTE DESUNTI DALL'ACCORDO
SALARIALE PER MAESTRANZE DIPENDEN-
TI DA AZIENDE INDUSTRIALI DEI CO-
STRUTTORI EDILI, IMPIANTISTI, ECC.
DELLA PROVINCIA DI ASTI.

Decorrenza : 17/9/1945

L'accordo in esame eleva i minimi salariali precedenti di circa 5 lire orarie.

I nuovi salari non sorpassano comunque i minimi salariali fissati per l'industria metallurgica di Torino, e cioè £. 15 orarie.

L'aumento varia da un minimo del 24,15% ad un massimo del 49,12%, cosicchè la paga massima compresa la contingenza, è di £. 225,85 per operaio specializzato capo famiglia contro £. 181,85 precedenti.

Quanto sopra vale per il comune di Asti mentre per le altre località della provincia viene applicato sulle paghe una riduzione del 10%.

Continua ad essere corrisposta l'indennità di mensa.

Il lavoro a cottimo deve garantire un guadagno non inferiore a quello percepito ad economia maggiorato del 15%.

L'accordo stabilisce norme per il lavoro straordinario l'indennità di trasferta fissata in £. 90 giornaliere, e delle trasferte per il pagamento delle festività nazionali, ferie e gratificazioni natalizia a mezzo delle marchette.

411A

Torino, 9 Ottobre '45

di circa 5 lire orarie.--

I nuovi salari non sorpassano comunque i minimi salariali fissati per l'industria metallurgica di Torino, e cioè £.15 orarie.--

L'aumento varia da un minimo del 24,15% ad un massimo del 49,12%, cosicché ha paga massima compresa la contingenza, è di £.225,85 per operaio specializzato capo famiglia contro £.181,85 precedenti.--

Quanto sopra vale per il comune di Asti mentre per le altre località della provincia viene applicato sulle paghe una riduzione del 10%.--

Continua ad essere corrisposta l'indennità di mensa.--

Il lavoro a cottimo deve garantire un guadagno non inferiore a quello percepito ad economia maggiorato del 15%.--

L'accordo stabilisce norme per il lavoro straordinario l'indennità di trasferta fissata in £.90 giornaliera, e delle tratte per il pagamento delle festività nazionali, ferie e gratifica natalizia a mezzo delle marchette.--

Torino, 9 Ottobre '45

511A

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
 mc/
ASTI

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945

PER L'INDUSTRIA LATERIZI E MATTONI

1° TABELLA PAGAORARIA - (oltre l'indennità di contingenza)

U.O.M.I.M.I.
 Operai qualificati.....L. 14,00

Operai comuni.....	"	"L. 13,00
Manovali oltre i 18 anni.....	"	"L. 12,00
" dai 16 ai 18 anni.....	"	"L. 9,00
" inferiori ai 16 anni.....	"	"L. 7,00

P.O.N.M.E.
 Operai addette alle macchine..... " 10,20
 Donne manovali oltre i 18 anni..... " 9,50
 " dai 16 ai 18 anni..... " 8,00
 " inferiori ai 16 anni..... " 6,00

Alle donne che eseguiscono lavori formalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 15%.

FUCOLANTI. - Non è possibile stabilire le paghe essendo il forno spento e non essendovi al lavoro i fucolanti: verranno quindi fissate all'epoca dell'inizio del lavoro verso il mese di novembre p.v.
LAVORI A COTTINO

Per il lavoro, se affidato a cottino, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni Inome in accordo con la Direzione delle Ditte, tariffe di cottino che dovranno consentire una maggiorazione minima del 17 per cento.

BERTOLIERI

Operai comuni.....	"	"	13,00
Manovali oltre i 18 anni.....	"	"	12,00
" dai 16 ai 18 anni.....	"	"	9,00
" inferiori ai 16 anni.....	"	"	7,00
D.O.N.N.E.-			
Operai addette alle macchine.....	"	"	10,20
Donne manovali oltre i 18 anni.....	"	"	9,50
" dai 16 ai 18 anni.....	"	"	8,00
" inferiori ai 16 anni.....	"	"	6,00

Alle donne che eseguiscano lavori normalmente affidati agli uomini dovranno essere applicate le paghe orarie degli uomini con la riduzione del 15%.

FUCCOLANTI - Non è possibile stabilire le paghe essendo il forno spento e non essendovi al lavoro i fuocolanti; verranno quindi fissate all'epoca dell'inizio del lavoro verso il mese di novembre p.v.

LAVORI A COTTIMO

Per il lavoro, se affidato a cottimo, nelle fornaci con lavorazione a macchina, saranno stabilite dalle Commissioni insieme in accordo con la Direzione delle Ditte, tariffe di cottimo che dovranno consentire una maggiorazione minima del 17 per cento.

BERGOLIERI

Anche per questó come per i fuocolanti.

3° Nelle paghe e nei cottimi non sono comprese:
La Gratifica natalizia, le ferie, le festività retribuite, gli assegni famigliari e la indennità di contingenza, come da contratto.

4° Restano invariate le attuali disposizioni riguardanti l'orario di lavoro.

./.

5113

- 5° Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945: rimane quindi in-teso che alla fine della campagna stessa gli operai, prem- vio il regolare preavviso, risolvono il rapporto di lavoro.
- 6° In considerazione delle maggiorazioni di paga accordate spontaneamente dalla Ditta ai primi di aprile, il presente contratto ha valore dal 15 Giugno 1945.
- 7° Il presente accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.M.O. Regionale.

VILLAFRANCA D'ASTI 14 Agosto 1945

P. IL DATORE DI LAVORO

Ingg. Magrini Mondani & Guglielmo Castori S.A.

f.to A. Sabbia

P. LA COMMISSIONE INTERNA

f.to Basquino Carlo
Majaballa Domenico
Brigholo Antonio

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

P. o. o.

IL DIRETTORE
(G. Masio)



CI/md.-

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO

5112

CATEGORIA	Paga oraria	Ore lavo- rati- ve	Salario giorna- liero	INDEBITATA* 1°)			TOTALE MORBO	I.N. I.C.
				Conting.	Mensa	tot. I.C.		
Operai qualifi- cati capo fam. 1 pers. carico	14,00	8	112,00	100,00	8,00	108,00	220,00	8,97
Operai comuni capo fam. 1 pers. carico	13,00	8	104,00	100,00	8,00	108,00	212,00	8,54
Manovali oltre 18 anni	12,00	8	96,00	84,00	6,00	90,00	188,00	7,67
Manovali dai 16-18 anni	9,00	8	72,00	44,00	6,00	50,00	124,00	5,05
Manovali inferio- ri ai 16 anni	7,00	8	56,00	44,00	6,00	50,00	106,00	4,40
Operai addette alle macchine o. fam. 1 per. car.	10,20	8	81,60	100,00	6,00	106,00	189,60	7,73
Donne manovali oltre ai 18 anni	9,50	8	76,00	84,00	6,00	90,00	168,00	6,66
Donne manovali 16-18 anni	8,00	8	64,00	44,00	6,00	50,00	116,00	4,73
Donne manovali inferiori 16 anni	6,00	8	48,00	44,00	6,00	50,00	100,00	4,08

1°) Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

5112

2)

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Categorie	INDENNITA' 1°)			TOTALE GROSSO	RITENUTE			TOTALE NETTO
	Conting.	Mensa	Tot. Ind.		R.M.	Compl.	Tot.	
					1,08%	1,02%	Rit.	
	100,00	8,00	108,00	220,00	8,97	2,24	11,21	208,80
	100,00	8,00	108,00	212,00	8,64	2,16	10,80	201,20
	84,00	8,00	92,00	188,00	7,67	1,91	9,58	178,40
	44,00	8,00	52,00	124,00	5,06	1,26	6,31	117,70
	44,00	8,00	52,00	108,00	4,40	1,10	5,50	102,50
	100,00	8,00	108,00	189,60	7,73	1,93	9,66	179,95
	84,00	8,00	92,00	168,00	6,85	1,71	8,56	159,44
	44,00	8,00	52,00	116,00	4,73	1,18	5,91	110,10
	44,00	8,00	52,00	100,00	4,08	1,02	5,10	94,90

anno conteggiati a parte.-

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS IN THE BRICK-MAKING FIRM
"S.A. MARMANI, RONCHETTI" of ASTI PROVINCE. (N° 24).

- 1.- This is a new firm and the agreement fixes the maximum wage rate at 14 lire per hour.-
- 2.- The wages agreed upon are within the "ceiling" of the Torino Agreement for similar occupations, which was appointed by R.C. on 30 Aug. 1945.-
- 3.- This is a seasonal occupation and the agreement will lapse at the end of October 1945.-
- 4.- R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.-

23.8.1945



E. SICLUNA, Major
 Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5111

APPROVED.

4.- R.I.O.A.C. is in favour of approval and I am in agreement with this recommendation.

28.9.1945

E. Siciuna

E. SICIUNA, Major
Regional Labour Officer

5111

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED.

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col. - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

td/

NOTE DESUNTE DALL'ACCORDO SALARIALE AZENDALI PER DIPENDENTI
FORNACE MAGNONI RONDONI & CASTORI - ASTI -

Il nuovo accordo è stipulato ex novo per una fornace che riprende la sua attività solo ora dopo alcuni anni di inattività.

Le paghe fissate sono leggermente superiori a quelle del contratto della Fornace Barberis di S. Damiano d'Asti, approvato il 18 corr. dall'A.M.G. e risultano uguali a quelle del contratto salariale per i laterizi stipulato per la provincia di Torino, pure approvato dall'A.M.G., il 30 agosto u.s.

Per il cottimo viene consentita una maggiorazione del 17% contro il 15% dell'accordo di Torino.

L'accordo ha validità per la campagna stagionale 1945 con inizio dal 15 giugno 1945; alla fine della campagna gli operai risolvono il loro rapporto di lavoro.

Le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro rimangono invariate in base al vecchio contratto collettivo di lavoro.

Torino, 24 Settembre 1945

5110

7
Quant - Attic
Preced - marking

ACCORDO SALARIALE DEI P A N I F I C A T O R I

del 13 agosto 1945

Presso la sede dell'UNIONE COMMERCIANTI si sono riuniti i rappresen-
tanti del SINDACATO DEI PANETTIERI nelle persone di:

CROSA ALBERTO = FERMINO CAMILLO = BAROLO GIOVANNI = BALSARINO ENZO =
BOERCIO MARZIANO ed i rappresentanti del GRUPPO PANIFICATORI nelle
persone di BORELLO ORESTE, Presidente - SPALLA CARLO - ACCI FELICE,
con l'assistenza del rag. QUARTIERO SEBASTIANO dell'UNIONE COMMERCIAN-
TI ed i SEGRETARI DELLA CAMERA DEL LAVORO nelle persone di ANGIO SE-
CONDO = SAGLIETTI CARLO, si è convenuto quanto segue:

PAGA CHARIA.

L. 18. =	ai FORMALI		
" 17. =	agli IMPASTATORI		5109
" 16. =	AJUTANTI SPECIALIZZATI		
" 12. =	AJUTANTI SEMPLICI		
" 6. =	APPRENDISTI CON 9 MESI DI SERVIZIO		
" 7. =	APPRENDISTI CON 19 MESI DI SERVIZIO		
" 10. =	APPRENDISTI CON OLTRE 19 MESI DI SERVIZIO		

Tale accordo ha la decorrenza dal giorno 13 agosto, restando fermo
le altre retribuzioni come dal CONTRATTO del 20 Novembre 1930.

Per l'incassabilità di contingenza vale l'accordo stabilito dai labora-
ti del CONCORDIO in data 19 Luglio 1945.

N.B.) - GLI OPERAI DESIDERANO CHE LA PAGA VENGA CONSIGNATA CON IL RELA-
TIVO FOGLIETTO SPECIFICATIVO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA PAGA.

PER L'UNIONE COMMERCIANTI

f.to Oreste BORELLO
Carlo SPALLA
Pallio ACCI

PER IL SINDACATO PANETTIERI

f.to Alberto CROSA
Camillo FERRELLI
Giovanni BORELLO

CONDONO = SAGLIETTI CARLO, si è convenuto quanto segue:

PAGA ORARIA.

- L. 18. = ai FORMAI
- " 17. = agli IMPASTATORI
- " 16. = AIUTANTI SPECI LEGATI
- " 12. = AIUTANTI SEMPLICI
- " 6. = APPRENDISTI CON 9 MESI DI SERVIZIO
- " 7. = APPRENDISTI CON 19 MESI DI SERVIZIO
- " 10. = APPRENDISTI CON OLTRE 19 MESI DI SERVIZIO

5109

Tale accordo ha la decorrenza del giorno 13 agosto, restando fermo le altre retribuzioni come dal CONTRATTO del 20 Novembre 1930.

Per l'identità di contingenza vale l'accordo stabilito dai lavoratori del COMMERCIO in data 19 luglio 1945.

N.B.) - GLI OPERAI BATTERANO CHE LA PAGA VENGA CONSEGNA TA CON IL RELATIVO FOLLETTTO SPECIFICATIVO DEL CONTENUTO DELLA BUSTA PAGA. -

PER L'UNIONE COMMERCIANTI

J.to Oreste BORSILLO
 CARLO STELLA
 Felice RICCI

PER IL SINDACATO FARMACIARI

J.to Alberto CROMA
 CARLO PERRARIS
 GIOVANNI BARDIO
 AGRISTO BONCIO
 Ezio BILZARINO

PER LA CAMERA DEL LAVORO

J.to CITO SAGLIETTI
 Secondo AMERIO

UNIONE DEI COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI ASTI

J.to il Presidente ACCOMAZZI

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P.C.C.
 IL DIRETTORE
 J.to G. AMASIO

0382

0363

795021

nd/

SPECCHIO COMPARATIVO CON FIGURE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE CIVILI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	Percentuale
Informatore capo famiglia 1 pers. carico	131,10	243,90	112,80	86,04
Impastatore capo famiglia 1 pers. carico	129,85	236,30	106,45	80,29
Aiutante specializzato	109,20	212,60	103,40	94,68
Aiutante semplice	106,75	182,20	75,45	70,67
Apprendista sino a nove mesi	58,43	98,70	40,27	68,91
Apprendista dai 9 ai 19 mesi	80,70	126,25	45,55	56,44
Apprendista oltre 19 mesi	85,00	148,00	63,00	74,23

0 3 8 40

785021

3)

DE PIONE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Netto 1)	Salario netto in base al nuovo contratto (specchie n.2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
	243,90	112,80	86,04	
	236,30	106,35	80,29	
	212,50	103,40	74,58	
	182,30	79,45	70,67	
	98,70	40,25	68,81	
	126,25	45,55	55,44	
	149,00	64,00	75,29	

5108

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO SISTEMA 31/1/64

CATEGORIA	Paga cra- ria	Ore di la- vo	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1)			TOTALE CON BO	R. S. L. 30/11/63	Co- L.
				Cont.	Pres.	Int. Ind.			
Informatore capo fa- miglia 1 pers. carico	16	8	144	95	18	113	257,00	10,48	2.
Impartatore capo fami- glia 1 pers. carico	17	8	126	95	18	113	249,00	10,15	2.
Aiutante specializza- to	15	8	120	78	18	96	214,00	9,15	2.
Aiutante semplice	13	8	96	78	18	96	192,00	9,00	1.
Apprendista sino a nove mesi	6	8	48	46	10	56	102,00	4,26	1.
Apprendista dai nove ai 18 mesi	7	8	56	52	18	77	133,00	5,42	1.
Apprendista oltre i 18 mesi	10	8	80	59	18	77	157,00	6,40	1.

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-

1) 2)

LIENA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIOLE

Materiale Numero	INDEMNITA' 1)			TOTALE LCN L. 10	RITENUTE			TOTALE NETTO
	Cent.	Pres.	Tot. Ind.		M. L. L. 10	Comp. L. 10	Tot. Rit.	
6	95	18	113	257,00	10,48	2,63	13,10	243,90
6	95	18	113	249,00	10,15	2,53	12,68	236,30
6	73	18	96	224,00	9,13	2,28	11,41	212,60
6	78	18	95	182,00	7,33	1,86	9,19	172,80
6	46	10	55	108,00	4,36	1,08	5,40	96,60
6	59	18	77	136,00	5,42	1,35	6,77	129,25
6	59	18	77	157,00	6,40	1,60	8,00	149,00

tranno conteggiati a parte.-

2019 7/10

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PROCEDIMENTO CIVILE

CATEGORIA	Paga oraria	Ore di la- vo- ro	Salario giornaliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LORNO	RIPARTIZIONE	
				Ind. Con.	Pres.	Ret. Ind.		I.R. 4,08%	Suppl. I,08%
Infermiere ca- po famigl. 1 pers. carico	3,14	8	25,12	95	18	113	138,12	5,53	1,40
Impastatore cafo famigl. 1 pers. carico	2,92	8	23,32	95	18	113	116,92	5,58	1,39
Aiutante special.	2,38	8	19,04	79	18	98	115,04	4,89	1,17
Aiutante semplice	2,06	8	16,48	78	18	96	112,48	4,38	1,14
Apprendista sino a 9 mesi	0,75	8	6,00	45	10	55	61,50	2,91	0,85
Apprendista dal 9 ai 19 mesi	1,00	8	8,00	55	13	77	85,00	3,46	0,98
Apprendista ol- tre i 19 mesi	1,37	8	10,96	69	18	97	109,96	5,45	1,91

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

1)

RE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario giornaliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LORDO	RITENUTE			TOTALE NETTO	OBSERV.
	Ind. Gen.	Pres.	Tot. Ind.		I.R.P. 4,08%	Contrib. 1,02%	Tot. Rit.		
133,12	95	18	113	133,12	5,33	1,40	7,03	131,10	
136,92	95	18	113	136,92	5,38	1,38	6,97	129,95	
115,04	75	18	96	115,04	4,69	1,17	5,36	109,68	
112,48	75	18	96	112,48	4,58	1,14	5,72	106,76	
61,60	45	10	56	61,60	2,51	0,62	3,13	58,47	
85,00	59	13	77	85,00	3,48	0,96	4,44	80,56	
89,56	59	13	77	89,56	3,65	0,91	4,56	85,00	

ri verranno conteggiati a parte.-

0359

785021

CLASSIFICATION	AUTHORITY	EXEMPTION			DATE	REASON			APPROVED
		1	2	3		1	2	3	
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				
SECRET	1.4				12/15/78				

5106

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER.-

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF BAKERS AND BREAD-MAKING WORKERS IN
ASTI PROVINCE. (N°76).#-

- 1.- The agreement concedes the same increases as those stipulated in the Torino Province Agreement (Vide N° 80).-
- 2.- The increased wages are not likely to affect the present price of bread.-
- 3.- H.I.J.A.O. recommends approval as in the case of the Torino Province Agreement.-

E. Scicluna Major

E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

28.9.1945

DECISIONE OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

APPROVED. #

5105

28.9.1945

Floyd E. Thomas
Col. - Inf.
Regional Commissioner Piemonte

DATI E NOTE DESUMTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER IPUBBLICATORI DELLA PROVINCIA DI ASTIDecorrenza: 13-6-1945

Con nuovo accordo salariale le vecchie paghe vengono quintuplicate, comechè un informatore da L. 25,12 giornaliero passa a L. 141; egualmente per le altre categorie.

La percentuale d'aumento, sulla paga giornaliera ivi compresa l'indennità di contingenza, varia da un minimo del 56,44% ad un massimo del 94,68%, cosicchè le paghe variano da L. 98,70 al giorno per apprendiste sino a 9 mesi a L. 243,90 per informatore capo contro rispettivamente a L. 58,45 e L. 131,10 percipite.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni del vecchio contratto.

5104

G. Santoro (Asti) 6
Pirella Göttsche Pirelli - Fibra Bemberg

Copia.

CONTRATTO STAGIONALE PER IL CORRENTE ANNO 1945
PER L'INDUSTRIA LATERIZI E MATTONI

1° TABELLA PAGA ORARIA (oltre l'indennità di contingenza)

Uomini:		paga oraria	lire
a) Operai qualificati		"	10,000
" comuni		"	8,000
Manovali oltre i 18 anni		"	7,000
" dai 16 ai 18 anni		"	
" inferiori ai 16 anni		"	
DONNE:			
b) Operai adette alle macchine		"	7,000
Donne manovali oltre i 18 anni		"	6,000
" dai 16 ai 18 anni		"	5,000
" inferiori ai 16 anni		"	
FACCOLANTI:			
c) Paga oraria		"	17,000

- 5° Nelle ^{non}paghe/sono comprese:
 - la gratifica natalizia
 - le ferie
 - le festività retribuite
 - gli assegni familiari e la indennità di contingenza, come da contratto.
- 6° Restano invariate le attuali disposizioni riguardanti l'orario di lavoro.
- 7° Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945. Rimane quindi inteso che alla fine della campagna stessa gli operai, previo il regolare preavviso, risolvono il rapporto di lavoro.

5103

DOMME:

b) Operale adette alle macchine	"	"	"	7,==
Donne manovali oltre i 16 anni	"	"	"	6,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	"	"	5,==
" inferiori ai 16 anni	"	"	"	17,==

FACCILANTI:

c) Paga oraria

5103

5° Nelle paghe/sono comprese:
- le gratifica natalizia

- le ferie
- le festività retribuite
- gli assegni famigliari e la indennità di contingenza, come da contratto.

6° Restano invariate le attuali disposizioni riguardanti l'orario di lavoro.

7° Il presente accordo ha validità per tutta la campagna 1945. Rimane quindi inteso che alla fine della campagna stessa gli operai, previo il regolare preavviso, risolvono il rapporto di lavoro.

8° Il presente accordo avrà validità subordinatamente all'approvazione dell'A.M.S. Regionale.

P. IL DATORE DI LAVORO
FORNACE BARBERIS
f/to: Levat

B. Damiano

P. LA COMMISSIONE INTERNA
f/to: BONIFACCI Rodolfo

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

P. G. G.
IL DIRETTORE

(G. P. P. P.)
[Signature]

[Handwritten mark]

SPECCHIETTO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n° 1)	Salario netto base nuovo contratto (specchio n° 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria similari industrie metallurgiche
<u>FOCOLANTI</u>	97,25	234,55	137,30	141	
Manovali oltre i 18 anni	92,40	163,25	70,85	76,66	
Manovali 16/18	77,70	110,10	32,40	41,71	
Manovali sotto i 16 anni	77,70	102,50	24,80	32,04	
<u>DONNE</u>					
Manovali oltre i 18 anni	65,65	140,45	74,80	114,09	
Manovali 16/18 anni	51,30	94,90	43,60	84,99	
Manovali sotto 16	51,50	87,30	35,80	69,51	

RIEPILOGO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA
PER LE CATEGORIE SIMILARI

3°)

Salario netto in base al nuovo contratto (spec. n. 2)	Differenza paga	Percent.	Categoria simili lari industrie metallurgiche	Salario netto	Osservazioni
234,55	137,30	141			
163,25	70,85	76,00			
110,10	32,40	47,00			
102,50	24,80	32,00			
140,45	74,30	114,00			
94,90	43,40	84,00			
67,30	35,80	69,00			

5102

SPECCHIO RETRIBUZIONE GICQUALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCO

CATEGORIA	Paga ora- ria	Cre- la- to- tive	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1)			TOTALE LORCO	RITENUTE	
				Cont.	Men- sa	Tot. Ind.		R.N. 4,00%	Compl. 1,00%
Focolanti capo famig. 1 pers. carico	17	8	136	100	8	108	244	9,95	2,48
Manovali oltre i 18 anni	10	8	80	84	8	92	172	7,01	1,75
Manovali dal 16 ai 18 anni	8	8	64	44	8	52	116	4,73	1,16
Manovali inferiori ai 16 anni	7	8	56	41	8	49	108	4,40	1,10
Donne manovali ol- tre ai 18 anni	7	8	56	84	8	92	148	6,03	1,50
Donne manovali dai 16 ai 18 anni	6	8	48	44	8	52	100	4,18	1,04
Donne inferiori ai 16 anni	5	8	40	41	8	49	89	3,75	0,93

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Salario giornaliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LORNO	RITENUTE			TOTALE NETTO	OSSER.
	Cont.	Me- sa	Tot. ind.		R.M. 4,00%	Compl. 1,00%	Tot. Rit.		
100	100	8	108	204	8,96	2,48	12,43	231,56	
80	84	8	92	172	7,01	1,75	8,76	163,25	
64	44	8	52	116	4,73	1,18	5,91	110,10	
56	44	8	52	108	4,40	1,10	5,50	102,50	
56	84	8	92	148	6,03	1,50	7,53	140,47	
48	44	8	52	100	4,08	1,02	5,10	94,90	
40	44	8	52	92	3,75	0,93	4,68	87,30	

1019

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE
 IN BASE AL IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

CATEGORIA	Salario contrat- tuale	I N D E N N I T A' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TO R
		Uomo	Donna		R. M.	COA	
<u>PROBATORI</u>	74,50	20	0	102,50	4,50	1,05	
Manovali oltre 1 18 anni	63,40	20	0	97,40	4,50	1,05	
Manovali 16/18	63,40	5	0	82,40	3,25	0,63	
Manovali sotto 1 18 anni	49,60	5	0	62,40	3,25	0,63	
<u>GRUPPI</u>							
Manovali oltre 1 18 anni	41,30	20	0	63,30	2,90	0,75	
Donne 16/18 anni	41,30	5	0	54,30	2,20	0,50	

1) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE

IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

INDENNITA' (1)		TOTALE LORDO	RITENUTE		TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
Quarta	Mezza		R. M.			
30	8	102,50	4,20	1,05	97,25	
30	8	97,40	4,00	1,00	92,40	
5	8	82,60	3,85	0,65	77,70	
5	8	82,40	3,85	0,65	77,70	
30	8	69,30	2,70	0,75	65,85	
5	8	54,30	2,20	0,60	51,50	

verranno conteggiati a parte

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER

WAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS OF THE FIRM BARBERIS OF S. DAMIANO (ASTI PROVINCE). (No. 81).

- 1. This agreement concedes an increase of wages equal to that of workers in the tile-making factories of Torino Province.
- 2. The resultant wages are within the limitations of similar workers in Piemonte.
- 3. R.I.J.A.C. recommends approval and I am in favour of this recommendation.

18.9.1945

E. Scioluna
 E. Scioluna, Major
 Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5099

Approved

19.9.1945

Floyd E. Thomas
 Colonel Inf.
 Regional Commissioner - Piemonte

ACCORDO SALARIALE AZIENDALE PER DIPENDENTI FORNACEBARBERIS DI S. DAMIANO D'ASTI

Il nuovo accordo è stipulato ex novo per una fornace che riprende la sua attività solo ora dopo alcuni anni di inattività.

Fertanto, prendendo come base le paghe medie che sono in vigore nelle province di Asti (dove ogni fornace ha salari diversi) si ha un aumento variabile da un minimo del 32% ad un massimo del 141%, cioè che i salari comprensivi anche della indennità di contingenza, oscillano da un massimo di 231,55 giornaliere per i colanti ad un minimo di £. 102,50 per manovali sotto i 16 anni, contro rispettivamente a £. 97,25 e £. 77,70 precedenti.

L'accordo ha validità per la campagna stagionale 1945, alla fine della quale viene risolto il rapporto di lavoro.

Le disposizioni riguardanti l'orario di lavoro rimangono invariate in base al vecchio contratto di lavoro.

Torino, 13 Settembre 1945

5098

ASTI
SAND-PAPER

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO DA VALENS PER GLI OPERAI DELLA
INDUSTRIA ABRASIVI DELLA PROVINCIA DI ASTI

L'anno 1945 il giorno 4 agosto in Asti
tre

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Asti, rappresente del suo Direttore avv. Aldo Muggia, assistito dal Mag. Leonardo Oggero

LA CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti, rappresentata dai suoi Segretari sigg. Saglietti Carlo ed Amerio Secondo,

è stato stipulato il presente contratto collettivo da valere per gli addetti all'industria degli abrasivi della Provincia di Asti ed integrazione del contratto Nazionale di Lavoro del 24/2/1940.-

ART. I° - TABULDA PAGA CRARIA (escluse l'indennità di continu-
genza)

<u>OPERAI SPECIALIZZATO</u>	1.175	5097
<u>OPERAI QUALIFICATO</u>	"	12,50
<u>OPERAI sotto i 18 anni</u>	"	10,00
<u>MANOVALI COMUNI</u>	"	10,00
<u>DONNE oltre i 18 anni</u>	"	9,00
<u>DONNE sotto i 18 anni</u>	"	7,00

LA CAMERA DEL LAVORO della Provincia di Asti, rappresentata dai suoi Segretari sigg. Saglietti Carlo ed Amerio Secondo,

è stato stipulato il presente contratto collettivo da valere per gli addetti all'industria degli abrasivi della Provincia di Asti ad integrazione del contratto Nazionale di Lavoro del 24/2/1940.-

ART. 1° TABELLA PAGA ORARIA (escluse l'indennità di continuità di contingenza)

<u>OPERAI SPECIALIZZATO</u>	L. 1.175	5097
			ore
<u>OPERAI QUALIFICATO</u>	"	12,50 "
<u>OPERAI sotto i 18 anni</u>	"	10,00 "
<u>MANOVALI COMUNI</u>	"	10,00 "
<u>DONNE oltre i 18 anni</u>	"	9,00 "
<u>DONNE sotto i 18 anni</u>	"	7,00 "

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza, di cui al contratto interconfederale 31/7/1944 che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente .-

Vengono però corrisposte separatamente gli assegni familiari.-

ART. 2° Il lavoro str ordinario (considerato tale oltre le 48 ore settimanali), festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi sulla paga effettiva di ciascun operaio:

./.

- a)-Lavoro straordinario compiuto oltre le 48 ore..... 20% (per cento)
- b)- " " in giorni festivi 25% (" ")
- c)- " " " ore notturne 20% (" ")

Le percentuali di maggiorazioni sopraindicate non sono tra loro cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.-

ART. 10- Il presente contratto collettivo di lavoro entra in vigore il 15 giugno 1945 e potrà essere disdetto da una delle parti contraenti nei modi e nei termini di legge.-

P. L'UNICHE INDUSTRIALI

A. Riva
[Signature]

P. LA CAMERA DEL LAVORO

Carlo Saffioti
[Signature]

5096

ml/

00

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

CATEGORIA	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n. 2)	Differenza paga	Percentuale
Operaio specializzato capo famiglia 1 pers. carico	154,45	225,85	71,40	44,28
Operaio qualificato	134,40	189,80	55,40	41,23
Manovali comuni	139,45	170,85	41,40	31,37
Donne oltre i 18 anni capi famiglia 1 pers. carico	132,70	180,30	47,60	36,37
Donne sotto i 18 anni	74,83	108,20	33,37	44,54

PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto in base nuovo contratto (specchie a. 2)	Differenza paga	Percentuale	OSSERVAZIONI
225,80	71,40	44,20	
189,60	55,40	41,20	
170,80	41,40	31,07	
180,30	47,60	36,87	
108,20	33,37	44,54	

6000

ed/

SPECHIO RIBTRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN SANI AL NUOVO AC

CATEGORIA	Paga oraria	Ore lavorative	Salario giornaliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LONDO	RITENUTE	
				Com.	Trans.	Tot. Ind.		F.M. 4,00	Comp. 1,00
Operai specializ. capo famigl. 1 per sona a carico	15,00	8	120	110	8	118	238	9,71	2,45
Operai qualificati	12,50	8	100	92	8	100	200	8,16	2,04
Manovali comuni	10,00	8	80	92	8	100	180	7,34	1,83
Donne oltre 18 an. capo famigl. 1 per sona a carico	9,00	8	72	110	8	118	180	7,75	1,93
Donne sotto 18 an.	7,00	8	56	50	8	58	114	4,30	1,15

1) - Gli assegni famigliari verranno conteggiati a parte.-

11

2)

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

Cod. Aliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LORNO	RITRIBUTE			TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
	Con.	Ess.	Tot. Ind.		R.M. 4,00	Comp. 1,02	Tot. Rit.		
110	8		118	228	9,71	2,42	12,13	225,85	
92	8		100	200	8,16	2,04	10,20	189,80	
92	8		100	180	7,34	1,83	9,17	170,85	
110	8		118	190	7,75	1,83	9,58	180,30	
50	8		58	114	4,65	1,16	5,81	108,20	

eranno conteggiati a parte.-

5094

nd/

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE

CATEGORIA	Paga ora- ria	Ore di la- vo- ro	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1)			TOTALE LGHDO	RIT	
				Ind. Cont.	Men- sa	Tot. Ind.		N. S. 4,68	Co- l.
Operaio specializza- to capo famiglia con 1 persona a carico	5,59	8	44,72	110	8	118,--	162,72	6,63	1.
Operaio qualificato	5,20	8	41,60	92	8	100,--	142,60	6,77	1.
Manovali comuni	4,53	8	36,40	92	8	100,--	136,40	5,58	1.
Donne oltre 18 anni capi famiglia con una persona a carico	2,73	8	21,84	110	8	118,--	139,84	5,70	1.
Donne sotto i 18 anni	2,31	8	17,58	50	8	58,--	75,68	3,08	0.

1) Gli assegni familiari saranno conteggiati a parte.-

11

131)

INDENNITA' GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

Salario giornaliero	INDENNITA' 1)			TOTALE LONDO	RITENUTE			TOTALE NETTO	OSS.
	Ind. Cont.	Non sa	Tot. Ind.		R.M. 4,08	Compl. 1,036	Tot. Rit.		
44,72	110	8	118,--	162,72	6,63	1,55	8,28	154,45	
41,60	92	8	100,--	142,60	5,77	1,44	7,21	134,40	
36,40	92	8	100,--	136,40	5,56	1,33	6,95	129,45	
21,84	110	8	118,--	139,84	5,70	1,42	7,12	132,70	
17,58	50	8	58,--	70,60	3,58	0,77	3,85	74,83	

saranno conteggiati a parte.-

8006

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONERWAGE AGREEMENT IN RESPECT OF WORKERS DEPENDENT ON MANUFACTURERS OF "SAND-PAPER" IN THE PROVINCE OF ASTI. (No 79).

1. This agreement concedes considerable increases in the basic wages, the highest paid dependent obtaining a daily increase from 44.72 lire to 120 lire. Overtime is also payable at the rate of 20% more than the ordinary daily wage.
2. The wage ceiling reached is within the limits of other prevailing wages.
3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in accord with this recommendation.

18.9.1945

E. Sciciuna
E. SCICIUNA, Major
Regional Labour Officer.

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5092

Floyd E. Thomas
Colonel - Inf.

3. R.I.J.A.C. is in favour of approval and I am in accord with this recommendation.

Lucluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

18.9.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

APPROVED

5092

FLOYD E. THOMAS
Colonel-Inf.
Regional Commissioner - Piemonte

19.9.1945

R E L A Z I O N E

DATI E NOTE DESUMTI DALL'ACCORDO SALARIALE PER DIPENDENTI DELL'INDUSTRIA ABRASIVI

~~ALBERTI~~ *Arch.*

Decorrenza, 15 Giugno 1945.-

Il nuovo accordo salariale triplice quasi le paghe in vigore col vecchio contratto; infatti l'operaio specializzato passa dalla paga di L. 44,72 giornaliere a quelle di L. 120 e così per le altre categorie.-

La percentuale d'aumento, sul totale della paga giornaliera ivi compresa anche la indennità di contingenza, varia da un minimo del 31,97 % ad un massimo del 44,54 % cioè le paghe giornaliere variano da L. 108,20 per donna sotto i 18 anni a L. 225,85 per operai specializzati contro rispettivamente a L. 74,83 e L. 154,25 precedente.-

Nelle nuove paghe viene compresa la indennità di presenza. Il lavoro straordinario viene pagato con una maggiorazione del 20 % sulla paga effettiva.-

5091

Asti - Contingenza - 4

ACCORDO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DI UNA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DI-

PENDENTI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI A S T I

Oggi 19 Luglio 1945 è stato concluso presso la Sede dell'Unione Commercianti di Asti in Piazza Statute N°1; fra l'Unione dei Commercianti rappresentata dal Presidente Sig. Accomazzi Maggiorino, dal vice Presidente Marchia Geom. Cesare, e dai Sigg. Gerbi Dott. Giovanni, Zola Rag. Carlo, Tegini Pietro e Amerio Aldo, e la Camera del Lavoro rappresentata dai Sigg. Amerio Secondo, Ballarino Giovanni, Siccardi Attilio, e le Signorine Airaudi Adalina e Amando Maria il seguente accordo:

Art. 1° - A decorrere dal 1° Luglio 1945 è stata istituita una indennità di contingenza da corrispondersi a tutto il personale dipendente dalle aziende commerciali della provincia di Asti, con esclusione di quello attribuito a provvigione o percentuale, nelle misure di cui alla tabella in calce del presente accordo.

Art. 2° - Detta indennità di contingenza, esente da ogni contributo di previdenza e di assicurazione verrà corrisposto seguendo le norme dell'accordo il cui mese stipulato in Torino da quella Unione Commercianti e quella Camera del Lavoro.

Art. 3° - L'indennità di guerra e l'indennità di mensa sono assorbite dalla presente indennità di contingenza.

Art. 4° - L'acconto di L. 1000, corrisposto a fine giugno 1945 verrà trattenuto sull'indennità di contingenza di cui il presente accordo entro il 31 Luglio 1945.

Art. 5° - Dal presente accordo sono escluse le categorie dei panificatori, alberghi e pensioni, pubblici esercizi, case di cura e piccoli pastai. Per queste categorie verranno gli stessi accordi che saranno stipulati a Torino con la Camera del Lavoro.

TABELLA DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA

	giorno	mezzo	29999
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico	1.95	2375	18
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	95	2375	10
c) - Supplemento per ogni altra persona a carico limitatamente a due oltre la prima	13	325	
d) - Uomini non capi famiglia oltre 20 anni compiuti	78	1950	18
e) - Uomini non capi famiglia dai 18 ai 20 anni compiuti	59	1475	18
f) - Donne non capi famiglia oltre 20 anni compiuti	78	1950	10
g) - Donne non capi famiglia dai 18 ai 20 anni compiuti	59	1475	10
h) - Uomini e donne non capi famiglia al di sotto dei 18 anni compiuti			

5090

senza che corrisponderà a tutto il personale dipendente dalle aziende con
 zionali della provincia di Asti, con esclusione di quelle attribuite a
 provvigione o percentuale, nelle misure di cui alla tabella in calce del
 presente accordo.

Art. 2° - Dette indennità di contingenza, esente da ogni contributo di previdenza e
 di assicurazione verrà corrisposto seguendo le norme dell'accordo 11 cor;
 mese stipulato in Torino da quella Unione Commercianti e quella Camera del
 Lavoro.

Art. 3° - L'indennità di guerra e l'indennità di mese sono assorbite dalla presente
 indennità di contingenza.

Art. 4° - L'accento di L. 1000, corrisposto a fine giugno 1945 verrà trattenuto sul-
 l'indennità di contingenza di cui il presente accordo entro il 31 Luglio
 1945.

Art. 5° - Dal presente accordo sono escluse le categorie dei panificatori, alberghi
 e pensioni, pubblici esercizi, case di cura e piccoli pastai. Per queste ca-
 tegorie verranno gli stessi accordi che saranno stipulati a Torino con la
 categoria riduzione del 50%

TABELLA DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA

	giorno	per mese	Spese
a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico	1.95	2375	18
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico	95	2375	10
c) - Supplemento per ogni altra persona a carico limi- tatamente a due oltre la prima	13	325	
d) - Uomini non capi famiglia oltre 20 anni compiuti	76	1950	18
e) - Donne non capi famiglia dal 18 ai 20 anni compiuti	59	1475	18
f) - Uomini non capi famiglia oltre 20 anni compiuti	78	1950	10
g) - Donne non capi famiglia dal 18 ai 20 anni compiuti	59	1475	10
h) - Uomini e donne non capi famiglia al di sotto dei 18 anni compiuti	46	1150	10

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti contraenti.

PER L'UNIONE COMMERCANTI

Accompagnata

PER LA CAMERA DEL LAVORO

Amerio

5090

SPECCHIO RETRIBUZIONI GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE

CATEGORIA	Salario con- trat- tuale	Salario di fatto	Sala- rio gior- nalie- ro	INDENNITA' 1°)			Tot.	TOTALE LORDO
				Cher- za	Men- sa	Pre- sen- za		
UOMINI:								
<u>Contabile</u> - capo famiglia una perso- na a carico	991,40	991,40	39,35	20	3	18	46	85,3
<u>Addetto Cassa</u> - non capo fam. oltre 20 anni	796,00	796,00	31,84	—	3	18	26	57,8
<u>Commesso</u> - oltre 20 anni	901,95	901,95	36,07	—	3	18	26	62,0
<u>Commesso</u> - 5 anni servizio capo fam. con 3 persone a carico	1006,40	1006,40	40,35	20	3	18	46	86,3
<u>Lavorante sarto</u> - superiore 20 anni	236,30s.	236,30s.	19,38	—	3	18	26	65,3
<u>Apprendista</u> - inferiore ai 18 anni	56,40s.	56,40s.	9,40	—	3	10	18	27,4
<u>Magazziniere</u> - dai 18 ai 20 anni	794,40	794,40	31,77	—	3	18	26	57,7
DONNE:								
<u>Contabile</u> - capo famiglia con una persona a carico	781,10	781,10	31,24	20	3	10	38	69,3
<u>Addetta Cassa</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	624,80	624,80	24,99	—	3	10	18	42,3
<u>Commessa</u> - dai 18 ai 20 anni	709,10	709,10	28,36	—	3	10	18	46,3
<u>Commessa</u> - 5 anni di servizio capo famiglia due persone a carico	816,40	816,40	32,65	20	3	10	38	70,3
<u>Lavorante sarta</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	168,25s.	168,25s.	28,04	—	3	10	18	46,0
<u>Mezzanella</u> - sotto ai 18 anni	78,06s.	78,06s.	13,00	—	3	10	18	31,0

N.B. - s. sta ad indicare pagamento settimanale.-

1°)-

DISTRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

	Salario contrattuale	Salario di fatto	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)				TOTALE LORDO	Ritirate R.M.	TOTALE NETTO	OSSERVAZIONI
				Guerra	mensa	Presenza	Pot.				
30-	991,40	991,40	39,65	20	8	18	46	85,65	7,00	78,65	
re	796,00	796,00	31,84	—	8	18	26	57,84	4,74	53,10	
	901,95	901,95	36,07	—	8	18	26	62,07	5,07	57,00	
am.	1006,40	1006,40	40,25	20	8	18	46	86,25	7,05	79,20	
ni	236,30s.	236,30s.	39,38	—	8	18	26	55,38	2,68	52,70	
	56,40s.	56,40s.	9,40	—	8	10	18	27,40	1,15	26,25	
	794,40	794,40	31,77	—	8	18	26	57,77	2,37	55,40	
	781,10	781,10	31,24	20	8	10	38	69,24	6,64	63,60	
	624,80	624,80	24,99	—	8	10	18	42,99	3,49	39,50	
	709,10	709,10	28,36	—	8	10	18	46,36	3,76	42,60	
	816,40	816,40	32,65	20	8	10	38	70,65	5,75	64,90	
a	168,25s.	168,25s.	28,04	—	8	10	18	46,04	1,89	44,15	
	78,05s.	78,05s.	13,00	—	8	10	18	31,00	1,30	29,70	

pagamento settimanale.-

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE

C A T E G O R I A	Salario netto precedente (specchio n.1)		Specchio netto in base nuove contratto (specchio n.2)		Differenza paga		Per
UOMINI:							
<u>Contabile</u> - capo famiglia con una persona a carico	78	65	140	20	61	55	
<u>Addetto Cassa</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	53	10	117	50	64	40	
<u>Commesso</u> - oltre 20 anni	57	00	121	30	64	30	
<u>Commesso</u> - con 5 anni di servizio capo fam. 3 persone a carico	79	20	164	60	85	40	
<u>Lavorante sarto</u> - superiore 20 an.	52	70	129	85	67	15	
<u>Apprendista</u> - inferiore ai 18 an.	26	25	70	40	43	15	
<u>Magazziniere</u> - dai 18 ai 20 anni	55	40	104	35	48	95	
DONNE:							
<u>Contabile</u> - capo famiglia con una persona a carico	63	60	124	20	60	60	
<u>Addetta Cassa</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	39	50	103	75	64	25	
<u>Commessa</u> - dai 18 ai 20 anni	42	60	89	40	46	80	
<u>Commessa</u> - 5 anni di servizio capo famiglia 2 persone a carico	64	90	138	35	73	45	
<u>Lavorante sarta</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	44	15	111	30	67	15	
<u>Mezzanella</u> - sotto i 18 anni	29	70	66	15	36	85	

3°)

PARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto precedente (specchio n.1)		Specchio netto in base nuovo contratto (specchio n.2)		Differenza paga		Percentuale		OSSERVAZIONI
78	65	140	20	61	55	78	26	
53	10	117	50	64	40	121	09	
57	00	121	30	64	30	112	80	
79	20	164	60	85	40	107	82	
62	70	129	85	67	15	107	09	
26	25	70	40	43	15	164	38	
55	40	104	35	48	95	88	35	
63	60	124	20	60	60	96	28	
39	50	103	75	64	25	162	65	
42	60	89	40	46	80	109	85	
64	90	138	35	73	45	113	17	
44	15	111	30	67	15	152	09	
29	70	66	15	36	85	122	72	

8805

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO

C A T E G O R I A	Salario contrat- tuale	Salario giorna- liero	INDENNITA' 1°)			TOTALE LORDO GIORNA- LIERO	R.M.
			Con- tin- genza	Pre- sen- za	Tot.		
UOMINI:							
<u>Contabile</u> - capo famiglia con una persona a carico	991,40	39,65	95	18	113	152,85	12,65
<u>Addetto Cassa</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	796,00	31,84	78	18	96	127,84	10,34
<u>Commesso</u> - oltre 20 anni	901,95	36,07	78	18	96	132,07	10,77
<u>Commesso</u> - con 5 anni di servizio capo fam. 3 persone a carico	1006,40	40,25	121	18	139	179,25	14,65
<u>Lavorante sarto</u> - super. 20 an.	236,30s.	39,38	78	18	96	135,38	5,53
<u>Apprendista</u> - inf. ai 18 anni	56,40s.	9,40	46	10	64	73,40	3,00
<u>Magazziniere</u> - dai 18 ai 20 ann.	794,40	31,77	59	18	77	108,77	4,12
DONNE:							
<u>Contabile</u> - capo famiglia con 1 persona a carico	781,10	31,24	95	10	105	135,24	11,04
<u>Addetta Cassa</u> - non capo famiglia oltre 20 anni	624,80	24,99	78	10	88	112,99	9,24
<u>Commessa</u> - dai 18 ai 20 anni	709,10	28,36	58	10	69	97,36	7,96
<u>Commessa</u> - 5 anni di servizio capo famiglia 2 pers. carico	816,40	32,85	108	10	118	150,65	12,30
<u>Lavorante sarta</u> - non capo fa- miglia oltre 20 anni	168,25s.	28,04	78	10	88	116,04	4,74
<u>Mezzanella</u> - sotto i 18 anni	78,05s.	13,00	46	10	56	69,00	2,85

1°) - Gli assegni familiari verranno conteggiati a parte.-
N.B.- s. sta indicare pagamento settimanale.-

RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE 2°)

	Salario contrattuale	Salario giornaliero	INDENNITA' 1°)			TOTALE LORDO GIORNALIERO	R.M.	TOTALE NETTO GIORNALIERO	OSSERVAZIONI
			Con- tin- genza	Pre sen- za	Tot.				
ma	991,40	39,65	95	18	113	152,65	12,65	140,20	
lia	796,00	31,84	78	18	96	127,84	10,34	117,50	
io	901,95	36,07	78	18	96	132,07	10,77	121,30	
	1006,40	40,25	121	18	139	179,25	14,65	164,60	
	236,30s.	39,38	78	18	96	135,38	5,53	129,85	
	56,40s.	9,40	46	10	64	73,40	3,00	70,40	
	794,40	31,77	59	18	77	108,77	4,42	104,35	
	781,10	31,24	95	10	105	135,24	11,04	124,20	
	624,80	24,99	78	10	88	112,99	9,24	103,75	
	709,10	28,36	59	10	69	97,36	7,96	89,40	
	816,40	32,65	108	10	118	150,65	12,30	138,35	
	168,25s.	28,04	78	10	88	116,04	4,74	111,30	
	78,05s.	13,00	46	10	56	69,00	2,85	66,15	

famigliari verranno conteggiati a parte.-
are pagamento settimanale.-

PHYSICAL CHARACTERISTICS OF SAMPLES IN BASIS OF TESTS

TEST NUMBER	TEST DATE	A.S.	TEST NAME	TEMPERATURE (°C)		SPEED (RPM)	TIME (MIN)	REMARKS
				START	END			
140.30	11.23	12.51	130.00	113	32	32	32.32	34.133
117.30	11.24	12.01	130.00	32	31	37	31.34	30.201
131.30	11.27	12.11	130.00	32	31	35	32.37	32.133
144.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
132.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	32.133
140.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
131.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
132.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
133.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
134.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
135.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
136.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
137.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
138.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
139.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133
140.30	11.28	12.11	130.00	32	31	35	32.35	34.133

--- original version only ---
 --- duplicate ---

5087

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT FOR HIGH COST OF LIVING INDEMNITY IN RESPECT OF WORKERS AND EMPLOYEES WITH COMMERCIAL FIRMS IN ASTI PROVINCE. (No. 46)

1. This agreement is on the lines of the approved Torino agreement with lower levels of indemnity, but women have been allowed higher indemnities which surpass the "ceiling" fixed by the Italian Government through the Milan Agreement.
2. R.I.J.A.C. is in favour of approval with the exclusion of the women's indemnities which should be lowered to the present recognised "ceiling", pending a change of this "ceiling" by the Italian Government.
3. I am in favour of R.I.J.A.C. recommendation.

8.8.1945

E. Scicluna Major
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

13.8.45.-

5086

Approved.
(s) W. TURNER COLES
for Robert P. Marshall
Colonel -R.A.
Regional Commissioner - Piemonte.

04057

Declassified E.O. 12065 Section 3-402/NMDC NO. 785021

DATI E NOTIZIE ASSUNTI DALL'ACCORDO DI CONTINGENZA
PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO DI ASTI

L'accordo in esame ha come base l'accordo stipulato per i dipendenti del Commercio di Torino, alle cui norme si richiama per la corresponsione della indennità.

La misura della indennità è però leggermente inferiore a quella fissata dall'accordo di Torino.

Prendendo come base le retribuzioni praticate ai dipendenti dell'abbigliamento, l'aumento apportato in tal modo varia dal 164,38 % come massimo al 78,26% per gli uomini; per le donne varie dal 162,65% massimo al 95,21% minimo.

Le retribuzioni variano quindi da L. 164 giornaliero per il commesso con tre persone a carico a L. 70.- per l'apprendista inferiore ai 18 anni, contro rispettivamente a L. 79,20 e L. 26,25 precedenti.

Per le donne le retribuzioni variano da L. 138,35 giornaliero per la commessa con due persone a carico a L. 66,15 per la mezzanella (apprendista) sotto i 18 anni contro rispettivamente L. 64,90 e L. 29,70 precedenti.

La nuova indennità di contingenza assorbe le indennità di guerra e di mensa.

5085

Wine Committee
WINE

A C C O R D O

Il 16 Giugno 1945 in Asti
tra

l'Unione Provinciale Negozianti

e

La Camera Provinciale del Lavoro.

In attesa che in sede regionale si prendano gli opportuni accordi per la revisione dei contratti di lavoro e per la concessione di un eventuale caro-vita si è convenuto quanto segue:

Le ditte commerciali verseranno subito ai propri dipendenti la somma di L. 1.000 (mille) quale acconto su quanto spetterà loro in seguito agli accordi salariali che verranno stabiliti in sede regionale entro il mese.

Il presente accordo entrerà in vigore non appena ottenuto l'approvazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro.

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Amorio

F.to Guido Crestani

F.to Carlo Maglietti

P. L'UNIONE PROVINCIALE DEI NEGOZIANTI

F.to Maggiore Accesani

F.to Oddone Alessandro

F.to Campanella

F.to Perinodolo Mareo

GOVERNO MILITARE ALLEATO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

A S T I

n. 33 di Prot.

N. 2 di reg. Contr.

VISSE MI APPROVA

F.to G. Amasio

Direttore Ufficio

Provinciale del Lavoro

Asti, 11 22 giugno 1945

F.to JAMES M. HORMAN

Maggiore U.S.A.

Ufficiale del Lavoro

Governo Militare Alleato

Provincia di Asti

5084

MEMO TO : Regional Commissioner

AGREEMENT OVER A COST OF LIVING ADVANCE TO THE TRADE WORKERS
OF THE PROVINCE OF ASTI

1. R.I.J.A.C. expressed favorable opinion on the agreement, seeing the necessity of providing for the most urgent needs of the workers and of giving time to the organisations to fix the modalities and the measures of the cost of living indemnity.
2. The advance of L. 1.000 correspond approximately to the amount of about ten days cost of living indemnity, still to be fixed.
3. I am in favour of approval.

E. Scicluna
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer.

4/7/1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5083

Approved.

H. Kelly
Attest.

For Regional Commissioner
7 July 1945

ACCORDO CIRCA LA CORRESPONSIONE DI UN ANTICIPO DI
CARO VITA AI LAVORATORI DEL COMMERCIO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il Comitato esprime parere favorevole all'accordo inteso e fronteggiare le più immediate necessità dei lavoratori e di dare tempo alle organizzazioni di stabilire le modalità e le misure della indennità di caro vita.

L'anticipo di L. 1.000,= corrisponde approssimativamente all'importo di circa 10 giorni della indennità di caro vite in via di determinazione.

6082

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT BETWEEN EMPLOYERS AND EMPLOYEES OF MESSRS. CANELLI (ASTI)
FOR A "CARO VITA" INDEMNITY. (No. 32)

1. This agreement has since been superseded by a Provincial agreement for which your approval was given. (No. 27)
2. R.I.J.A.C. recommends approval, suggesting that the contracting parties have their attention drawn to the Provincial agreement.
3. I am in favour of procedure recommended by R.I.J.A.C.

24/7/1945

E. Scioluna Major
E. Scioluna, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

If this agreement has been superseded by another (No 27) which is now in effect I do not understand why further action is appropriate at this time.

Please advise

5081

Ref above.

Action is necessary in order to fix retroactivity of application.

E. Scioluna

Major

Reg Lab. Office

R.P.M. 25 July

Robert P. Marshall
Colonel - P.A.
Regional Commissioner - Piemonte

NOTE E DATI RIASSUNTIVI CIRCA L'ACCORDO PER GLI STABILIMENTI VINICOLI DI CAMELLI (Asti)

L'accordo in parola è stato stipulato in data 15 Giugno 1945 al fine di concedere una indennità di contingenza agli operai e contiene la clausola di decadenza non appena entrerà in vigore il contratto per la corresponsione della indennità carovita per la Provincia di Asti. Accordo che è in corso di approvazione.

L'accordo stabilisce che dal 23 Maggio u.s. verrà corrisposto per tutti indistintamente operai ed impiegati uomini una indennità carovita giornaliera di L. 75.=; di L. 50.= per le donne e di L. 40.= per gli inferiori ai 18 anni. Dal 18 Giugno u.s. tale indennità viene elevata per gli uomini a L. 100.= giornaliero, per le donne a L. 65.= e per i giovani a L. 55.=

In tal modo le retribuzioni variano da un massimo del 116% ad un minimo del 76% portandosi, ad esempio a L. 205,95 anzichè L. 111.= al giorno per gli operai specializzati e a L. 106,65 anzichè L. 54,65 giornaliero per i manovali sotto i 18 anni.

E' da rilevare peraltro che le indennità citate rimangono al di sotto dei limiti del contratto provinciale di recente stipulato che dovrà sostituire quello in esame.

5080

ASTI - WINE B

ACCORDO TRAVVIOGGIO TRA I RAPPRESENTANTI DEGLI INDUSTRIALI E
COSCILLI E I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI IMPIEGATI ED
OSCUOLI.

Oggi nella sede del Municipio di Cossigli alla presenza dei
seguenti industriali:

Gen. Dr. Lamberto Vallerino Geronzi

Comm. Dr. Luigi Bossa

Sig. Zebba Rocca

Sig. Deniccoli Ermegildo

Sig. Scoglione Attilio

Sig. Ceppo Luigi

e dei tre Segretari della Camera del Lavoro di Asti sezione di
Cossigli unitamente al sotto scuderi Achille Cavallone Esecutivo
della stessa.

5079

Si scrive quanto segue:

In attesa di problema necessario provinciale con carattere di con-
tratto, verranno corrisposti quella indennità di euro vite L.73
a partire del giorno 31 maggio a tutti gli operai e impiegati
per ogni giornata lavorativa.

L.50 per le donne L.40 per i giovani inferiori ai 18 anni.

A far tempo del 10 corrente verrà corrisposta conglobatoria con

la indennità opera menzionata una indennità di euro vite compless

siva per impiegati ed operai di Lit. 100 per gli uomini Lit. 65

per le donne e Lit. 55 per i giovani.

Perse restano Lit. 10 per ogni giorno e giorno in base agli an-

ni lavorati.

Sig. Beniccolai Arnunegildo
Sig. Sanguigno Attilio
Sig. Ceppo Luigi

e dei tre Segretari della Camera del Lavoro di tutti insieme di
dunque naturalmente ai sette membri della Commissione Direttiva
della stessa.

5079

Ma continuiamo quanto segue:
In attesa di preciso accordo provinciale con carattere di con-
tratto, verranno corrisposti quelle indennità di euro vige 3.75
a partire dal giorno di nascita a tutti gli operai e impiegati
per ogni giornata lavorativa.

2.50 per le donne; 1.40 per i giovani inferiori ai 18 anni,
a far tempo del 13 corr. mese verrà corrisposta conglobandola con
le indennità sopra menzionate una indennità di euro vita scopia
viva per lavoratori ed operai di Lit. 700 per gli uomini Lit. 650
per le donne e Lit. 350 per i giovani.

Perse pagando Lit. 100 per ogni giorno e giorno in base agli as-
sogni familiari.

Inoltre, le parti si impegnano di concludere un contratto provi-
ciale ~~per il periodo...~~ *al più presto P.I.C.*

Caralli il 15 giugno 1943.

La Camera del Lavoro

alle
[Signature]

P. Gli Industriali e Commercianti

Maurini Luigi

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE

Categoria	Ore la- ve- ra- ti- ve	Sala- rio con- trat- tua- le	I N D E N N I T A' 1°)				TOTALE LORDO		R I T E N U T E			
			Guerra	Mensa	Ind.di Pene	Totale inden- nità			R.M. 4,08 %	Contri- buti 2%	Imp. Comp. 1%	Tota rite te
Operai specializza- ti	8	9,50	25	8	8 +	41	117	—	4,80	—	1,20	6,—
Operai qua- lificati	8	8,65	25	8	8 +	41	110	20	4,50	—	1,10	5,60
Manovali spe- cializzati	8	8,25	10	8	2	20	86	—	3,50	—	0,90	4,40
Manovali co- muni	8	8,00	10	8	2	20	84	—	3,45	—	0,85	4,30
Operai spe- cializzate	8	5,25	25	8	8 +	41	73	—	3,00	—	0,75	3,75
Operai qua- lificate	8	5,00	10	8	2	20	60	—	2,45	—	0,60	3,05
Manovali so- to i 18 anni	8	4,70	10	8	2	20	57	60	2,35	—	0,60	2,95

1°)

GIORNALIERA CONTRATTUALE IN BASE AL PRECEDENTE CONTRATTO DI LAVORO

I T A° 1°)		TOTALE LORDO		R I T E S U T E				TOTALE NETTO		Osservazioni
Ind. di Pene	Totale indennità			R.H. 4,08 %	Contributi 2 %	Imp. Comp. 1%	Totale ritenute			
8 +	41	117	—	4,80	—	1,20	6,—	111	—	+ Considerato come avente 3 persone a carico
8 +	41	110	20	4,50	—	1,10	5,60	104	60	+ idem
2	20	66	—	3,50	—	0,90	4,40	81	60	
2	20	64	—	3,45	—	0,85	4,30	79	70	
8 +	41	73	—	3,00	—	0,75	3,75	69	25	+ idem
2	20	60	—	2,55	—	0,60	3,05	56	95	
2	20	57	60	2,35	—	0,60	2,95	54	65	

5078

SPECCHIO RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL NUOVO ACCORDO S

Categoria	Salario contrattuale	Salario di fatto	INDENNITA' 1°)				TOTALI LURDI	RITENUTE			
			Guerra	Pensa	Indennità di pane	Indenn. di carovita		R.M.	Imp. Comp. 1%	Totale ritenute	
Operai specializzati	9,50	9,50	25	8	8 +	100,—	217	—	8,85	2,20	11,05
Operai qualificati	8,65	8,65	25	8	8 +	100,—	210	—	8,60	2,10	10,70
Manovali specializzati	8,25	8,25	10	8	2	100,—	186	—	7,80	1,90	9,50
Manovali comuni	8,00	8,00	10	8	2	65,—	149	—	6,10	1,50	7,60
Operaie specializzate	5,25	5,25	25	8	8 +	65,—	138	—	5,65	1,40	7,05
Operaie qualificate	5,—	5,—	10	8	2	65,—	125	—	5,10	1,25	6,35
Manovali sotto 18 anni	4,70	4,70	10	8	2	55,—	112	50	4,60	1,15	5,75

5077

RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DI FATTO IN BASE AL NUOVO ACCORDO SALARIALE

D E N N I T A' 1°)			TOTALS LUNDO	R I T E N U T E			TOTALS NETTO		Cassegrazioni	
mensa	Indem- nità di pane	indem. di caro- vita		R.M.	Imp. Comp. 1%	Totale ritenu- te				
8	8 +	100,—	217	—	8,85	2,20	11,05	205	95	+ Considerato con 3 persone a carico
8	8 +	100,—	210	—	8,60	2,10	10,70	199	90	+ idem
8	2	100,—	189	—	7,60	1,90	9,50	176	50	
8	2	65,—	149	—	5,10	1,30	7,60	141	40	
8	8 +	65,—	133	—	5,65	1,40	7,05	130	95	+ idem
8	2	65,—	125	—	5,10	1,25	6,35	119	65	
8	2	55,—	112	60	4,60	1,15	5,75	106	65	

5077

SPECCHIO COMPARATIVO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE

Categoria	Salario netto precedente (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	%	Categoria industriale
Operai specializzati	111,—	205,95	94,95	85,54	
Operai qualificati	104,80	199,50	94,90	90,55	
Manovali specializzati	81,60	176,50	94,90	116,29	
Manovali comuni	79,70	141,40	61,70	77,17	
Operai specializzate	69,25	130,95	61,70	89,02	
Operai qualificate	56,95	119,65	62,70	110,09	
Manovali sotto i 18 anni	54,65	106,85	52,20	95,31	

CONTRIBUTO CON PAGHE INDUSTRIA METALLURGICA PER LE CATEGORIE SIMILARI

Salario netto attuale (specchio n.1)	Salario netto in base nuovo contratto (specchio n.2)	Differenza paga	%	Categorie similari industrie metallur- giche	Salario netto	Osservazio- ni
	205,95	94,95	66,84		98,95	
	199,50	84,90	79,15		91,35	
	176,50	94,90	116,29		84,55	
	141,40	61,70	76,17		61,50	
	130,95	61,70	89,02		70,65	
	119,65	62,70	110,09		66,75	
	106,85	52,20	85,31		64,40	

5076

*Atti Acc. 2
Industriali &
Artigiani*

A C C O R D O

Il 15 Giugno 1945 in Asti

tra
l'Unione Provinciale degli Industriali
e
La Camera Provinciale del Lavoro

in attesa che in sede regionale si prendano gli opportuni accordi per la revisione dei contratti di lavoro e per la concessione di un eventuale care

vita
si è convenuto quanto segue:

Le ditte industriali ed artigiane verseranno subito ai propri dipendenti la somma di L. 1.000 (mille) quale recante su queste spetterà loro in seguito a
gli accordi salariali che verranno stabiliti in sede regionale.

Il presente accordo entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione del
l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

P. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Amerio

P. L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI
F.to Dr. Aldo Ivenato

GOVERNO MILITARE ALLIATO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
A S T I

5075

n. 28 di prot.
M. 1 di Reg. Contr.

11, 19 Giugno 1945

Visto si allegava

Il DIRETTORE
F.to Dr. G. Amadio

F.to JAMES H. MORSEMAN
Maggiore U.S.A.
Ufficiale del Lavoro
Governio Militare Alleato
Provincia di Asti

revisione dei contratti di lavoro e per la concessione di un eventuale caro vita
si è convenuto quanto segue:

La Ditta industriale ed artigiana verseranno subito ai propri dipendenti la somma di L. 1.000 (mille) quale acconto su quanto spetterà loro in seguito a gli accordi salariali che verranno stabiliti in sede regionale.

Il presente accordo entrerà in vigore non appena ottenuta l'approvazione del l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

D. LA CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO

F.to Amerio

D. L'UNIONE PROVINCIALE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Dr. Aldo Bronzato

GOVERNO MILITARE ALLIATO
UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
ASTI

3075

n. 26 di prot.
h. 1 di Reg. Contr.

Viste ai verbali

IL DIRETTORE
F.to Dr. G. Amadio

11, 19 Giugno 1945

F.to JAMES E. NORMAN
Maggiore U.S.A.
Ufficiale del Lavoro
Governò Militare Alleato
Provincia di Asti

MEMO TO: Regional Commissioner

AGREEMENT OVER THE COST OF LIVING ADVANCE TO THE INDUSTRIAL
WORKERS OF THE PROVINCE OF ASTI

1. R.I.J.-A.C. express ^{as} favorable opinion to the agreement seeing the necessity of providing for the most urgent needs of the workers and of giving time to the organizations to fix the modalities and the measures of the cost of living indemnity.
2. The advance of £. 1000, established by the agreement, corresponds approximately to the amount of ten days cost of living indemnity, still to be fixed.
3. I am in favour of approval.

4.7.1945

E. Scicluna
E. SCICLUNA, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE

5074

Approved.

J. Selby

For Regional Commissioner

7 July 1945

ACCORDO CIRCA L'ANTICIPO DI CARO VITA PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA DELLA PROVINCIA DI ASTI

Il Comitato esprime parere favorevole all'accordo inteso a fronteggiare le più immediate necessità dei lavoratori e di dare tempo alle organizzazioni di stabilire le modalità e la misura della indennità di caro vita.

L'anticipo di £ 1.000 stabilito dall'accordo corrisponde approssimativamente all'importo di dieci giornate della indennità di caro vita che si ritiene verrà fissata;

5073

Miss Stevenson

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
PIEMONTE REGION
LABOUR DIVISION
APO.394-U.S.ARMY

REF. : PR/LA/47/153
SUBJECT : WAGE ADJUSTMENTS,
APPROVAL OF
TO : H.Q. ALLIED COMMISSION
(Attention Director Labour Sub-Commission)

9 July 1945

1. Reference is made to your memos No. LSC/116 dated 4 May 1945 and No. LSC/413 dated 18 June 1945.
2. Herewith please find copies of (8) eight additional approved wage agreements for the following :
 - a) Cost of Living Advance to the Industrial workers of the Province of Torino.
 - b) Cost of Living Advance to the Trade Workers of the Province of Alessandria.
 - c) The Cost of Living Advance to the Industrial workers of the Province of Asti.
 - d) A Cost of Living Advance to the Trade workers of the Province of Asti.
 - e) Cost of Living for Industrial Workers and employees of Province of Alessandria .
 - f) Cost of Living for Industrial workers of Province of Novara.
 - h) "Brothers Catella - Torino Marble workers".
 - i) "S.A. Penne a Serbatoio " Aurora " (Fountain Pen Manufacturers) Torino.

5072

For the Regional Commissioner,

E. Scicluna
E. Scicluna, Major
Regional Labour Officer

Enclosures : 8
Copy to : Dott. Gatti (for information) 1
File 1
Reading File 1

ADEGUAMENTI SALARIALI

Addi 4 Luglio 1945 in Asti
presso l'Unione Industriali

l'Unione degli Industriali della Provincia di Asti
tra
e
la Camera del Lavoro della Provincia di Asti

si è istituita una indennità giornaliera o mensile, da reguagliarsi ad ore e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa.

Detta indennità è stabilita nelle seguente misura:

- a) - Uomini capi famiglia con una persona a carico
b) - Donne capi famiglia con una persona a carico

Agli uomini ed alle donne con due o più persone a carico verrà corrisposto un assegno supplementare di L. 13,50 giornaliere per gli operai e di L. 338.- mensili per gli impiegati, reguagliabili ad ora, per ogni persona a carico oltre la prima, e limitatamente alle prime 3 persone a carico oltre la prima.-

- c) - Uomini non capi famiglia di età superiore agli anni 21

Operai		Impiegati	
Comune di Asti	Altri Com. Prov.	Comune di Asti	Altri Com. Prov.
L. 110.-	100.-	2700.-	2430.-
" 52.-	84.-	2250.-	2025.-

5071

Per capo famiglia si intende il lavoratore, operaio od impiegato, che fruisce di assegni per i familiari effettivamente a carico, comprendendo in detta categoria anche le lavoratrici aventi il marito deportato in Germania o prigioniero con uno o più figli a carico.

Il ragguglio ad ora delle quote sopra indicate si fa dividendo per otto le quote giornaliero e per 180 le quote mensili.

A far tempo dal 15 Giugno 1945 è abolita l'indennità di guerra

L'indennità di contingenza non costituisce parte integrale della retribuzione ad alcun effetto. Si farà eccezione soltanto per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

A far tempo dal 15 Giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoratori ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 8 giornaliero non lavorate quanto segue:

- a) - il 50% della indennità di contingenza raggugliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari per gli operai dell'industria, gestita dall'I.N.P.S., ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- b) - il 25% della indennità di contingenza raggugliata ad ⁵⁰⁷⁰ a carico delle aziende.

L'Organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che pure avendo inderogabili esigenze di vita, le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttiva, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulla azienda e deve invece gravare sull'erario.

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrisposte ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

relativo alle festività infrasettimanali. Essa è esente da ogni contribuzione a scopi previdenziali, sociali ed assicurativi.

A far tempo dal 15 giugno 1945 gli operai totalmente sospesi dal lavoro nonché gli operai lavoranti ad orario ridotto, entrambi ammessi al trattamento di integrazione salariale, percepiranno per le ore comprese fra le 0 e le 8 giornaliere non lavorate quanto segue:

- a) - il 50% della indennità di contingenza raggugliata ad ora, a carico della Cassa Integrazione Salari per gli operai dell'industria, gestita dall'I.N.P.S., ferma restando l'attuale misura dei contributi;
- b) - il 25% della indennità di contingenza raggugliata ad ora a carico delle aziende. 5070

L'Organizzazione degli Industriali, considerato che si tratta di personale che pure avendo inderogabile esigenza di vita, le quali devono essere soddisfatte, si trova tuttavia nelle condizioni di non poter dare la propria prestazione ed è quindi improduttiva, sostiene che l'onere relativo non deve gravare in alcun modo sulla azienda e deve invece gravare sull'erario.

Essa svolgerà quindi azione presso le Autorità di Governo per ottenere nel termine più breve che lo Stato si assuma tutti indistintamente gli oneri per erogazioni corrispondenti ai lavoratori a fronte di ore non effettivamente lavorate.

L'Organizzazione dei lavoratori nell'interesse dell'economia produttiva nazionale, appoggerà ogni iniziativa tendente a mettere l'industria in condizione di superare le difficoltà contingenti.

Quanto precede non deve trovare applicazione nei confronti dei dipendenti delle aziende industriali degli autotrasporti, di eserci e persone e per le aziende industriali delle sartorie per uomo e donna su misura.

Per tali categorie verrà trattato a parte.

Il recupero degli acconti già corrisposti dalle aziende sugli adeguamenti salariali, avverrà ratealmente in modo da esaurirsi entro il 31 luglio c.a.

./.

Gli aumenti per carovita, anche se corrisposti attraverso una maggiorazione di paga oraria, già accordati da talune Ditte sulla base dei contratti in vigore, verranno ora dedotti dai nuovi aumenti per carovita come sopra concordati ed in particolare resta assorbito quanto già concordato per i lavoratori della zona di Caselli.

Eventuali casi controversi saranno esaminati dalle Organizzazioni e onni stipulanti.

Il presente accordo, subordinatamente all'approvazione dell' A.M. G. Regionale, entra in vigore con decorrenza 15 Giugno 1945 e potrà essere disdetto su richiesta di una delle parti stipulanti.

P. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI

[Handwritten signature]

P. LA CAMERA DEL LAVORO

[Handwritten signature]



6906

MEMO FOR REGIONAL COMMISSIONER -AGREEMENT FOR "CARO VITA" INDEMNITY IN RESPECT OF INDUSTRIAL EMPLOYERS AND WORKERS IN ASSLI PROVINCE.

1. The agreement follows the Milan agreement with some variations. It adopts the ceiling of 110 lire stipulated by the Torino agreement scaling the indemnity down to 44 lire for women under 18 years of age.
2. R.I.J.A.C. recommends approval with the proviso that contracting parties be invited to conform to the Torino and Milan agreements by revising the following two points: -
 - a) remove the clause which stipulates that a recent increase of base wages would be absorbed by the "caro vita" indemnity; and
 - b) complete the "caro vita" schedule by breaking down the daily and monthly scales also into hourly rates.
3. I am in favour of approval with the exclusion of the proviso 2 (a). The Camera del Lavoro have already raised the question of increases of base wages and in my opinion, this clause should be allowed to stand pending agreement being reached on the over - all question. 3068

16.7.1945



E. Scelcino, Major
Regional Labour Officer

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PIEMONTE.

b) complete the "care vita" schedule by breaking down the daily and monthly scales also into hourly rates.

3. I am in favour of approval with the exclusion of the proviso 2 (a). The Camera del Lavoro have already raised the question of increases of base wages and in my opinion, this clause should be allowed to stand pending agreement being reached on the over - all question.

3008

Edicunamai
M. Edicunamai, Major
Regional Labour Officer

16.7.1945

DECISION OF REGIONAL COMMISSIONER - PLEMONTE.

Robert P. Marshall
for

Robert P. Marshall
Colonel - F.A.
Regional Commissioner - Piemonte

0 4 3 1

DECLASSIFIED E.O. 12065 SECTION 3-402/NNDG NO. 785021

RILIEVI S VARI ACCORDI INDENNITA' ROVITA

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI MILANO

Accordo base sulla cui falsariga furono stipulati gli altri.

Per questo accordo va fatto il rilievo che, assorbendo l'indennità di guerra non ha tenuto conto che questa indennità era percepita, esclusivamente dai capi famiglia. Da ciò ne è conseguito che gli uomini capi famiglia praticamente vengono a percepire una indennità pari a quella degli uomini non capi famiglia e per le donne capi famiglia l'indennità viene a risultare di L. 80 poco superiore a quella delle non capi famiglia (L. 72).

L'accordo non riguarda l'industria degli auto trasporti per merci e persons, e l'industria delle sartorie per uomo e donna su misura per cui dovrà essere trattata a parte.

5067

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI TORINO

L'accordo raggiunto per la Provincia di Torino rispecchia fedelmente l'accordo di Milano con una lieve diminuzione della misura della indennità: L. 110, anziché 120 per gli uomini capi famiglia con una persona a carico per gli operai e L. 2750 mensili anziché L. 3.000= per gli impiegati ecc.: ed in conseguenza delle differenze dei numeri indici tra le due città.

Unica variante è la disposizione che considera le nuove sanzioni non soggette al blocco dei licenziamenti. Tale disposizione non esiste nell'accordo di Milano. Anche per questo accordo occorre fare il rilievo relativo alla misura della indennità per gli uomini e le donne capi famiglia di cui si è accennato per l'accordo di Milano.

Mentre l'accordo di Milano contempla le modalità di riassunzione al lavoro degli operai ed impiegati provenienti dall'Esercito, dalla

3067

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI TORINO

L'accordo raggiunto per la Provincia di Torino rispecchia fedelmente l'accordo di Milano con una lieve diminuzione della misura della indennità: L. 110, = anziché 120 per gli uomini capi famiglia con una persona a carico per gli operai e L. 2750 mensili anziché L. 3.000= per gli impiegati ecc.: ciò in conseguenza delle differenze dei numeri indioi tra le due città.

Unica variante è la disposizione che considera le nuove assunzioni non soggette al blocco dei licenziamenti. Tale disposizione non esiste nell'accordo di Milano. Anche per questo accordo occorre fare il rilievo relativo alla misura della indennità per gli uomini e le donne capi famiglia di cui si è accennato per l'accordo di Milano.

Mentre l'accordo di Milano contempla le modalità di riassunzione al lavoro degli operai ed impiegati provenienti dall'Esercito, dalla prigionia, dal lavoro obbligatorio, ecc., quello di Torino non fa cenno a tale problema.

Non sono compresi nell'accordo, oltre le aziende esercenti auto-transporti e sartorie per uomo e donna come in quello di Milano, anche i dipendenti dalle aziende di trasporti in concessioni delle tranvie urbane, dei lavoratori a domicilio e dell'industria dello spettacolo e tutto l'artigianato. La Provincia viene suddivisa in due zone anziché in tre come per Milano.

./.

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI ASTI

Pure questo è basato essenzialmente su quello di Milano, - La misura delle indennità è inferiore a quello stipulato per Milano, però è uguale a quello di Torino per le categorie A-C-D e di poco inferiori (da 8 a 2 lire) per le altre categorie.

Occorre ripetere la stessa osservazione fatta per i due precedenti accordi relativamente agli uomini ed alle donne capi famiglia.

Da rilevare poi che in questo accordo vengono classificati gli uomini e le donne non capi famiglia superiori ai 21 anni o dai 18 ai 21 anni anziché superiori ai 20 anni o dai 18 ai 20 anni come in quello di Milano e Torino.

Altra differenza è che vengono considerati capo famiglia anche le donne che hanno il marito deportato in Germania o prigioniero con uno o più figli a carico.

In questo accordo poi l'esclusione riguarda esclusivamente l'industria degli auto trasporti e delle sartorie su misura come per Milano e la misura della indennità è uguale per tutta la Provincia, a differenza dei due sopra esaminati.

pubb

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'accordo considerato è del tutto diverso dai tre precedenti, perché evidentemente stipulato senza essere a conoscenza delle trattative di Milano. Infatti considera solo tre categorie: capi famiglia (L. 100,=) non capi famiglia (L. 79,*) inferiori ai 18 anni (L. 50,=).

Non è specificato se l'indennità accordata assorbe, l'indennità di guerra. L'indennità viene pagata dal Datore di Lavoro in ragione del 60% anche nei casi di assenza dal lavoro non per colpa del lavoratore, mentre negli accordi sopra considerati solo il 25% è a carico dell'azienda.

L'accordo riguarda tutte le categorie dell'industria e tutta la

Provincia e non vi è contrattazione alcuna della

di Milano e Torino.

Altra differenza è che vengono considerati capo famiglia anche le donne che hanno il marito deportato in Germania o prigioniero con uno o più figli a carico.

In questo accordo poi l'esclusione riguarda esclusivamente l'industria degli auto trasporti e delle sartorie su misura come per Milano e la misura della indennità è uguale per tutta la Provincia, a differenza dei due sopra esaminati.

subb

ACCORDO CAPO VITA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

L'accordo considerato è del tutto diverso dai tre precedenti, perché evidentemente stipulato senza essere a conoscenza delle trattative di Milano. Infatti considera solo tre categorie: capi famiglia (L. 100,=) non capi famiglia (L. 79,*) inferiori ai 18 anni (L. 50,=).

Non è specificato se l'indennità accordata assorbe, l'indennità di guerra. L'indennità viene pagata dal Datore di Lavoro in ragione del 60% anche nei casi di assenza dal lavoro non per colpa del lavoratore, mentre negli accordi sopra considerati solo il 25% è a carico dell'azienda.

L'accordo riguarda tutte le categorie dell'industria e tutta la Provincia e non vi è contenuta alcuna delle disposizioni che si trovano nei precedenti accordi esaminati.

ACCORDO CARO VITA PROVINCIA DI NOVARA

L'accordo è uguale a quello di Alessandria considerando tre sole categorie. La misura della indennità però è diversa: L. 85, = per i capi famiglia; L. 80, = per i non capi famiglia superiori ai 18 anni; L. 70, = per gli inferiori ai 18 anni.

Per le giornate non lavorate l'indennità viene ridotta del 25% ma rimane a carico dell'azienda.

Anche questo accordo riguarda tutte le categorie e tutta la Provincia.

Non vi si nota alcuna altra disposizione di carattere generale e particolare.

5065

0 4 3 6 |